


Sole 2. P 9 notes 1. 16



A. MAZZI

NOTE SUBURBANE

CON UNA APPENDICE

SUI

*MILLE HOMINES PERGAMI*

DEL 1156



BERGAMO

DALLA TIPOGRAFIA PAGNONCELLI

1892.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

1911

1911

## INDICE

---

NOTE SUBURBANE. — Le espressioni dei documenti lasciano ammettere che Bergamo, prima del governo comunale, avesse un territorio circostante suo proprio, separato da quello dell'altre comunanze rurali del contado, p. 1. — Documenti dai quali appaiono le località, che avrebbero dovuto essere comprese in quel territorio, p. 5. — Quali sieno i rapporti topografici indicati da quei documenti, p. 19. — Quelle espressioni, indeterminate per sè, poste a confronto colla descrizione del *Pergaminus*, rivelano una coincidenza nel modo di considerare i contorni della città come un tutto con essa, p. 20. — Questioni riguardanti la *Curtis regia* della Morla e *Palatium*, p. 27. — Queste città all'epoca dei regni barbarici erano circondate da possessi regi, come all'epoca del Comune lo furono da beni di sua spettanza. Esempio, rispetto a Bergamo, dedotto dai beni vescovili provenienti dalla donazione della Corte Morla, p. 50.<sup>x</sup> — Altri esempi di Cremona, Brescia, Milano, Pavia, Piacenza, Mantova, Treviso, p. 55. — Vicende di quei possessi regi, e

+ come passassero nelle mani dei cittadini, p. 60. — Diritti e doveri ai quali diedero origine i fondi di uso comune, p. 63. — Ricostruzione del comune patrimonio situato intorno a Bergamo nella prima epoca comunale, p. 69. — Di esso facevano parte i pascoli della Valtezze, p. 81. — Prima coincidenza: le località, nelle quali si trovava situato quel patrimonio, rispondono alle località, che dalle indeterminate espressioni dei nostri documenti si comprende dovessero prima del Comune far parte del territorio cittadino, ed insieme alla descrizione del *Pergaminus*, p. 89. — Donazione del vescovo Reginfredo ai Canonici di S. Vincenzo della decimazione di parte del suburbio, e discussione sulle località nominate in quell'atto, p. 91. — Questioni coi Canonici di S. Alessandro; convenzioni del 1110 e del 1112; esame delle località stabilite in quel definitivo riparto di decime, p. 95. — Determinazione dei confini di quella decimazione, p. 108. — Seconda coincidenza: i luoghi decimabili rispondono a quelli, nei quali troviamo situato anche il patrimonio comune della città, p. 112. — Origine della divisione interna per Porte o Quartieri nelle città, p. 115. — La Porta indicava anche una divisione del territorio contiguo alla città, p. 118. — Esempi per Bergamo, p. 120. — Ricerca sulla estensione delle Porte o Quartieri esterni di Bergamo, p. 122. — Terza coincidenza: il Quartiere di S. Alessandro, comprendente i due Vicinati di S. Grata e di Canale, rispondeva al distretto di decimazione assegnato ai Canonici di S. Alessandro; gli altri tre Quartieri doveano rispondere alla parte del territorio cittadino assegnata ai Canonici di S. Vincenzo, p. 150. — Tutte queste correlazioni ci provano la esistenza di un *territorium civitatis* propriamente detto, p. 153. — Questioni di decime tra il prevosto di S. Alessandro e l'abate d'Astino, p. 156. — Gli argomenti addotti nella causa del 1215 provano, che il *ius decimationis* dei Canonici si faceva provenire da

un *ius territorii* appunto in forza di tutte quelle correlazioni ora poste in luce. p. 157. — Esame delle obiezioni dell'abate d'Astino e quale fondamento avessero. p. 145. — Decima dei maggesi. La donazione di essa fatta ai Canonici di S. Alessandro ha pure per base il *territorium civitatis*, p. 149. — Se il *territorium civitatis* risponda a quello che in altre città troviamo denominato *suburbium*, p. 151. — Distribuzione dei possessi sul *territorium civitatis* all'epoca barbarica, p. 156. — Probabili modificazioni avvenute nei possessi suburbani fin dall'epoca gotica, p. 160. — Verisimile origine del *territorium civitatis* collo stabilimento dei Longobardi, p. 162. — Elemento, che in epoca posteriore valse a conservare più intero questo *territorium civitatis*. Le *capellae cardinales* e le rispettive Vicinanze, p. 169. — Quali dovessero essere le primitive *capellae cardinales* in Bergamo. p. 174. — In che differissero dalle altre *capellae*, p. 179. — Rapporti di varia natura, che si formavano fra i Vicini di ciascuna Vicinanza, p. 180. — Necessità di determinare i confini, entro i quali si esplicavano quei rapporti. I confini delle Vicinie esterne della città coincidevano con quelli del *territorium civitatis*, p. 185. — I rapporti ecclesiastici trovarono una applicazione immediata nei limiti del *territorium civitatis*, mentre l'intero diritto municipale non si estese su di esso che grado a grado, p. 195. — Gruppi di abitazioni sorti fuori delle città in rispondenza alle Porte cittadine, e lungo le vie, che a quelle mettevano capo, p. 196. — Quelle abitazioni vengono protette da opere di difesa, e con questo si crea anche un *ius burgense*. In che consistesse quel diritto dei borghi, p. 200. — Graduale formazione dei borghi in Bergamo, e conseguente graduale allargamento di quel diritto, p. 206. — Ricostruzione di questa forma di procedimento. Condizione della città e del suo *territorium* quando già esistevano i primi borghi, p. 212. — Prove di questo procedimento risultanti: 1. dal




diritto accordato ai borghi del contado; 2. dalla formola del *iuramentum sequimenti* delle Vicinanze della fine del secolo decimosecondo; 5. dall'uso della parola *contrata* o *pertinentia* nei documenti privati e nella legislazione, p. 221. — Colle parole *suburgus*, *subburgus* e più generalmente *suburbium* si intendeva un tratto di territorio fuori delle opere di difesa del borgo, ma con esso congiunto colla parità del diritto, p. 226. — Prova tratta dalla legislazione, p. 232. — Verso la metà del secolo decimoterzo Plorzano e Longuelo sono dichiarati *suburbia* della città, p. 234. — Questo allargamento dei *suburbia* deve aver continuato, sebbene taccia la legislazione, p. 235. — Il decreto dello Statuto del 1455, col quale è dichiarato *suburbium* tutto il territorio cittadino, p. 240. — Come ciò possa essere avvenuto. Influenza della Vicinia quale organo di pareggiamento fra l'interno e l'esterno della città, p. 242. — Opposizione fra il *ius burgense* e questo nuovo *ius vicinale*, che tentava prevalere, p. 252. — Provvedimenti presi dal Comune nel 1265 per tener fermo al *ius burgense*, p. 255. — Concessioni fatte contemporaneamente al *ius vicinale*, p. 258. — La causa intentata al Comune nel 1251 dagli abitanti della Valtezze prova questo procedimento, p. 261. — Per la sentenza del 1251 la Valtezze entra fra i *suburbia*. La investigazione sui confini della Valtezze nel 1265 prova anche quale estensione abbia avuto questa sentenza, p. 264. — Ugual procedimento rispetto a Redona ed a Torre Boldone, che dimostra anche in questa parte il trionfo del *ius vicinale*, p. 274.

APPENDICE. — I MILLE HOMINES PERGAMI DEL 1156. — § 1. Intendimenti e limiti di questa Appendice, p. 285. — § 2. Condizioni per le quali fu richiesto questo giuramento, p. 284. — § 3. Perchè si dia il nome di intestazioni a quelle contenute nel documento. Differenza fra i due Codd. Quiriniani. In-

certezze nella lezione, p. 287. — § 4. Altre incertezze derivanti dalla forma, con cui sono espressi i rapporti di famiglia, p. 290. — § 5. Nomi personali sforniti di ogni altra indicazione, p. 295. — § 6. Omonimie o ripetizioni frequenti di una stessa intestazione, p. 295. — § 7. Nomi indicanti l'originario od attuale esercizio di un'arte, p. 297. — § 8. Forme dialettali in quei nomi od intestazioni, p. 299. — § 9. Nomi spregievoli o ridicoli, p. 352. — § 10. Il nostro documento è verisimilmente mancante, perchè tutto lascia supporre, che non ci dia esattamente i *Mille Homines P.*, p. 304. — § 11. Quale l'età richiesta per la prestazione di questi giuramenti. Sotto il nome di *homines* dobbiamo intendere la intera cittadinanza, p. 307. — § 12. Il giuramento venne prestato tanto dai cittadini propriamente detti, che dagli abitanti dei borghi e del suburbio, p. 310. — § 13. Numerose famiglie dal contado riparate nella città, p. 315. — § 14. Il giuramento non fu dato nè per Vicinie, nè per Quartieri, ma promiscuamente per famiglie della città e del suburbio, p. 315. — § 15. Nomi locali datici dal documento: *a)* per la città; *b)* pel suburbio; *c)* pel contado; *d)* per altri contadi, p. 322. — § 16. I Consoli del 1156, che prestarono il giuramento, p. 328. — § 17. Saggio su persone e famiglie, che prestarono quel giuramento, p. 350. — § 18. Il documento si pubblica nella forma a noi pervenuta, sebbene debbano esservi avvenuti degli spostamenti, p. 440. — Il documento, p. 441.

---



## NOTE SUBURBANE

~~reser~~

Che, attorno alla Città, prima del sorgere del Comune, esistesse un territorio suo proprio, come esisteva attorno ad ogni altro vico del contado, non vi ha pur troppo un solo documento, che direttamente lo attesti; ma in quella vece lo lasciano supporre con molta verisimiglianza quegli stessi documenti, che, rispetto alle località in essi nominate, non esprimono altro rapporto topografico, se non questo solo, che esse trovavansi collocate vicino alla città, e su quel gruppo isolato di colli (*mons*), sul quale essa pure era stata fondata. E questo stesso rapporto si trova chiaramente espresso in un documento del 1059, in cui si legge: *petias septem, sex in Petringo, unam prope civitatem* (1); dove evidentemente è stabilita una esatta distinzione fra il territorio di Pedrengo, nel quale erano poste quelle sei pezze di terra, ed il territorio della città, ove era si-

(1) Lupi *Cod. Dipl. Berg.* II 655.

tuata la settimana, sebbene non venisse usata una specifica espressione a designare quest'ultimo. Ma *finēs, comitatus, territorium, iudiciaria* indicavano propriamente il territorio tutto intero, sul quale estendevasi la giurisdizione del duca longobardo dapprima, poi del conte franco (2); *fundus*, che, secondo il concetto romano (3), accennava ad un podere colla rispettiva villa, passò ad indicare propriamente, nella comunissima espressione *loco et fundo*, il territorio spettante ad una villa o ad un vico, quello, che solo in epoca più tarda, e non prima della metà del secolo duodecimo, si cominciò a denotare anche con *territorium* (4), mentre il *locus* veniva a corrispondere al vico od alla borgata (5); per il che si fatte espressioni non avrebbero potuto convenire in niuna maniera alla città. Quanto poi all' antica denominazione di *suburbium*, sebbene, come ve-

(2) V. i passi dei relativi documenti raccolti in *Corogr. Bergom.* p. 179 seg.

(3) *Digest.* 50. 16, 211: *Fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur. — Locus vero sine aedificio, in urbe area; rure autem ager appellatur. Idemque ager cum aedificio fundus dicitur.*

(4) Lupi II 1129, 1229, 1275, 1509, 1555; *Pergam. in Bibl.* n. 1525. E quindi passò anche nel linguaggio ufficiale: An. 1254 *teneantur secundum formam Statuti comunis Pergami determinare et distinguere territorium ipsius loci de Lemene a territorio aliorum locorum circumstantium* (*Pergam. in Bibl.* nn. 1747, 1748).

(5) Numerosissimi sono anche i documenti, e qui è inutile citarli, dove invece si trova: *vico et fundo*. Pel modo di esprimersi romano cfr. Ciceron. *epistol.* 294. Schütz: *nostrum quidem si est peccatum, in eo est, quod, non ut de oppido locutus sum, sed ut de loco.*

dremo (5.), fosse usata nei documenti anteriori al mille, pare non esprimesse, coerentemente alla sua stessa etimologia, che un concetto il più delle volte assai indeterminato (6); e se sotto i Longobardi, come sotto i Franchi, la città continuò, alla stessa maniera che all'epoca romana, a formare un corpo solo col suo contado (7), il *suburbium*, sia sotto l'aspetto amministrativo, che sotto il politico, non rappresentava qualche cosa di distinto dal contado stesso. Tuttavia, noi non possiamo altrimenti interpretare quella espressa correlazione di prossimità alla città ed al suo colle, se non ammettendo, che intorno alla città stessa esistesse un territorio suo proprio; e questo tanto

(5a) V. sotto note 516-550.

(6) Il *suburbium* non indicava propriamente che le abitazioni sorte intorno alla città, ed etimologicamente non denotava che una vicinanza senz'altra determinazione (cfr. per esempio, la corrispondente espressione *sub urbe* più sotto, nota 526). Un uguale concetto di sola contiguità ha anche *continens*, *continentia urbi* od *oppido aedificia*, a cagion d'esempio nella *Tabula Malacit.* 62: *In oppido municipii Flavi Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt*; e questo è tanto vero, che nella *Lex Iulia Municipal.* 20 si dovette introdurre una specifica determinazione: *in urbem Romam propiusve urbem Romam passus M, ubi continente habitabitur* (cfr. *Digest.* 50. 16. 147 e in generale i Glossari di Forcellini e De Vit). Queste abitazioni sorte intorno alle città anche in Germania si dissero *praeurbia*, *suburbana* e *suburbia*, e non fu che in senso lato, che si usò *suburbio* ad indicare il circondario od i contorni di una città, per cui, a cagion d'esempio, Francoforte, distante parecchie ore da Magonza, era detto: *in suburbanis Moguntiae* — in loco celebri, qui dicitur Franconofurd; Maurer *Gesch. d. Städteverfass. in Deutschland* I 106 seg.; Arnold *Verfassungsgesch. der deutschen Freistädte* I 33 seg. In uguale significato rispetto a Pavia deve intendersi il *probastium* di Paolo Diacono de *Gest. Langob.* 6. 58.

(7) *Studii Bergom.* p. 64.

più, in quanto vediamo mantenersi una così generica indicazione topografica anche quando la città stessa ed il circostante suo territorio proprio, in conseguenza di peculiari rapporti giuridici già pienamente formati, trovavansi partiti per Porte e Quartieri, e successivamente per Vicinati, dai quali pare che unicamente, come in altri consimili casi, avrebbe dovuto essere individuata la situazione delle località, che erano oggetto dei contratti; onde, per citare solo alcuni esempi, abbiamo nel 1142: *petia de terra — posita in monte ipsius civitatis ubi dicitur ad Capellam* (8), ed in un documento ufficiale del 1167; *extra non longe a predicta civitate ubi dicitur Capella* (9); nel 1147: *petia una de terra vidata — extra predictam civitatem ubi dicitur Via Nova* (10); nel 1180: *petiam terre prope civitatem Pergami iuxta turrem novam ecclesie sancti Alexandri* (11); nel 1208: *extra civitatem Pergami ad ecclesiam S. Stephani in plaza illius ecclesie* (12); nel 1241: *petia terre modo vilata que iacet apud murum civitatis Pergami ubi dicitur ad Predalbam* (13),

(8) Lupi II 1041.

(9) Lupi II 1251.

(10) Pergam. in Bibl. n. 532. Nel 1174: *petia una de terra que iacet extra civitatem ubi dicitur in Valle Bergunzonis Pergam. Borsetti in Bibl. n. 8*. Questa Valle faceva parte della Valle d'Astino; v. *Pergamena in Bibl. n. 2271* e l'Appendice sui Mille hom. Pergami ove si parla di Clementus de Curno.

(11) Lupi II 1551.

(12) Archivio Capitolare I 6.

(13) Pergam. in Bibl. n. 1273. Ancora pel 1251 v. *Ibid.* n. 1574: *que iacet in monte Pergami etc.*

ed ancora nel 1254: *in monte de Pergamo ubi dicitur in Fontana* (14). Non sarà in conseguenza fuori di luogo il raccogliere quei passi dei nostri documenti, anteriori od appena contemporanei al sorgere del Comune, nei quali ci si fanno innanzi denominazioni locali poste in rapporto unicamente colla città e col suo colle, e le quali vedremo in seguito comprese nel vasto nostro suburbio (15).

Albariolo. — *Vinea — cum area in qua estat subtus murus eadem civitate Bergamo est ad locus ubi dicitur Albariolo* (16).

Arigia Farciana. — *Silvam foris ipsa civitate da porta S. Laurentii locus ubi dicitur Arigia Farciana* (17).

Astino. — *Deveniat in iure et potestate ecclesie Sancti Sepulcri sita loco Astino prope civem Pergamo* (18).

Bloello. — *Foris ipsa civitate ubi dicitur in Bloello — a totis partibus sive via sive Murgula* (18<sub>a</sub>).

(14) Mazzoleni *Libro M* p. 205 (ms. in Bibl.)

(15) Conviene avvertire, che qui naturalmente si ommisero tutte le denominazioni locali, nelle quali non è espresso quel rapporto, sebbene dovesse esistere anche per esse; a cagion d'esempio Paltriniano (*Corogr. Bergom.* p. 83). Pompiniano (*Ibid.* p. 89). I seguenti estratti non oltrepassano il 1150.

(16) *codex Diplom. Lombardiae* (*Hist. Patr. Mon.* vol. XIII) col. 1201 ha: *subtus mons*, espressione affatto insolita; il Lupi (II 179): *suptus muris*. Nell'incertezza ho preferito la formola ordinaria.

(17) Lupi II 661.

(18) *Pergam.* in *Bibl.* n. 2458; cfr. Lupi II 897.

(18<sub>a</sub>) *Pergam.* in *Bibl.* n. 572. V. anche *Pergam. Tiraboschi* in *Bibl.* Serie III n. 51, ove appare, che la terra venduta con quest'atto avea a sera Murgula, ma la venditrice cedeva anche altra proprietà in Bloello ultra Murgulam. Non m.



Bruscieta.— Petia una terre prative posita ubi dicitur in Bruscieta prope Longolasca (19). V. Longuelo.

Calfe. — Casa una cum curte; quibus habere visus fuit in fundo Calfe (20). Una pecia de terra campiva in fundo Calfe. Tres pecias (de terra campiva) que dicitur in fundo Calfe est in locus ubi dicitur Campora Calfasca (21). Campo quod est positum in vico et fundo Calfe locus ubi dicitur *Braida*. Uno ex ipsis campis in vico Calfe dicitur *Subtus Via*. Quinto campo dicitur a *Longoria* (22). Pecies due de terra campiva in vico et fundo Calfe. Prima pecia dicitur *Campo Joseph*. Alio campo dicitur *Rasole* (23). Alia (pecia campiva) ubi dicitur *Via Cava* (24). Peties tres foris eadem civitate — alia in loco qui di-

consta. che ancora sopravviva questo nome locale. In un atto del 1156, a cui intervenne il vescovo Girardo, Arnaldo prete della chiesa di S. Eufemia rinuncia a quanto avea acquistato da Teutaldo di Pedrengo in loco et terretorio de Bloello et Prato de Robore (*Pergam. in Bibl. n. 2405 e 2427*). Questi due luoghi doveano essere vicini, se fuori di una carta del 1205 (*Ibid. n. 1321*) d'antica mano è scritto: in Val Tezi ad Pratum de Larovere. Questa località corrisponde a quella oggidì chiamata la Petòs (v. sotto nota 516), e più avanti, colla scorta dei citati documenti, vedremo (nota 877a), che Bloello dovrebbe rispondere alle località attualmente chiamate Ponte Secco e Ramera.

(19) *Pergam. in Bibl. n. 2156*; cfr. Lupi II 891. Il rapporto di vicinanza alla città veramente non risulta da questo documento; ma lo determina la indicata prossimità a Longuelo, di cui più sotto nota 72.

(20) *Cod. D. L. col. 351.*

(21) *Cod. D. L. col. 692.*

(22) *Cod. D. L. col. 1422.*

(23) *Cod. D. L. col. 1574.* Si aggiunga anche il Prato Se-  
neverti, *Ibid. col. 1570.*

(24) *Cod. D. L. col. 1676.*

citur *Castanea Bertelli* prope Calfe (25). Sortes quatuor de terra in fundo Calfe (26).

Canale. — Teupaldus de Canales. Raghimpaldus de Canalis. Pecia de terra in Canalis prope mea casa. Acto in Canalis (27). Pecia de terra curtiva quam habere visus sum in fundo Canales (28). Pecia de terra vitata in fundo Canales in locus ubi dicitur *Teuderata* (29). Pecie due de terra vitate constitute in fundo Canale. Prima pecia loco ubi dicitur *Casa Susana*. Secunda ubi dicitur *a Corno* (30). Agemundo de loco Cannalis. . . prope hac civitate Bergamo — pecia de terra vidata constituta in eodem Cannale est in locus qui dicitur *Casa Susana* — due pecie de terra vitata constituta in fundo et suprascripto locus Cannale. Prima pecia est ad locus ubi dicitur *a Fontana*. Secunda pecia que nominatur *Olivetulo* (31). Pecia de terra vitata — constituta in Canale prope civitate Bergamo loco ubi dicitur *Ca Susana* — pecia constituta in eodem Canale loco ubi dicitur *Vitegari Aldoni* (32). Infra civitate Bergamo et in Canale — infra eadem civitate Bergamo seu in ipso loco Canale (33).

Casalio. — Pecia terre in Casalio non mul-

(25) Lupi II 653.

(26) Lupi II 663.

(27) *Cod. D. L.* col. 252 seg.

(28) Lupi II 791. II *Cod. D. L.* col. 547 ha erroneamente: cultiva.

(29) *Cod. D. L.* col. 477.

(30) *Cod. D. L.* col. 825.

(31) *Cod. D. L.* col. 929 seg.

(32) *Cod. D. L.* col. 1005.

(33) *Cod. D. L.* col. 1028.

tum longe a civitate Bergamo (34). Foris prope eadem civitate Bergamo — mea portione de molendinum unum que est prope Casale (35).

Castaneto Dodoni. — Actum in loco ubi dicitur Castaneto Dodoni prope strada que dicitur de Faventiano prope civitate Bergamo (36).

Castello. — Rodperti de Castello (37). Bergomensis castello armis bellicis difficile capto (38). Pecia de terra in fundo Castello ubi dicitur *Vallegella* (39). De loco Castello prope civitate Bergamo (40). Ad loco ubi dicitur Castello prope Canale (41).

Cavalpiado. — Petia una de terra castaneta — foris non multum longe ab eadem civitate Bergamo loco ubi dicitur Cavalpiado (42).

Coltelli. — Foris non multum longe de ipsa civitate Bergamo loco ubi dicitur Col-

(54) Lupi II 455.

(55) Lupi II 589.

(56) Lupi II 684. Con tutta verisimiglianza è da leggersi Favertiano: v. sotto nota 57.

(57) *Cod. D. L.* col. 198.

(58) *Cod. D. L.* col. 597 e col. 598. ove vi ha: actum Bergomensis castello.

(59) *Cod. D. L.* col. 825. *Pergam. Borsetti in Bibl.* n. 13: An. 1179. petia terre que iacet in Valsella: *Pergam. in Bibl.* n. 2017: an. 1147 petia — posita ubi dicitur ad Castello in Valesella.

(60) *Cod. D. L.* col. 1135.

(61) Lupi II 565. E quindi qui per la contiguità, poichè è noto che il nostro Castello ebbe anche non: di Cappella (Lupi II 1253), va aggiunto quanto sotto questa denominazione si trova alle note 8 e 9.

(62) Lupi II 561.

telli (43). Prope civitate loco ubi dicitur Coltelli (44).

Cornesello. — Pecia vitata foris muro loco ubi dicitur Cornesello (45).

Credacio. — Pecia una de terra vitata constituta non longe de villa Petrorio loco ubi dicitur a Credacio (46). Benedicti qui et Benio de vico Credacio (47). Benedicti de loco Credacio (48). Benedicti filii quondam item Benedicti de Credacio (49), Benedicti Riprandi qui et Gunzo germanis filiis quondam item Benedicti de loco Credacio isti de eadem civitate Bergamo (50). Azoni de loco Credacio (51). Petiam terre — positam in loco ubi dicitur Credatio (52).

Curticula. — Petiam prope civitatem locus ubi dicitur in Curticula (53). Ann. 1133. In Porta S. Alessandri ubi dicitur in Via Cava et in Curticula (54).

Duariscum. — Pratum unum prope murus ipsius civitatis quod nominatur *Super Mur-*

(43) Lupi II 569.

(44) Lupi II 683; Ronchetti *Memor. Stor.* II 136; *Pergam. in Bibl. n.* 4253

(45) *Cod. D. L.* col. 759.

(46) *Cod. D. L.* col. 704. Qui non è espressa la vicinanza alla città, sibbene quella alla Villa Petrorio, il che, come vedremo, basta a giustificare la introduzione di quella denominazione locale nel nostro elenco.

(47) *Cod. D. L.* col. 4029.

(48) *Cod. D. L.* col. 1154.

(49) *Cod. D. L.* col. 1264.

(50) *Cod. D. L.* col. 1425.

(51) Lupi II 618.

(52) Lupi II 627.

(53) Lupi II 689.

(54) *Pergam. in Bibl. n.* 465.

*gula* — a monte pratum quod nominatur Duariscum (55).

Fabricianum. — Silvam unam prope muros ipsius civitatis in loco qui nominatur *Monte Bonosio* prope Fabriciano (56). Non longe ab eadem civitate Bergamo loco ubi dicitur Fabritiano — coerit ei a mane et meridie currit acqua que dicitur Murgula (57).

Faventiano. — Vedi Castaneto Dodoni.

Fontana. — V. anche Canale. Pecia una de vinea — que reiacet iusta mons ipsius civitatis Bergamo, loco ubi dicitur Fontana (58). In monte de Pergamo ubi dicitur in Fontana sive ad Pratum Regis (59). Vedi Prato Rege.

Fontana Bertelli. — Pecia vidata in mons

(55) *Cod. D. L.* col. 898.

(56) *Cod. D. L.* col. 767.

(57) Lupi II 563. Questo nome si trasformò normalmente in Faverzanum (*Pergam. in Bibl. nn. 2440. 2457*). In un atto del 1245 leggiamo: petia terre cum cassa plolata supra et vidata iacente prope civitatem Pergami ubi dicitur in Grumello di Faverzano non multum longe a strata comunis Pergami (*Ibid. n. 2456*). Qui mi viene il sospetto che tra la forma originaria Fabritianum e questa di *Faverzanum* possa essersi interposta la forma Favertianum, e che così abbia a leggersi invece di Faventiano nell'atto del 1071 citato in nota 36. La vicinanza alla città chiaramente espressa per ambedue le località, il ricordo di una strata, che là è detta de F., e qui, per le mutate condizioni, s. comunis Pergami, che non può essere che questa, la quale usciva da Porta S. Lorenzo, non mi renderebbero un sol momento esitante a correggere la lezione del Lupi. Daltronde un Faventianum non si incontra mai nei nostri documenti.

(58) *Cod. D. L.* col 944.

(59) Mazzoleni *Libro M p. 205*. Cfr. *Pergam. Borsetti in Bibl. n. 11*: an. 1174 una vigna ex ra prope civitatem Pergami ubi dicitur in Fontanis.

foris muro ipsius civitatis Bergamo locus ubi dicitur Fontana Bertelli (60). Pratum unum quod reiacere videtur non multum longe de Fontana que Bertelli dicitur (61). Vineam posita ubi dicitur Fontana Bertelli (62).

Fontana Brolo. — Non multum longe ab ipsa cive Bergamo loco ubi dicitur Fontana in Valle que dicitur Broilo (63).

Fontana Ferrara. — Foris iamdicta civitate ubi dicitur Fontana Ferrara (64).

Galgare. — Foris prope eadem civitate Bergamo — in loco qui dicitur Galgare (65).

Gallinaria. — Casa vero et rebus meis infra muro Bergamo seu vinea ad ipsa casa pertinente que est in Gallinaria (66). In monte non longe eadem civitate ubi Gallinaria dicitur (67).

Gurgo Nigro. — (Extra urbem) loco qui dicitur Gurgo Nigro (68).

Lantro. — Pecia una de terra vidata — que est constituta in mons eadem civitate Ber-

(60) *Cod. D. L.* col. 1052.

(61) Lupi II 511. Ancora nel secolo decimoquinto era detto Pratum Bertellium e si trovava a ponente del Monastero Matris Domini e vicino ad esso; *Stat. an.* 1493, 12 cc. 15, 16 pp. 441, 443.

(62) Lupi II 4739.

(63) Lupi II 561.

(64) Lupi II 837.

(65) Lupi II 589.

(66) *Cod. D. L.* col. 443.

(67) Lupi II 463.

(68) Lupi II 748. Le parole: extra urbem, non appartengono al documento, ma sono una indicazione tolta certo dal Lupi al documento, perchè non si sa ove si trovasse una località di tal nome.

gamo — ad locus qui nominatur Lantro (69).  
Quarta (pecia) loco ubi dicitur Lantro (70). Non  
multum longe ab eadem civitate petias  
sex; prima ubi dicitur Lantro — ubi currit ipso  
Lantro (71).

Longulo. — Duae pecias prope civitatem  
— una ubi dicitur Prato Longule (72).

Mercorina. — Tres pecies sue de terra vitate  
foris muro cives Bergamo. Prima pecia lo-  
co ubi dicitur Mercorina (73).

Monte Bonosio. — Vedi Fabricianum.

Monticello — Foris et prope eadem ci-  
vitate Bergamo prope eadem ecclesiam S. Mi-  
chaelis (de Puzo) loco ubi dicitur Monticello (74).

Muchazone. — Vinea illa que dicitur Mucha-  
zone — quod est foris non multum longe  
prope civitatem Pergamo (75). Foris pro-  
pe eadem civitate Bergamo in locis et fun-  
dis — Mugatione (76). Ecclesia S. Alexandri de  
Mugazone (77).

Murgula. — Curtem que Murgula dicitur in

(69) *Cod. D. L.* col. 1153 seg.

(70) Lupi II 565.

(71) Lupi II 615.

(72) Lupi II 597. E quindi nel documento del 1117: Bru-  
scieta prope Longolasca; v. nota 19.

(75) *Cod. D. L.* col. 739.

(74) Lupi II 695.

(75) *Cod. D. L.* col. 898.

(76) Lupi II 589.

(77) Lupi II 1545. Ho riportato questo documento, sebbene  
appartenga al 1185, per mostrare la corrispondenza colle lo-  
calità attuali; v. *Corogr. Bergom.* p. 82 seg.

territorio Bergamensi adiacentem sub tus ipsam civitatem (78).

Nauca. — Petia de terra campiva constituta foris civitate Bergamo loco ubi dicitur Nauca (79). Foris prope eadem civitate Bergamo in loco qui dicitur Nauca S. Johannis (80).

Palatium. — De Palatii — vineis (81). In vi-co et fundo Palatio ubi dicitur *Cadrega* (82). Terra iuris Episcopatus non longe a civitate, cui coheret a mane cursus aque, a meridie via, a sera S. Laurentii et in aliquid terra de Palatio (83).

Piniolle. — Una petia de terra vitata in mons civitate Bergamo — in loco ubi dicitur Piniolle (84).

Pisole. — Petia una de terra — sita non multum longe de ipsa civie Bergamo in loco ubi dicitur Pisole (85).

(78) *Cod. D. L.* col. 682.

(79) Lupi II 580.

(80) Lupi II 589.

(81) *Cod. D. L.* col. 1759.

(82) Lupi II 501.

(83) Lupi II 644. In un documento del 1158 vi ha: in territorio de Palatio supus Casteniolum (Lupi II 1155). Anche nello Statuto del 1263 vi hanno i Comuni di Palazzo e di Casteniolo, che doveano riunirsi a Seriate (*Stat. an.* 1531, 2 §§ 56, 60); ma qui evidentemente si tratta di Palazzo ad oriente di Seriate, che ancora conserva il suo nome, e forse di una vicina località detta Casteniolo, ora, per quanto io sappia, scomparsa. Il Palatium suburbano, come vedremo, all'epoca di quello Statuto non formava Comune a sè (v. sotto nota 856, coll'avvertenza, che a Palatium è già sostituito il nome di Bucalio-num, che è quello d'oggi).

(84) *Cod. D. L.* col. 815.

(85) Lupi II 559.



Platea. — Una petia de terra vitata constituta foris prope ipsa civitate, loco ubi dicitur Platea (86).

Plauriano. — In vico et fundo Plauriano (87)  
Foris prope eadem civitate Bergamo — in loco Plauriano (88). Petias tres foris eadem civitate — tertia in loco et fundo Plauriano (89).

Prato Grande. — Foris civitate ubi dicitur Prato Grande (90).

Prato Longole. — Vedi Longuelo.

Prato Lungo. — Una petia de terra campiva constituta foris muro cives Bergamo locus ubi dicitur Prato Lungo (91).

Prato Malo. — Foris predicta civitate loco qui dicitur Prato Malo (92).

Prato Rege. — Non multum longe a civitate prato dicitur Prato Rege (93). Vedi Fontana.

Pratum Clausum. — Pratum quod dicitur Clausum foris iamdicta civitate (93<sub>a</sub>).

Petrorio. — Pecia de terra campiva in fundo Petrorio prope mons ipsius civitatis (94).  
Villa Petrorio. — Due pecies de terra campiva

(86) *Cod. D. L.* col. 694.

(87) Lupi II 499. 505. 565.

(88) Lupi II 589.

(89) Lupi II 653.

(90) Lupi II 858.

(91) *Cod. D. L.* col. 572.

(92) Lupi II 705.

(93) Lupi II 465.

(93a) Lupi II 852.

(94) *Cod. D. L.* col. 692. seg.

in fundo et vico Petrorio (95). Pecia de terra aratoria foris prope civitatem Bergamo a locus ubi dicitur Predorio (96). Pecia una de terra que est campo — in loco et fundo Pretorio non multum longe ab eadem civitate. — Pecia campiva in eodem loco Pretorio (97). Foris et prope eadem civitatem est vinea petia una a locus ubi dicitur Pretorio (98). Petia campiva ubi dicitur Pretorio non multum longe ab eadem civitate (99). Super tenutam cuiusdam vinee — extra civitatem ubi dicitur Pretorium posite (100).

Radenasco. — Pecias duas una vidata et alia castaneta que sunt constitute in eodem monte suprascripta civitate Bergamo. Suprascripta pecia de terra portatorica est ad locus Radenasco (101). Petiam silvestrem in monte Pergami loco ubi dicitur Cadenasco (102).

Rasole. — Due pecie de terra, una prativa prope mons ipsius civitatis Bergamo, loco ubi dicitur Rasole (103) Et de Rasule - vineis (104).

(95) *Cod. D. L.* col. 704 seg.

(96) *Cod. D. L.* col. 1264.

(97) *Cod. D. L.* col. 1676.

(98) *Cod. D. L.* col. 1724.

(99) Lupi II 555.

(100) Lupi II 1095. E qui siamo in piena esistenza del Comune, perchè si tratta di una sentenza pronunciata dai Consoli nel 1150.

(101) *Cod. D. L.* col. 1152 seg.

(102) Lupi II 678. Siccome si tratta evidentemente di una medesima località, resterebbe a verificare, quale sia la vera lezione di quel nome locale, sebbene, essendo ignoto, il risultato non sarebbe, per questa indagine, che affatto relativo.

(103) *Cod. D. L.* col. 867.

(104) *Cod. D. L.* col. 1739.

Non multum longe de ipsa civitate Bergamo, loco ubi dicitur Rasole (105).

Ravariolo. — Circumcirca eadem civitate — prato locus ubi dicitur Ravariolo (106).

Ruminiano. — Foris in mons ipsius civitatis loco ubi dicitur Ruminiano (107).

Saliente. — Pecies quatuor de terra non multum longe de ipsa civie Bergamo — quarta ubi dicitur Saliente (108). Un documento del 1251 ha; Petia terre in burgo Canalis prope Salientem vegium (109).

Sancto Donato. — Tres pecias — constitutes foris muro cives Bergamo — tercia pecia loco ubi dicitur ad Sancto Donato (110). Pecia una de terra vitata — et est posita non multum longe ab eadem civitate Bergamo ubi dicitur Sancto Donato (111). Petia una de terra vitata posita foris in mons ipsius civitatis da parte meridie loco ubi dicitur a Sancto Donato (112).

Sancto Vigilio. — Pecia una de terra vidata in mons eadem civitate Bergamo et reiacet

(105) Lupi II 578. An. 1539. De pecia terre in monte de Rasulo vicinie S. Stephani dicta in pratis de Rasulo. An. 1555. Monte de Rasulo (Mazzoleni *Libro M* p. 297. V. sotto note 568, 578.

(106) *Cod. D. L.* col. 1269, 1572.

(107) Lupi II 503.

(108) Lupi II 559.

(109) Mazzoleni *Libro M* p. 79.

(110) *Cod. D. L.* col. 759.

(111) Lupi II 459.

(112) Lupi II 499, 716.

ad locus qui nominatur a Sancto Vigilio (113). Foris non multum longe de ipsa civie Bergamo loco ubi dicitur in Monte Sancto Vigilio (114). Foris eadem civitate in monte qui dicitur prope Sancto Vigilio (115).

Santoculo. — Duas (petias) prope civitatem; — alia loco ubi dicitur Santoculo (16).

Silvanco. — Foris prope eadem civitate Pergami in loco qui dicitur Silvanco (117).

Subtus Muro. — Pecia de terra vitata constituta foris prope muro de eadem civitate, loco ubi dicitur Subtus Muro (118). Vinea — prope civitatem Bergamo a loco ubi dicitur Suptus Muro eiusdem civitatis iuxta campo Sancte Euphemie (119).

Sudorno. — Petia campiva — foris ipsa civitate ubi dicitur in Sudorno (119<sup>a</sup>).

Suptus Sancto Stephano. — Foris prope eadem civitate loco ubi dicitur Suptus Sancto Stephano (120).

Tavernola. — Foris in mons ipsius civitatis loco ubi dicitur Tavernola (121).

(115) *Cod. D. L.* col. 1063 seg.

(114) Lupi II 569. Ed anche oggidi quel colle chiamasi Monte S. Vigilio.

(115) Lupi II 635.

(116) Lupi II 397.

(117) Lupi II 753.

(118) *Cod. D. L.* col. 604.

(119) Lupi II 445.

(119<sup>a</sup>) *Pergam. in Bibl.* n. 477. La carta è del 1114. Altra del 1122 (*Ibid.* n. 474) ha identiche espressioni. V. anche Lupi II 435.

(120) Lupi II 655.

(121) Lupi II 505.

Teges. — Petia una de terra campiva — quam habere visus sum foris ipsa civitate ubi dicitur ad Teges (121<sub>a</sub>).

Turre Fraudolenta. — Petiam terre sitam foris prope civitatem Bergamo ubi dicitur Turre Fraudolenta (122).

Tusilio (mons). — Circumcirca eadem civitate — Castaneto et roboreto pecia una ubi dicitur Tusilio (123).

Valle Marina. — Non multum longe de ipsa civie Bergamo — in loco qui dicitur Valle Marina (124).

Vatie. — Non multum longe de ipsa civie Bergamo — loco ubi dicitur Vatie. (125). Si connette con questo anche il documento del 1013, ove si legge; Petia castaneta — ubi dicitur Cornu de Vatie (126). Ancora in principio del secolo decimo quarto il nome di questa località ci si fa innanzi sui nostri colli: Pecia terre prative et buschive cum uno brenio unius domus iacentis in Vazio — dicitur super viam Vazii (127).

(121<sub>a</sub>) *Pergam. in Bibl.* n. 2646. La carta è del 1082 Teges è la Valtezze, e su questa località avremo ad intrattenerci a lungo più avanti

(122) Lupi II 615.

(123) *Cod. D. L.* col 1269, 1572. V. *Corogr. Bergom.* p. 435 <sup>seg.</sup>

(124) Lupi II 559.

(125) Lupi II 559.

(126) Lupi II 759. Quindi potrebbe questa denominazione collegarsi coll'altra: A Corno, che in documento del 925 troviamo posta in Canale.

(127) *Pergam. in Bibl.* n. 588. Il nome *Vas*, o *Vaz*, come pure quello di *Strada di Vas*, sopravvive ancora ad indicare il ver-

Vavariolo. — Non multum longe de ipsa civie Bergamo — prima (pecia) reiacet in loco ubi dicitur Vavariolo (128).

Vite Plana. — Pecias duas una vidata et alia castaneta que sunt constitute in eodem monte suprascripta civitate Bergamo. — Pecia de terra vidata est ad locus qui dicitur Vite Plana (129).

I rapporti colla città nei recati documenti ci si presentano topograficamente sotto un doppio aspetto. Primamente molte di queile località si dicono collocate *iusta mons ipsius civitatis, in monte de Pergamo* (Fontana), *in mons eadem civitate Bergamo* (Lantro), *prope mons ipsius civitatis* (Petrorium Rasole), *in eodem monte suprascripte civitatis, in monte Pergami* (Radenasco Vite Plana), *in mons ipsius civitatis* (Ruminiano), *in mons ipsius civitatis da parte meridie* (S. Donato), *in mons eadem civitate Bergamo* (S. Vigilio), *foris in mons ipsius civitatis* (Tavernola). Altre, invece, si dicono situate *prope, foris, non multum longe, subtus muro*, e cosi via, della città. Quanto a noi possiamo esser certi, che anche

sante settentrionale dei nostri colli al di là di Castagneta, ove scaturiscono quell'acque, che pel Saliente sono condotte in città. Un atto dell'anno 1201 ha in Vaze, e ricorda anche la Vallis Vatii (*Pergam. in Bibl. n. 2096*). Quindi nel 1275 Vazie è collocato in monte Pergami (*Pergam. citate n. 625*).

(128) Lupi II 39. Vavariolo è una forma diminutiva, che forse si connette con Vabris, Vafri, Vavre ecc. (*Corogr. Berg. p. 451 seg.*). Si possono confrontare le denominazioni locali di Væer attribuite, ad esempio, ad alcuni campi tra la Brughiera ed il Petosino, e forse le vavre del *Laudo di Domegge c. 507*.

(129) *Cod. D. L. col. 1155 seg.*

parecchie di quelle località, le quali non si trovano indicate espressamente come collocate sul monte della città, lo fossero per contro effettivamente esse pure; e ci basti citare fra le più note Canale, il Castello, Fontana Brolo, Muchazone, Coltelli, posto fra il soppresso monastero di S. Gottardo e Sudorno (130), e Vatie, che per altri documenti sappiamo che si trovava su quella parte del monte di Bergamo, la quale ebbe nome dalla chiesuola di Vigilio (131). Certo non possiamo rinvenire nulla di assoluto nelle espressioni sin qui riportate, e sotto un tale aspetto molto meno possiamo rinvenirlo nell'interessantissimo documento del 977, nel quale si legge: *pro casis et omnibus rebus mobilibus et immobilibus — qui habere visi sumus infra eadem civitate vel ibi circumcirca eadem civitate*, fra le quali cose immobili, oltre ad una casa in città, si comprendono, fuori di essa, una vigna vicina a S. Grata, un prato a Ravariolo, che veramente non sappiamo ove fosse collocato, ed un bosco a castagni ed a roveri sul monte Tosilio, ora la Maresana (132). Infatti, se noi consideriamo in sè e per sè le espressioni del documento, certo ci riesce assai difficile intendere, se colla parola *circumcirca* siasi voluta dinotare una materiale adiacenza, topograficamente determinata dalle peculiari con-

(130) Ronchetti II 156.

(131) V. più sopra (nota 128) sotto il nome di Vatie, ove si citano documenti, che tolgono ogni dubbio sulla cosa.

(132) *Cod. D. L.* col. 1572.

dizioni del terreno, per le quali sembrasse, che certe località formassero quasi una corona tutt'intorno alla città (133); ovvero si sottintendessero anche rapporti d'altra natura, resi stabili, se non altro, dalla consuetudine; e questa incertezza si fa tanto più sentita, in quanto, dapprima, in un documento di vendita compita sei anni innanzi da uno dei coeredi per la quota ad esso pertocata, ad eccezione della vigna vicina a Santa Grata, rispetto all'altre località (Ravariolo, Tusilio) non si accenna punto se si trovassero prossime alla città od al suo colle (134), onde parrebbe non si ravvisasse necessaria una così fatta indicazione; ed in quanto, inoltre, lo stesso poeta Mosè del Brolo, che nei primi lustri del secolo decimo secondo (135), quando già il Comune avea assunto stabili forme, cantava le lodi di questa

(133) Come è anco di fatto, e come esprime un identico concetto anche il nostro poeta Mosè del Brolo (*Pergaminus* v. 185 seg.):

Nam velut alta caput gemmis auroque corona,  
Sic urbem circa loca circigit omnia prona.

Per esempio, anche a Spira si usò: in circuitu, che a un dipresso risponderebbe al nostro: circumcirca; ma poi si credette necessario di meglio definire che cosa si intendesse con quella indeterminata espressione: infra civitatem Spira seu Nemetam vocatam, aut in circuitu extra civitatem, id est, in villa Spira et in marcha quae eidem urbi adiacens est (documento presso Lehmann *Chron.* p. 237; Maurer *Städtev.* I 205 Anm. 15; Remling *Speierer Urkundenb.* p. 11.

(134) *Cod. D. L.* col. 1269. Nell'atto del 971 il venditore è Andreas presbiter de ordine sancte bergomensis ecclesie, et filius quondam Petri de suprascripta civitate Bergamo, qui vissit legem salicham; in quello del 977 la venditrice è Gariverga filia quondam Petri de civitate Bergamo, qui vissit legem salicham. Il notaio è lo stesso per due atti.

(135) *Studii Bergom.* p. 59 seg.



città, non ci presenta nulla di più definito sotto l'aspetto della presente investigazione. Il suo intendimento, di porre in luce quanto di più meraviglioso esisteva entro la città e fuori di essa, è già chiaramente manifestato fin quasi dai primi versi (136):

Sed memorabo loca primitus exteriora,

Queis animadversis, exordiar interiora;

ed è quindi interessante di ricercare, quali fossero i luoghi contornanti la città, che, a suo modo di vedere, formavano un tutto con essa. E per primo si presenta anche al nostro poeta il *Monte della Città*, che egli considera nella sua interezza fin dove giungono le ultime sue pendici, e che egli esattamente descrive anche nella sua forma (137):

Iuchoat Aurorae pes clari montis ab axe,  
 Quinque sub occiduum tendens quasi millia laxae;  
 Sed duo porrectus, quasi crux, in cornua Plaustrum  
 Dexteriore petit, laevo declinat in Austrum.  
 Principium tenet urbs omni spectamine plenum,  
 Finis habet verbo durans in secula Brenum.

Ad oriente di questo gruppo di colline corre il Serio, a ponente il Brembo, ed i suoi piedi sono lambiti da un terribile torrente, che è la Morla (138).

(136) Magistri Moys. *Pergamin.* v. 31 seg.

(137) Mag. Moys. *Pergamin.* v. 55 seg.

(138) Il poeta la chiama *sevissimus annis*; ma non sembra una esagerazione, poichè all'ing. Elia Fornoni risultò, che questo torrentello, asciutto la maggior parte dell'anno, nell'ultime innondazioni ebbe una portata non inferiore a 150 metri cubici al secondo a valle del ponte di Rocchetta. Avrebbero potuto essere 140 metri se non vi fosse stato l'allagamento alla Madonna della Neve (da sua comunicazione).

Degni di nota sono *Fabricianum* e *Pompilianum*, l'uno posto a settentrione, l'altro a mezzodi del monte cittadino, ambedue luoghi d'antica fama, ed a quest'ultimo tengono dietro *Praetorium* ove numerosi avanzi attestavano la passata grandezza, il fonte di Cereto, celebre per la prodigiosa virtù delle sue acque, *Credatium* col'alta colonna divenuta il centro di religiose e fantastiche leggende, Mozzo collocato all'estremità australe di uno dei due rami, in cui, nel loro corso verso ponente, si partono queste colline, Longuelo ricco pe' suoi prati, Breno posto in fortissima situazione sull'estremo dell'altro ramo settentrionale dei colli, lambito dalla Quisa, un torrente, che un tempo portava acque delle quali alcuna migliore non era conosciuta (139). Se noi poniamo ora a confronto questo rapido cenno con quanto ci fanno conoscere i nostri documenti, non quei soli, che sarebbero contemporanei al poeta, ma anche quelli di gran lunga ad esso anteriori, troviamo una coincidenza degna di nota. Anche per essi esiste un Monte della città; ma soltanto per la loro scarsezza e per la impossibilità di stabilire sicure corrispondenze non è permesso dire, fin dove venisse protratta quella denominazione. Però la espressione di un documento del 1020: *foris in mons ipsius civitatis da parte meridie* (140) ci dimostra per necessaria an-

(139) Mag. Moys. *Pergam.* vv. 59-148.

(140) Lupi II 499.

titesi, che sotto quella denominazione non veniva solo compresa la parte di quel monte, che guardava ad ostro, e sulla quale era posta anche la città, ma in tutto od in parte il restante pure di esso, che si protendeva verso tramontana e verso maestro. Quindi, a cominciare dal lato di settentrione, sia per trovarsi situati su quel monte, sia per essere indicati come vicini alla città, ci si presentano: la Valle Marina (oggi pure d'ugual nome), poi il *Mons Tusilio*, ossia il versante meridionale della Maresana, *Teges* (Valtezze) *Fabricianum*, ricordato dal poeta e rispondente a un di presso all'odierno Castello Medolago fuori di Porta S. Lorenzo; e così, girando attorno alla città stessa, il *Monticello* (Belvedere a S. Michele del Pozzo Bianco), *Nauca* (Noca), *Piniolo* (borgo S. Tommaso), *Plaurianum* (borgo S. Caterina col circostante territorio), *Via Nova*, che conservò ancora il suo nome (141), Muchazone (borgo Pignolo), *Galgare*

(141) Nelle imbreviature di Manfredo de' Zezunoni (Archivio Notarile) è detta Via Nova de Romitanis (Atti del 4 Aprile 1275. 16 Dicembre 1288), ed è quella, che dalla chiesa di S. Alessandro della Croce conduce alla Porta di S. Agostino. L'aggiunta: de Romitanis fu fatta dopo che vennero introdotti gli Eremitani in S. Agostino, e l'atto del 1275 prova quanto siano attendibili i nostri storici, che fissano al Gennaio del 1290 il principio dell'origine di quella chiesa e di quel Monastero (Calvi *Effem* I 2). Di fronte ai risultati del Fornoni (S. Agostino e le nuove fortificazioni in *Atti d. Ateneo di Berg.* 1881-85 p. VII.) che dall'esame della fabbrica è indotto a ritenere vera la notizia del Calvi, converrebbe ammettere, che gli Eremitani si fossero prima alloggiati in qualche abitazione con una vicina chiesuola, per es. quella de' ss. Filippo e Giacomo (cfr. Fornoni p. VII. seg.), e che solo in seguito siasi

(Galgario), la *Curtis Murgula*, dove è ora, come vedremo, il convento dei Cappuccini, *Palatium* (borgo Palazzo con Boccaleone), *Cornesello* ugualmente così chiamato anche oggidi, *Fontana Bertelli* ed il suo prato vicini al monastero *Matris Domini*, *Rasole*, denominazione un tempo certo più estesa (142), ma ad ogni modo rimasta al luogo, ove sorse la chiesa di S. Bartolomeo, *Petrorium* o *Pretorium* e *Credatium*, ricordati dal nostro poeta, e che abbracciavano l'attuale borgo S. Alessandro, *Calfe*, denominazione ora ridotta ad una chiesuola suburbana dedicata a S. Tommaso, S. Donato sul versante di libeccio del colle cittadino, *Pompinianum*, il *Pompilianum* del nostro poeta, che sembra in un'epoca più recente fosse ristretto a designare gruppi di abitazioni posti sul pendio del colle sovrastante a Loreto (143), *Bruscieta* o *Broxeta* (Loreto), *Fon-*

dato mano all'erezione di più ampio monastero e di più ampia chiesa. Certo però, che la nuova fortificazione avrà portato modificazioni al primitivo tracciato della *Via Nova*; ma intanto gli addotti documenti provano, che questa denominazione non provenne per nulla da necessità create appunto da quella fortificazione.

(142) V. sopra nota 105 e più avanti le note 375-378.

(143) *Stat. an.* 1493. 12 cc. 1. 7 pp. 418, 428. Qui risulta evidentemente, che *Pompinianum* era a nord di Loreto (*Broseta*), e quindi a un di presso dove un piccolo gruppo di case conserva ancora l'antico nome di *Broseta*. Però il chiosatore dell'unico esemplare da noi posseduto del poemetto di Mosè del Brolo (v. avanti nota 544) al verso 52: *Pampitlius* (sic) *nomen dedit iste Pampillianus*, annota: *iste locus modo appellatur Longulasca*. Se già *Broseta* nel 1117 era detta *prope Longolasca* (v. nota 49), veramente non poteva corrispondere a Longolasca la denominazione di *Pompinianum* (così va corretto

*tana in Valle Broilo* (Fontana Brolo), *Prato Longole* (Longuelo) e *Fontana col Pratum Regis*, che dovrebbe corrispondere a quello oggidì chiamato il Pascolo dei Tedeschi pure in Fontana (144). Ora, se noi escludiamo e Mozzo e Breno, troviamo qui una grande corrispondenza coi luoghi cantati dal nostro Mosè come esterni alla città, ma che insieme formavano in certo qual modo con essa un tutto; se consideriamo gli estremi di questo perimetro datoci dagli arrecati documenti, e che sono determinati da Longuelo e dal versante meridionale della Maresana, vediamo designarsi grandissima parte di quello, che ebbe a formare il nostro suburbio all'epoca del Comune. Ma se, come osservammo, quelle indeterminate espressioni dei nostri documenti si protraggono anche in un'epoca, in cui, mediante la designazione del Quartiere o mediante quella del Vicinato, potevasi ottenere una più esatta determina-

il testo del poeta), la quale da tutte le indicazioni dei nostri Statuti appare, che esisteva esattamente a settentrione dell'attuale Loreto o Broseta; piuttosto è da ammettersi, che il poeta con quelle due denominazioni di *Fabricianum* e di *Pompinianum* abbia voluto indicare una grandissima parte del suburbio. Se effettivamente Longolasca indicava il territorio annesso a Longuelo (*Orogr. Berg.* p. 127 per questa forma), *Pompinianum* dovea essere qualche cosa di distinto, e questo tanto più, in quanto il poeta (v. 128 seg.) parla separatamente anche di Longuelo (cfr. *Studii Berg.* p. 47).

(144) Si osservi, che per l'altre denominazioni locali abbiamo Fontana Bertelli. *F* in Valle que dicitur Broilo. *F. Ferraria*; mentre per l'atto del Mazzoleni (*Libro M* p. 205) abbiamo semplicemente: in Fontana sive ad Pratum Regis, una espressione in uso anche oggidì per indicare quella località, ove si trova il Pascolo dei Tedeschi.

zione topografica, d'altro canto da Mosè del Brolo non possiamo ravvisare una mutata condizione di cose, rispetto ad un'epoca anteriore, che dalle uniche notizie, in cui egli afferma, che Pretorio era stato cinto di mura dai rettori (*Priores*) della città, e che gli esterni *Fabricianum* e *Pompilianum* (*Pompinianum*) fornivano insieme dugento cavalieri alla milizia cittadina (145); per il che resta sempre a vedersi, se questi nuovi rapporti pubblici avessero base in rapporti topografici già prima diffiniti dalla consuetudine, onde la città avesse già trovato un territorio con limiti determinati, sul quale estendere la immediata sua giurisdizione, così da considerarlo come parte integrante della sua esistenza; o se in quella vece questo territorio non siasi formato che poco a poco, quasi per espedienti o necessità del momento, indipendentemente da ogni altro anteriore legame, fosse pur questo di natura affatto diversa. Per poter chiarire questo punto, è necessario procedere ad una speciale investigazione, la quale ponga in luce tutti quei rapporti, che vi hanno attinenza.

Cominceremo da quella, che nei documenti del secolo nono troviamo chiamata la *Curtis regia* della *Murgula* (146). Una corte propriamente

(145) Mag. Moys. *Pergamin.* vv. 61. 64 seg. Questa osservazione però non vale che per le attinenze col nostro argomento. perchè, rispetto al nuovo ordine di cose ai tempi del poeta. non si può dimenticare l'importante brano, vv. 277 seg.

(146) *Corogr. Berg.* p. 84.

detta abbracciava la casa signorile, cinta da siepe, da steccato o da muro, detta assai verisimilmente nel suo complesso *clausura curtis* (147), e dentro questa trovavansi, come in una villa romana (148), tutti gli edifici economici, vasti quanto lo richiedeva la ampiezza della tenuta, come le stalle, i fienili, la cantina, il fattoio od il palmento, la dispensa, le abitazioni dei coltivatori, forse quelle di coloro, che attendevano alle arti fabbrili, indispensabili per la manutenzione dell'istrumento rustico, quando non vi fosse provveduto dagli uomini d'altre corti o d'altri possessi (149), le abitazioni, in generale, di artisti e di artigiani, che comunemente si trovano stabiliti in ogni corte (150), infine il gineceo, dove le donne del dominio attendevano a filare, a tessere e ad altri lavori di loro spettanza (151). Questa era veramente la *curtis* tanto dei privati, che del re; ad essa, per tratto più o meno ampio, era assegnata la *terra domocultilis*, o *sondrialis*, ovvero la *res dominicata*, lavorata ad economia, o da uomini di condizione più o meno servile addetti particolarmente ad essa, o, come pare il più spesso, mediante prestazioni od opere d'altre persone ad-

(147) *Cod. D. L.* col. 86.

(148) Veggasene la descrizione in Varrone *de re rust.* l. 13.

(149) *Cod. D. L.* col. 711. 731.

(150) Maurer *Gesch. d. Fronhöfe* I 181, 244 seg. 255, 265; II 515 seg. ove tratta anche della condizione di queste persone.

(151) *Edict. Rothar.* 220; *Capitol. Ital. Hlotarii* 91; *Cod. D. L.* col. 715 a.

dette al dominio (152); tutto il resto era costituito da mansi, da sorti (153) o da pertinenze svariatissime, affidate a persone di origine e di condizioni affatto diverse, con patti disuguali, fondati la maggior parte sopra prestabilite contribuzioni di grano, di vino e di altri prodotti e sopra un determinato numero d'opere o settimanali od annuali (154). Pertanto, la *curtis* propriamente indicava lo spazio chiuso: e così si trova sempre denotata nella legislazione longobarda (155); e sebbene in alcuni documenti posteriori sembri, che sotto quell'unico nome si intendesse anche tutto ciò, che formava quel possesso (156), nullameno aveasi sempre cura di aggiungere al nome della corte, secondo i formularii di quel tempo: *cum casas massaricias et aldionalis ad ipsa curte pertinente in integrum; suprascripta curte cum domibus et singulis edificias insimul et cases habitationis de suprascriptis massariis et aldionibus et omnem eorum edificia cum curtis ortis areis clausuris campis vineis silvis castanetis cerretis roboretis amenecolariis pascuis usu aque scandiciis salectis ripas et accessionibus*, come si

(152) Per es. v. *Cod. D. L.* col. 529, 700 seg., 706 seg., nell'importantissimo inventario di Santa Giulia di Brescia.

(153) Dette germanicamente Hobe in un diploma di Carlomanno: *hobas, hoc est sortes plenas* (*Cod. D. L.* col. 479).

(154) Oltre ai già citati v. *Cibrario d. Schiavitù e d. Servaggio* II 225 seg.; Schupfer *l'Alodio* p. 65 seg.

(155) *Edict. Rothar.* 52, 55, 54, 271, 275, 580. Anche al § 579 vi ha: *si quis cassinan aut tectum alienum foris curtem, ubi vir non habitat etc.*

(156) Per es. *Cod. D. L.* col. 350.



X

legge nel testamento del nostro gasindo Taidone (157); ovvero, come in numerosissimi altri documenti: *cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis mobilibus et immobilibus, casis, videlicet, terris, vineis, campis, pratis, silvis, salectis, sactionibus, pascuis, montibus, planitiibus, servis utriusque sexus, aldionibus et aldianis, exitibus, seu cum universis que dici vel nominari possunt ad eandem curtem respicientibus* (158); onde, se da un canto vediamo, che proprio nulla vi era escluso, dall'altro si viene a comprendere, che, nell'uso comune d'esprimersi, la *curtis* non formava che il centro dominante del possesso, sicchè rendesi necessaria la enumerazione di tutte le possibili sue pertinenze, affine di evitare contestazioni. E siccome si era introdotto l'uso di provvedere di cappelle alcune di queste corti (159), così possiamo esser certi, che il centro della Corte regia della Morla fosse là, dove troviamo appunto quella chiesa, che fino al secolo decimoquarto fu detta: *ecclesia S. Alexandri de Curte Murgulana* (160). Questa, come è noto, fu chia-

(157) Lupi I 527; *Cod. D. L.* col. 98, che a torto hanno Tuidone, mentre nell'originale, che ora si trova nella civica Bibl., sta Taidone. Ed anche, indipendentemente da questo, non può esistere un Tuido.

(158) *Cod. D. L.* col. 685.

(159) Per es. *Cod. D. L.* col. 224, 586 seg., 899 a: in capella et basilica illa que est constructa in curte illa que dicitur Albine; Ficher *Forschungen* IV 48.

(160) *Corogr. Berg.* p. 84. Ancora nello Statuto del 1591 fol. 74 r. (Ms. in Bibl.) si legge: usque ad ecclesiam s. Alexandri de Curte Murgulana.

mata così dal torrentello, sulle cui sponde era stata fondata, e che, discendendo dai monti sovrastanti a Ponteranica, dopo aver lambito verso oriente le estreme pendici del colle cittadino, va a perdersi nel nostro piano. Il nome di *Murgula* è comune nel nostro ambiente: lo troviamo a Fornovo, a Levate, a Masano ad indicare corsi di acqua, che tuttodì vanno ancora così distinti (161); divenne *Mólgora* nell'ambiente milanese e lodigiano, ove però nel decimo secolo suonava ancora *Morgola*, *Murgola* (162), e già nel 885 un suo ramo, che passava a Lavagna, era chiamato colla forma quasi dialettale di *Murgolino* (163).

Ma in questo punto del nostro suburbio si presenta una quistione, la quale deve essere chiarita anche per rispetto a quanto dovremo in seguito prendere in esame. A scirocco della città, e contiguo quasi a quello, che sarebbe il centro della Corte Morla, vi ha un vasto borgo, il quale da secoli porta il nome di Palazzo. Siccome esso sorse sui luoghi, pei quali tutto lascia presumere, che passasse la via, la quale fin dall'epoca romana conduceva nella Venezia, così non sarebbe malagevole ammettere, che il nome alla località sia derivato da un *palatium*, il quale servisse di residenza agli imperatori durante i loro viaggi nelle provincie (164); e tale supposizione sarebbe

(161) *Corogr. Berg* pp. 250. 300. 318. Cfr. Murg in Obermüller *Deutsch. Keltisches Gesch. - Geogr. Wörterbuch* II 338.

(162) *Cod. D. L.* col. 1248. Murlao fu certo male trascritto per Murgula; *ibid.* col. 1256 1257.

(163) *Cod. D. L.* col. 549.

(164) Friedlaender *Sitteng. Roms* II 44.

coerente anche alla affermazione del poeta, il quale, parlando in nome di Roma, così si esprimeva (165):

Cur mea, quae cunctis tribuere palatia nomen,  
Neglecto squalent senio?

Questo costume, però, di avere palazzi nelle varie parti dei loro Stati lo troviamo anche presso i re Franchi o Germani, onde potrebbe restare qualche incertezza sull'epoca, in cui quella denominazione possa aver avuto nascimento. Siccome però nella invasione longobarda i patrimoni imperiali, i beni demaniali od i comunali delle città furono i primi ad esser fatti propri dal conquistatore (166), così non è inverisimile, che anche l'esistente palazzo imperiale abbia subita tale sorte, e che, se già non lo era, fosse stato circondato, secondo il costume germanico da vasti possedimenti, via via accresciuti dalla confisca sorretta dall'incontrastato diritto della spada. In tal modo, quando i duchi stanchi della anarchia, nella quale aveano precipitato lo Stato, restaurarono il regno, e cedettero al re la metà delle loro sostanze pel sostentamento suo e della sua corte, possiamo esser certi, che a lui fosse toccato il *palatium* colle vaste sue pertinenze, e quell'ampio possedimento, che fu detto la Corte di Almenno, il cui soggiorno pare riuscisse gra-

(165) Claudian. *De VI Consul. Honorii* v. 409 seg.

(166) Hegel *Gesch. d. Städteverf. in Italien* p. 524 della vers. it.

dito ai re di quella nazione (167). Così intorno a questi palazzi, oltre alle persone d'ogni condizione addette alla coltivazione de' campi od all'allevamento de' bestiami, ponevano stanza anche persone libere (168), e dove fossero situati in luoghi opportuni ai traffici, si formavano dei vici, che potevano crescere a certa rilevanza in ragione anche della protezione offerta dal palazzo stesso. Poichè questo in generale veniva cinto da opere di difendimento, le quali il più delle volte erano estese anche al vico, che gli era sorto vicino. Se in alcuni luoghi, come ad Ingelheim, a Norimberga, a Zurigo questo villaggio formatosi attorno alla Corte od al Palazzo regio potè poco a poco conseguire la importanza di città (169), questo evidentemente non poteva avvenire pel nostro *Palatium*, perchè la vicinanza della città, ove aveano sede il Vescovo, il Duca, il Gastaldo ed in generale tutti i pubblici poteri, e ove mantenevasi così salda e durevole la piena coscienza del suo essere, da resistere alle più gravi procelle de' tempi (170), dovea togliere ogni argomento ad una trasformazione di tale natura, ed

(167) Per lo meno vi teneva residenza il re Astolfo; *Cod. D. L.* col. 54. Per quella divisione di sostanze v. Paul. Diac. 5. 16.

(168) *Capitul. de Villis* c. 4; e la interpretazione di Hegel p. 528 seg. conforme a quella di Sybel *Entstehung d. deutsch. Königthums* p. 261. Maurer *Städtev.* I 48. 51.

(169) Maurer *Städtev.* I 48 seg. I coloni della Corte regia posta fuori di Strasburgo già in principio dell'ottavo secolo aveano formato un villaggio proprio; Maurer a. l. c. p. 200.

(170) V. l'acuta osservazione di Pabst in Schupfer *Istit. Long.* p. 265.

il luogo non poteva presentarsi, che come un *vicus* od una *villa*, nè avere maggiore consistenza. Ora, se noi, prescindendo del tutto dalla origine verisimilmente romana di quella denominazione locale, e solo tenendo fermo al fatto, che la tradizione romana così ebbe influito, da far mantenere, o da far attribuire il nome di *palatium* alla abitazione del re germanico, come prima lo era a quella dell'imperatore romano (171), se noi, ripeto, cerchiamo nei nostri documenti quale era la condizione del locale nostro Palazzo, troviamo la più stretta analogia con quanto abbiamo sin qui a larghi tratti esposto. In essi il nome di *Palatium* non lo troviamo soltanto applicato a quell'unica località, che ancora lo conserva, ma sibbene a tutto quel vasto tratto di suburbio, che oggidì è chiamato Boccalone. Già in un atto del 1021 troviamo, che Cadrega era situata *in vico et fundo Palatio* (172), e così anche in due più recenti atti del 1429 e del 1431 si legge: *in territorio de Palatio ubi dicitur Cadedra* (173): e il nome è ancor rimasto ad alcune case, che fanno parte del territorio di Boccalone lungo la via provinciale fra borgo Palazzo e Seriate. Nello Statuto del 1248, con una disposizione di alcuni lustri

(171) *Edict. Rothar.* 36: Si quis intra palatium regis, ubi rex praesens est etc. *Edict. Luitprand.* 85: in sacro palatio.

(172) Lupi II 501. E nel 1262: prima quarum (petiarum terre) iacet in territorio de Pallazo — iusta fossatum strate de Seriate — Secunda iacet in suprascripto territorio de Pallazo ubi dicitur in Cadrega (*Pergam. in Bibl. n. 2029*).

(173) *Pergam. in Bibl. n. 1428.*

anteriore a quest'anno, si ordina di rimettere certa seriola nel Pomperduto, perchè si possa meglio *adaquari comune vetus de Palazzo* (174); e noi, non solo sappiamo, che gran parte del territorio di Boccalione è irrigata dal Pomperduto (175), ma in un atto del 1268 troviamo esplicitamente dichiarato, che la *seriolla de Pomperzuto vadit ad Buchalionum* (176); col che è messa in piena luce quella corrispondenza. Ancora in un atto del 1242, riportato dallo Statuto del 1248, troviamo ricordo del *pratum vetus de Palazzo*, che non è altro che il *comune vetus* sovra citato (177), *et de alio prato qui se tenet cum eo, quod pratum dicitur de Urio et de Campaniola*: il che ci fa vedere quella denominazione estesa fino ad Orio e Campagnola, se da queste località era indicato un prato a quello congiunto (178). Quindi, nel 1244 troviamo rogato *in burgo de Muggatione in domo ecclesie S. Alexandri de Lacruce* un atto, in cui si tratta di una *pecia terre ara-*

(174) *Stat. an. 1248. 15 § 5 col. 2037.*

(175) *Goltara Irrig. d. Prov. di Bergamo p. 82 seg.*

(176) *L'Atto del 25 Giugno 1255 p. 108.*

(177) *L'Atto d. 25 Giugno 1255 p. 24 nota 71.*

(178) *Stat. an. 1248. 14 § 26 col. 2029.* Questo prato, che un tempo era del Comune, ed ora è di privata proprietà e per la maggior parte ridotto a campi, corrisponde indubitatamente a quel quadrilungo incluso nel nostro suburbio, che, a cominciare da Campagnola, si protende verso mezzodi tra la Morla e la strada provinciale di Zanica, ed è chiuso verso levante dal territorio di Orio, verso ponente da quelli di Colognola ed Azzano. Se questo prato era unito (*se tenet cum eo*) al *pratum vetus de Palazzo*, è aperto, che questa denominazione era estesa fino a Campagnola.

*torie iacente in territorio de Palazzo ibi ubi dicitur ad Buschum prope pratum Comunis Pergami* (179), dove non si può intendere altro, che il *pratum* o *comune vetus*, poc' anzi ricordato. Di più, la stessa chiesa di Boccaglione, sotto il titolo di S. Pietro, in un elenco compilato intorno al 1260 la vediamo indicata come *ecclesia S. Petri de Palazzo* (180). Qui abbiamo, è vero, documenti troppo recenti; tuttavia essi ci rivelano una condizione più antica di cose. Per tacere delle profonde modificazioni portate dai Comuni, le Corti regie, delle quali, come vedremo, ebbe a far parte il *palatium*, tendevano a dissolversi per una rivoluzione, che, principiata appunto nel secolo nono, seguì trionfalmente il suo corso. Già fin dai tempi di Luitprando gli amministratori di questi patrimoni regi alienavano senza alcuna autorizzazione e terre, e selve, e prati, e vigne, e persino le case soggette al tributo; nè sembra usassero sempre la più oculata vigilanza, perchè i beni a loro affidati non venissero da altri usurpati (181). Che anzi, persino servi ed aldi vendevano le terre loro, onde quel re trovossi obbligato a far compilare una accurata descrizione di tutte le sue corti (182). Ma nel nono se-

(179) *Pergam. in Bibl. n. 459.*

(180) *Corogr. Berg.* p. 76. Era compresa nel Primiceriato di Seriate, sul che v. sotto nota 886.

(181) Luitprand. 59. 78.

(182) *Notitia de Actorib. Regis* § 5 in Padelletti *Fontes Jur. It. M. Aev.* I 284.

colo i coloni tanto del fisco, che delle chiese, oramai trasmettevansi per eredità i loro mansi e le loro sorti; anzi, ritenute solo quelle terre, che occorreano ai loro bisogni, le altre vendevano, come fossero di loro proprietà. La legislazione era impotente a porvi un freno (183), e quelle proprietà, divenute private, con nuovi bisogni e con nuova attività crescevano in mezzo a questi latifondi, che non erano giunti neppure a formare la ricchezza di coloro, che li possedevano. Ora, i nostri documenti appartengono appunto ad una epoca, in cui quella rivoluzione era pienamente compita; ma se, malgrado questo, ci provano la esistenza di un vico o di un vasto territorio circostante, che aveano nome da *Palatium*, noi dobbiamo indurre, che appunto e l'uno e l'altro si connettersero ancora in molta parte colla esistenza di quel *palatium* e degli ampi possedimenti, che gli erano congiunti fin dall'epoca longobarda. Poichè, inoltre, se, come vedemmo, questi palazzi regi erano fortificati, e con essi il più sovente lo era anche il congiunto vico, abbiamo persino memoria del *castrum de Palazzo*, che un tempo dovea esistere nel maggior centro di abitazioni, che anche oggidì porta tal nome. Invero, nel 1169 troviamo, che *Petrus filius quondam Zenoni de Palazzo de una petia terre que est alodium Episcopatus fuit investitus per hereditatem in qua fuit quondam castrum de Palazzo*

(183) Schupfer *L'Alodio* p. 75 seg.



*cum fossatis a mane et a meridie via*; e nel 1230 troviamo ancora, che *Gerardus dictus Cotezza de Palazzo usque ad annos vigintiquatuor fuit investitus de quadam petia terre ubi consueverat esse castrum de Palazzo situm in ipso loco cum spaldo et fossato ipsius terre* (184).

Ma qui è necessario chiarire un altro punto. In un documento ecclesiastico del 1000, che sarà preso in esame più innanzi, si indicano separatamente le *vinee Palatii* e le *braide Curtis Murgule* (185). Che il *palatium* e la *curtis regia* formassero una cosa sola, alla stessa guisa che le corti private comprendevano la casa signorile, la *casa dominica*, *insolarita* ovvero *cum solarario* (186), non vi può essere dubbio; che se noi troviamo quella distinzione, è duopo cercarne la presumibile ragione nelle condizioni di questa *curtis regia*. È assai probabile, che quando i vinti Romani furono assoggettati al tributo del terzo, venisse in ogni città costituito un Gastaldo, che lo riscuotesse (187), come non è meno probabile, che, allorquando fu con Autari restituita la monarchia, ai Gastaldi fosse affidata la amministrazione dei beni della corona e insieme dei beni pubblici delle città (188). I Gastaldi erano bensì inferiori di grado ai duchi, ma dipendevano direttamente

(184) *Rotolo Episcop.* fol. 21 v. in *Lupi Stralci mss.* n. 90 in *Bibl.*

(185) *Lupi II 426; Cod. D. L.* col. 1759.

(186) *Cibrario d. Schiav.* !1 227 seg.

(187) *Schupfer Ist. Long.* p. 314.

(188) *Hegel p. 325; Schupfer Ist. Long.* p. 313.

dal re, come suoi ufficiali, dal quale non erano nominati a vita e neppure a tempo prefinito, ma sembra fossero sempre revocabili a piacimento del re stesso (189). La loro podestà, come amministratori del patrimonio della corona e come giudici di coloro, che in qualunque modo a quel patrimonio erano legati, si estendeva sulla città e sul suo contado (190), e, come è ormai provato da numerosissimi esempi, la loro corte, detta *curtis regia*, avea sede nel centro della città (191). Non è qui il luogo di ripetere quanto fu detto sulle diverse funzioni dei Gastaldi come *iudices*, o come comandanti in guerra, nè tutto quanto la legislazione attribuisce alla *curtis regia*, di cui essi erano a capo; questo solo conviene osservare, che mentre giunse fino a noi la notizia di un Gastaldo, che risiedeva in Bergamo (192), sappiamo anche d'altro canto, che la *curtis regia* della nostra città era collocata nel suo centro, ove per secoli mantenne il suo nome, trasmettendolo insieme ad una illustre famiglia cittadina, che vi avea posto sua stanza (193). Se pertanto,

(189) Schupfer *Ist. Long.* p. 515.

(190) Leo *Gesch. van Italien* I 95; Schupfer *Ist. Long.* p. 512.

(191) Hegel p. 322; Schupfer *Ist. Long.* p. 514.

(192) Schupfer *Ist. Long.* p. 515; *Cod. D. L.* col. 70.

(193) *Corogr. Bergom.* p. 49 seg.; *Pergamena Mantovani* lin. 6. 70 e pag. 19 del commentario. *Pergam. in Bibl.* n. 467: ann. 1107. Giselbertum clericum de loco Bergami abitorem in iamdicta civitate locus ubi dicitur Curte regis. Questo documento fu rogato in Verona. Lupi II 855: ann. 1107. Giselbertum clericum de Curte regia de eadem civitate. Questa famiglia si trova già così chiamata nel 1091 (Lupi II 771).

come è certo, ai Gastaldi fra l'altre cose spettava anche l'amministrazione dei possessi regali, è indubitato, che alla Corte regia posta in Bergamo avranno fatto capo anche i vasti tenimenti di *Palatium* e di Almenno, come anche tutto quanto rapportavasi al *publicum* della città. Ma se, oltre a queste, numerosissime altre funzioni spettavano ai Gastaldi (194), si deve indurre, che ogni singolo possesso non sarà stato amministrato dal Gastaldo stesso direttamente, o, diremmo quasi, personalmente, ma sibbene da suoi ufficiali, cioè, dagli *actores*. Questi, infatti, erano a capo di una corte o tenimento, che era pur detto *azione*, e che dipendeva dalla Corte regia e dal Gastaldo cittadino. Essi erano nella loro *azione* ciò, che il Gastaldo nella sua corte, onde nella legislazione agli uni ed agli altri si trovano applicati gli stessi ordini (195). Ma quella, che avea sede in città, era propriamente, come venne chiamata dallo stesso re Desiderio, la *curtis nostra pubblica* (196) per distinguerla da tutte l'altre corti spettanti pure alla corona, le quali non portavano l'epiteto di regie, se non per esser distinte dalle private, e le quali all'epoca longobarda da quella dipendevano (197). Colla conqui-

(194) Schupfer *Ist. Long.* pp. 514-519.

(195) Schupfer *Ist. Long.* p. 524 seg.

(196) *Cod. D. L.* col. 65.

(197) Parmi di trovare qualche cosa di consimile nel diploma del 882 di Carlo il Grosso in favore del vescovo di Vercelli (*Hist. Patr. Man. Chart.* I 64 seg.): *curtem nostram magnam, que dicitur regia, antico (?) nuncupatur vulgo. Ri-*

sta franca, almeno nella Italia superiore e nella centrale, la posizione dei Gastaldi appare essenzialmente mutata, e molte delle loro funzioni, come, a cagion d'esempio, la riscossione delle multe, che precedentemente spettava alla *Curtis regia* o *publica* (198), erano passate al Conte (iudex) od a speciali ufficiali detti *missi fiscalini* (199); onde il principale carattere di un Gastaldo, salvi i peculiari rapporti di coloro, che appartenevano alla sua giurisdizione, divenne quello di amministratore di un dominio regio (200). L'opera dei Gastaldi come organo dei pubblici poteri diventava col nuovo ordine di cose in gran parte anche inutile, perchè, mentre i duchi longobardi tendevano continuamente ad essere considerati come principi del popolo, più che pubblici funzionari, e quindi non intralasciavano mezzo per limitare od osteggiare l'autorità regia e per avvantaggiare la propria, onde i re di quella nazione solo nella *curtis regia* trovavano un organo immediato da contrapporre alla *curtis ducalis*; i Conti franchi, in quella vece, dipendevano immediatamente dal re, onde anche le loro attribuzioni

terrei invece di antico, che non ha senso, sia a leggersi sicuti. Una notizia del secolo X ha: *dedimus curtem regiam infra urbem* (Cipolla *di un Dipl. perduto di Carlo III* p. 8), onde si vede, che veramente solo dal volgo era chiamata regia quella, che nel diploma si chiamava *curtis magna* posta entro la città, ed alla quale apparteneva anche una selva fuori della città compresa in quella donazione. Cfr. Mandelli *Vercelli* III. 55 seg.

(198) Veggasi per es. *Edict. Rothar.* 15, 189, 221, 271 etc.

(199) *Capitol. Ital. Caroli M.* 88.

(200) *Leo Gesch. v. Ital.* I 209; *Hegel* p. 346.

zioni potevano senza pericolo venire allargate, tanto più, che dovevano sempre trovare un freno nella istituzione dei *missi dominici*. Il Gastaldo, adunque, non dovette più tenere la sua residenza nella città propriamente detta, ma trasportarla nel centro di quel vasto possesso, vicino all'antico *palatium*, che faceva parte propriamente di quella, che, nel linguaggio di quel tempo, costituiva la *curtis*; e di ciò abbiamo prova anche nei documenti, perchè mentre all'epoca longobarda è detto ripetutamente, che Arichis era *Gastaldus in Bergamo* (201), cioè, preposto alla *curtis pubblica* di questa città, all'epoca carolingica, per contro, non si parla che di un *Iohanni Gastaldo de curte nostra Murgula* (202). E siccome, per quanto vedemmo, la *curtis* era propriamente il centro economico del dominio, dove aveano la loro abitazione il signore e tutte l'altre persone addette all'amministrazione ed al servizio della corte; e siccome un tal fatto è apertamente indicato anche in un diploma di quell'epoca, col quale il nome di *curtis* veniva esclusivamente assegnato alla parte collocata sulle sponde della Morla (203), mentre le pertinenze si spingevano

(201) Schupfer *Ist. Longob.* p. 515; *Cod. D. L.* col. 79.

(202) *Cod. D. L.* col. 536.

(203) *Cod. D. L.* col. 671: *quandam curtem iuris nostri, que Murgula dicitur, constituta scilicet in comitato bergomensi secus fluvium simili modo nuncupatum: e qui abbiamo la corte propriamente detta, quella che fu più addietro descritta, perchè si aggiunge tosto: cum omnibus rebus substantis ac possessionibus suis, cioè quanto poi apparteneva a quella corte.*

anche assai più lontano, così si deve indurre, che nella denominazione ufficiale di *Curtis Murgula* venisse compreso anche il *palatium* propriamente detto. E questo, oltrecchè dal fatto, che nel 883 l'imperatore Carlo il Grosso tenne per ben oltre un mese la sua residenza nella nostra Corte (204), lo induciamo anche dalle espressioni usate in documenti d'altri luoghi. Invero, se in un diploma del 835 troviamo: *actum Sexpilas palacio regio*, in altro del 852 si legge: *actum Sexpilas curte regia* (205); nel 835 e nel 838 abbiamo: *actum Ollona palatio regio* (206); circa quarant'anni dopo in un diploma di Carlomanno leggiamo: *beate virginis et martyris Christinae cenobium in italico regno constructum haud procul a curte regia que Ollona dicitur* (207), ed in altro di Berengario del 920 abbiamo: *actum in curte Ollona* (208); nel 858 un diploma di Lodovico imperatore ha: *actum Senna palatio regio* (209), mentre nei primi anni del secolo seguente in altri due diplomi di Berengario si legge semplicemente: *actum in curte Sinna* (210); nel 878 Carlomanno rilascia un diploma alla chiesa Cremonese, che porta l'*actum Octingas pa-*

(204) *Cod. D. L.* coi. 556-545. V. sotto nota 229.

(205) *Cod. D. L.* col. 220, 298.

(206) *Cod. D. L.* col. 229, 234.

(207) *Cod. D. L.* col. 477.

(208) *Cod. D. L.* col. 846.

(209) *Cod. D. L.* col. 340.

(210) *Cod. D. L.* col. 810, 821. Per Zurigo v. Maurer *Städter.* I 15.

*lacio regio* (211), e l'anno seguente altri diplomi portano invece: *actum Olinga curte regia* (212); nel 837 abbiamo: *actum Maringo palatio regio* (213), ma in un placito del 1043 leggiamo: *in Corte Maringo subtus laubia que est ante sala domini regis* (214), dove vediamo il *palatium* compreso nella corte.

Ma se in questi ed in altri consimili esempi vediamo alternarsi la denominazione di *palatium* e di *curtis regia*, poi scomparire e l'una e l'altra, così da non sopravvivere che il nome della località, in cui quelli erano posti; d'altra parte, la distinzione topograficamente fra noi durata per secoli fra il *Palatium* e la *Curtis Murgula* o *Murgulana*, malgrado si trovassero assai vicini, da poter essere incorporati l'uno nell'altra, ci dimostra, che la *Curtis regia*, in quanto una tale denominazione servi a denotare un possesso proprio della Corona, non dovette essere costituita, che quando il *palatium* già da tempo esisteva, quando già fin dall'epoca romana con tutta verisimiglianza era diventato centro di un gruppo di abitazioni, così da far sorgere e da far radicare una distinta denominazione locale in questa parte del nostro suburbio. Anche per altre considerazioni ci è forza venire a questa induzione. In un atto, che porta la data del 908, accennandosi alla

(211) *Cod. D. L.* col. 465.

(212) *Cod. D. L.* col. 478, 480, 481.

(213) *Cod. D. L.* col. 252.

(214) Ficker *Forschungen* IV 84.

donazione della Corte Morla fatta da Berengario al vescovo Adalberto, si afferma, che da essa andavano eccettuate varie pertinenze della corte stessa già prima donategli in privata proprietà, *ex quibus mercatum mihi inter cetera dignitatis regie dono collatum, quod beati Alexandri dicitur, eo quod annuali solempnitate ipsius almi martiris in prefate curtis rure prope eam posito perpetretur* (215). L'atto è spurio; però è abbastanza antico per poter servire ad interpretare gli altri atti genuini, che riguardano lo stesso argomento; esso non può essere più recente del duodecimo secolo, se anche non appartiene, come sembra, al secolo precedente (216). I due diplomi di Lodovico III del 901 circa e di Berengario del 903 o 904, coi quali si dona quella corte al vescovado, hanno: *exceptis hiis que pridem ex eadem nostra curte pertinentia eidem Adalberto venerabili episcopo proprietario iure habenda ne possidenda contulimus* (217). Nella sostanza non vi ha alcuna divergenza; solo, mentre nei due diplomi genuini la eccezione è indicata in termini affatto generici, in quello spurio tra le cose eccettuate si nota esplicitamente il mercato di S. Alessandro, di più si aggiunge, che questo tenevasi *in prefate curtis rure*. La interpretazione data dai Canonici di S. Vincenzo a quei due diplo-

(215) Lupi II 61; *Cod. D. L.* col. 735.

(216) Lupi II 65.

(217) Lupi II 41, 49; *Cod. D. L.* col. 670, 682. Certo qui andrebbe letto: *ex eadem nostre curtis pertinentia*.



mi, poichè altro fondamento non poté avere la loro falsificazione, oltrecchè per l'antichità a cui risale, merita fiducia anche per altre considerazioni. In una donazione fatta dal vescovo Adalberto a quei Canonici, che è del 911, e quindi posteriore alla donazione della Corte Morla, leggiamo: *mihi eoque reges et imperatores per precepta aliquod casas et res et familias in finibus comitatus bergomensis donaverunt et concesserunt, maxime autem dominus Berengarius rex, qui presenti tempore est, mihi confirmavit et concessit ipsas res et familias proprietario iure habendum. Dignum est exinde in sanctis et venerabilibus locis offerre; preterito namque tempore mercatum mihi ab eodem domno Berengario rege proprietario iure collatum, quod beati Alexandri dicitur, eo quod eiusdem sacri martiris festivitate iuxta prefatam urbem annualiter perficiatur, eisdem canonicis ordinariis in subsidium, quod exinde posset aquiri pro anime prelibati regis nostreque et parentum nostrorum remedio devote concessit* (218). In queste espressioni sono da distinguersi due cose: le donazioni fatte dai precedenti re ed imperatori e confermate da Berengario, e la donazione propriamente da questi fatta dei proventi della fiera di S. Alessandro. Se noi prendiamo in esame il testamento del nostro vescovo del 928, vediamo che *in finibus comitatus bergomensis*, com'egli si esprime, pos-

sedeva fondi in Berzo di Valle Cavallina, Villongo, Oleno (Sforzatica), acquistati questi da lui come privato nel 917 (219), Presezzo, Calolzio, Parre, Colgiate, Sovere, Calepio, Araria (ignoto), Albegno, Albino, Cassenago e Gerate presso Calcinate, da ultimo in Chiuduno, come entro la città avea una vigna nel luogo ora detto Rosate, ov' è il Liceo, e fuori di essa un'altra in Muchazone ed un prato *quod nominatur Super Murgula* (220). Certo non si può dire, che tutti questi fossero i beni, ai quali accennasi nell'atto del 911, perchè la mancanza di documenti non ci permette di seguirne passo passo le vicende; tuttavia è indubitato, che doveano formarne la massima parte. Non si può neppure affermare, che alcuni di essi, specialmente quelli vicini alla città, non costituissero una pertinenza della Corte regia della Morla già prima che il restante di questa fosse ceduto al vescovado, poichè i possessi di quelle corti, topograficamente parlando, non formavano una unità materialmente continuata, come sarebbe quella di un villaggio e del suo territorio; ma le loro pertinenze potevano trovarsi anche in disgiunte località. Diffatti nel 880 il Monastero d'Augia pretendeva, che sei mansi in Limonta appartenessero alla sua corte di Tremezzo (221); nel 908 troviamo dei fondi in Levate, che spettavano alla corte di Verdello di proprietà dei Canonici di S. Alessan-

(219) *Cod. D. L.* col. 816.

(220) *Cod. D. L.* col. 896 seg.

(221) *Cod. D. L.* col. 305.

dro (222); nel 901 alla corte di Palazzolo presso Gudo Visconti appartenevano terre in Bestazzo lavorate da liberi uomini (223); nel 948 a terre poste sul Lodigiano troviamo confinanti delle terre spettanti alla corte di Sparvara, che era situata sul Po nella Lomellina (224). Non è improbabile perciò, che, attesa anche una certa contiguità, fra le pertinenze della Corte Morla, che si trovano eccettuate nei diplomi di Lodovico III e di Berengario come già cedute al nostro vescovo, vi fossero quella vigna sotto il muro cittadino e quella selva in Fabriciano, che dallo stesso vescovo Adalberto furono donate ai Canonici di S. Vincenzo: il che lo confermerebbe la circostanza, che tale donazione dicesi fatta *pro salute corporis et mente ipsius domini Berengarii regis* (225), allo stesso modo che, come vedemmo, la donazione del mercato fu fatta essa pure *pro anime prelibati regis — remedio*. Ma siccome tutto porta a credere, che sebbene Lodovico III nel suo diploma attribuisca a sè la donazione di parte delle pertinenze della Corte Morla, tuttavia egli non abbia fatto che ripetere quanto si trovava già nella donazione effettiva di Berengario, che dovea essere anteriore (226) e siccome da una parte a Berengario non si attribuisce che la conferma dei

(222) *Cod. D. L.* col. 756.

(223) *Cod. D. L.* col. 665 seg.

(224) *Cod. D. L.* col. 995.

(225) *Cod. D. L.* col. 767.

(226) Lupi II 15. 14.

beni sparsi nel nostro contado, ma dalla sua generosità esplicitamente Adalberto riconosce il *mercatum-proprietario iure collatum*, come dai citati diplomi si affermavano escluse le pertinenze della corte già prima anch'esse *proprietario iure* a quel vescovo donate, così per la identità delle espressioni, per la forma della donazione fatta personalmente a titolo di privata proprietà al vescovo, non alla sua mensa, si devono tenere compresi nella generica espressione di *pertinentia*, usata da Lodovico e da Berengario, il mercato ed i luoghi sui quali era tenuto (227), ugualmente come lo affermarono anche i Canonici di S. Vincenzo nell'atto da essi attribuito al vescovo Adalberto. E siccome quei luoghi, che trovavansi a maestro della *curtis* propriamente detta, con essa congiunti e da essa dipendenti, portavano, come vedremo più innanzi, la denominazione di *Rasole*, come altri ad essi contigui, e pure spettanti alla nostra corte, aveano quella di *Paltrinianum* (228); così si può indurre, che la speciale denominazione di *Curtis Murgula* non abbia potuto far dimenticare le altre denominazioni, che, al

(227) È appena necessario qui far osservare, che mentre le pertinenze della Corte Morla si dicono donate proprietario iure al vescovo Adalberto, la Corte stessa col restante de' suoi possessi fu donata al vescovado; onde, se il mercato di S. Alessandro fu esso pure dato ad Adalberto proprietario iure necessariamente dovette far parte delle pertinenze prima donate.

(228) Di Paltrinianum si trova menzione fino dal 860 (*Corogr. Berg.* p. 85). Dirò più sotto la ragione, per la quale credo che anche una parte di questa località andasse compresa fra le pertinenze della Corte Morla; v. note 252, 253, 254.

pari di quella di *Palatium*, doveano averla preceduta, sicchè esse durarono tenacemente nel comune linguaggio, in modo da mantenersi distinte e da sopravvivere al dissolvimento di quella corte (229).

Vi ha un fatto degno di nota, ed è, che all'epoca dei regni barbarici troviamo queste città circondate da vasti possessi regi, come all'epoca dei Comuni le troviamo circondate da fondi di loro spettanza. Abbiamo già veduto, come il lato di scirocco e di mezzodi della nostra città fosse circondato dalla Corte Morla e dalle sue pertinenze. La estensione di questa noi non possiamo ora misurare che dai troppo scarsi cenni dei po-

(229) Un palazzo imperiale, posto proprio sulla via di tutte le invasioni barbariche, era impossibile che da queste venisse rispettato. Non potevasi però distruggere la denominazione a cui avea dato vita, come, distrutto l'anfiteatro, durò per secoli fra noi il nome di Arena al luogo, ove sorgeva quell'edificio. Quindi, se Carlo il Grosso tenne per qualche tempo la sua dimora nella *Curtis regia* (v. nota 204) della Morla, non si può dire se abbia abitato veramente nell'antico palazzo imperiale, oppure in altro sorto sulle sue rovine; la abitazione compresa nella corte, che pei privati, come vedemmo, era la casa dominica, insolarita ecc., pei re era il palatium; ma il ricordo di un *castrum de Palatio*, che nel secolo duodecimo già più non esisteva, potrebbe anche lasciar supporre, che il palazzo fosse fuori della corte od a questa congiunto solo per mezzo di muri o di qualche opera di difendimento; come si potrebbe anche supporre, che dell'antico palatium non sussistesse più traccia; che la abitazione sovrana si trovasse propriamente nella località, che anche più tardi si continuò a chiamare la *Curtis Murgula*, e che il *castrum de Palazzo* fosse un'opera di fortificazione costrutta a difesa della Corte sulla vicina via della Venezia e nel luogo, che più propriamente si chiamava e si continuò a chiamare *Palatium*. V. anche avanti note 552-557.

chissimi nostri documenti sui possessi vescovili in quelle località, le quali per la loro situazione, anche indipendentemente da quei documenti, dovremmo già ammettere che abbiano fatto parte di quella corte. Quindi nel 1211 abbiamo: *de quadam petia terre aratorie iuris ipsius episcopatus — que iacet ibi ubi dicitur ad Curtem Murgulam iuxta ecclesiam S. Alexandri de Curte Murgula* (230). *Paltrinianum* abbracciava una vasta distesa di campi a libeccio di questa Curte; il suo centro sembra fosse in quella località, che ora noi chiamiamo il Conventino (231). Ne abbiamo menzione fino dal 860 (232); e sebbene vi fossero privati possessi, e sebbene anzi dal luogo avesse pigliato nome una distinta famiglia cittadina (233), tuttavia ancora nel secolo decimoquinto la mensa vescovile vi avea delle proprietà, poichè in atto del 1481 leggiamo: *pecie terre aratorie et vitate iacentis in contrata de Poltrignano in contratis Pergami ubi dicitur ad sanctam Mariam de Supra. Cui pecie coheret a mane Episcopatus Pergami, a meridie via et ultra lectus Guidane* (234). A settentrione di questo vi era il *Rasole*, sovra una parte del quale tenevasi il mercato annuale di S. Alessandro, e che, come mostrammo or ora, era pure una pertinenza della *Curtis Murgula*. Più innanzi ci intratterremo an-

(230) *Pergamene Borsetti in Bibl.* n. 32.

(231) *Alcune Indicaz. sulla Topogr. di Berg.* p. 180 seg.

(232) *Cod. D. L.* col. 860.

(233) *Studi Berg.* p. 41.

(234) *Pergam. in Bibl.* n. 269.

cora su questa località. Ma dove più frequenti ci si presentano le notizie su questi possessi vescovili è nel territorio proprio di *Palatium*. Già citammo due atti d'investitura, l'uno del 1169, l'altro del 1230, nel primo dei quali si tratta *de una petia terre que est alodium Episcopatus - in qua fuit quondam castrum de Palazzo cum fossatis a mane*, e nel secondo *de quadam petia terre ubi consueverant esse castrum de Palazzo sitam in ipso loco cum spaldo et fossato ipsius terre* (235). Nel 1210 Alberto di Corteregia rinuncia nelle mani del vescovo Lanfranco ad una pezza di terra *que iacet in territorio de Palazzo ubi dicitur in Austengum* (236); nel 1258 abbiamo una investitura fatta dal vescovo Algisio *nominatim de quadam petia terre sedumate vidate aratorie cum casa una plothata quatuor spaciorum vel ibi circa et una porticu cohoperta super iacente in territorio de Palazzo* (237); nel 1266 *Herbordus — vice et nomine Episcopatus — investivit — de quadam petia terre — super territorio de Palazzo prope stratam per quam itur a civitate Pergami ad comune de Seriate* (238); per tacere dei possessi che il Vescovado vi ebbe fino al secolo scorso (239). Una carta frammen-

(235) V. sopra nota 184. V. anche una sentenza d'appello del 1175 contro alcuni, che in Palazzo tenevano in affitto terre dal vescovado; Lupi II 1287.

(236) Lupi *Stralci mss.* n. 55.

(237) Lupi *Stralci mss.* n. 68.

(238) *Arch. Episc.* fasc. H in Lupi *Excerpta ex Actis Notarior. Berg.* (ms.  $\uparrow$ . V, 5 in Bibl.).

(239) Lupi II 868.

taria del 1153 ha: *Tibi monasterio Sancte Marie de.... [ego Gerardus] sancte pergomensis ecclesie episcopus dono et offero... [petiam terre] bruchate cum molendino et vaso seu aqueductu ipsius molendini.... in loco ubi dicitur Mura inter Campagnolam et flumen Murgulam* (240); e noi abbiamo veduto, e meglio vedremo innanzi, che Palazzo e Campagnola erano le località, ove il Comune avea vasti possessi. Se riguardiamo al fatto che Aste (ora Daste) anche oggidì è compreso nel territorio proprio della città (241), e che è contiguo a quello, che fu detto *territorium de Palazo*, dal quale era diviso solo mediante la via della Venezia, dovremmo ammettere, che anche esso facesse parte delle pertinenze della *Curtis Murgula* cedute al vescovado sul finire del nono o sul principio del decimo secolo. Da un atto di permuta del 955 risulta, che un campo era circondato da tutte le parti da proprietà *Sancti Alexandri* (242); da altro atto del 973, che contiene una donazione fatta dal vescovo Ambrogio ai maestri di canto della Cattedrale, i campi ed i prati ivi enumerati hanno ripetutamente nella indicazione dei confinanti una medesima espressione (243), per la quale non possono intendersi che proprietà del Vescovado (244). È

(240) *Arch. Episc.* fasc. E in Lupi *Excerpta* etc.

(241) Maironi *Dizion. Odeporico* II 51.

(242) *Cod. D. L.* col. 1052 seg. Per la correzione del nome v. il testo del Lupi II 225 e *Corogr. Berg.* p. 215.

(243) *Cod. D. L.* col. 1505 seg.

(244) V. le allegazioni testimoniali in Lupi II 1028, 1071.



vero, che il vescovo Ambrogio, secondo di questo nome, con un atto del 1031 cede quarantotto pertiche di terra in Fabriciano in cambio di campi, alcuni dei quali posti anche in Aste; ma non sono questi, che possono aver dato origine ai possessi del Vescovado in quella località, e perchè essi ci sono già attestati dagli atti del 955 e del 973, e perchè in quella permuta Ambrogio riceve insieme altre terre poste in Plauriano ed in Paderno Secco; nè l'entità di ciò, che fu dato, è tale, da lasciarci ammettere una rilevante entità anche di ciò, che fu ricevuto; tanto più se si consideri, che questo andava diviso su tre distinte località (245). Ma nel 1143 il vescovo Girardo, lo stesso anno appunto in cui, come vedemmo, faceva dono ad un monastero di S. Maria, ignoto per la rescissione del documento, di un molino in Campagnola (246), donava eziandio ai Canonici di S. Vincenzo *totum illud quod mihi ex parte mei Episcopatus pertinet in loco Aste in tribus sortibus scilicet Scarpe et Bellefluris atque in sorte* (247); e probabilmente queste tre *sortes*, così chiamate con antico nome, rappresentavano ancora, malgrado le alterazioni del tempo, *sortes, mansi* od *bobe*, che, come vedemmo, formavano la pertinenza di ogni corte, e qui di quella della

(245) Lupi II 565, che ommise la misura di quanto il vescovo avea ricevuto in Aste, Plauriano e Paderno Secco, onde la necessità di questa induzione.

(246) V. nota 240.

(247) Lupi II 1115, che non rilevò il nome di questa terza sorte.

Morla (248). La origine di questi possessi del Vescovado ormai la conosciamo; essa provvenne dalla liberalità di re ed imperatori. Ancora nel 1254 in Fontana, come vedemmo, un prato era chiamato *Pratum regis* (249) con denominazione identica a quella che troviamo anche altrove in epoca precedente (250); ma nei primi anni del secolo decimoterzo appunto nel territorio di Palazzo troviamo vasti tenimenti di spettanza della città. Di pertinenza sovrana erano pure quei latifondi e quei diritti, che furono concessi alla

(248) V. note 155, 154. Quanto misurasse una sorte, non si può dire; forse in origine era di dodici iugeri (Schupfer *l'Allod.* p. 75). Papias (*Glossar.* s. v. mansum) dà tale misura; ma conviene osservare, che lo iugero, quale l'intendiamo noi, non può essere che quello ingrandito in conseguenza dell'ingrandimento del Piede di Luitprando. Forse all'epoca, a cui si riferisce il nostro documento, con *sors* si intendeva quello, che noi oggidì chiameremmo una masseria, senza alcun riguardo alla estensione ormai alterata. In un documento del 942 leggiamo (*Cod. D. L.* col. 1010): *est per mensura iusta sorte ipsa infra ipsas coherencias iuges legitimas sex*; ma è notevole quello che si aggiunge; *et si amplius de eadem sorte de iure eiusdem Lupi presbiteri infra ipsas coherencias inventum fuerit, in comuni permaneat*; da cui parrebbe qui, che quella sorte non dovesse essere veramente più di sei iugeri. Nel 952 tre sortes in Palosco hanno differenti estensioni; la prima, a cagion d'esempio, ha allo incirca iugeri 6 e Pertiche 40 (*Col. D. L.* col. 1080 seg.) Nel 1170 abbiamo: *medietatem cuius sortis que medietus est quatuor iugera vel parum minus* (Lupi II 1265) onde qui la sorte intera dovrebbe essere poco meno di otto iugeri. Se le antiche sortes barbariche doveano avere una eguale estensione (Schupfer *l'Allod.* p. 72), bisogna ammettere che ormai il nome non rispondesse più all'antico concetto.

(249) V. note 59, 95.

(250) *Cod. D. L.* col. 1406. Affo *St. di Parma* I 294; Ficker *Forschung.* IV 95; Hegel p. 522 nota 7; Salvioli *Consortes e Colliberti* p. 29.

chiesa Cremonese. Un testimonio del 842 depone quanto segue: *scio et bene memoro, quando dominus Karolus rex istam patriam Longobardiam adquisivit, per preceptum suum in sancta cremonensi ecclesia in Stefano eiusdem ecclesie presule concessit curtem Cucullo, Teclero et prato Vulpariolo cum molitura de molinis et transitorio militum, cum reliqua portora usque in capud Addue, sicut istud preceptum continet* (251). Ma quando nel 993 Ottone III accordò la sua protezione ai cittadini di Cremona, concesse loro pure l'uso dei *pascua et silvas a capite Abdue usque ad Vulpariolum ex una parte Padi et ex altera, et quicquid ad republicam pertinere dinoscitur* (252), indicando quei beni colle stesse espressioni, colle quali lo sono nei diplomi imperiali in favore della chiesa Cremonese (253); più esplicitamente Enrico V nel 1144 confermò ai suoi fedeli Cremonesi *ea quae suae locutionis proprietate Comunia vocant tam quae in presenti habent, quam ea quae in futuro sunt habituri a bucca Abdue usque ad Vulperolam ex utraque Padi fluminis parte* (254); dove il passaggio si mostra evidente, perchè ciò, che prima apparteneva al fisco imperiale, pervenne alla chiesa Cremonese, indi al popolo di quella città colla distinta qualifica-

(251) *Cod. D. L.* col. 250 seg. 757.

(252) *Cod. D. L.* col. 1555. Cucullo era certo sulla destra del Po. come, malgrado le profonde alterazioni nel corso del fiume, si può comprendere dall'atto del 915 (*Cod. D. L.* col. 881).

(253) *Cod. D. L.* col. 244.

(254) Murator. *Antiqu.* IV 23.

zione di *comunia* (255). E che quei beni si trovassero tutt'attorno alla città, lo prova una lettera verso il 1031 indirizzata ai Cremonesi dall'imperatore Corrado I, nella quale troviamo questa espressione: *de silvis autem Ecclesie, que in circuitu sunt, unde illi cottidie contrarium facilis, et utimini contra eius voluntatem* (256), per la quale resta indubitato, che qui si tratti appunto di quelle selve, che stendevansi dalla Bocca d'Adda d'allora fino a Volparolo su ambe le sponde del Po. A Brescia nel 759 il re Desiderio dona al monastero di S. Salvatore la corte di Cerropinto con tutte le vastissime sue adiacenze, la quale, come la nostra della Morla, restava appena fuori della città, ed avea suo centro nel luogo ancora detto *Serpent* (257); più nel 767 abbiamo altra donazione allo stesso monastero di *mulinos duos insimul molentes*, posti appena fuori della Porta di S. Faustino o Milanese, *sicut ad Curtem nostram publicam vel ad Curtem ducalem pertinuit* (258); il che ci indica abbastanza chiaramente, che neppur qui vi era alcuna eccezione, poichè troviamo queste pubbliche proprietà situate in luoghi affatto suburbani. Quello però, che per Brescia è maggiormente degno di nota,

(255) V. in Handloike p. 90 seg. un esteso cenno su queste lotte dei Cremonesi coi loro Vescovi per l'uso di quei beni. I documenti sono abbastanza numerosi per poterle seguire quasi passo passo, e gettano una gran luce sulla formazione del Comune.

(256) Murator. *Antiqu.* VI 53.

(257) *Cod. D. L.* col. 37.

(258) *Cod. D. L.* col. 63.

è questo, che mentre nel 1037 il vescovo Odorico vedeva confermate alla sua chiesa il *montem Castenedulo cum silva (et) cunctis quoque in ibi pertinentibus, et montem Dignum cum suo circuitu in integrum* (259); onde si vede esser state queste antecedentemente proprietà dello Stato o della Corona; lo stesso vescovo Odorico nel medesimo anno stipula coi concittadini: *Montibello qui nominatur Monte Digno et Castenedolo, qui sunt de foris muro ipsius civitatis nullam interdictionem facemus nec ego nec mei successores paucuari, incidendi, et capellandi sive ad communem utilitatem me et cum meis successoribus ingazandi* (260). E i confini dati nel documento bastano a dimostrare qual vasta tenuta fosse lasciata all'uso dei cittadini fuori delle Porte della stessa città (261). Se per avventura troviamo solo un fugace ed indiretto accenno nei documenti, vediamo esser di proprietà dell'erario o del fisco terre aderenti alle mura di Milano e di Pavia (262). Dobbiamo supporre, anche in queste città sia avvenuta una trasformazione identica a quella, di cui furono recati gli esempi, perchè nella già

(259) Odorici *Storie Bresc.* V 49.

(260) Gradonic. *Brixia Sacra* p. 159 seg.; Odorici V 50.

(261) Confini di Monte Digno: a mane vallis que dicitur Boticino, a meridie terra monasterii S. Eufemie et fontana que nominatur Casaferrea. a sera iamdicta civitas Brixia et in parte caniculus istius civitatis et terra que pertinet de Montis plano a monte terra de Nave Per Castenedolo: ab una parte via que dicitur Mantuana, ab aliis omnibus Campania (di Montichiari); Gradonic. a. l. c.

(262) *Cod. D. L.* col. 572. 995.

citata lettera scritta dall'imperatore Corrado intorno al 1031 ai Cremonesi, questi sono invitati a pagare alla loro chiesa un censo per le selve, che stavano *in circuitu* della loro città, allo stesso modo che facevano quelli di Milano, di Pavia e di Piacenza (263), ove evidentemente deve ammettersi una identica condizione di cose. Ora, è appena necessario mostrare, come anche per Milano all'epoca comunale troviamo attorno ad essa dei pascoli comuni, per la sorveglianza ed amministrazione dei quali erano eletti speciali Consoli (264). A Mantova nel 1055 troviamo in un diploma di Enrico III: *et comunibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii sitis* (265); e notevole sotto questo rispetto è quanto Enrico IV nel 1091 assicurava ai Pisani: *in suprascripta civitate, vel prope eam usque ad medium miliarium, terras, que fuere pascua vel paludes, sitas ante praedia illorum vel ecclesiarum, et communia pascua, non tamen occasione pascuum occupata, eis non tollemus nec laborare faciemus* (266); e, qualunque fosse la origine, indica una uguale condizione di cose lo Statuto di Treviso, ove ha: *super publicis et pascuis circa civitatem Tarvisii* (267). Così avveniva anche nelle terre del contado; e

(263) Murat. *Antiqu.* VI 55. Per questa trasformazione v. Salvioli *Cons. e Collib.* p. 55

(264) Giulini *Mem. Stor. di Mil.* V 503. VI 463 seg.

(265) Murat. *Antiqu.* IV 15.

(266) Murat. *Antiqu.* IV 20.

(267) *Stat. Tarvis.* II. 4.

mentre non vi ha quasi un solo documento, in cui non si intenda compreso nel fondo venduto il *divisum* e l'*indivisum*, il pascolo e la selva, in un numero grandissimo di essi in particolare troviamo così esplicitamente accennato ai *comunalia*, ai *vicanalia*, agli *interconciliaricia (loca)*, che si deve ammettere la universalità di questo istituto (268).

Sotto l'uno o sotto l'altro aspetto, questi beni indivisi ci appaiono concessi dal sovrano, sia in alcune città ed in epoca più recente ai cittadini stessi, sia in altre ed in epoca anteriore ai loro Vescovi. Era in ogni modo, per lo meno, la applicazione del concetto barbarico, che il re solo era proprietario della cosa pubblica, in guisa che dipendeva dalla autorità sua il concedere in date località e sotto date condizioni a persone o ad istituti la partecipazione alle selve, ai pascoli ed a tutto ciò, che formava già la comunione dei partecipanti in quelle località (269). Ma se appunto i Gastaldi longobardi, come vedemmo, avevano l'amministrazione di quanto apparteneva al pubblico, sia dello Stato, che delle città (270), e

(268) Per la prima volta nel *Cod. D. L.* col. 126 appaiono i *viganalia*. Che fossero una stessa cosa coi *comunalia*, lo prova una carta milanese del 1178 presso il Giulini (VI 493), ove vi ha ancora: *de pasculo seu viganò — de ipso vicano seu comuni*. Per citare solo i più antichi documenti di Lombardia, ove appaiono quelle denominazioni, v. *Cod. D. L.* col. 159, 240, 256, 275, 292, 316, 329, 337, 360, 385, 487 ecc. Nel 886 (col. 564) appare per la prima volta la formola: *iuges tres legitimas preter comunalia*. V. sotto nota 572.

(269) Schupfer *L'Alod.* p. 29; Salvioli *Consortes e Colli-berti* n. 29.

(270) Hegel p. 328; Schupfer *Istit. Long.* p. 514.

se Longobardi e Romani usavano indistintamente di quei beni comuni (271), in quanto a quei tempi, se in generale non era possibile alcuna agricoltura senza il sussidio di un comune patrimonio (272), lo era poi tanto meno per la prevalenza che su tutto avea acquistato l'allevamento del bestiame (273); è chiaro, che i partecipanti, in forza di quel concetto barbarico, non avranno avuta la libera disponibilità di quei beni, se non in quanto interveniva il consenso del sovrano o de' suoi legali rappresentanti. Questa dev'essere stata la condizione dei *comunalia* o *comunia* almeno nell'Italia superiore, dove, anche dopo abolita la *Curtis regia publica*, passò ai Conti l'obbligo di sorvegliare sui beni, che erano usufruiti in comune dalle città (274). Fu certo in conseguenza di questa suprema autorità esercitata dallo Stato, o da coloro che erano stati investiti dei suoi diritti, che anche in epoca più tarda la amministrazione de' beni comuni non ci appare affidata a determinate persone, scielte quali rappre-

(271) Schupfer *Ist. Long.* p. 71 seg.; *L'Allod.* p. 46; Maurer *Städtev.* I 46 per le città romane della Germania.

(272) Maurer *Städtev.* I 259. Fu osservato giustamente, che quando erano così limitati i mezzi di comunicazione, che materiali di poco valore sotto grande volume, come i legnami, i foraggi e così via, non potevansi avere tanto agevolmente, diventava indispensabile anche per le città l'averne un comune patrimonio composto di pascoli e selve; Thünen *Der isolierte Staat.* I, 2, 172. Questo però solo per dimostrare anche sotto un altro aspetto la necessità di quei fondi d'uso comune.

(273) Schupfer *L'Allod.* p. 54.

(274) V. il placito Istriano in Carli *Antich. Ital.* Append. I; Handloike p. 110.



sentanti o quali organi del consorzio dei partecipanti (275), ma i provvedimenti, che riguardano quei beni, eziandio quando il Comune era già formato, sono presi da tutti i cointeressati e demandati per la loro esecuzione a commissioni elette di volta in volta a seconda dei casi (276); e sebbene questo speciale procedimento sotto un certo aspetto possa essere spiegato dalla circostanza, che non si era per anco sviluppata una esatta nozione sulla personalità giuridica, onde restava confusa in quegli atti la corporazione cogli individui (277), in fatto, però, indicava anche,

(275) Cfr. quanto ammette per la Germania Maurer *Städtev.* I 161 seg., 173. e quanto sostiene contro Hegel in III p. vi seg. A ragione, a mio vedere, sostiene il Pertile (II, I, 54), che da noi il Comune economico non ebbe capi propri, che siensi poi tramutati nei Consoli. V. sotto nota 277.

(276) V. *Studi Berg.* p. 17 nota 59 e più in Pertile II. I 17. V. nota seguente.

(277) Pertile III 252 seg. In un atto di investitura del 1156 fatta nel Monastero d'Astino i missi et procuratores Consulum et comunis Pergami, che la eseguirono, vollero fosse dichiarato in fine dell'atto: prenominati vero Seniores de Comune non obligaverunt se nec suum habere (*Pergam. in Bibl.* n. 2565). Questa riserva volle esser fatta verisimilmente in vista dei principii del risorgente diritto romano, in forza del quale non era ammessa nelle obbligazioni la rappresentanza di terze persone, e, nel caso, queste rimanevano vincolate all'obbligo assunto per conto altrui (Serafini *Istit. di Dir. Rom.* § 107; Pertile IV 450). Quanto ai Seniores de comune, non possiamo pensare ad ufficiali, ai quali spettasse la amministrazione del patrimonio comune. Certo fra i vari significati che ebbe Senior nella età di mezzo (Du Cange s. v.; Waitz *Verfassungsgesch.* II 237, 238; Pertile I 168 n. 41 e Lupi II 1275 dove son detti Seniores i Canonici di S. Alessandro) è difficile trovarne uno per indicare queste persone, che assistevano in fin dei conti solo all'ultima fase di trasformazione di quel patrimonio, e che vi assistevano soltanto come missi ot pro-

che la intromissione di una estranea autorità avea impedito, persino dopo che era sorto il governo comunale, lo svolgersi di un organamento proprio, che rappresentasse la autonoma attività di quegli interessati nell'uso e nella destinazione del comune patrimonio. Ma se il sistema feudale non fu già, nelle sue più larghe linee, una creazione di nuovi diritti, o se vuolsi, di nuovi soprusi, ma piuttosto il frazionamento di una preesistente sovranità, vediamo, che durante la prevalenza di quel sistema la libera disponibilità dei fondi comuni rimase vincolata al consenso del signore (278). Colla cessione del *comitatus* ai Vescovi erano ceduti tutti i diritti sovrani sulle *terre, piscationes, foresta, pascua* (279), vale a dire, su quanto in

curatores dei Consoli e dei cittadini per quell'unica volta, e compivano la investitura per *parabolam Consulum Pergami*, e non per un mandato inerente al loro ufficio. Sembra piuttosto, che qui *Seniores*, come in Germania. (Maurer *Städtev.* II 217), indichi i liberi proprietari, ai quali era stato affidato quell'incarico, e la aggiunta: *de comune*, la loro prestazione al compimento di un atto riguardante il comune patrimonio. V. per esempio, nel diploma del 1081 rilasciato da Enrico IV ai Pisani: *nec aliquam consuetudinem superimponemus, nisi quantum tres meliores homines vel Seniores per Villas et castella iuraverint, quod eorum consuetudo fuit tempore superscripti Ugonis* (Mural. *Antiquit.* IV 49 seg.).

(278) V. un esempio per Almenno in Lupi II 1185. Ancora per quella terra nel 1151 si hanno i *Consules et ministros de comuni debito vicinorum de Lemine*, che vendono un prato comune. Nella segnatura è detto che i Consoli ciò fecero per *parabolam et consensum d. Girardi episcopi et vicinorum* (*Pergam. in Bibl. n.* 2585). Cfr., per esempio, per Weissenburg, Maurer *Städtev.* I 267 seg., Pertile I 501.

(279) V. il diploma del 1041 di Enrico II al vescovo di Bergamo in Lupi II 609.

generale era tenuto d'uso comune (280); ed i vescovi, considerando tali donazioni come fatte ad esclusivo profitto di loro o delle loro sedi, devono essersi fatti forti principalmente di questo per impedire e restringere il godimento di quei beni, od almeno per esigere un canone sul loro uso, come vedemmo essere avvenuto a Milano, Pavia e Piacenza, e come l'imperatore Corrado intorno al 1031 voleva si facesse anche a Cremona (281). Ma i cittadini, come lo dimostra l'esempio stesso di Cremona e di Brescia, forti di una tradizione fondata sulla coscienza del loro diritto, la quale non valsero a spegnere le più gravi traversie da essi subite, sentirono bentosto, che le concessioni sovrane ai Vescovi non potevano nè doveano esser fatte a singolare vantaggio di costoro e delle loro sedi, ma che perdevano ogni valore, se non avessero avuto di mira il profitto cittadino; e quindi iniziarono, come a Cremona, una serie di lotte, che riuscirono al pieno loro trionfo (282).

(280) Schupfer *L'Alod.* pp. 27, 34 seg. che annovera appunto questi fra i beni d'uso comune.

(281) V. note 256, 265.

(282) Handloike p. 99 seg. Anche nelle terre del contado troviamo un uguale procedimento. Sopra abbiamo veduto (nota 278). che quei d'Almenno non potevano vendere i loro beni comunali senza il consenso del Vescovo; in una convenzione del 1220, dopo lunghe lotte, si stipulò: salvo ipsi d. Episcopo et eius familiis in loco de Lemine existentibus usu ipsorum communalium, dum remanserint ipsa comunia in comuni, ita tamen quod per hoc non impediatur comune de Lemine vendere seu alienare alio modo ipsa comunia. et quodlibet eorum prout ipsi comuni placuerit (Ronchetti IV 19). È solo la mancanza di documenti, che non ci permette di segnare uguali lotte anche in queste città; a Brescia le lascia supporre la convenzione del 1057.

Non è qui del caso di entrare, e sarebbe in questo punto troppo prematuro il farlo, nella dibattuta questione, se questi beni, dei quali troviamo in possesso le città e le terre del contado, si fossero formati colle invasioni germaniche (283), o se esistessero già fin dall'epoca romana; quando anche fosse possibile dimostrare quest'ultimo punto, sarebbe tuttavia un disconoscere la storia di quel periodo oscuro e doloroso, ove non ammettessimo, che essi pure dovettero con quelle nuove dominazioni assumere un'impronta tutta germanica, sia rispetto ai modi del loro uso, che rispetto ai peculiari diritti e doveri, dei quali in breve divennero la sorgente.

Ed invero, i documenti longobardi ci provano, che eranvi i pascoli pubblici, appartenenti alla Corte regia od alla ducale, ed i comuni, chiamati anche *terra de fivaida* (284). Coloro, che usavano di questi ultimi, formavano una specie di consorzio, i cui membri erano detti *vicini* (285); ma propriamente abbiamo a quell'epoca un altro nome, col quale veniano indicati quei consorti (286).

(283) Maurer *Städtee*. I 187 seg.

(284) Schupfer *L'Allod.* p. 51. Anche nell'odierno tedesco vi ha *Viehweide*.

(285) *Edict. Rothar.* 146. 500. 546.

(286) Così erano indicati ancora da noi i vicini nel 1116. in cui Iohannes Vacella et Ioh. Sorvigus et Ioh. Fugazia et Michael de Clausura et Petrus Marienæ et Andr. Mauronis et Maurus Gismundi ed Burningus Salvaticus per parabolam eorum et consortium de loco Sorisole convertono nella corrispondenza perpetua di un denaro quella pure perpetua di un Stajo di vino (*Pergam. Tiraboschi in Bibl. Serie III n. 7*). A Levate abbiamo nel 1120 usato indistintamente vicini e consortes (Lupi II 909).

In una legge di Rotari (287), come in due altre di Luitprando (288) abbiamo *conliberti* nel significato di *Vicini* od abitanti del medesimo vico (289); ma in una importantissima carta del 730 sono appunto chiamati *conlicerti* quei vicini, alla presenza dei quali Pincolo e Macciolo vendono la loro parte di terra comune o di *fucaida* (290). Poniamo assieme i *gamahalos idest confabulatus*, la *fabula que inter vicinus est* dell'editto di Rotari (291); l'obbligo, che gli animali d'ignoto padrone dovessero essere gridati *ante ecclesiam in convento* (292); la esistenza di una *consuetudo loci* (293), ed il costume di compire ogni atto giuridico di qualche entità in pubblica adunanza (294), e vedremo designarsi nei minori luoghi un certo ordinamento, pel quale è dato indurre, che anche le alienazioni del comune patrimonio o qualsiasi mutamento nella sua destinazione avranno

(287) *Edict. Rothar.* 368.

(288) *Luitpr.* 8. 131.

(289) Padelletti *Fontes Iur. It.* in Glossar. s. v. Cfr. Salvioli *Consortes e Colliberti* per la distinzione, che egli vorrebbe introdurre fra gli uni e gli altri. In questo cenno affatto generale non ho creduto del caso di attenermi a quella distinzione, sebbene sembri tutt'altro che infondata. Qui non si tratta che di presentare a larghi tratti il carattere di quelle comuni partecipazioni e dei rapporti, che ne derivavano.

(290) Pertile IV 525 n. 480; Schupfer *l'Allocl.* p. 56, che diede la più esatta interpretazione di questo atto.

(291) *Edict. Roth.* 344. 346. 362. *Gamahalos* propriamente vorrebbe dire: *eiusdem malli participes*. Padelletti *Fontes* in Glossar. s. v.

(292) *Edict. Roth.* 345.

(293) *Edict. Roth.* 344.

(294) Schupfer *Ist. Long.* p. 354.

dovuto esser fatti in una adunanza dei vicini (295). Ora, la partecipazione a quel patrimonio della comunanza dovea dar vita a legami, che ebbero di poi il più ampio svolgimento. Così, la consuetudine, che niuno potesse stabilirsi in un villaggio senza l'assenso dei vicini, e che quindi solo in conseguenza di questo o dei possessi acquistativi potesse partecipare dei beni comuni formati da selve e da pascoli (296), indicava per sé la piena coscienza di una solidarietà, che in quei beni trovava un vincolo efficace. Pertanto, se quella partecipazione importava un diritto competente sui pascoli, sui boschi e sui prati, un diritto di caccia e di pesca, l'uso di tutte le vie, non private, ed una pena a chi le ingombrasse o le chiudesse (297); d'altra parte non è men vero, che i vicini doveano rispondere insieme di certi delitti, come nel caso si fosse trovato un cadavere nel loro territorio, e non potessero giurare, che l'omicidio non era stato perpetrato da loro; nel caso, in cui fossero stati commessi furti, onde il derubato denunciava ai vicini il danno patito, ed essi doveano sotto pena aiutarlo nelle ricerche, come pure ad essi incombeva l'obbligo di assistere i viaggiatori, di ospitarli e di somministrar loro il necessario sostentamento (298). Nè è men supponibile, che anche con questi obblighi si tro-

(295) La presenza dei vicini è lasciata ammettere dall'atto del 750 (v. nota 290).

(296) Schupfer *L'Allod.* p. 28 seg.

(297) Schupfer *L'Allod.* p. 55 seg.

(298) Schupfer *L'Allod.* pp. 58 seg., 190.

vasse connesso quello di concorrere alla manutenzione delle vie e dei ponti, che si trovavano entro i confini del loro territorio, com'era antica consuetudine nel regno d'Italia (299). Ora, se noi scendiamo all'epoca, in cui il Comune era già entrato nel pieno vigore della sua esistenza, non troviamo che un ampliamento in senso politico, richiesto dalla forza delle circostanze o dalla natura degli avvenimenti, in mezzo ai quali ebbe a svolgersi (300), di obblighi e di diritti, che già posavano come germe fecondo nel seno di quelle comunanze principalmente economiche. Poichè, ugualmente niuno, a cagion d'esempio, poteva entrare nella cittadinanza se non acquistava una casa in città, e non si obbligava per lo meno ad abitarla una parte dell'anno; e siccome pel principio invalso in Germania rispetto alla partecipazione alla comune marca i diritti e gli obblighi erano inerenti alla corte od alla casa in città, non ai fondi appartenenti a quella corte od a quella casa (301); così da quel fatto ne dovea conseguire dapprima una partecipazione al patrimonio comune, indi, come portato delle nuove condizioni, anche una partecipazione ai consigli cittadini. Che anzi, fino ad un'epoca più recente, il partecipare ai beni comuni fu il più pronunciato assioma della politica cittadina (302). Per

(299) *Capitul. Ital. Caroli M.* 4, 19; *Pipini* 4; *Ludovici P.* 55.

(300) Una enumerazione di queste circostanze v. in Pertile II, 1, 12 seg. Cfr. dal suo punto di vista l'osservazione di Maurer *Städtev.* I 531 seg.

(301) Maurer *Städtev.* II 178.

(302) Handloike p. 114.

conseguenza, nei rapporti con quel patrimonio si continuò per lungo tempo a considerare i cittadini non altro che come vicini, al pari degli abitanti delle altre terre del contado (303); e da questa comunanza di interessi si svolse, favorito da peculiari circostanze, quel sentimento profondo di solidarietà, che fu la base della nuova vita, nella quale entrarono queste città (304); laonde a ragione potè affermarsi, che l'uso comune di quel patrimonio fu in tal guisa il vincolo, il quale legò gli uni agli altri i cittadini, che da esso, sotto la forma da secoli invalsa di *Commune*, ebbe ad intitolarsi nel modo più significativo anche il nuovo ordinamento (305).

Se noi ora tentiamo di ricostruire il patrimonio, che era situato intorno alla nostra città all'epoca del Comune, non potremo a meno di venire ad una importante conseguenza. Certo una tale ricostruzione non può essere che assai incompleta, poichè le poche notizie, che noi abbiamo intorno a questo punto, sono per la maggior parte affatto indirette e di un'epoca relativamente assai recente, e perchè inoltre una parte di quel patrimonio deve esser già stata alienata

(303) *Studi Bergom.* p. 109 seg. Anche i cittadini di Spira fin tardi si chiamarono Vicini; v. Maurer I 205. A Modena ancora nel 1142 sono così chiamati que' cittadini; Murat. *Antiqu.* IV 51.

(304) *La Pergam. Mantovani* p. 51; *Studi Berg.* p. 107 seg.

(305) Handloike p. 114. Sull'uso in questo senso di *comunitas* in Germania. v. per es. Maurer I 269. Essa presuppone il godimento dei beni comuni.



nel secolo decimosecondo, come per tale epoca ne abbiamo esempi anche nei Comuni del contado (306), e principalmente poi nel 1203, quando appunto fu eletta una commissione perchè procedesse alla vendita di terreni di ragione della città (307). Tuttavia, per cominciare dal lato di tramontana della città, avvertiremo, come in un documento del 1201 nella vendita di due pezze di terra in *Vaze*, o *Vazie*, sul versante settentrionale dei colli a ridosso della città, fra i confini di una di esse si trovi indicato: *a sera comunis* (307<sub>a</sub>): il che indica apertamente la esistenza in questa località di beni d'uso comune dei cittadini. In una questione arbitramentalmente, definita nel 1213, da una delle parti furono prodotti strumenti, che contenevano vendite fatte dal Comune di Bergamo, e fra gli altri *quoddam aliud instrumentum publicum cuiusdam sententie late a Guilelmo de Suzzo tunc Consule Iustitie civitatis Pergami su-*

(506) *Pergam. in Bibl. nn. 2012, 2087, 2301, 2385; Lupi II 1271.*

(507) Ronchetti III 221. In un atto del 1222 leggiamo (*Arch. Capit. H 4*): *probari intendunt — quod Credentia comunis Pergami — dedit parabulam et virtutem d. Guilielmo Lazaronum potestati comunis Pergami ut — eligeret quosdam homines civitatis Pergami ad dandum et vendendum et aperiendum comunia comunis Pergami et faciendi cartas hominibus omnibus de ipsis comunibus — et quod Pelegrinus Guarnazi et Malfiginus de Gatta electi in predicta Credentia per superscriptum d. Guilielmum ad danda et vendenda et aperienda comunia comunis Pergami fecerunt multas venditiones de comunibus comunis Pergami. V. sotto nota 555. G. Lazzaroni era podestà nel 1205; *Pergam. in Bibl. n. 2491; Savioli Ann. Bologn. II. 2 doc. 549 ecc.**

(507a) *Pergam. in Bibl. n. 2096. V. sopra nota 127.*

per quam petiam terre iacentem in Drosso. Et quam sententiam scripserat Atto sacri pallatii notarius (308). Noi possediamo ancora questa sentenza (309), ma non riguarda alcuna di quelle vendite, sebbene la parte l'abbia prodotta a questo intento: essa ci condurrà però alla medesima conseguenza per altra via, ed è perciò che dobbiamo stabilire ove fosse la località, che era chiamata Drosso. Nell'elenco dei Comuni ascritti alla Porta di S. Lorenzo posto nello Statuto del 1263 non compare *Droxium*, bensì il *Pratum de Larovere* (310); però in quel capitolo, ove si tratta delle unioni dei Comuni a seconda di norme prestabilite (311), vi ha: *et Comune de Asonica, et C. de Prato de Larovere et C. de Droxio uniantur et congregentur Asonice* (312). Il Comune di Breno vi figurava già nella *Facta* assegnata alla Porta di S. Alessandro, come vi figurava quello di *Lemine cum suis pertinentiis*, che è senza dubbio l'odierno Almè (313); Azzonica, Sorisole,

(508) *Pergam. in Bibl. n. 2271.*

(509) Lupi II 1575. Su questo punto v. sotto nota 488.

(510) *Stat. an. 1551. 2 § 55* (correggi 54) Nel 1166 era detto *Pratum de robore* (*Pergam. in Bibl. n. 2094*).

(511) *Stat. an. 1265 (1551). 2 §§ 58, 59, 60.*

(512) *Stat. an. 1265 (1551). 2 § 60*

(513) *Stat. an. 1265 (1551). 2 § 52* (corr. 55). L'ordine, col quale sono enumerati i Comuni (Paladina, Breno, Lemen cum suis pertinentiis, Lemen in plano, Valdimania etc.), ci obbliga ad ammettere, che Lemen cum pertinentiis fosse Almè, le cui pertinenze erano Villa d'Almè e Bruntino. Più tardi, e per essere più centrale, e per la maggior importanza il Comune ebbe nome solo da Villa d'Almè, e sue pertinenze, taciute negli Statuti posteriori, divennero naturalmente Almè e Bruntino. Al che basti qui aver accennato.

Ponteranica, come Comuni separati, si trovano descritti nella *Facta* di Porta S. Lorenzo (314); il Ponte Secco e Rosciano, come vedremo più innanzi, e la Quisa ed il versante di greco dei colli cittadini segnavano il confine del territorio cittadino; onde la posizione di Drosso o *Droxium* e del *Pratum de Larovere* deve necessariamente essere fissata entro questi limiti angustissimi. In una carta del 1294 si legge: *Ad Pratum de la Rupere ibi ubi dicitur ad Brugum, cui coheret ei a mane Strata comunis a meridie et a sera lectum Quisse* (315). Per poco si conoscano i luoghi e si tengano presenti i limiti sopra segnati, è facile comprendere, che il *Pratum de Larovere* deve corrispondere a quella località, che oggidi chiamiamo la *Petós*, poichè da una parte, cioè da mattina, è indicata la *Strata Comunis*, che è quella, la quale conduce ad Almenno (*Lemen*) od in Valle Brembana, dall'altra il corso della Quisa è tale, che un fondo, il quale avesse a levante quella via, dovea in questo punto esser circondato a mezzodi ed a sera dal letto di quel torrente (316). Così si re-

(314) *Stat. an.* 1265 (1551), 2 § 55 (corr. 54).

(315) *Pergam. in Bibl.* n. 1604. Cito questo solo, perchè sono numerosi abbastanza i documenti, che riguardano questa località, e che non contravvengono punto alle induzioni qui fatte.

(316) V. *Vie romane* II p. 50; Append. p. 20 seg. Avverto che nel segnare queste indicazioni topografiche tengo sotto gli occhi le carte dell'Istituto Topogr. di Firenze recentemente pubblicate nella scala di 1 a 25000. Questo mi dispensa dall'entrare in più minute discussioni, perchè quelle carte lasciano larghissimo campo all'esame de' luoghi. Qualche maggiore esattezza si potrebbe desiderare nelle denominazioni locali; p. es.

stringe ancor più la località nella quale avremo a porre Drosso. Ed invero non resta altra scelta che pel Petosino. Non solo se riguardiamo alla sua unione con Azzonica, quale era ordinata nello Statuto del 1263, ma anche ad altri documenti, questo appare manifesto. Infatti in un atto del 1237 leggiamo: *petia terre in contrata de Drosso que iacet ibi prope Stratam iusta pontem* (317). Se la *Strata*, come è indubitato, è quella che conduce ad Almenno, il *pons* qui nominato non può essere che quello sul torrentello *Regòs*; e le località circonvicine, tutte conosciute, non lasciano ammettere altra supposizione (317<sup>a</sup>). Inoltre dalla stessa sentenza del 1186, citata nell'atto del 1213, dal quale hanno preso le mosse queste osservazioni, appare, che la questione stava nel determinare, se un pezzo di terra spettava al territorio di Breno

un *Santuario Petoso*, un *Castello dei Peti* difficilmente sarebbero intesi dagli abitanti di questa località, mentre il santuario è alla Petòs, forse così chiamata dalla famiglia De Petosis (v. l'iscrizione di Cologno al Serio in Mantovani *Notiz. Archeol. Berg.* 1882-85, p. 49), ed il Castello non è altro che l'antico *Castrum de Piliis*, questa pure una famiglia nostra cittadina, di cui sussistono ancora dei rami.

(317) *Archiv. Capitol.* K 9.

(317<sup>a</sup>) Nell'archivio di Villa d'Almè si trovano numerosissimi atti per copia autentica risguardanti una secolare questione tra quel Comune ed i contermini di Almè, Bruntino e Sorisole. Da uno del 6 Giugno 1715 veniamo a conoscere, che il litigio sorse dall'esser stato unito Drosso a Sorisole (Atti del not. Jos. Anton. de Bonatis). I confini dati fanno ammettere che il Petosino, coi suoi pascoli sino al confine Breno, il Castello de' Pili, la Cà de' Magni costituivano quel Comune. In altro atto del 30 Luglio 1392 troviamo: *usque ad pontem de Drozio dicto Rigozio*: il che conferma la esattezza delle fatte induzioni.

(oggi di erroneamente Sombreno), od a quello di Drosso (318); e date tutte le premesse, una tale questione non poteva insorgere appunto che sovra un prato, che si fosse trovato a libeccio del Petosino, dove anche oggidì corre il confine di Breno allora posto in contestazione. Eppure, sebbene non appaia dall'atto del 1213, e meno ancora da quello del 1186, tuttavia in Drosso la città avea dei possessi, poichè da un documento del 1233 veniamo a conoscere, che a settentrione dei colli cittadini vi era il *fossatum Drossi comunis Pergami* (319). Questo *fossatum* sussisteva anche più tardi, perchè nello Statuto del 1353 è pure nominato il *fossatum de Droxio, quod fossatum est inter montes et prata de Droxio* (320). È evidente, che il Comune non avrebbe in questi pascoli acquirtrinosi cavato un fosso per lo scolo delle acque, se non vi avesse avuto dei possessi. Ed un tale punto apparirà più chiaro procedendo in questa ricerca. A mattina di quei colli, ed ancora a settentrione rispetto alla città, nel 1233 vi era la *terra comunis que dicitur Grumella* (321), che pare

(318) Lupi II 1575. Quanto alla Strata, ed all'attuale sua corrispondenza, V. *Vie Romane* II p. 50; Append. p. 20 seg. Rispetto poi all'erronea denominazione di Sombreno, essa non pigliò piede che quando, alla parrocchiale eretta nel luogo, ov'era il castello, fu sostituita l'altra a' suoi piedi, ove s'era formato il piccolo villaggio; ma nei rapporti civili i documenti non conoscono che Breno, e così è chiamato il castello stesso. Cito solo *Vie Romane* Append. p. 50 nota 1; *Pergam. Tiraboschi in Bibl.* Serie III n. 5; *Arch. Capitol.* A 14 ecc.

(319) *Arch. Capit.* A 11.

(320) *Stat. an.* 1353. 16 § 105, ms. in *Bibl.*

(321) *Arch. Capit.* A 11.

fosse una località fra la Valle Marina ed il Prato della Rovere (322). Che anzi, in quest'ultima località abbiamo ricordo di fondi comunali in un atto del 1192 (322.). La più antica menzione di *Comunalia* intorno alla nostra città l'abbiamo nel 971 sul *Monte Tosilio*; sei anni dopo n'abbiamo altro ricordo nella stessa località (323). Già vedemmo, che portava tal nome il monte ora detto della Maresana, che, come sarà mostrato

(322) *Stat. an.* 1535. 16 § 105. Non posso che dare come probabile questa rispondenza, sebbene in generale si debba ammettere per l'atto citato nella nota precedente, che la *Grumella* dovesse trovarsi da questo lato di levante dei colli cittadini.

(322a) *Pergam. in Bibl.* n. 1525: cui *suprascripte terre coheret* — a meridie comune.

(325) *Cod. D. L.* col. 1269. 1573. Intorno alla stessa epoca da un documento del 977 veniamo a conoscere, che una selva di ben dugento iugeri a Castiglione delle Stiviere avea da sera *res comunalia Mantuanense, da mons comunalia Veronensi* (*Cod. D. L.* col. 1566); onde già usavasi *comunalia* anche pei beni propri delle città. Non è certo che a questi si accenni anche con altre espressioni; per esempio, quando in una vendita di terre in Ponte ed in Chiuro di Valtellina troviamo, che nel 918 un campo ha ad *finis in circuitu da una parte terra Trentina* (*ibid.* col. 826), che nel 922 una vigna in Busto Garolfo ha da meridie de *Papia* (*ibid.* col. 837,) che nel 967 a Badagio (Baggio), a tre o quattro chilometri a ponente di Milano un campo ha per confine *da meridie terra que dicitur papiense* (*ibid.* col. 1224). Piuttosto questi beni possono aver conservato quel nome non per altro che pel fatto, che prima della conquista barbarica avessero appartenuto a quelle città, sebbene poi fossero passati nel fisco regio o ducale; ed infatti nel testamento del 877 della imperatrice Angilberga vi ha:  *dono insuper eidem sancto loco omnes res meas in finibus Laudensi id sund curtes meas in Prato seu in Monte Mulo, seu etiam corte que appellatur Mediolanense* (*ibid.* col. 455). È più che verisimile, che i vasti latifondi, i quali formavano quella corte nel territorio di Lodi, nell'epoca anteriore appartenessero al Municipio milanese.

più innanzi, era incluso col suo versante di ponente e di mezzodi nel territorio proprio della nostra città (324). Così pure nel 973 sono ricordati i *comunalia* a Daste, località anche questa che vedremo inclusa in quel territorio, e che era situata a levantescirocco della città (325). A sciocco di questa mostrammo già la esistenza della Corte Morla e delle vaste sue pertinenze; fra esse è da annoverarsi *Palatium*, col qual nome era indicato un ampio prato di ragione della città, e detto il *comune vetus*; contiguo a questo ve n'era un altro, detto *de Urio et de Campaniola* (326) sui quali ci siamo già indugiati a lungo. Verso libeccio leggiamo in un atto del 1214, *petia terre aratorie que iacet in Brosceta — a sera Broseta comunis Pergami* (327). Con questa forma era indicato un possesso comunale in quella località (oggi di Loreto); ed infatti da una carta del 1233 veniamo a conoscere, che in quell'anno il Comune avea venduto un prato in Broseta, posto sulla sinistra del canale Serio, o *fossatum comunis Pergami*, le cui acque servivano ad irrigarlo (328). Questo possesso dovea essere un tempo assai più vasto, perchè, fra le donazioni fatte nel 1117 ai Vallombrosiani d'Astino, vi era anche *una petia terre prative posita ubi dicitur Bruscieta — cui*

(324) V. nota 125. *Corogr. Berg.* p. 455 seg.

(325) *Cod. D. L.* col. 1504; *Corogr. Berg.* p. 215 seg.; Maironi *Diz. Odep.* II 51 seg. e sopra note 241-247.

(326) V. sopra nota 178.

(327) *Pergam. in Bibl.* n. 661.

(328) *L'Atto del 1233* p. 6 seg.

*coheret a montibus sancti Alexandri* (cioè assai verisimilmente il Vescovado) *ab aliis partibus comune* (329). Contiguo a Broseta o Loreto vi era Longuelo, detto più anticamente *Prato Longole* (330), e che il nostro poeta chiamò « *pratis dives* (331). » Anche qui il Comune avea dei possessi, ultimo avanzo dei quali fu forse quello di circa ettari 70, venduto esso pure nel 1233 (332). Nel già citato atto del 1213 era addotto un istrumento *in quo continebatur Pellegrinum Guarnacii nomine comunis Pergami cuius missus et procurator erat ad hoc faciendum fecisse datum et venditionem in manu Frederici filii condam Parentis de la Crotta de quadam petia terre iuris comunis Pergami que erat in capite Curnallice* (333). Questa parrebbe a primo aspetto una località contestata come pertinenza al territorio della nostra città. Nel

(329) *Pergam. in Bibl. n. 2156. V. sotto nota 555.*

(330) *V. sopra nota 72.*

(331) *Magistri Moys. Pergamin. v. 127.*

(332) *Arch. Capitol. E 2; L'Atto del 1255 p. 6.*

(333) *Pergam. in Bibl. n. 2271.* Qui si tratta di una vendita fatta in conseguenza dei decreti del 1205, perchè, fra gli incaricati in quell'anno dal Comune di Bergamo di vendere alcuni de' suoi possessi, abbiamo anche un *Pelegrinus Guarnacii* (v. sopra nota 707). *Pergam. in Bibl. n. 1255; an. 1208, et insuper quod Pelegrinus Guarnacii et Cavallus non fecerunt datum de ipsa aqua ipsi monasterio.* La espressione: *in capite Curnallice*, va certo interpretata come se il fondo venduto si trovasse ad una delle estremità del territorio di Curnatica, e presumibilmente a quella opposta al luogo, ove si trovava colui che così si esprimeva; in tal modo dialettalmente ci esprimiamo anche oggigiorno, nè diversamente, sotto un certo aspetto, anche in lingua. Così pure in una vendita fatta dagli stessi incaricati nel 1205 di tre piccole pezze di terra troviamo: *prima pecia est in capite Brosete* (*Perg. in Bibl. n. 451*) il che indica.



1165 abbiamo: *in territorio predicti loci de Curno ubi dicitur in Curnatica* (334). Però in due atti del 1285 e del 1292 leggiamo: *in vicinia s. Grate Inter vites ibi ubi dicitur in Curnatica* (335). Dallo Statuto del 1353 sappiamo, che il *castrum illorum de Mozzo*, ora Castello Presati, era detto *Castrum Curnatiche* (336). Con questa indicazione possiamo collocare vicino a Longuelo anche questa località, ove avea possessi il nostro Comune, lasciando per ora da un canto le contraddizioni, che appaiono dai documenti, le quali non potranno essere spiegate che più avanti. Dal lato di ponente, ov'era sorto il Monastero d'Astino, il Comune faceva dono a que' Monaci nel 1117 *de petiis duabus de terra prative et campive atque buscose prima petia in monte de Carcano et in monte de Botta est posita et in plano et in valle in circuitu ipsius monasterii sicuti determinata et designata est et ipsum monasterium tenet in integrum. Secunda petia iacet in sponda de monte qui dicitur Scablula a parte mane ipsius mona-*

che si trovava all'estremità di quella parte del territorio cittadino, che portava il nome di Broxeta. Nei confini ripetutamente vi si fa menzione del comune Pergami, od anche semplicemente del comune. Anche questo concorre a provare quanto più vasto prima del 1255 dovesse essere il possesso comunale di Broseta (v. sopra nota 529).

(534) *Pergam. in Bibl. n. 478.*

(535) *Pergam. in Bibl. nn. 459. 488.*

(536) *Stat. an. 1353. 16 § 105.* Ed infatti in una carta del 1141 abbiamo il mons de Curnatica (*Perg. in Bibl. n. 2014*). V. alcuni provvedimenti per Curnatica nello Statuto del 1248 nell'indice della collezione 15 §§ 22, 45. Su questo punto v. la seguente Appendice, ove si parla di Clementinus de Curno.

*sterii prope aqua que dicitur Astina, ex parte manne usque in viam a parte meridie usque ad terram Guilielmi et ad terram Gisilberti Attonis et ad terram Arnimbaldi de Curno et a sera usque ad terram filiorum Dulcis et usque ad ipsam aquam Astinam sive in plano, sive in monte que pertinet ad comune civitatis* (337); il che abbracciava gran parte della così detta Valle d'Astino, ossia quanto quel monastero ebbe a possedervi sino allo scorcio del passato secolo. E sebbene assai frammentariamente, tuttavia ci appaiono di quei possessi anche sui colli, che stanno a ridosso della città. Nel 1167 il Comune dona alla cappella di S. Maria Maddalena *petia una de terra arva et ex parte runcata iuris comunis civitatis Pergami et iacet a mane parte Aque morte* (338), ed era così chiamata un'acqua, che avea la sua sorgente sul colle di Botta e scendeva ad irrigare certi campi spettanti al monastero d'Astino (339). Nel 1156 i *missi et procuratores Consulum et comunis Pergami*, detti anche *seniores de comuni, investiverunt d. Maifredum — habitem ad partem et utilitatem ipsius Monasterii (de Astino) nominatim de pecia una de terra que est arva, iuris comunis Pergami, et est posita de subtus viam de fontana de Aquamorta et in Bot-*

(337) *Pergam. in Bibl. n. 2458*; cfr. Lupi II 897. V. anche una sentenza del 1186, che conferma questa donazione; *Perg. in Bibl. n. 1689*.

(338) Lupi II 1251.

(339) *Pergam. in Bibl. nn. 1233. 2085. 2565*.

ta (340); ed ancora nel 1233 troviamo ricordate due vendite di piccoli fondi sul colle stesso di Botta (ora S. Sebastiano), che erano di ragione del Comune (341). Dello stesso anno ci pervenue un altro atto di vendita fatto dal Comune ai vicini di Ossanesga, di Corzanica, di Breno, di Drosso e di Paladina *de quadam pecia terre comunis Pergami que est arva et brugata et practica pro parte, et que est montiva. Et plures grumelli et valles sunt in ea silicet Grumellus de Golta, Grumellus de Quaquarone, Grumellus de Forzanicis et Grumellus Zuetus, Grumellus Palatinus, Grumellus Calcus, sponda de Breno, Grumellus et Vallis Fontane, Grumellus Bulperolle, et iacet illa pecia terre inter Grumellum de Vincis et terram comunis de Breno et finis viam in susum que vadit ad Brenum. Cui petie terre coheret ad super tantum a mane Grumellus et terra que dicitur de Vincis in parte et in parte terra comunis que dicitur Grumella, a meridie via seu strata que vadit a civitate Pergami Brenum in parte et in parte terra que dicitur Collus Ioratus. a sera terra seu contrata que dicitur de Arsicia et Collus Ioratus et d. Federici de Lacrotta et filiorum d. Teste Suardorum et filiorum Iohannis Abondane de*

(340) Pergam in *Bibl.* n. 2363. L'Acqua o Fontana Morta nasce vicino alla chiesa di S. Sebastiano in Botta sul versante verso la Valle d'Astino; Celestino *Hist. Quadripartiti di Berg.* I 477.

(341) Pergam. in *Bibl.* nn. 444, 2616. V. anche *ibid.* n 429.

*Brene, a monte fossatum Drossi comunis Pergami* (342). Sebbene non sia possibile dare la corrispondenza di tutte queste località, nullameno dalle più generali indicazioni del documento si può comprendere, che quel latifondo comunale abbracciava tutti i colli e le loro pendici, che da Fontana corrono sino al confine di Breno. Ned è inutile aggiungere, come sino quasi ai nostri di il così detto Pascolo dei Tedeschi fosse ancora tutto livellivo del Comune, e come qui assai probabilmente si trovasse quel *Pratum Regis* che più addietro vedemmo da un documento del 1254 collocato in Fontana (343). Da questo, che quasi vorremmo dir cerchio intorno alla città, restava quasi libero affatto il lato di greco. Pur troppo qui dobbiamo affidarci in moltissima parte alla induzione, poichè la esistenza di vasti pascoli di uso comune in questo lato del suburbio non ci è attestata direttamente da alcun documento. Nella descrizione di Bergamo fatta da Mosè del Brolo nei primi lustri del secolo decimosecondo, colà ove si parla del fonte del Vasine, le cui

(342) *Arch. Capitol. A 11.*

(343) V. sopra note 59, 95. Negli atti dei Consorzio dei Carcerati del 1362, i quali si trovano presentemente presso la Congregazione di Carità della nostra città, al fol. 7 r. si legge: *petia terre aratorie — et vidate in territorio de Briollo ubi dicitur ad Sanctum Marchum cui coheret a mane via a meridie quondam fuit domine Blisine uxoris quond. d. Corrad: de Muzo et modo d. Baldini millitis de Suardis a sera ecclesie s. Marchi de Briollo a montibus pasculum comunis Pergami. Qualunque fosse allora la estensione del territorio di Briolo, qui certo col pasculum com. Pergam. non può intendersi per la sua posizione che quello oggi chiamato ancora il Pascolo dei Tedeschi.*

acque raccogliendosi in un vasto guazzatoio sotto uno degli archi del muro cittadino, si trovano questi versi (344):

— et hinnitu crebro letatur equorum  
 Quos laticum potu levat anxietate suorum.  
 Huc pecus omne libens, unda labente relicta,  
 Currit, uti Paphie volucres ad pabula ficta;

(344) *Mag. Moys. Pergamin.* vv. 229 seg., 235 seg. Pur troppo nella induzione, che segue, sono discordi dal mio amico Fornoni nei recentissimi suoi *Studi sulla antica Città di Berg.* p. 51 seg.; ma la descrizione del nostro poeta parmi così chiara che conviene ammettere, le condizioni del luogo sieno oggidi troppo mutate per dedurre da esse un esatto giudizio su quelle di quasi otto secoli fa. Io non ho qui la opportunità di dilungarmi su questo punto, anche perchè la descrizione di Mosè in certo modo me ne dispensa; piuttosto, concordando quella descrizione con alcune supposizioni abbastanza ragionevoli per quella età (a ragion d'esempio, che il muro di Filippo d'Asti (v. nota 345) fosse preceduto da una palizzata, il che renderebbe spiegabile l'accesso al fonte del Vasine dal lato dell'interno della città e così via) è facile ne abbia ad uscire pienamente chiarita la cosa. Per me basta porre in sodo qui una cosa sola, cioè, che la descrizione del poeta combina esattamente colle disposizioni del nostro Statuto del 1248 (15 § 11 col. 2042), il che mi prova di non aver colto male nella mia supposizione. Infatti le espressioni: *Hic inter muros sinus est in concava sectus Parietibus cinctus solidis et fornice tectus — Quo trepidante gradu veniens fons ille receptus, Gurgitis ingentis fit ibi lacus undique septus. Funibus hauritur modicis tamen unda liquoris* (*Pergamin.* vv. 219 seg., 225 seg.), trovano riscontro nella nostra legislazione: *Quod una sprangata fiat ad introitum crotte illius Vazinis*; e le parole *sub crottis, super crottis* indicano sempre da noi gli archi del muro cittadino (*Stat. an. 1331, 2 §§ 56, 57; Stat. an. 1495, 12 c. 11 p. 435*), che formavano quel *sinus parietibus cinctus solidis et fornice tectus*. Inoltre la legislazione voleva *quod situle quatuor cum curlis et catenis de ferro fiant ad Vazine*; ed anche il poeta dice, che quell'acqua *funibus hauritur modicis*, il che lascia ammettere immutata la disposizione di quella fonte. (V. anche

il che vuol dire, che mandre di cavalli e di pecore correvano a dissetarsi, ove le acque del Vasine erano scese a riposare in un aperto bacino. È facile, anche solo per questa circostanza, l'ammettere, che in questo punto la cerchia della città fosse formata da quel muro ad archi, sotto il quale sgorga quell'acqua: ed invero sappiamo, che un muro più esterno non fu costruito che nel 1256 dal podestà Filippo di Tommaso di Asti (345). Se così era, parmi indubitato, che le parole del poeta accennino ad una condizione di cose, che durava da un tempo assai anteriore a lui, e che insieme possano servire a chiarirci l'uso, a cui erano destinati i terreni da questo lato immediatamente congiunti al colle, sul quale è fondata la città. Noi siamo soliti chiamare col nome di Valtezze quel piano, che è chiuso verso greco dalle pendici del Monte Maresana o *Mons Tosilii*, a libeccio della catena dei colli, che si

il *Sextarius Pergami* p. 112 nota 162. Ma questo non basta: lo stesso chiosatore dell'unico testo a penna del poemetto (in *Bibl. z.* IV, 51) al verso 210. ove vi ha: *Eius utrumque caput muris clausere colentes*, con chiosa interlineare sopra *muris*, pose: *id est crottis*: e con tal nome vedemmo nei citati Statuti chiamati gli archi del Vasine, sotto uno dei quali s'apriva quel lacus.

(345) Questo risulta apertamente dalle circostanze notate dallo Statuto del 1265 (1351). 2 §§ 27, 28: *usque ad lapidem talliatum qui est in muro civitatis in quo lapide talliata sunt insignia d. Phylipi de Aste quond. potestatis comunis Pergami. Et qui lapis est per medium corpus fontis de Vazino. Sulla espressione: per medium, che significa di rimpetto. v. Giulini III 495, VI 56, VII 194. Il Fornoni ne' suoi recentissimi Studi ecc. p. 53 dice, che la linea di Filippo d'Asti si può ancora seguire con esattezza quasi matematica.*

innalzano a tergo della nostra città, e nel mezzo del quale corre il torrente Morla. Da questo piano breve è la salita al fonte del Vasine. Ma se noi consultiamo i nostri documenti, possiamo restare meravigliati, come solo in epoca relativamente recente a questo territorio suburbano siasi applicato il nome di *Valle*, così consentaneo alla sua conformazione, mentre per lo innanzi non portava altro nome che quello di *Teges* (346). Quindi, a cominciare dal 904, abbiamo un *Petrus de Teges*; e, per omettere tutti gli altri esempi, che con questo concordano, basta citare un atto del 1181, in cui si legge: *totum quod habet ad Redonam ad Tegetem et ad Plorizantum*, ed un altro del 1108; ove si ha: *a parte ecclesie s. Columbani de Tegete* (347); dai quali documenti, sia per la vicinanza degli altri due luoghi pienamente conosciuti, sia pel titolare della chiesa, è posta fuori di contestazione la corrispondenza dell'antico *Tegetes* e dell'attuale Valtezze. Che anzi, qui apparirà anche una circostanza non meno degna di nota. Mentre la più antica forma dell'odierno Litezzo è *Letegetibus* o *Leteziis* (348), per cui, tolto l'articolo assunto a far parte del nome (349), vediamo che quel piccolo vico fu così chiamato dal gruppo delle *tegetes*, onde in origine era stato formato; in quella vece per la Valtezze non abbiamo che

(346) *Corogr. Bergom.* p. 459 seg.

(347) *Corogr. Bergom.* p. 460.

(348) *Corogr. Bergom.* a. l. c.

(349) *Corogr. Bergom.* p. 6 seg.

le forme: *in Valle Tege, in Valle Tegetis, de Tege*, che accennano alla singolarità di una *teges* (350). Questo nome nella latinità corrisponderebbe al nostro di stuoia; ma siccome etimologicamente inchiudeva esso pure il concetto di qualunque cosa atta a coprire, così passò e sopravvisse nei nostri dialetti (*tèza*) a significare stanze, o portici o piccole abitazioni coperte di frasche e costrutte nella campagna a ricovero de'suoi prodotti o dei lavoratori sovrappresi dalla notte; che anzi, nello Statuto Vicentino passò perfino ad indicare le baracche o botteghe innalzate dai tavernai durante la fiera di quella città (351), e più propriamente in pari tempo anche le rustiche abitazioni (352). Quindi, come nel 1173 abbiamo: *petia una de terra que est pro parte vidata et pro parte aratoria et pro parte prativa cum casa et tezza supra* (353), così in un'epoca di gran lunga anteriore troviamo: *in Olco qui dicitur Porzano — tegia I; in curte Casivico tegia I* (354), come d'altra parte sappiamo, che nei contorni di Covello vi era una *braidà que nominatur Tegia* (355).

(350) V. i documenti recati in *Corogr. Berg.* p. 459 seg.

(351) *Statuti di Vicenza* p. 225 Lampertico. Negli Statuti di Brescia del secolo decimoterzo vi ha: *domus seu teGES in qua ludus tenebitur* (*Hist. P. M.* XVI. 2. 1584. 180). Il nome quindi per una originaria radice *steg* si connette con *tectum*, *tegumen*, *tegula*, *tugurium* per *tegurium*.

(352) *Stat. di Vicenza* p. 156. Forse con tal nome erano indicati quei *casoni* coperti di stoppie, che alcuni anni or sono formavano ancora la vergogna d'Ilagro Padovano.

(353) *Pergam. in Bibl.* n. 469.

(354) *Cod. D. L.* col. 710, 711.

(355) *Cod. D. L.* col. 804.



Nè fa bisogno di ricordare i moltissimi luoghi, che anche solo nel territorio della nostra città pigliano nome dalla *Tezza* o dalle *Tezze*. Ora, siccome non è possibile immaginare, che tutto quel vasto tratto di terre, distinto col nome di *Valtezze*, fosse in tal modo denominato solo per una capanna o per un portico, e che tale denominazione potesse consolidarsi attraverso a tanti secoli, mentre fin dai primi anni del secolo decimo quella località dovea essere fornita d'altre abitazioni, se da essa erano individuate, come vedemmo, anche le persone; così bisogna supporre, che quell' unica *teges* avesse dimensioni abbastanza rilevanti, e che fosse destinata a qualche speciale servizio, così che bastasse a dinotare col suo nome anche l'uso, a cui era riservato il circostante terreno. Perciò siamo d'avviso, che l'unica interpretazione possibile di questo fatto stia nell'ammettere, che in qualche punto della *Valtezze* sorgesse un ampio porticato coperto da stuoie o da fronde intrecciate, sotto il quale per lo meno riparassero i custodi degli armenti allevati alla libera su quei pascoli comuni in un'epoca, in cui veramente più si badava a questi allevamenti, che non alla coltivazione dei terreni (356); laonde con ciò resterebbe spiegato pienamente quello che lasciò scritto il nostro poeta, vale a dire, che ancora a' suoi dì torme di quegli animali salivano ad abbeverarsi al guaz-

zatoio del Vasine (356'). Inoltre vi ha un fatto degno di nota: tutto quel tratto, che ora costituisce il comune suburbano di Valtezze, non ha un solo centro d'abitazioni un po' notevole, ma solo è coperto da sparsi casali e da ville; onde si fa evidente, non esservi stata in que' luoghi nel corso dei secoli alcuna opportunità, perchè vi si formasse un centro economico di organizzazione, od un vico, come sarebbe appunto avvenuto, se di buon'ora vi si fosse formato un nucleo di privati interessi. Il vero centro, nel caso nostro, era costituito dalla città, ove solo s' imperniavano tutti gli interessi, che aveano una stretta attinenza con quel tratto di territorio. Noi avremmo adunque avuta qui una condizione uguale a quella già avvertita per Milano, ove, come vedemmo, si ha memoria nel 1158 dei *Consules electi de pascuis de Porta Vercellina*, e dove nel 1175 vediamo mossa una lite al monastero di S. Ambrogio da parte dei *Consules electi a comunantia Porte Vercelline pro desbrigandis et recuperandis pascuis ipsius Porte* (357); pel che, non solo

(356a) Che queste tegetes si trovassero in uno speciale rapporto con prati e pascoli, lo prova il fatto, che in una sentenza del 1186 si tratta de toto prato quod dicitur pratum S. Marie, che era in Drosso (Lupi II 1375). e nel 1166 troviamo un atto rogato prope tezam sancte Marie que est iusta Drossum (*Pergam. in Bibl. n. 2094*). Anzi, in deposizioni testimoniali del 1191 abbiamo: ego per illos de Astino sechavi in Grumello de Medio et in Scablis per quatuor vices et fenum inde portatum habeo et gubernatum ad tizias illorum de Astino que sunt in prato de Colorito et... semper sechavit mecum similiter pro illis de Astino et portabat et gubernabat fenum ad predictas tegias (*Pergam. in Bibl. n. 2646*).

(357) Giuliani V 505, VI 465 seg.

si potè indurre, che ogni Porta cittadina poco distante avesse pascoli comuni per allevare i cavalli destinati alla milizia con minore aggravio dei cittadini (358), ma vediamo anche una parte della città contraddistinta come *comunantia* in rapporto ai fondi, che erano d'uso comune ad essa. E non solo di foraggi, ma anche di boschi e de' loro prodotti dovea sentire necessità la vita cittadina (359). Ora, per non accennare a quelli, che coprivano, e coprono ancora, i colli a ridosso della città, in possesso dei quali questa si mantenne fin nella prima metà del secolo decimoterzo, abbiamo una circostanza notevole, vale a dire, che, come vedemmo, anche prima del mille troviamo ripetuta menzione di *comunalia* sul versante della Maresana, che guarda la Valtezza (360); e siccome in questo punto non vi era alcun vico, a cui quei fondi potessero appartenere, poichè come avvertii, e come sarà provato più innanzi, la Valtezza non giunse mai ad avere una tale consistenza, così parmi di dover ammettere, che quei *comunalia*, coperti indubitatamente da selve di castagni e di roveri (361), appartenessero propriamente alla città, alla quale si connettevano per mezzo dei pascoli della Valtezza. Ma, sebbene indirettamente, anche per questa lo-

(358) Giulini aa. II. cc. V. sotto la nota 420. ove si dà una spiegazione di questo fatto.

(359) V. sopra nota 272.

(360) *Cod. D. L.* col. 1269, 1375; *Corogr. Berg.* p. 435 seg.

(361) *Corogr. Berg.* p. 435.

calità abbiamo una testimonianza sulla esistenza di quei fondi comuni, la quale conferma tutte le precedenti induzioni, poichè in una carta del 1174 leggiamo: *pro petiis duabus de terra que iacet ad Teze — prime petie coheret a mane comune* (362). Non è possibile dire, quando quei fondi sieno stati venduti dalla nostra città; forse in gran parte erano già stati alienati nel secolo decimosecondo, o forse lo furono più tardi da quella stessa Commissione che vedemmo a questo scopo creata nel 1203 (363).

Pertanto, le notizie sin qui raccolte ci mostrano, per quanto esse sieno scarse, che anche la nostra città, al pari delle altre, era circondata da possessi di sua pertinenza. E se cerchiamo di contrassegnare le località, ov'essi si trovavano, ci si presentano *Palatium*, Broseta, Longuelo, Cur-natica, la Valle d'Astino, il Pascolo dei Tedeschi, i colli sino al confine di Breno, Drosso, la Gru-

(362) *Pergam. in Bibl. n. 509*. E così anche in altra del 1173 (*Ibid. n. 2456*): *Prima casteneta iacet ubi dicitur Casteneto Giseverti — coheret ei — a meridie s. Columbani a montibus comunis*. Che qui si intendano fondi di spettanza della città, lo prova l'atto del 1117, ove descrivendosi un prato in Broseta donato al monastero di Astino, leggiamo semplicemente: *ab aliis partibus comune* (*Pergam. in Bibl. n. 2156*, e non comunalia come ha il Lupi II 891); ed infatti ancora nel 1255 la città avea suoi beni in Broseta (*L'Atto del 1255 p. 52 seg.*). Inoltre, come sarà apertamente provato più sotto (v. note 851 855), la Valtezza non fu mai altro, che una pertinenza della città, con cui facevano vicinanza i suoi abitanti insieme ai Vicini di S. Lorenzo; onde non è a pensarsi in alcuna maniera, che avesse beni propri, i quali potessero essere designati come *comune*. V. anche sopra nota 555.

(363) V. sopra note 507. 555.

mella presso a Valle Marina, la Maresana, Valtezze, Aste (Daste), in generale tutto l'attuale suburbio, meno la Valtezze, eretta assai tardi in Comune separato, ed il versante della Maresana, che le appartiene. Ma se consideriamo che, dai documenti addotti in principio di questa indagine, sia per trovarsi collocate sul monte della città, sia per essere indicate come vicine a questa, ci appaiono numerosissime località, le quali appunto per così fatta indicazione pare formassero quasi un complemento della città, e fossero in certo qual modo considerate come sue pertinenze; e se confrontiamo i risultati qui ottenuti con quelli, ai quali siamo pervenuti colla precedente indagine, troviamo una perfetta corrispondenza, in quanto le generiche espressioni usate in quei documenti trovano il loro riscontro nei luoghi, nei quali vediamo situato anche il comune patrimonio della città (364). E questa corrispondenza diventa sotto un certo aspetto assai importante, perchè ci dimostra, che per quanto le espressioni racchiudenti il concetto di vicinan-

(364) Non ho che a richiamare i punti estremi stabiliti in principio della presente indagine, ed indicati come posti in *mons. foris, prope, non multum longe* ecc. della città: Valle Marina, Maresana, Palatium, Broseta (Loreto), Longuelo, Astino, Fontana. Qui manca ogni indicazione sui colli più lontani sino al confine di Breno, ma è assai probabile non vi fossero abitazioni o privati possessi, onde sarebbe già abbastanza giustificato il silenzio dei documenti. Al quale però in molta parte supplisce la denominazione di Valle Marina, o quella di altre località, che furono registrate senza però poterne dare una sicura corrispondenza.

za alla città ed al suo monte abbiamo somiglianza della più grande indeterminatezza, e non bastino a provare la esistenza di un rapporto di qualsiasi natura; esse non erano però dettate da un concetto subbiettivo di coloro, che scrivevano quei documenti, ma rispondevano ad una schietta realtà. E invero, se noi teniamo presente questo fatto, vediamo sorgere una nuova coincidenza, la quale merita il più attento esame. Nell'atto del 1000, con cui il vescovo Reginfredo concede ai Canonici di S. Vincenzo le decime di una grande parte del suburbio, leggiamo: *de totius sui domocultilis labore; tam de S. Alexandri vinea, quam de Submuri ac Piri et Rasuli et S. Andree seu Palatii vineis et Curtis Murgule braidis omniumque in civitate vel iusta habitantium quidquid decimum exinde annue Dominus dedit, exceptis illis que in Canale ad Prepositatum et ad alias Capellas pertinet — tribuere duxi* (365). Questo diritto di decimazione accordato ai Canonici comprendeva adunque il *domocultilis Episcopatus*, e tutto il resto, che era situato vicino (*iusta*) alla città. Il *domocultilis* comprendeva la *Vinea S. Alexandri* ed i vigneti di Submuro, Piro, di Rasulo, di S. Andrea e di Palazzo colle *braide* della Corte Morla. Queste due ultime località sono ormai a noi interamente note; ove fosse situata la *vinea S. Alexandri* propriamente così chiamata, non sapremmo dire, come non lo

sapremmo rispetto a *Piri*. È quasi certo, che colle denominazioni di *Submuri* e di *S. Andree* doveano intendersi terreni situati sotto il muro cittadino (365.), o nei contorni della chiesa, allora suburbana, che era così intitolata dal nome dell'apostolo. Più conosciuto è il nome di *Rasule*, che allora dovea essere assai più esteso di quello non appaia nei posteriori documenti. Già nel 924 il vescovo Adalberto in una permuta riceve *una (petia) prativa prope mons ipsius civitatis Bergamo — loco ubi dicitur Rasole* (366); nel 1033 in altra permuta il vescovo Ambrogio riceve pure *tres petias terre ubi dicitur Rasole* (367). Questo nome rimase propriamente al luogo, ove sorse la chiesa di S. Bartolomeo, e quindi per gli Umiati, che vi si erano allogati, nel 1313 abbiamo la *domus de Rasole* e la *domus Sororum de Rasole* (368), ed in un atto del 1351 leggiamo: *pecia terre casate solerate coppate iacentis in burgo S. Andree civitatis Pergami in vicinia S. Antonii prope cursum Prati S. Alexandri — a meridie superscriptum cursum a montibus domus fratrum Humiliatorum de Rasulo* (369). Ma una

(565a) V. Du Cange *Glossar.* s. v. *Submurum*, praedium quod est ad urbis muros; e cita *Chron. Farfens.* in Murat. SS. II. 2. 482; item in *Submuro civitatis Reatinae et ad sanctum Georgium, terram et vineam, et medietatem molini maioris.*

(566) V. sopra note 103. 104. 105.

(567) Lupi II 578.

(568) Ronchetti V 19 seg.

(569) *Pergam.* in *Bibl.* n. 545. A quella, che oggi sarebbe la Via Torquato Tasso, dà il nome di *cursum* anche lo Statuto del 1265 (1551). 2 § 45: eundo per *cursum* versus sero usque

tale denominazione andò confusa per tempo con quella del *Pratum S. Alexandri*, sul quale si teneva la annuale fiera che vedemmo donata da Berengario al vescovo Adalberto. In conseguenza, nel sunto di un atto del 1211, leggiamo: *Prepositus fratres et monasterium s. Marie et Bartholomei in Prato sancti Alexandri ordinis Humiliatorum* (370); nello Statuto del 1263: *usque ad ecclesiam sancti Bartholamei que est in Prato s. Alexandri* (371), ed in una carta del 1361 con strana confusione troviamo persino: *monasterii domus ecclesie et hospitallis d. sancti Antonii siti prope Pratum sancti Alexandri in Columpna in burgo et vicinia S. Stephani civitatis Pergami* (372). Probabilmente la speciale denominazione di *Pratum S. Alexandri* derivò unicamente dalla fiera, che vi si teneva nella ricorrenza di quella festività (373), allo stesso modo che un testimonio del secolo decimosecondo affermava, che il palazzo episcopale *appellatur domus S. Alexandri quia antiquitus nobiles viri in festo s. Alexandri conveniebant in prefata domo coram*

ad Pratum S. Alexandri. Lo Statuto del 1555 (16 §§ 117, 118) ha ripa e riva; quello del 1591 (col. VII, senza numer., ms. in Bibl.) ha riva nella descrizione della Vicinia di S. Antonio.

(570) Lupi *Excerpta ex act. Notar. Berg.*, ms. ψ. V. 8 che ha tolto questo sunto dal Liber Censualis del vescovo Barozio compilato nel 1452; Ronchetti IV 22, 246.

(571) *Stat. an. 1551*, 2 § 43, 46. Ugualmente lo Statuto del 1555, 16 § 117.

(572) *Pergam. in Bibl.* n. 461; cfr. il n. 655 più esatto.

(575) Come per tutto altrove; Murat. *Antiqu.* II 865 seg.; Maurer *Städtev.* I 282 seg.; Pertile II, I, 517 seg.



*Episcopo* (374); onde diventa tanto più inesplicabile quell'aggiunto: *in columpna*, in quanto qui non si spinse mai la Vicinia di tal titolo. Tuttavia dobbiamo ammettere, che la denominazione di Rasolo avesse anticamente una assai maggiore estensione, che non ci appaia da più recenti documenti. Già furono recati due atti del 1339 e del 1351, nel primo dei quali si legge: *de petia terre in Monte Rasulo vicinie S. Stephani dicitur in pratis de Rasulo* (375), e dai quali appare evidente, che così dovea essere denominata anche una parte del colle, sul quale era il Monastero di S. Stefano, poichè altrimenti diventerebbe inintelligibile il *Mons de Rasulo*, ove venisse ristretto quel nome ai luoghi vicini alla chiesa di S. Bartolomeo. Inoltre da un atto del 1312 risulta che « i Canonici accordarono ad alcuni del loro  
 « ceto di affittare la decima del Prato contiguo  
 « alla chiesa di S. Bartolomeo detto Prato di S. Alessandro, de' luoghi dappresso a detta chiesa e  
 « della vicina contrada aspettantesi ai medesimi,  
 « che solean tenere i frati della casa degli Umi-  
 « liati del Rasolo (376); » dal che appare, che se i Canonici levavano la decima, non solo su tutte le terre prossime alla chiesa di S. Bartolomeo, ma anche sullo stesso Prato di S. Alessandro, la denominazione di Rasole, che troviamo nel documento del 1000, dovesse abbracciare, e una parte del colle di Stefano, il che sarebbe giustificato

(374) Lupi II 1028.

(375) V. sopra nota 103.

(376) Ronchetti V 18.

dalla esistenza di vigne indicata in quel documento, e tutti i prati che, ad eccezione del *Pratum Bertelli* (377), di là stendevansi sui luoghi, ove sorsero lo Spedale Maggiore, l'edificio della Fiera, la chiesa di S. Bartolomeo e le contigue abitazioni probabilmente fin contro alle *braide* della Corte Morla (378). Ma se abbiamo, per quanto era possibile, potuto segnare entro certi limiti su quali luoghi si estendesse il *domocultilis Episcopatus*, non possiamo, per contro, con quell'unico atto di donazione delle decime intendere fin dove si estendesse il resto di quel territorio decimabile, che affatto genericamente era indicato come vicino alla città. La incertezza, che, sotto questo punto di vista, si fa incontro a noi così lontani di tempo, deve essersi fatta sentire non più di ottant'anni dopo a coloro, i quali più vi erano interessati, vale a dire, i Canonici di S. Vincen-

(577) V. sopra nota 61.

(578) Attesa la vicinanza, è assai verisimile, che il fossatum Comunis Pergami, o Canale Serio, venisse cavato in luoghi, che prima portavano il nome di Rasole, i quali, rimaste poi in certo qual modo separati da quel Canale, restarono senza alcuna denominazione propria. Questo me lo lascia sospettare il fatto, che dove abbiamo oggidì Rocchetta, nel 1208 non abbiamo che questa indicazione: *extra civitatem Pergami non multum longe a Murgula in terra que fuit Galicioli Bocalupe* (*Pergam. Tiraboschi in Bibl. Serie III n. 56*), e tre anni dopo, per indicare la stessa località, dove erano già sorti l'Ospitale e la chiesa di S. Antonio, è detto: *prope predictam civitatem inter Murgulam et fossatum suprascripte civitatis iuxta viam de Sariate* (*Pergam. in Bibl. n. 2195*). In tal guisa si comprenderebbe, come le denominazioni di Palatium, Curtis Murgula e Rasole fossero topograficamente congiunte fra loro, e resterebbe esattamente determinata la situazione di una parte del *domocultilis Episcopatus*.

zo e di S. Alessandro, poichè fra essi insorsero questioni, che nel 1081 si vollero tolte da un decreto del vescovo Arnolfo. Ma siccome allora bastava accennare appena ad alcuni nomi locali, perchè fosse conosciuta la estensione del terreno assegnato alla decimazione, così ci si presenta anche qui una nuova oscurità. Infatti, quando veniamo a conoscere, che ai Canonici di S. Alessandro dovea spettare la decima di Gavazzolo, quella di Canale, di Longolasca o Tassarìa, ed il terzo di quella del Polaresco (379); e quando pure, come in fatto lo sono, queste località fossero tutte pressochè interamente conosciute, nullameno non conosceremmo che assai imperfettamente per via di supposizioni più o men fondate quale estensione venisse allora assegnata a quelle denominazioni, e questo tanto più, in quanto vediamo qui distinte denominazioni accompagnate a quella di Canale, mentre pel documento del vescovo Reginfredo tutto apparrebbe compreso in questa sola (380). Ed invero, una tale indeterminazione di designazione deve anche allora aver dato nuovo appiglio a contese, perchè in due successivi atti del 1110 e del 1112 i Canonici delle due Cattedrali vennero finalmente ad un accordo, se-

(379) Lupi II 729. Gavazzolo facea parte del Monte S. Vigilio. V. il documento citato dal Ronchetti IV 64. La località dava nome anche ad una fonte; Celestino *Hist. Quadripart.* I 477.

(380) Difatti vi si dice soltanto: *exceptis illis que in Canale ad Prepositatum etc.* (Lupi II 426); ma si deve indurre necessariamente, che qui nella denominazione di Canale fossero comprese anche tutte l'altre or ora recate.

gnando con maggiore accuratezza quanto spettasse agli uni, quanto agli altri. Nel primo di quegli atti le terre suburbane, sulle quali aveano diritto di decima i Canonici di S. Alessandro, sono così determinate: *sicut trahit orientalis angulus Vitis Donice ad Ceretum et deinde ad Longole et supter Polariscum et dehinc usque ad Muzum et ad Brene usque ad Lemenem et deinde ad Sorisole usque ad Stratam et deinde ad Lantrum usque ad predictam Vineam in integrum* (381). Queste indicazioni sono ripetute nell'atto di concordia del 1112... *sicut trahit ab orientali angulo Vitis Donice usque ad fontem Cereti excepta vinea...* (382) *et vinea Pertinace, et ab ipso fonte usque ad Longule et supter Polariscum et deinde usque ad Muzum, et a Muzo usque ad Brene deinde usque ad Lemene usque ad Sorisole et dehinc ad Stratam, et a Strata usque ad Lantrum. et a Lantro usque ad predictum angulum Vitis Donice.* La parte poi spettante ai Canonici di S. Vincenzo era così descritta: *sicut trahit ab orientali angulo Vitis Donice usque ad fontem Cereti excepta vinea Ottonis de Bonate et altera vinea Pertinace, et ab ipso fonte usque ad Curtem Murgulam, et deinde usque ad Stratam que pergit ad Sorisole usque ad ipsum Sorisole ver-*

(381) Lupi II 867.

(382) Il Lupi ha: Aibis Solii; ma è certo una pessima lezione. Se osserviamo al parallelismo del seguente brano, dovremmo sostituirci: Ottonis de Bonate. Tuttavia parmi così difficile, che siasi potuto rilevare l'un nome per l'altro, che preferisco lasciare una lacuna.

*sus montes, et deinde usque ad Lantrum, et a Lantro usque ad predictum angulum Vitis Donice* (383). Le espressioni: *usque ad Muzum, usque ad Brene, usque ad Sorisole, usque ad Lemene*, non vanno intese nel senso, che questi villaggi fossero compresi nei confini di decimazione dei Canonici, poichè altrimenti vedremmo Sorisole spettare tanto a quelli di S. Alessandro, che a quelli di S. Vincenzo: il che non sarebbe stato veramente opportuno per tagliar corto alle già troppo lunghe controversie. Esse non indicano altro, se non che il diritto di decima si estendeva sino ai confini dei territori di Mozzo, di Breno, di Almè e di Sorisole. È vero, che, troviamo anche: *usque ad Longule*: il che potrebbe fare escludere da tale diritto quella terricciuola ed i prati ed i campi circostanti, che da essa aveano nome; ma dicendo il documento del 1112: *usque ad Longule et supter Polariscum*, ne viene per necessità topografica, che anche Longuelo dovesse esser compreso nella decimazione dei Canonici, se lo era tutto il Polaresco. E questo assai meglio si comprende, quando si osservi, che nel precedente atto del 1110 si ha più esattamente: *deinde ad Longule et supter Polariscum*, colla quale espressione non si può ammettere alcuna esclusione. Ma diversamente corre la bisogna per l'altre terre. Infatti, sebbene si fosse soliti dire, che si impartiva il battesimo al fonte della Cattedrale

ai fanciulli, non solo della città, ma anche dei borghi e di tre miglia di circondario fuori di questi (384): estensione, che costituiva il territorio della Pieve urbana ecclesiastica (385); e sebbene, anzi, siasi posto assieme un diploma attribuito ad Ottone II, col quale su quel territorio di tre miglia si faceva estendere la giurisdizione vescovile (386); nullameno un testimonio del secolo decimosecondo nella sua deposizione opportunamente osservava: *omnes sacerdotes capellarum civitatis Pergami et suburbiorum et villarum que sunt circa civitatem illam duo miliaria et in tali parte etiam infra tria et infra quatuor et ultra* (387); e questo appunto perchè tali confini, per così esprimerci, non erano tracciati a linea di regolo, ma si stendevano dove più, dove meno, a seconda dell'andamento o della conformazione dei confini esterni del territorio delle ville, che circondavano la Pieve urbana (388). Ugualmente, nel caso nostro, i limiti, fino ai quali giungeva il diritto di decima dei Canonici, dovevano variare a seconda dei limiti del territorio annesso alle ville nominate negli atti del 1110 e del 1112; ma che queste dovessero esserne escluse, abbiamo dati sufficienti per ammetterlo. Poichè, sebbene nell'atto del 1112 si legga: *usque ad*

(384) Ronchetti IV 8.

(385) *Corogr. Bergom.* p. 229 seg.

(386) V. l'atto spurio in Lupi II 515.

(387) Lupi II 4285 seg.

(388) *Corogr. Bergom.* p. 255.

*Stratam que pergit ad Sorisole usque ad ipsum Sorisole*, nullameno, che questo fosse escluso da quel diritto di decima ceduto dal vescovo Reginfredo, lo prova un atto del 1249, col quale il vescovo Alberto di Terzo investe quei di Sorisole *nominatim de tota decima et decimaria et de iure decime et decimarie. — competenti seu que et quod pertinere videtur et reperitur ipsi domino electo pro episcopatu in loco et territorio et pertinentiis de Sorisole, de Ponteranica et de Assonica et de Prato de la Rovere* (389). Nel 1186 il prevosto di S. Alessandro ottenne di non essere inquietato nella esazione della decima sovra un prato in Drosso dimostrando, che non *erat de territorio de Brene* (390): il che prova, che anche Breno restava escluso dalla decimazione concessa ai Canonici. Daltronde solo nel 1179 il vescovo Guala investì la chiesa di S. Alessandro *de tota decima de Brene, Paladina et Alme quam tenuit Albertus Albertonis Imiliene* (391); come d'altro

(389) *Corogr. Bergom.* p. 251.

(390) Lupi II 1575.

(391) Lupi II. 1515. Per escludere anche altri luoghi, che potrebbero sembrare suburbani, da quel distretto di decimazione, noterò qui, che la decima di Colognola fu concessa alla chiesa di S. Vincenzo nel 1175 dal vescovo Guala (Lupi II 1275). Prima era raccolta dai signori di Carvico, che certo l'aveano avuta dal vescovado. Ma qui si trattava di decime, che, come spettanti a terre, le quali faceano parte della *Plebs urbana*, esse pure erano di diritto vescovile, ma non aveano a fare con quelle comprese nell'atto del 1000 del vescovo Reginfredo in favore dei Canonici di S. Vincenzo, e, come vedremo, in uno antecedente, ora perduto, del vescovo Adalberto in favore dei Canonici di S. Alessandro.

canto nella stessa sentenza del 1186 rimase incontestato quanto affermava *Lanfrancus fil. quond. Rugerii Suardi* contro il Prevosto di S. Alessandro, *universitatem decime territorii de Brene sibi pertinere pro tribus partibus et ecclesie de Brene pro quarta* (392); dalla quale allegazione, e dalla base stessa della sentenza appare, che Breno formava un separato territorio di decimazione. Inoltre, in una certa quistione insorta nel 1213 tra l'abate d'Astino ed i Canonici di S. Alessandro, questione, sulla quale dovremo trattenerci più innanzi, quegli volea dimostrare, che certe terre non potevano esservi soggette, perchè erano *de territorio Muzzi vel Curni* (393); il che, comunque si interpreti, dimostra, che era ammesso, che nella concessione di quelle decime fatta ai Canonici di S. Alessandro, assai prima che a quelli di S. Vincenzo, non erano compresi i territorii di Mozzo e di Curno. Pertanto alle espressioni: *usque Muzum, usque Brene* e così via degli atti del 1110 e del 1112 non si può dare interpretazione diversa da quella qui posta in campo, vale a dire, che il territorio decimabile non giungeva che ai confini del territorio di quei vici. Di più, tutte quelle località denominate Sorisole, Ponteranica, Assonica, e lo stesso *Pratum de Larovere*, corrispondente, come vedemmo, all'attuale Petós (394), che si trovano nell'atto del 1249 del

(392) Lupi II 1573.

(395) *Perg. in Bibl. n. 2271. V. Append. ove si parla di C. de Curno.*

(394) V. sopra nota 516.



vescovo Alberto di Terzo, sono per noi così conosciute, che possiamo affermare colla maggiore sicurezza, che esse formassero anche allora, come oggidi, tutto quel territorio, che spetta ora ai due Comuni di Sorisole e di Ponteranica (395), e che quindi, salvo ciò che spettava a Drosso, o l'attuale Petosino, il diritto di decima dei Canonici non si estendesse oltre quella linea, segnata in gran parte dal letto del torrente Quisa, che separa da quelli di Sorisole e di Ponteranica il territorio del Comune di Bergamo nel suo lato più settentrionale. In quegli atti troviamo in generale indicata la *Strata*, ed in particolare una *strata que pergit ad Sorisole*. Quella prima deve essere l'antichissima, che conduceva al ponte romano di Almè o d'Almenno, e di là a *Leuceris*, e la quale in documenti della età di mezzo è pur detta *Strata* (396); la seconda dev'essere quella, che, staccandosi dalla prima al Ponte Secco, conduce ancora oggidi a Ponteranica ed a Sorisole, ma che, nello Statuto del 1263, per essere già avvenuta la separazione di quei due Comuni, si chiama dal primo dei vici, a cui metteva capo, *viam per quam itur Ponteranicam* (397). Probabilmente la antica via dalla Porta settentrionale della città al ponte sul Brembo correva sin quasi

(395) Tenendo presente la circostanza, che un tempo a Sorisole apparteneva anche Poscante (*Stat. an. 1248, 12 § 24 col. 1997*), il quale ora forma un Comune a sè.

(396) *Le Vie Romane* I 51 e Append. p. 21.

(397) *Stat. an. 1263 (1551), 2 § 40.*

al Ponte Secco sulla destra della Morla, fra questo torrente ed i colli cittadini (398); ma per quanto sia assai verisimile, che l'attuale via sulla sinistra di quel torrente sia di un'epoca posteriore, nullameno un suo tratto, che, come vedremo, portava verso la metà del secolo decimoterzo il nome di *strata levata*, ci può lasciar supporre, che essa sia stata costrutta nell'epoca longobarda per congiungere il regio ed ampio possesso della Morla sia con Almenno, sia anche con Sorisole, dove pure i re Longobardi aveano possessi (399). È evidente però, che, comunque fosse la cosa, la denominazione di *strata que pergit ad Sorisole* non poteva essere applicata che a quel tratto, il quale veramente conduceva a questa località a partire dal Ponte Secco, e non già a tutta la via, che, staccandosi dalla Corte Morla, conduceva ad Almenno ed a Lecco, luoghi di ben altra importanza (400). Quindi si rende necessaria questa di-

(398) *Le Vie Romane*, Append. p. 22.

(399) Lupi I 429.

(400) Lo Statuto del 1265 (*Stat. an. 1551. 2 § 40*) chiama Strata levata per lo meno quel tratto, che dovrebbe corrispondere all'attuale strada provinciale nella località detta dei Bagnoni. E su questo punto ci intratterremo più innanzi. Nella età di mezzo levata equivaleva ad agger (Du Cange *Glossar. s. v.*) ed anche i Romani con quest'ultimo nome indicavano una via. In generale troviamo mantenuto il nome di strata levata ad antiche vie romane; ma come nella Italia centrale troviamo, qui non importa cercare per quale ragione, dato il nome di Claudia alla via Emilia (*De Italia Medie Aevi* (P. Beretti) in Murat. SS. X p. L seg.; Tiraboschi *Diz. Topogr. d. Stati Est.* II 400 seg.; Murat. *Antiqu.* II 156. V 541), ma in un'epoca posteriore vediamo applicata ad altre vie la denominazione di Clodia, e questo in così disparate località, che ne viene di ne-

stinzione: che, per la parte decimabile assegnata ai Canonici di S. Alessandro, ove si legge: *usque ad Sorisole et dehinc ad Stratam et a Strata usque ad Lantrum*, debbasi intendere in generale che la linea di divisione, da qualche punto del confine di Sorisole raggiungesse la *Strata*, la quale conduceva al ponte d'Almenno ed a Lecco, od un po' a settentrione del Ponte Secco, od in

cessaria conseguenza l'indurre, che col tempo quel nome non servisse che ad indicare qualunque strada maestra, della quale la Emilia o Claudia era in certo modo il prototipo (cfr. Tiraboschi II 400 seg.); ugualmente deve esser stato per levata. In origine si sarà applicato il nome di levata ad una via veramente romana per la forma di sua costruzione (agger), quindi alle principali vie, che per mutate condizioni le sostituirono. In fatti nello Statuto del 1248 (14 § 10 col. 2021) troviamo: *et finis a strata levata que vadit a Pergamo ad Caleppium*; e certo non era più l'antica via romana, se questa dovea passare per Telgate (*Itiner. Hierosol.* p. 557 seg., Wessel.). Di più, l'attuale strada, che conduce a Palazzolo e Palosco, oltrepassato Seriate, pigliò essa pure nome di levata (*Stat. an.* 1493. 8 c. 57 p. 266); e qui non può più esistere alcun dubbio sulla sua origine, sebbene, si possa indurre, che sia stata così chiamata dal fatto, che attraversava una campagna, che fu detta la Levata (v. l'Assonica nel travestimento della *Gerusal. Liberata* 152) indubitatamente perchè per essa dovea necessariamente passare la vera via romana. Persino in una ordinanza contenuta nello Statuto del 1555 troviamo: *quod una strata levata que sit ampla per duo capicia in qualibet parte fiat in hunc modum etc* (15 § 57); ove si vede, che levata non si potrebbe far corrispondere, che a quell'aggiunto, a cagion d'esempio, che noi daremmo di maestra ad una via; e qui si trattava di quella, che unisce anche oggidì Fontana col ponte di Briolo, e che, oltre questo, dovea condurre nella Valle Pontida, a Vercurago ed a Lecco (*Le Vie Romane.* Append. p. 62 seg.). Tuttavia l'attribuzione di via levata verso la metà del secolo decimoterzo alla via, che per lo meno da borgo Palazzo, e quindi dalla Corte Morla, conduceva al Ponte Secco e di là al Ponte d'Almenno mi lascia il sospetto di una certa antichità, e questo

questa stessa località, indi seguisse il letto della Morla fin dove avesse poi a risalire al fonte del Lantro; mentre per la parte assegnata ai Canonici di S. Vincenzo fossero indicati solo due punti, cioè il primo la Corte Morla, naturalmente con tutte le sue adiacenze, se l'atto del 1000 esplicitamente vi comprende anche *Palatium*, ed il secondo dove la strada veramente di Ponteranica

anche per la ragione, che in un tratto di essa, in occasione di riattamenti al ponte sulla Morla fra Galgario e Porta S. Caterina fu trovato nel letto del torrente un antico guado selciato di pietre, del quale darà notizia il mio amico Fornoni ne' suoi Studi sulla nostra città. Ed è noto, come fiumi di maggiore importanza certo della Morla non venissero passati che nel luogo segnato soltanto dal lastricato di grandi pietre, che sul loro fondo serviva a congiungere i due opposti rami di via (Caumont *Archéol.* p. 51 seg.). Non si può quindi con qualche fondamento di ragione ammettere, se non che questa via fosse costrutta per congiungere le due Corti regie della Morla e di Almenno, approfittando della congiunzione col più antico tratto di via, che già fin dall'epoca romana conduceva al Ponte d'Almenno, perchè all'epoca, a cui dovea risalire quella strata levata, non si saprebbe quale altro centro potesse richiederne la costruzione. Quanto poi alla tecnica della sua costruzione, per quanto rozzamente, si saranno seguite le tradizioni romane, per mezzo di quei magistri Comacini, che, per quanto voglia il Böhme (Pertz *Mon. Germ. Leg.* IV 175) trarre il loro nome da macinis e machinis, non sono altro che costruttori del contado di Como, ai quali dobbiamo per secoli e fino ad oggi quasi ogni nostro edificio. Le stesse umili fontane, costrutte dal Comune al principio del secolo decimoterzo, sono opera loro, e nella iscrizione conservatasi al fonte *de Cornu* o della Fara, troviamo nella invocazione il nome dei santi tutelari del Comasco, ma non già di Bergamo, come avremmo dovuto attenderci nel 1220 (V. *Edict. Rothar.* §§ 145, 146 e il *Memoratorium* in Padelletti *Fontes* I 281 seg.). Evidentemente noi non abbiamo bisogno di richiamarci, che la Porta Comacina di Milano (*Cod. D. L.* col. 965, 964), l'Insula Comacina del Lago di Como (Paul. Diac. *hist. Longob.* 5. 27) non si connettono per nulla con macinis o machinis.

e di Sorisole avea il suo principio al Ponte Secco. Certo, che con questo non abbiamo in alcuna maniera una linea ininterrotta; ma pur troppo anche dall'altra parte, dove non è segnato alcun punto intermedio fra Mozzo e Breno, non sapremmo ugualmente, se, ad esempio, Scano, Ossanega e Paladina fossero, o no, compresi in quel distretto di decimazione. Per quanto si cercasse d'essere accurati in quelle descrizioni, allora si avea sotto gli occhi uno stato di cose troppo noto e troppo fondato sopra una lunga consuetudine, perchè si avesse a tener conto dei più minuti particolari, e quindi perchè si potesse immaginare, che in epoche più o meno lontane avessero a presentarsi così fatte oscurità. E questo tanto più, in quanto questi atti di concordia non erano che atti riassuntivi di lunghissime controversie, nelle quali non si sarà mancato di produrre testimoni o documenti, i quali provassero quasi campo per campo a quale delle parti spettasse il diritto di decima. Ma noi possiamo oggi a tutta ragione chiedere se, malgrado si tenessero cogli atti del 1110 e del 1112 definitivamente assopite le contese fra i Canonici delle due Cattedrali, e pare lo fossero in effetto, dal lato di ponente, a cagion d'esempio, Scano e le terre contermini or ora nominate fossero incluse, o meno, nel distretto di decimazione, come pure se dal lato di levante lo fosse per lo meno la Valtezze. Ma quegli atti sono affatto insufficienti a rispondere a questi parziali quesiti, e solo potremo attenderci dal

nesso di altre investigazioni un po' di luce su questi punti. Intanto notiamo, che la *Vitis Donica* era un vasto vigneto sul versante di libeccio del colle cittadino sotto l'attuale Seminario (401). La via, che, almeno in parte, lo attraversava o lo fiancheggiava, era detta *Via de Vidoga*, come la Porta cittadina, corrispondente a un di presso all'odierno Portello di S. Giacomo, era chiamata anche più recentemente *Porta Viddoge* (402). Se il confine di decimazione delle due Canoniche cominciava all'angolo orientale della *Vitis Donica* è segno, che questa era stata assegnata tutta intera ai Canonici di S. Alessandro. Non si saprebbe veramente ove collocare con sicurezza la *vinea s. Alexandri* del documento del 1000 del vescovo Reginfredo. Una *vinea Episcopatus* troviamo nel 1263 sul versante della Maresana vicino al Ponte Secco (403); e siccome in un'epoca più antica era invalso il costume di chiamare *Vassalli s. Alexandri, casa s. Alexandri, feudum s. Alexandri, mansinata s. Alexandri* cose e persone spettanti al

(401) *I Martiri d. Chiesa di Berg.* p. xxiv nota d.

(402) *Stat. an.* 1495. 12 cc. 7. 15. 16 pp. 427 seg., 441 seg.

(403) *Stat. an.* 1265 (1351), 2 § 40: sicut vadit lectum Murgule usque in capite Pontis de Lastongarda (il Ponte Secco, come sarà provato più innanzi), qui est super Murgula. Et ab ipso ponte a manu dextera cundo per viam per quam itur ad Retholtam ad primam vallem buschi — que vallis es intus (leg. inter) ipsum buseum et vineam Episcopatus. Et sicut vadit ipsa vallis a filando usque ad viam per quam itur Ponteranicam. Et sicut vadit ipsa via usque ad Grumellum Carzonum. Et sicut vadit costa ipsius Grumelli (la Costa dei Garatti) versus mane usque ad Montem Tosellii (la Maresana). La Vinea Episcopatus, come Retholta, doveano dunque trovarsi a settentrione del Ponte

vescovado (404), così non vi ha nulla di più probabile, che la *vinea Episcopatus* di un'epoca posteriore rispondesse alla *vinea s. Alexandri* dell'atto del vescovo Reginfredo. Accresce probabilità a questa congettura il fatto, che quel vigneto sarebbe propriamente trovato entro i confini di decimazione assegnati ai Canonici di S. Vincenzo, che appunto doveano abbracciare i luoghi sovrastanti al Ponte Secco. Sono noti i versi del nostro poeta Mosè del Brolo, coi quali porta alle stelle le meravigliose virtù dell'acqua del Fonte di Cereto (405); esso si trova a circa 225 metri a maestro-tramontana dalla chiesa di S. Lucia Vecchia (406), e quindi, come pare indubitato, sull'estremo limite orientale della *Vitis Donica*, e necessariamente ai piedi di quell'angolo, che fu stabilito come punto di partenza nel tracciare quei confini. I nomi di Longuelo, del Polaresco, di Mozzo, di Breno, di Almè, di Sorisole, del fonte del Lantro, che vivono ancora oggidi, della *Curtis Murgula*, sulla quale tanto ci siamo già intrattenuti, non richiedono alcun ulteriore commento.

Se, pertanto, dalla *Vitis Donica* e dal fonte di Cereto il confine della porzione assegnata ai

Secco. Dove fosse Retolta non saprei; in un atto del 1180 il vescovo Guala dona ad Adelardum matricis ecclesie s. Vincentii archidiaconum vice et nomine ipsius ecclesie la decima di Retholta (Lupi II 1550). Questa decima era posseduta da Alberto Imiliene, e l'Arcidiacono dovette sborsargli sei lire di moneta imperiale.

(404) Lupi II 1028. 1071.

(405) Mag. Moys. Pergamin. v. 69 seg.

(406) Alcune Indic. per servire alla Topogr. di Berg. p. 202 seg. nota 66.

Canonici di S. Alessandro correva verso Longuelo ed il Polaresco e di là saliva verso tramontana in confine del territorio di Mazzo, è evidente che in essa dovea essere compresa anche una parte almeno di quella Valle d'Astino, in cui si trovava uno dei vasti possessi comunali, che nel 1117 vedemmo donato quasi per intero ai Vallombrosani. Ed invero questo ci è attestato direttamente da una convenzione del 1148 fra il prevosto di S. Alessandro e l'abate d'Astino (407), come pure lo è da una sentenza arbitramentale del 1213, che sarà presa in esame più innanzi (408). Forse altrove non insorsero contestazioni simili a questa, e forse a noi non pervennero i documenti, i quali ce le attestino; ma, tenuto presente, che in questo distretto di decimazione non tutto sarà spettato ai Canonici, in quanto anche persone secolari o per uno o per altro titolo erano certo al possesso di molte di quelle decime (409), ed anche solo prendendo a scorta l'atto del 1110 nelle sue linee più generali vediamo la città da libeccio per ponente a tramontana circondata da un territorio decimabile, che comprendeva Longuelo, Broseta (410) ed il Pola-

(407) Lupi II 1087.

(408) *Perg. in Bibl.* n. 2271. e l'Appendice.

(409) Lupi II 1275, 1315, 1529, 1541.

(410) Se stiamo in generale ai confini designati dagli atti del 1110 e del 1112 Broseta devesi necessariamente ritenere compresa in quel territorio di decimazione, sebbene non sia punto nominata. Da ciò la donazione fatta dal vescovo Guala alla chiesa di S. Alessandro della decima di una pezza di terra in quella località, che prima pare fosse in possesso del conte Enrico della famiglia dei conti di Bergamo (Lupi II 1541).



resco, e che era limitato dai confini dei territori di Mozzo, di Breno, di Almè e di Sorisole. Meno evidente appare la cosa nell'altre parti del terreno circostante alla città, perchè nell'atto del 1112, per quello che riguarda il lato di ostrolevante, vi ha indubitatamente, come già osservammo, qualche cosa di sottinteso. Invero, non si potrebbe ragionevolmente supporre, che la parte di decimazione assegnata ai Canonici di S. Vincenzo fosse determinata da linee tirate a filo di rigo, che congiungessero direttamente i punti indicati da un angolo della *Vitis Donica*, dal fonte di Cereto, dalla Corte Morla, dal confine di Sorisole e dal fonte del Lantro, il quale verso tramontana sgorgava esso pure, come quello del Vasine, ai piedi del muro cittadino (411). Siccome la parte spettante ai Canonici di S. Alessandro era già stata designata in modo, che niun dubbio restasse sulla sua estensione, così si deve ammettere, che nelle più generiche indicazioni usate per determinare la porzione lasciata ai Canonici di S. Vincenzo fossero comprese anche le rispettive pertinenze e molte vicine località; ed infatti, ancora nel 1211 sotto il nome di *Curtis Murgula* intendevansi le terre circostanti alla chiesuola ed agli edifici, che costituivano il centro di quel possesso (412). nè, come vedemmo, nella più mi-

(411) *Stat. an* 1265 (1331), 2 § 37: detracta domo Mayfredi Mallii cum ipsa domus ponat caput in Vicinancia S. Laurentii super muro civitatis. qui est super Lantero.

(412) V. sopra nota 250.

nuta descrizione del 1112 abbiamo alcuna menzione di quel vasto tenere di *Palatium*, o delle *braide* della Corte Morla, che pure si trova fatta nell'atto originario di donazione del vescovo Reginfredo. Questo ne indica, che siccome a togliere le lunghe controversie bastava, che una sola porzione del suburbio decimabile fosse esattamente definita, perchè l'altra si individuasse da sè; così, in generale, nei nostri atti si seguì un tale sistema, poichè anche nel decreto del 1081 del vescovo Arnolfo si ammette, che la parte di S. Vincenzo rinunci alla avversaria le decime sui luoghi specificatamente enumerati di Gavazzolo, Canale, Longolasca, Tassaria, Roareto e Polaresco, mentre la parte di S. Alessandro senz'altra specificazione non rinuncia che a ciò, che i Canonici di S. Vincenzo, per rispetto a quelle decime, ebbero a ricevere in dono dal vescovo Reginfredo, (413). Pertanto è duopo ammettere, che, per quanto riguardava i Canonici di S. Vincenzo. nell'atto del 1112 si fossero segnati solo alcuni capisaldi, bastando che restasse esattamente stabilito, che i punti, i quali determinavano i limiti dei diritti di decimazione ad essi spettanti, erano segnati da una linea, fosse poi più o men tortuosa a seconda delle circostanze, che correva da Sorisole al Fonte del Lantro, dall'angolo orientale della *Vitis Donica* al fonte di Cereto ed alla Corte Morla, mentre una più minuta determinazione

della estensione della porzione decimabile, la quale restava fissata da questi punti, veniva abbandonata alla consuetudine, a cui moltissimo si lasciò, come vedremo, anche in un'epoca posteriore, quando pur si tentò di rendere più minute e più esatte così fatte descrizioni (414).

X In questa guisa noi vediamo designarsi intorno alla città una specie di suburbio proprio ecclesiastico, che ebbe nome nei documenti di *territorium decimationis* (415) o di *confines decimarie* (416), e che ci rivela nuovi rapporti. Se si richiami alla mente quanto fu già detto sulla esistenza di beni comunali intorno alla città e sui luoghi, che, in forza delle espressioni usate nei nostri documenti si dovrebbe ammettere ne formassero in certo modo una pertinenza, tro-

X (414. Non si può ricavare di più dall'atto spurio attribuito al vescovo Adalberto in Lupi II 171 e che deve supporre sia stato messo assieme quando per le insorte contese coi Canonici di S. Vincenzo anche quelli di S. Alessandro sentirono la necessità di poter presentare un documento, che giustificasse il loro possesso delle decime su parte del suburbio. Ivi son nominati Longuelo, Cattel e Canale, monti e valli sino al castello di Breno da una parte, e dall'altra a cominciare dal Lantro in linea retta fino a Sorisole, poi al luogo detto Castello, indi per monti e valli sino ad Almè. Ma una linea retta, come pretende il documento, che andava dalla Cattedrale di S. Alessandro a Longuelo, escludeva dalla decimazione per lo meno tutta la Vitis Donica e grande parte di Fontana Brolo, compresa Broseta, mentre gli atti del 1110 e del 1112 esplicitamente vi comprendono quella prima, ed implicitamente anche le altre due località. Inoltre, vedremo più avanti se le parole: infra vel extra territorium civitatis non tradiscano la natura di questo atto. V. sotto nota 506.

(415) Lupi II 1087.

(416) Lupi II 1575.

viamo una seconda coincidenza, vale a dire, che tutti questi segnano quasi il territorio stesso, sul quale si estendeva il diritto di decimazione concesso dai nostri vescovi ai Canonici di S. Alessandro dapprima, poi a quelli di S. Vincenzo. Infatti abbiamo veduto, che quei beni, sebbene le notizie che ne abbiamo sieno deficientissime, si trovavano in *Palatium*, contiguo alla Corte Morla, in Broseta, nella Longolasca, ossia nei contorni di Longuelo, nella Valle d'Astino, in Fontana, su tutti i colli a settentrione della città sino al confine di Breno, in Drosso, in Valtezze, sulla Maresana ed a Daste. Se si eccettuino queste tre ultime località, per le quali manca solo una testimonianza diretta, sebbene d'altra parte non sieno escluse dalle generiche indicazioni usate negli scarsi documenti pervenuti fino a noi, troviamo le stesse località indicate negli atti del 1090, del 1081, 1110 e del 1112 (417). Ma se noi procediamo nella nostra indagine, quel rapporto si fa ancor più manifesto sotto un altro aspetto. La divisione per porte o quartieri nelle città ebbe certamente origine da un doppio scopo; la difesa della città stessa, ed il mantenimento della in-

(417) Riunendo le denominazioni dei quattro atti (Lupi II 426, 729, 867, 875) abbiamo: Vineæ S. Alexandri. Submurus, Pirus, Basule, S. Andrea. Palatium. Curtis Murgula, Canale, Gavazzolo, Longolasca o Longole. Taxaria, Roareto, Polarisum, Vitis Donica, Ceretum ed il suo fonte, i confini territoriali di Mozzo, Breno, Almè, Sorisole, la Strata, che conduceva al Ponte d'Almenno, il Lantro, la Strata que pergit ad Sorisole. E con quanto abbiamo detto basta questo solo riassunto a provare le conclusioni, alle quali sono venuto.

terna quiete (418); e siccome questi bisogni sono sempre ed in ogni luogo sentiti appena esista una consociazione, per quanto rudimentale essa sia, così non è difficile ammettere, che una tale divisione debba essere anteriore alla stessa comparsa dei nostri Comuni. Ma assai verisimilmente a raffermarla concorse anche un altro elemento. Invero, si può agevolmente comprendere, che in un ristretto consorzio di vicini non dovesse presentare gravi difficoltà il regolare l'uso de' beni comuni; ma quando quei beni acquistavano una estensione, che stava nel più intimo rapporto colla importanza del centro, al quale appartenevano, non è supponibile, che il diritto a quell'uso non fosse regolato da temperamenti e da norme, che lo rendessero possibilmente più equo nella sua applicazione. Come quindi in un piccolo centro la sorveglianza era resa facile e dal piccolo numero dei consorti, e dalla minore vastità dell'ente destinato a comune beneficio, ugualmente si può ammettere, che le città stesse si informassero a questo principio; e siccome esse erano già partite in quartieri per uno scopo generale di sicurezza, e siccome d'altro canto la partecipazione alla comune marca spettava alle case ed alle corti poste dentro di essa, non propriamente ai fondi posti fuor delle mura ed a quelle appartenenti (419), così ne dovea avvenire, che ad ogni quar-

(418) Maurer *Städtev.* I 518 seg.; II 155 seg., 700.

(419) V. sopra nota 501.

tiere cittadino venisse assegnato per l'uso anche un corrispondente tratto di beni comuni posti nel circondario della città. Così, come dall'esercizio di quel diritto si formò appunto un *Comune civitatis*, che, colla sua denominazione, manifestava la nuova evoluzione della vita cittadina ed insieme la sua origine, alla stessa guisa e per l'identico concetto poteva formarsi, subordinatamente a quello, una *comunantia Porte*, ossia una comunanza del quartiere: e questo ci spiega, come i documenti milanesi ci ricordino appunto i Consoli eletti dalla *comunantia Porte Vercelline* per difendere e per revocare all'uso comune pascoli, che eventualmente potessero essere stati usurpati da privati o da istituti pubblici, e che evidentemente erano stati assegnati a quel quartiere (420). Se, ora, consultiamo i documenti di quella età, è necessario fare una distinzione. In alcuni la indicazione della Porta non serve propriamente che a determinare la vicinanza ad essa dell'obbietto del contratto, e la prossimità dell'abitazione delle persone, che a questo presero parte; per altri dobbiamo ammettere, che, come nella susseguente epoca comunale, così anche nella anteriore il nome della porta non abbia potuto servire che a designare un quartiere cittadino. Quindi nel primo caso abbiamo per Milano: *Leo-*

(420) V. sopra nota 557. Se i compartecipi al patrimonio comune erano detti anticamente Vicini (v. sopra note 285, 505 e per la Germania. Maurer *Städter*. II 220), lascierebbe ammettere qualche cosa di consimile anche un nostro documento del 1175, in cui gli abitanti del quartiere di S. Stefano sono ancora chiamati: vicini Porte S. Stephani (Lupi II 4277).

*pertus abitor in suprascripta civitate Mediolani iusta Postera (Posterula) que clamatur S. Laurentii. Hildeprandi abitor ipsius civitatis iusta Postera que clamatur S. Eufemie* (421); *non longe a Porta co clamatur Nova — prope Porta co clamatur Comacina* (422); *intus civitate Mediolani prope Porta que clamatur Ticinense* (423); per Lodi: *intra nominatam civitatem Laude prope Porta Mediolanense* (424); per Brescia: *infra-scripta civitate Brixia prope Porta S. Andree* (425), e così in altri esempi che si potrebbero addurre, e pei quali è aperto, che non si tratta che di una materiale vicinanza. Ma nel secondo caso, per tacere del solenne esempio di Ravenna, che si rapporta alla fine del secolo settimo, e che ci mostra quella città militarmente divisa in regioni, le quali pigliavano nome dalle rispettive Porte e Pusterle, alle quali mettevano capo (426), le espressioni dei nostri documenti ci permettono di venire ad uguale conclusione anche rispetto ad altre città. Così, in una carta lucchese del 739 abbiamo un *Iustu aurifice de Porta S. Gervasii* (427), a Milano nel 832 un *Aldoni de Porta Argentea*, a Verona nel 840 un *Leone de civitate Verona de Porta S. Firmi*, nel 847 ancora a Milano un *Rachifrit pellegrario de Porta Ticinensis*,

(421) *Cod. D. L.* col. 526, 527.(422) *Cod. D. L.* col. 965, 964.(425) *Cod. D. L.* col. 1186, 1659.(424) *Cod. D. L.* col. 922.(425) *Cod. D. L.* col. 1585.

(426) Murat. SS. II. 1, 154.

(427) Murat. *Antiqu.* I 760.

nel 990 circa a Pavia: *a Porta Pusterna casa una* (428), dove è forza intendere così designate le interne regioni di quelle città, che venivano denominate dalla Porta, alla quale erano vicine. Questa divisione diventò uno dei caratteri essenziali della vita comunale, poichè, fusisi nella nuova cittadinanza tutti i ceti, gli oneri da imporsi ebbero unica base nel domicilio, non più nella qualità delle persone; onde, l'ordinamento cittadino non posando più sulla classificazione delle condizioni sociali, ma solo sulla preesistente divisione dei quartieri cittadini (429), noi troviamo tutte queste città organate per Porte. Quindi anche in Bergamo, tanto in un'epoca anteriore, che nei primi tempi della vita comunale, troviamo identiche notizie, che nell'altre città. Nel 1030 abbiamo: *pecies due de terra — posite infra cive Bergamo — da Porta S. Laurentii*; nel 1031: *prima pecia est Porta que dicitur S. Stephani* (430); nel 1039: *infra eadem civitate Bergamo — loco ubi dicitur a Porta S. Alexandri* (431); nel 1118, quando già il Comune era formato, e quindi quella partizione della città non può essere posta menomamente in dubbio, con non dissimile espressione abbiamo: *casa una solariata posita in soprascripta civitate Bergamo da Porta S. Laurentii* (432), e conseguentemente nel 1173

(428) *Cod. D. L.* col. 20<sup>s</sup>. 263. 274. 1511.

(429) Hegel p. 497.

(430) Lupi II 561. 565. V. anche II 435 e sotto nota 602.

(431) Lupi II 597.

(432) *Pergam. in Bibl.* n. 549.



troviamo accennato ai *vicini Porte S. Stephani* (433); nel 1198 ci è ricordato un *Teutaldus Abandonatus de Porta S. Laurentii civitatis Pergami* (434). Che anzi, troviamo una tale divisione anche nelle terre del contado, dove appena vi esistesse una cerchia murata, e quindi nella sentenza del 1148 riguardante Romano vecchio leggiamo: *populus trium Portarum inferiorum conveniat ad Plebem de Calzo — quarta Porta superior vadat ad Plebem de Gixalba* (435). Ma questo non solo, poichè sembra, che, come la Porta serviva a determinare una regione interna della città, così anche in un'epoca anteriore alla comunale denotasse già un tratto di regione esterna congiunta alla città stessa. E questo era coerente a quanto abbiamo già messo. Se la predivisione interna delle città ebbe per iscopo, che restasse determinata la parte dei cittadini, che era assegnata alla difesa di ciascuna Porta (436), così per un antico costume essendo tenuti in caso di bisogno ad accorrere in città anche coloro, i quali abitavano intorno ad essa (437), era naturale, che anche questi si

(435) Lupi II 1277. E quindi in carta del 1190 (*Pergamene Borsetti in Bibl. n. 24*): vice et nomine ecclesie s. Iacobi que est sita in Porta S. Stephani.

(434) *Pergam. in Bibl. n. 542.*

(435) Lupi II 1085.

(436) V. sopra nota 418.

(437) Maurer *Städtev.* I 21, 127, 491. Il diploma di re Arnolfo del 898, rimettendosi ad un antico costume, ha: *ut homines eius — urbem edificent, et si quando necesse eveniat ad semetipsos defendendos cum rebus suis illuc confugium faciant, custodias cum ceteris more solito ad comunem sue salvationis vel circumspeditionis contra inimicorum insidias tutelam vigilantiter exhibentes* (*Ibid.* p. 21 n. 11). Nel diploma del

trovassero distribuiti entro determinati confini a seconda che erano assegnati alla difesa dell'una o dell'altra delle Porte cittadine. Ne veniva quindi, che avessero a formarsi anche quartieri esterni alla città per numero esattamente corrispondenti agli interni. Il quale assetto dovea restare maggiormente rafforzato dalla esistenza dei beni comunali. Poichè, se a disciplinarne l'uso ebbe a formarsi una specie di comunanza del quartiere (438), era naturale, che a ciascuna di esse comunanze fosse assegnata una parte di que' beni

904 di re Berengario, col quale si accorda, che vengano rialzate le mura di Bergamo, si legge: *postulantes ut turres et muri ipsius civitatis studio et labore prefati Episcopi suorumque concivium et ibi confugentium sub defensione etc.* Solo nella parte dispositiva del diploma fu omissa, certo dai trascrittori, la particella *et* dicendosi, *ipsius Episcopi et concivium ibidem confugentium* (Lupi II 25 seg.; *Cod. D. L.* col. 690 seg.), che non ha senso esatto, non solo perchè la parola *concives* rende affatto inutile l'*ibidem confugentes*, ma anche perchè, come ce ne avverte il *confugium facere* del diploma di Arnolfo; dobbiamo distinguere i *concives* del vescovo dai *confugentes*, abitanti intorno alla città, che in caso di necessità doveano accorrervi per difesa, e che appunto per questo erano chiamati anch'essi a riedificare le abbattute mura. E perchè si potesse imporre quest'obbligo, è evidente, che si deve ammettere, che sotto il nome *confugentes* non dovessero già intendersi persone che da ogni parte del contado in caso di guerre o di invasioni cercassero un eventuale asilo nella città: il che renderebbe assurda quella disposizione, non potendosi prevedere, quali sarebbero state le persone che in tale contingenza avrebbero approfittato delle mura cittadine, per imporre loro un tale obbligo; ma sibbene è necessario ammettere, che i *confugentes* rappresentassero una popolazione abitante intorno alla città entro determinati confini, così da poterla chiamare al compimento di quelle opere le quali si conosceva già dovessero tornare utili anche ad essa.

(458. V. sopra nota 420.

in corrispondenza alla Porta, dalla quale pigliava nome; onde, anche sotto questo aspetto, doveano necessariamente viemeglio rafforzarsi quelle divisioni esterne, che ci si presentano così compiute all'epoca comunale, in cui fortunatamente abbiamo maggiore copia di notizie. Quindi nel 982 leggiamo: *non multum longe a civitate Bergamo da Porta que dicitur S. Alexandri* (439); nel 1062 ci è ricordata una *silva foris ipsa civitate da Porta S. Laurentii est ad locus ubi dicitur Arigla Farciata* (440), e se osserviamo, che la località posta appena fuori della Porta di S. Lorenzo portava da secoli il nome di Fabriciano (441), converrà ammettere che il quartiere esterno, il quale veniva denominato da quella Porta, si stendesse ad una certa distanza dalla città. Nel 1072 abbiamo: *petiam terre foris prope civitatem Bergamo da Porta Sancti Stephani* (442); nel 1135 poi, quando il Comune era già nel vigore della sua giovinezza, leggiamo in un atto di vendita: *pecia una de terra vidata — foris prope predictam civitatem in Porta S. Alexandri ubi dicitur Via Cava et in Curticule* (443). La denominazione di *Via Cava* ci si fa incontro in Treviolo fino dal 929 (444), ma non poteva in alcun modo aver riguardo a questa località il nostro documento

(439) *Cod. D. L.* col. 1421.

(440) Lupi II 661.

(441) *Corogr. Bergom.* p. 71.

(442) Lupi II 682.

(443) *Pergam. in Bibl.* n. 468. V. sopra nota 54.

(444) *Corogr. Bergom.* p. 445.

della prima metà del secolo decimosecondo. Piuttosto è assai più verisimile vi si riferisca quella medesima denominazione, che troviamo in un documento del 998, ove si legge: *alia (pecia campiva) in loco Calfe ubi dicitur Via Cava* (445), e questo perchè sembra, che prima del 1000 i luoghi compresi sotto il nome di Calfe, ora almeno in parte suburbano, avessero una rilevante estensione, se badiamo alle molte denominazioni locali, che vi aveano vita, ed ai numerosi possessi, che vi aveano molte delle nostre chiese urbane e suburbane (446), e perchè, inoltre, nei provvedimenti posti nel nostro Statuto più vecchio pel riattamento di alcune vie suburbane dovea esservene uno riguardante appunto la Via Cava (447). Questo nome sussiste ancora a ponente della chiesa di Loreto a meno di un chilometro, dove il canale Serio, o *fossatum comunis Pergami*, è sorpassato da un piccolo e vecchio ponte (448), e non vi ha dubbio, che a questa

(445) *Cod. D. L.* col. 1676.

(446) *Corogr. Bergom.* p. 126 seg.

(447) Questo si deduce dall'indice della xv<sup>a</sup>. Collazione dello Statuto del 1248, ove al § 51 (col. 2054) vi ha: de Via Cava et via que vadit per Castagnetam ad Murgulam aptandis et conzandis.

(448) Si vegga l'atto del 12 Ottobre 1815 presso il Bettani *Diritti della Città di Berg. sulle acque della Prov.* p. 211 seg. Il misuratore da costruirsi in seguito a quella convenzione dovea trovarsi tra il ponte del Portone di Loreto e quello della Via Cava (p. 215); e siccome il misuratore esiste ancora, così è agevolissimo riconoscere anche la Via Cava. Sulla posizione del Portone di Loreto, che trovavasi sulla destra del canale Serio quasi di fronte alla chiesa di Loreto, v. Calvi *Effemer.* III 150.

località non si rapporti la indicazione data dal Fatto del 1135; e questo tanto più, in quanto, allorchè, come vedremo, troviamo con esattezza determinati i confini della Porta di S. Alessandro fuori delle mura cittadine, dobbiamo necessariamente indurre, che in essi fosse compresa anche la Via Cava. Se, pertanto, col nome della Porta indicavasi anche un tratto di territorio esterno alla città; se a questo territorio, nella porzione che pigliava nome dalla Porta di S. Lorenzo, spettava la selva di Arigia Farciana, e se nel 1135 alla porzione chiamata dalla Porta di S. Alessandro apparteneva la Via Cava, è duopo indagare fin dove giungessero i limiti di quel territorio suburbano assegnato ai quattro quartieri cittadini.

Sgraziatamente per giungere a questo risultato non abbiamo documento più antico dello Statuto del 1263; ma questo non toglie, che le sue indicazioni debbano ascriversi ad un'epoca assai più antica. Come non abbiamo una enumerazione completa delle nostre Vicinie, che sia anteriore al 1251, e come malgrado questo, possiamo ammettere, che già nel secolo antecedente la città ed il suburbio fossero divisi per Vicinati, e che i rapporti di questi col Comune fossero già bastantemente fissati (449); allo stesso modo non possiamo ammettere, che solo al 1263 si riferisca la definizione dei quartieri suburbani, unicamente perchè in quell'anno ne troviamo per la

(449) Su questo punto dovremo tornare più innanzi; cfr. intanto *Le Vicinie di Berg.* p. 6 seg.

prima volta descritti i confini. Se nel 1223 il Comune di Bologna creò una Commissione *ad dividendos homines terrarum comitatus et districtus Bononie per quattuor quarteria, sicut civitas est divisa*, e se a ciascuno di questi quartieri assegnò gli abitanti del contado, è evidente, che quei Quartieri preesistevano già (450), alla stessa guisa, che, se vediamo dall'atto del 1135 assegnata la Via Cava al nostro Quartiere esterno di S. Alessandro, è necessario indurre, che, se non la legislazione, certo almeno una lunga consuetudine avesse già stabilito di quanto quel quartiere si estendeva sul territorio circostante alla città, ed entro quali limiti era compresa la porzione ad esso assegnata. Si saranno forse coll'andare del tempo portati dei rimutamenti strettamente necessari in alcune parti di quei confini per renderli più conformi a certe esigenze (451), o per meglio determinarli, o per renderli più certi in conseguenza della costruzione di nuove vie, le quali, senza gravi alterazioni, potessero meglio servire a quello scopo; ma non abbiamo un solo motivo per dubitare, che i confini datici dallo Statuto del 1263 non rispondano esattamente nel loro complesso a quanto dobbiamo presupporre per un'epoca di gran lunga anteriore. E questo per due ragioni principali. La prima perchè, co-

(450) Pertile II, I, 403 nota 13. E che preesistessero, lo prova evidentemente l'atto di dedizione dei Nonantolani del 1151 in Murat. *Antiqu.* IV 185.

(451) Dal punto di vista delle città germaniche v. l'osservazione di Maurer *Städtev.* II 156.

me vedremo tosto, sebbene siasi cercato nello Statuto di rendere più evidenti e più stabili, descrivendoli, i confini dei Quartieri e delle Vicinie, nullameno i compilatori di quelle descrizioni in troppi punti si rimettono alla consuetudine; onde, se a noi restano non poche oscurità, d'altro canto per questo solo fatto possiamo conseguire la certezza di avere sotto gli occhi quanto già esisteva molto prima, che quello Statuto fosse compilato. La seconda, che all'epoca, in cui questo fu messo assieme, la divisione per Quartieri avea già perduto della sua importanza; onde, anzichè determinarli ex novo, bastava notare quali erano nella loro consistenza, e quali continuavano ad essere. Si sarà richiesto, che fossero tanti i registri delle imbreviature dei notai morti, quanti erano i quartieri cittadini (452): che i Consoli di Giustizia fossero eletti in determinato numero per ogni Porta (453), e così di seguito; ma oramai l'ordinamento dell'esercito, l'amministrazione finanziaria, la tutela della quiete interna, l'esecuzione di certi pubblici lavori erano fondati sulle Vicinie (454); e talmente la descrizione dei Quartieri era fondata sulla consuetudine, che, almeno certo nell'interno della città, i loro confini non coincidevano sempre con quelli delle singole Vicinie in

(452) *L'Atto del 1255* p. 54. Nè si sarebbe potuto in questo caso sostituire al Quartiere la Vicinia, perchè le Vicinie erano troppo numerose per questa bisogna, e raggruppandole, non si presentava altra divisione, che quella per Quartieri.

(453) *Stat. an. 1351.* § 1.

(454) Cfr. Maurer *Städtev.* I 156.

essi Quartieri comprese (455): il che dimostra, che la Vicinia aveva preso così il sopravvento, che non si credette neppur necessario sotto questo aspetto di ricorrere a speciali accomodamenti. Pertanto, tralasciando di far cenno della divisione più interna della città, e solo limitandoci a segnare con tratti affatto generali i confini esterni del Quartiere di S. Alessandro, vediamo, che dal fonte del Vasine scendevano verso la Morla presso alla Valverde, seguivano il corso di quel torrente fino al Ponte Secco, poi raggiungevano il letto della Quisa, toccavano il confine di Breno passando a libeccio dei colli addossati alla città, ed abbracciavano Fontana, il Pascolo dei Tedeschi, la Valle d'Astino e Longuelo, ed oltrepassato il canale Serio, volgevano verso il Polaresco, indi verso Loreto, e di qui risalivano verso la città, ov' è ora il Seminario (456). Questo Quartiere, in ultima analisi, abbracciava tutto quanto era vasto il Vicinato di Canale del 1251, con porzione del quale nel 1263, aggiungendovi, come vedremo, per lo meno Longuelo, si creò anche il Vicinato civile di S. Grata Intervites (457). Ma era così

(455) *Le Vicin. di Berg.* pp. 10, 26 seg. Del resto, questo libro non è che una prova continua di quanto affermo nel testo.

(456) *Stat. an. 1263 (1551)*, 2 § 27, completando coi posteriori Statuti, che entrano in maggiori particolari. Non mi intrattengo però a lungo su questo punto di topografia cittadina, perchè di essa si occuperà ex professo l'amico Fornoni ne' suoi *Studi sulla antica Città di Berg.* A me basta di fornire alcune generalissime indicazioni.

(457) Nell'atto del 1251 non esiste che un solo Vicinato di Canale (*Le Vicin. di Berg.* p. 22). Che questa denominazione



radicata nella consuetudine la conoscenza di questi confini, che gli stessi *Emendatores*, i quali compilarono lo Statuto del 1263 (458), non si preoccuparono punto di seguirli passo passo; e giunti, da una parte al muro cittadino di fronte al Vasine, ov'era lo stemma del podestà Filippo di Tommaso d'Asti, si accontentarono di notare: *et quicquid est ultra ipsos confines a monte et a sero quod esse consuevit de Porta S. Alexandri, est et esse debet ipsius Porte*; come, dall'altra parte, giunti alla via che da Pampiano metteva al Portone ed al ponte sul *Fossatum comunis Pergami* a

avesse una grande estensione, lo prova già il fatto che prima del 1000 troviamo molte località, che nei documenti sono unicamente indicate per la loro situazione in Canale (*Corogr. Berg.* p. 75 seg. e sopra note 27-33). Pel comune modo di esprimersi invalso fra noi basti osservare, che nell'atto del 1000 del vescovo Reginfredo è detto semplicemente, che erano state antecedentemente assegnate in Canale le decime ai Canonici di S. Alessandro (Lupi II 426); e noi vedemmo da tutti gli atti posteriori quale vasta estensione di terre si comprendesse sotto quella generica denominazione. Il Comune trovò Canale, così inteso, diviso in due cappelle e vicinie ecclesiastiche, quella di S. Grata e quella di S. Vigilio cum pertinentiis (Lupi II 991, 1043, 1065; *Le Vicin. d. B.* pp. 48, 151); ma volendo in questo lato della città mantenere un solo Vicinato civile, si appigliò al partito di denotarlo col nome che portava da secoli. Nel 1263 quindi, avendo la chiesa di S. Grata, a preferenza di quella di S. Vigilio, conseguiti interi i diritti parrocchiali; essendosi il vicinato allargato su altre località (contermini, e probabilmente anche in conseguenza dell'aumento della popolazione, il Comune divise il precedente Vicinato civile in due parti: all'una diè nome da S. Grata, l'antica cappella suburbana, ed ora la parrocchiale di tutto questo lato del suburbio, all'altra lasciò l'antichissimo nome di Canale.

(458) Questi *Emendatores* sono nominati nelle aggiunte allo Statuto del 1248, 10 § 14 col. 1961 addit.; v. anche *Perelassi* p. 156 seg.

Loreto, solo aggiunsero: *et quicquid est a sero et a montibus partibus dicte vie et suprascriptorum confinium est et esse debet de suprascripta Porta S. Alexandri*. Lo Statuto, adunque, si rimetteva a ciò, che da lungo tempo era stato accolto dalla consuetudine, e le nostre cognizioni topografiche a questo riguardo sarebbero assai limitate, se non ci soccorressero i posteriori Statuti, e se insieme non si sovvenisse la stessa descrizione delle Vicinie di S. Grata e di Canale, i confini delle quali, essendo esse tutte esterne alla città, coincidevano appunto con quelli della porzione di Quartiere esterno di S. Alessandro, nella quale erano incluse (459). Intanto non sarà fuor di luogo l'avvertire, come il vescovo Guala nel 1176 accennando ai confini della parrocchia di S. Grata, che corrispondevano ai confini delle predette due Vicinie solo civilmente divise nel 1263, si limitasse a fissare i punti di partenza fuori della Porta di S. Alessandro e fuori della Pusterla dal lato di ponente del muro cittadino, rimettendosi nel resto ad una condizione di cose già esistenti (460); e come, sebbene il Comune nello Statuto del 1263 rispetto alla Vicinia civile di S. Grata entrasse in più minuti particolari, nullameno in alcune parti si rapportasse esso pure a quella consuetudine, a cagion d'esempio, là dove si legge: *et ab ipsa Porta (s. Alexandri) in antea eundo*

(459) V. la Carta Topogr. annessa alle *Vicin. d. B.*, dove risulta questo fatto.

(460) *Le Vicin. d. B.* p. 16 seg.

*versus meridiem per confines ipsius Vicinancie qui consueverunt esse a mane parte ipsius Vicinancie; oppure dove vi ha: et ab ipsa Porta (di Loreto) eundo versus meridiem et sero partes usque in Polareschum et usque in fines burgi Canalis; colla necessaria avvertenza anche qui, che questo vicinato civile di borgo Canale, il quale non era che una parte di quello ecclesiastico di S. Grata, non è punto descritto nello Statuto, ma solo vi è detto: *item quod alia Vicinancia sit que dici et appellari debeat de Canali, et que est et esse debet tota illa Vicinancia, que dici et appellari consuevit Vicinancia de Canali* (461). Di fronte a questi fatti risulta più che evidente, che le disposizioni dello Statuto del 1263 si possono assegnare, non solo all'anno 1135, in cui troviamo la Via Cava, presso Longuelo, inclusa nel quartiere esterno di S. Alessandro (462), come di fatto dovea esserlo dietro alla descrizione che abbiamo data di quel quartiere, ma sibbene ad un'epoca antecedente, in cui il Comune trovò una preesistente condizione di cose, che esso accolse e mantenne quasi inalterata per secoli. La Porta di S. Lorenzo comprendeva, oltre alla Valverde, ed al pendio della Fara verso la Morla, anche tutti quei territorii, che, salve lievi differenze, delle quali non converrebbe tener conto, corrispondono a quelli dei Comuni suburbani di Valtezze, Redona e Torre Boldone col versante*

(461) *Stat. an. 1263 (1551)*, 2 §§ 51, 52.

(462) V. sopra le note 443 448.

del monte Maresana, o *Mons Tosilii*, ad essi spettante (463). Contigua a quella di S. Lorenzo era la Porta di S. Andrea, la quale col suo confine di levante dal muro dell'*Andito Superiore*, cioè allo incirca dal mezzo di Via S. Giacomo, scendeva verso mezzodi *ad domos d. Grumerii de Lacrotta ultra fossatum comunis Pergami*. Ma anche qui, parlandosi dell'altro confine verso il Quartiere esterno di S. Lorenzo, non si dice altro che questo: *et quicquid consuevit esse suprascripte Porte S. Andrei sit et esse debeat ipsius Porte S. Andrei* (464). Siccome la Porta di S. Andrea comprendeva nel 1263 la Vicinia di ugual nome, più quelle di S. Michele del Pozzo Bianco, di S. Alessandro della Croce, di S. Giovanni dell'Ospitale e di S. Antonio, per tacere di quella interna di S. Cassiano (465), così, collo studio di queste, possiamo in qualche modo completare l'imperfetto cenno dato sui confini di quel Quartiere, venendosi a conoscere, che esso si stendeva sugli attuali borghi di S. Caterina e di Palazzo, sulle vie di S. Spirito e S. Bartolomeo (oggi Torquato Tasso) sino alla chiesa di questo nome, donde il confine risaliva verso libeccio sin presso alla estremità occidentale del così detto viale o bastione delle Cento Piante (466). Ma anche qui, come nelle precedenti descrizioni, abbiamo nei

(463) *Stat. ian.* 1263 (1551). 2 § 28.

(464) *Stat. rit.* 2 § 29.

(465) *Le Vicin. d. B.* p. 26.

(466) *Stat. an.* 1263 (1551). 2 §§ 29, 42-46.

particolari una uguale indeterminatezza, appoggiandosi lo Statuto, come al solito, sulla consuetudine; poichè nella descrizione della nuova Vicinia di S. Antonio, che precedentemente dovea formare la parte esteriore, rispetto alla città, della più antica Vicinia di S. Alessandro della Croce (467), si legge: *eundo versus mane et meridiem, tam intus a fossato quam extra. Et quod consuevit esse suprascripti burgi de Mugazone est et esse debeat suprascripte Vicinancie S. Antonii* (468). Da ultimo anche il Quartiere esterno di S. Stefano, chiuso fra quelli di S. Andrea e di S. Alessandro, si spingeva esso pure oltre il *fossatum comunis Pergami* sino alle case di Grumerio della Crotta (469).

Se ora riassumiamo quanto qui fu segnato a larghissimi tratti sulla estensione dei quartieri esterni della città, che in ultima analisi, come vedremo fra poco, formavano il territorio propriamente cittadino (470), veniamo ai seguenti risul-

(467) E questo è indubitato, perchè nell'elenco del 1251 (*Le Vicin. di Berg.* p. 22 seg.) non figurano nè questa Vicinia di S. Antonio, nè l'altra di S. Giovanni dell'Ospitale, bensì l'unica di S. Alessandro della Croce. Ed infatti lo Statuto del 1265 prima della sua descrizione parla delle Porte et Vicinancie tam veteres quam nove, e rispetto a quella di S. Antonio la chiama senz'altro Vicinancia nova (*Stat. an. 1551. 2 §§ 26. 45 corr. 46*).

(468) *Stat. an. 1265 (1551), 2 § 46*.

(469) *Stat. cit. 2 § 50*.

(470) Nello Statuto del 1265 (*Stat. an. 1551. 2 § 47 corr. 48*), dove è descritta la Vicinia di Antescolis si legge: *deinde eundo directo usque in fossatum comunis Pergami (et) usque in fines suburbiorum Pergami*. Lo Statuto del 1555, oltre anche al resto, giustifica la introduzione della particella congiun-

tati. La Porta di S. Alessandro come mostrammo qui sopra, comprendeva i due Vicinati civili di S. Grata e di Canale, che in origine ne formavano uno solo indicato con quest'ultimo nome corrispondente a un di presso per la sua estensione alla parrocchia di S. Grata (471). Il primo di quei due Vicinati entro i suoi confini di levante racchiudeva le contrade di Vidoga e del Brolo: *et tota contrata de Vidoga, et tota contrata de Brolo*, ora Fontana Brolo, fino al ponte di Loreto sul canale Serio, indi il Polaresco, e, necessariamente, avendo per confine settentrionale l'antica via, che dalla città e dal borgo Canale conduceva a Ponte S. Pietro (472), dovea comprendere anche Longuelo ne' suoi confini. Vedremo solo progredendo in questa indagine con quale riserva d'altra natura debbasi accogliere quest'ultima affermazione. Tutto il restante spettava al Vicinato di Canale, che, come si comprende dai posteriori Statuti e

tiva in questo periodo, poichè ha (16, § 112): usque in fossatum comunis Pergami. Et ab ipso fossato eundo directo usque ad confines suburbiorum Pergami. Però bisogna avvertire, come vedremo più innanzi, che qui suburbium va preso in uno speciale significato. Il fatto accennato nel testo risulta da altri argomenti.

(471) Questo sino ai nostri giorni si comprende assai chiaramente anche solo dalla enumerazione delle chiese, le quali, ancora in principio del nostro secolo, erano soggette alla parrocchiale di S. Grata; Maironi *Diz. Odepor.* Il 48 seg.; v. eziandio il Calvi *Effem.* I 106.

(472) *Stat. an. 1265 (1351)*, 2 § 51: et ab ipsa via de Brolo in antea ab utraque parte vie que vadit ad Pontem S. Petri. Pel 1265 troveremo anche altri argomenti diretti, che provano la inclusione di Longuelo nel Quartiere di S. Alessandro. Per Curnatica, vicino a Longuelo, v. sopra nota 355 e l'Appendice jœu cenno su Clementinus de Curno.

dalla estensione durata fin quasi ad oggidì della parrocchia di S. Grata dovea abbracciare la Valle d'Astino, i colli di S. Vigilio e di Bastia, ed in generale tutti quelli indicati coi nomi di Fontana e di Castagneta sino al confine di Breno, di Sorisole e di Ponteranica (473), seguendo a ponente il corso della Morla fin dove per la costa di levante del colle, sul quale propriamente è posta Castagneta, il confine raggiungeva la Pusterla aperta nel lato occidentale del muro cittadino ed a settentrione della Porta di S. Alessandro. Se noi ora confrontiamo gli atti di transazione dei Canonici del 1110 e del 1112, vediamo che la decimazione assegnata a quelli di S. Alessandro comprendeva nè più nè meno di quanto spettava al Quartiere esterno di S. Alessandro, o, che è lo stesso, ai due Vicinati di S. Grata e di Canale, che lo formavano. Ed invero, perchè il confine di quella decimazione cominciasse all'angolo orientale della *Vitis Donica* e scendesse al

(475) Per evitare una discussione sugli Statuti, che mi trascinerebbe fuori di argomento, v. Calvi *Effem.* I 406; Mai-roni *Diz. Odepor.* II 49. Quanto al colle di Bastia, era prima chiamato Mons Millionus, e venne indicato con quel nome per una piccola opera di fortificazione costrutta sulla sua sommità. Nei conti della Vicinia di S. Grata del 1574 troviamo: item datum infrascriptis laboratoribus qui laboraverunt nomine suprascripte Vicinie die 28 apr. an. cur. 1575 ad bastiam Montis Millioni, e così seguono molti altri conti relativi ad essa (Agliardi *Estratti di documenti* in *Λ*, III, II, 4. ms in *Bibl.*). Così pure il Monte Bonosio, di cui abbiamo così antico ricordo (*Corogr. Berg.* p. 527 seg.), che per essere vicino a Fabriciano, dovea trovarsi in fianco all'attuale Porta S. Lorenzo verso Castagneta, in carte del 1289, con trasformazione dialettale, è detto: de Bombonoso vicinie burgi Canalis (*Pergam. in Bibl.* n. 902). V. sotto nota 650.

fonte di Cereto, occorreva, che appunto tutta la *Vitis donica* o *Vidoga*, e conseguentemente la *contrata de Brolo*, situata a ponente di quella e sul pendio del colle, sul quale siede Canale, fossero comprese in questo *territorium decimationis*; e se effettivamente il suo confine correva al di sotto del Polaresco (*supter Polariscum*), e quindi, per necessità topografica, anche di Longuelo, poi veniva segnato dai confini di Mozzo, di Breno, d'Almè e di Sorisole, vediamo da una parte indicarsi le stesse località designate nello Statuto del 1263, dall'altra tracciarsi appunto quei limiti, che ci sono chiaramente lasciati intendere da tutti i posteriori Statuti e persino da una condizione di cose mantenutasi fino ad oggidì (474). Non conta, che il confine, dalla Morla, risalisse piuttosto alla Pusterla, che al fonte del Lantro; quello, che conta, principalmente si è, che questa coincidenza resti pienamente dimostrata nei suoi tratti fondamentali: e in questo punto non può rimanere il menomo dubbio. Non è quindi necessario, che noi dimostriamo la esistenza di un identico rapporto negli altri lati del suburbio: in tesi generale possiamo affermare, che il *territorium decimationis* dei Canonici di S. Alessandro era segnato dalla porzione esterna del quartiere, il quale dalla loro Cattedrale avea nome; quello dei Canonici di S. Vincenzo dai Quartieri esterni di S. Lorenzo, di S. Andrea e

(474) Maironi Diz. Odepor. II 49.



di S. Stefano. E di qui possiamo comprendere, come il vescovo Reginfredo nella sua donazione del 1000, con piena intelligenza certo dei contemporanei, potesse parlare delle *vinee S. Andree* (475); poichè, infatti, questa denominazione poteva già comprendere in sè qualche cosa di definito, come a noi, per l'esame de' posteriori documenti, appaiono la Porta o la Vicinia di quel nome. Certo è, che se togliamo la *vinea s. Alexandri*, quella di *Piri*, sulle quali, almeno fino ad oggi, non è possibile dire alcunchè di sicuro, l'altra di *Submuri*, che è troppo indeterminata (476), le denominazioni di *S. Andree*, di *Rasule*, di *Palatium* e di *Curtis Murgula* comprendono esattamente quanto appartiene al Quartiere esterno, che da quella basilica prese nome. Che se, il distretto di decimazione dei Canonici di S. Vincenzo, cominciando dalla *Vitis Donica* e dal fonte di Cereto per la Corte Morla girando attorno alla città giungeva esso pure al confine di Sorisole, si deve indurre, che rappresentasse almeno in generale la estensione dei tre quartieri esterni dianzi ricordati. Anzi si può ammettere colla maggiore verisimiglianza, che se in tutti gli atti del 1000, del 1081, del 1110 e del 1112 non vennero, rispetto ai Canonici di S. Vincenzo, segnati che i punti più vicini alla città, non fosse perchè la decimazione venisse limitata a quei soli, ma perchè non era certo sui più lontani ed opposti, che potevano per avventura in-

(475) Lupi II 426.

(476) V. sopra nota 365a.

sorgere controversie fra i due Capitoli; onde si poteva sottacerli. Che anzi, la clausola del vescovo Reginfredo, secondo la quale ai Canonici di S. Vincenzo si donava tutta la decimazione, *exceptis illis que in Canali ad prepositatum et ad alias capellas pertinent* (477), prova nei posteriori atti, che se i Canonici di S. Alessandro nell'esercizio del loro diritto di decima potevano spingersi sino ai confini del suburbio nella parte loro assegnata, doveano poterlo ugualmente i Canonici di S. Vincenzo nella parte, dalla quale que' primi erano esclusi, come prova, che questa fosse cosa troppo nota, perchè ne venisse tenuto conto in documenti, i quali aveano unico scopo di eliminare cagioni di discordie specialmente colà dove potesse avvenire, che quel diritto fosse simultaneamente preteso od esercitato dalle due parti.

Dall'esame sin qui fatto dei nostri documenti si possono dedurre diverse correlazioni, le quali conducono ad uno stesso risultato: il distretto di decimazione dei Canonici di S. Alessandro e di S. Vincenzo corrisponde alla estensione dei beni comunali intorno alla città ed alla estensione del suburbio, non solo nei primi anni della vita comunale, ma anche in un'epoca antecedente, come lo provarono quegli atti, che in principio di questa indagine ci dimostrano le diverse località poste unicamente in uno stretto rapporto colla città e co' suoi colli. Tutto questo costituiva pro-

priamente quello, che, come vedremo, nei nostri documenti è chiamato il *territorium civitatis* (477.); e la correlazione fra esso ed i diritti di decima spettanti ai Canonici ci è pure direttamente rivelata da altri atti. Abbiamo più volte accennato ad un atto del 1213, che conteneva una questione di decime fra l'abate d'Astino ed il Prevosto di S. Alessandro (478). Non era la prima volta, che insorgessero contestazioni di tale natura; che anzi fin dal 1148 le due parti erano venute ad una convenzione, per la quale il prevosto Lanfranco col consenso degli altri Canonici cedeva il diritto di decima sopra alcune terre circostanti al monastero, e determinate nelle loro coerenze, all'abate Mainfredo, ricevendo in cambio la decimazione di Zone e l'obbligo di consegnare annualmente dieci libbre di cera nella vigilia della Purificazione. Era poi specialmente convenuto *quod si etiam Monachi aliquando adquisierint terras extra prefatas coherencias in territorio decimationis supranominate ecclesie s. Alexandri quas ipsi per se vel per suos operarios voluerint (laborare) non debent eis (ai Canonici) occasione alicuius privilegii decimas earum rerum*

(477a) Uguualmente anche a Worms; Maurer *Städttev.* II 165.

(478) Pergam. in *Bibl.* n. 2271. Anche il Lupi ne' suoi *Stralci ms.* n. 26 (ms. A. IV. 4 in *Bibl.*) avea dato un sunto di questa pergamena, che fortunatamente pervenne intera fino a noi, per tutte le deduzioni le quali dobbiamo fare. Quel sunto ci sarebbe riuscito troppo incompleto, ed avrebbe forse potuto dar luogo a malintesi. La Pergamena n. 2510 contiene il compromesso fatto negli arbitri eletti a risolvere quelle controversie tra il Prevosto di S. Alessandro ed il monastero d'Astino.

*tam de nunc habitis quam de in futuro acquirendis negare vel contradicere* (479). La quistione si ravvivò prima del 1213, perchè, a quanto affermava il prevosto *Iohannes Albus* di S. Alessandro, i Monaci d'Astino rifiutavansi di pagare le decime anche per le terre situate fuori dei termini stabiliti nel 1148 (480); e con tanto accanimento si ridestò quella controversia, che fu persino portata innanzi al papa Innocenzo III, il quale, deferendone la soluzione ad un giudizio arbitramentale, aggiungeva nel suo breve: *testes autem qui fuerint nominati si se gracia odio vel timore subtraxerint, per censuram eandem, cessante appellatione, cogatis veritati testimonium perhibere*: e pare dalla forma dell'atto, che testimonii non si trovassero, perchè si dovette proce-

(479) Lupi II 1087. Ho sostituito, laborare, perchè lo esige il senso del periodo, e perchè nell'atto del 1213 (*Pergam. in Bibl. n. 2271*) ripetutamente troviamo: *et quod decime suarum terrarum quas ipsi laborant propriis manibus in ipsa valle — decime terrarum que suo nomine laborabantur in dicta valle*. Sgraziatamente il Lupi non ha dato tutti i confini delle terre esenti da decima per quella convenzione, ma si capisce, che doveano essere situate intorno al monastero, se una delle coerenze cominciava a superiori angulo tribune ipsius Monasterii. Su questi privilegi, ai quali espressamente rinuncia l'Abate, v. Murat. *Antiqu. III 220*.

(480) In due luoghi evidentemente il Prevosto di S. Alessandro si riferisce a questo atto del 1148. Nel primo ove vi ha: *exceptis decimis terrarum que continentur in quodam pacto facto inter eccl. S. Alex. ab una parte et ab alia dictum monasterium*. Nel secondo: *quia et ipsi privilegio renunciassent videtur sicut dicebat apparere per quoddam publicum instrumentum a Iohanne s. Palatii scriptum* (*Perg. in Bibl. n. 2271*); e questi infatti è il notaio, che rogò quell'atto del 1148; Lupi II 1087. Quindi il Prevosto affermava spettargli le decime delle terre poste fuori dei confini stabiliti in quel patto.

dere e giudicare dietro le semplici allegazioni delle parti. Veramente oggidi non si potrebbe comprendere in qual modo la questione potesse diventare così complicata e, diremmo quasi, così acuta, perchè la rinuncia da parte del monastero d'Astino a valersi di qualsiasi privilegio per negare la decima all'infuori dei confini segnati nella convenzione del 1148, era così formale, che pare non potesse in alcuna guisa essere impugnata; e se il prevosto di S. Alessandro ebbe il torto di produrre un atto falso attribuito al vescovo Adalberto (481) per far valere le sue ragioni sulle decime di parte del suburbio: atto, che fin dal 1187, con acume meraviglioso per que' tempi, era già stato sfatato in certe allegazioni de' suoi colleghi di S. Vincenzo (482); dall'altro canto però, l'abate d'Astino, mentre non ne impugnava la sincerità, non poteva che colla più aperta mala-fede affermare, che quell'atto, o *privilegium*, come ivi è detto, non riguardava punto la Valle d'Astino e le sue circostanze, e questo perchè, se

(481) V. sopra nota 414.

(482) V. quelle allegazioni in Lupi II 175 seg. Il Prevosto dicebat quod d. Adelbertus huius civitatis condam bone memorie episcopus decimas territorii civitatis Pergami pergamensi eccl. concessit. Ad quod ostendendum inducebat quoddam scriptum ab ipso Adelberto subscriptum, et confirmatum duobus privilegiis summorum Pontificum, scilicet Paskalis II et Innocentii II. È esattamente il documento pubblicato in Lupi II 171. I Canonici avevano già osservato che questi privilegi papali erano per falsas preces et allegationes impetrata, nè mancarono di notare, che per dare aspetto d'antichità al documento era stato tutto affumicato. V. anche le note del Lupi II 174 seg.

esplicitamente v'erano nominati soltanto Longuelo, Cultel e Canale, tuttavia noi avemmo già occasione di mostrare, quale estensione venisse in quei tempi attribuita a quest'ultima denominazione (483); aggiungendovisi poi: *per montes et per valles per culta et inculta — usque ad locum qui vocatur Brene* (484), non si saprebbe veramente, come potesse restarne esclusa la Valle d'Astino: e gli atti del 1110 e del 1112, da noi minutamente esaminati ci provarono, che necessariamente essa pure dovea essere compresa nel distretto di decimazione, se i confini di questo spingevansi sino a Mozzo. Ma il prevosto di S. Alessandro partiva anche da un altro principio per sostenere il suo punto. Nel documento, ora preso in esame, leggiamo: *et quod ille terre Vallis Astini et circuitus ipsius Vallis essent de territorio civitatis Pergami, iamdictus d. Prepositus imbreviaturis instrumentorum probare volebat. Quibus ostendebat quod comune Pergami vendidit terras in Valle illa et in eius circuitu. Et per hoc ostendentes quod vallis illa esset et eius circuitus de territorio ipsius civitatis. Quia non videbatur quod Comune vendidisset, nisi ad Comune spectasset et eius comune esset; cum non soleant vendere Comunia locorum nisi sue diocesis. Ad quod probandum et ostendendum inducebat plures imbreviaturas et unum instrumentum a Iohanne Regiapanis scriptas et scriptum, in*

(485) V. sopra nota 457.

(484) Lupi II 471.

quo instrumento continebatur Pelegrinum Guar-  
naciai nomine comunis Pergami cuius missus et  
procurator erat ad hoc faciendum fecisse datum  
et venditionem in manu Frederici filii condam  
Parentis de Lacrotta de quadam petia terre iuris  
comunis Pergami que erat in capite Curnatice.  
Et per quoddam aliud instrumentum publicum  
cuiusdam sententie late a Guilelmo de Suzzo  
tunc Consule Iustitie civitatis Pergami super  
quandam petiam terre iacentem in Drosso. Et  
quam sententiam scripserat Atto sacri pallatii  
notarius (485). Il concetto, dal quale partiva il  
Prevosto di S. Alessandro, era evidentemente que-  
sto. Il vescovo Adalberto avea ceduto ai Canonici  
di S. Alessandro le decime del suburbio; e sicco-  
me, per istabilire fin dove questo si estendesse,  
non vi è altro mezzo, che di porre in rilievo i  
luoghi intorno alla città, ove il Comune avesse  
venduti beni di sua spettanza; così, provando coi  
documenti in quali luoghi ciò fosse avvenuto, re-  
stava provato eziandio fin dove giungesse quel  
diritto di decimazione. E siccome non si può  
ammettere, che un Comune potesse vendere ciò,  
che non era suo, non essendo soliti nemmeno i  
Comuni rurali (486) di vendere se non ciò, che

(485) *Pergam. in Bibl. n. 2271.*

(486) La frase *Comunia locorum* indica nello Statuto del  
1248 i Comuni del Contado; per es. 12 § 10 col. 1990: *de co-  
munibus locorum et villarum cogendis etc.* Ed in una aggiunta  
del 1255 leggiamo: *addimus quod omnes alie [venditiones] facte  
per comunia locorum virtutis Pergami vel alios de comunibus  
ipsorum locorum et comunium quocumque modo fuissent co-*

era posto nel territorio soggetto alla loro giurisdizione (487), ne veniva tanto più rafforzata la prova, che *territorium civitatis* era per tutto, ove la città avea eseguito tali vendite. Che anzi, la stessa sentenza del 1186, colla quale ai Canonici di S. Alessandro fu assicurato il diritto di levar le decime in Drosso, per la ragione appunto, che questa località non apparteneva al territorio di Breno, prova ancor meglio questa affermazione, perchè quel diritto dovette essere riconosciuto in quanto, non essendo compreso Drosso nel territorio di Breno, ne seguiva necessariamente, che dovesse esserlo in quello della città, pel fatto solo che i Canonici da quella sentenza erano autorizzati ad esercitarvi la decimazione (488). Ma se a sostegno delle sue ragioni il Prevosto di S. Alessandro allegava persino il supposto atto di donazione del vescovo Adalberto, dove propriamente non v'era alcuna menzione, nè del *territorium*

*munia* etc. (10 § 18 col. 1964). Ed anche: *Et statuimus ut Rector teneatur facere addi in sacramento villarum et locorum virtutis Pergami, quod quodlibet comune cuiusque loci virtutis Pergami teneatur facere etc.* (12 § 7 col. 1989). Più esplicitamente altrove abbiamo (12 § 5 col. 1987): *et consules comunis (comunium?) locorum de foris non debeant cogi venire Pergamum etc.*

(487) Qui diocesis non si può intendere che nel significato di territorio, o di locus in quo quis iurisdictionem exercet (Forcellini s. v.); ben inteso, che parlandosi di Comuni del Contado, la parola giurisdizione va accolta in un significato ristrettissimo.

(488) V. sopra nota 509. Questo giustifica perchè ivi, oltrechè al fossatum Drossi comunis Pergami, ci appoggiammo anche al documento del 1215 per ammettere in quella località la esistenza di beni spettanti al nostro Comune.



*civitatis*, nè del *suburbium*, questo prova veramente la esistenza di una convinzione allora profondamente sentita, cioè, che, malgrado in quegli atti di donazione fossero solo citati alcuni luoghi qua e colà a determinarne la estensione, sicchè a noi potrebbe oggidi riuscire pressochè impossibile il farlo, nullameno si intendeva, che il *territorium decimationis* dovesse corrispondere al *territorium civitatis*. Ed invero, la sentenza degli arbitri in massima die' ragione al Prevosto di S. Alessandro, poichè, affine di porre un termine a quello scandalo, stabiliti nuovi confini di esenzione, volle che dentro di essi i Canonici non potessero aver diritto alle pretese d'alcuna decima, essendo stata loro assegnata in compenso un'annua corrisponsione di vino; ma in pari tempo venne sancita quella determinazione dichiarandosi, che non si potesse richiedere di più, sia *iure territorii*, *vel iure concessionis*, *vel iure privilegii vel alio iure* (489); onde è evidente, che, appunto per essere i fondi situati nel territorio della città, costituivasi un *ius territorii*, dal quale i Canonici, in virtù delle precedenti donazioni, potevano ripetere un diritto di decimazione. E questo era coerente ad un concetto in altro campo manifestatosi in quella età, perchè nell'atto del 1176, col quale il vescovo Guala definisce i confini della Vicinia ecclesiastica di S. Grata, stabiliti i due punti di partenza dalla Pusterla e

(489) Pergam. in Bibl. n. 2271.

dalla Porta di S. Alessandro, con espressione affatto generica li fa giungere *usque ad suburbii fines*; e lo Statuto medesimo del 1263, descrivendo la Vicinia di Canale, che, come vedemmo, era parte di quella, la fa essa pure incominciare alla Porta ed alla Pusterla, ma trascurando ogni altra particolare indicazione, non ha che questo: *et usque in fines burgi Canalis* (490), del pari che la Vicinia di Antescolis, compresa nell'esterno Quartiere di S. Stefano, spingeva i suoi confini *usque in fines suburbiorum Pergami* (491); dal che si vede, come eziandio sotto questo aspetto si mantenesse il concetto di quella perfetta corrispondenza. È vero che l'abate d'Astino obiettava, *quod decime supradictarum terrarum et eius etiam Vallis et circuitus ad ipsam pergamentensem ecclesiam non spectabant, cum non sint ille terre de territorio civitatis Pergami, licet commune Pergami in Valle illa quasdam terras venderit per missos suos, non iure set vi potius; cum non sint de territorio illius civitatis, set de territorio Muzzi vel Curni* (492). Ma più osservazioni sono a farsi su questa risposta. Per quanto si volesse estesa la denominazione di Valle d'Astino, non facendo quell'Abate alcuna distinzione, sarebbesi potuto chiedergli, se il Comune stesso *non iure set vi potius* avesse donato all'incipiente suo monastero nel 1117 i vasti pos-

(490) *Le Vicin. di Berg.* p. 17.

(491) Vedi sopra nota 470.

(492) *Pergam. in Bibl.* n. 2271.

sessi, che pure erano compresi in quella Valle (493). Bisogna avvertire in secondo luogo, che, come avvenne delle marche in Germania (494), così vi sono indizi per ammettere, che anche questo, il quale ora possiamo propriamente chiamare il *territorium civitatis*, abbia subito qualche diminuzione in conseguenza del sistema feudale e delle stesse tendenze del governo vescovile. Dai vescovi, come vedemmo, l'attribuzione di giurisdizione, le donazioni di fondi di uso pubblico erano tenute come liberalità assegnate unicamente a beneficio loro o della loro chiesa, e non a comune vantaggio; e di qui quelle lotte, che in Cremona ebbero la più splendida manifestazione. Questo concetto poteva trovare una multiforme applicazione, poichè gli interessi e la consistenza eziandio del *territorium civitatis* doveano essere subordinati al punto di vista, nel quale si poneva il rettore ecclesiastico. Poteva a cagion d'esempio, il nostro poeta, appoggiato ad una condizione di fatto, come anche a sicure tradizioni, considerare come parte integrante del *Mons civitatis* e quasi come due splendide sue gemme i castelli di Breno e di Mozzo (495); ma quando era entrato in scena il Comune, questo avea dovuto rassegnarsi ad una condizione di cose già formata. Sembra non esservi dubbio, che i rapporti di questi luoghi colla Cattedrale o colle

(495) V. sopra nota 557.

(494) Maurer *Städte* v. I 127.

(495) V. sopra nota 157 e Mag. Moys. *Pergamin* v. 87 seg.

rispettive chiese plebane fossero di molto modificati per concessioni alle famiglie signorili, che li dominavano. Così nel 1174 quei di Almè, malgrado i Canonici obbiettassero, che il luogo *non esset plebs, neque haberet titulum, sed essent suburbani*, ottennero diritti parrocchiali, allegando, che la chiesa di S. Michele *habebat ius baptizandi tum ex parte Comitum tum etiam propter usum longi temporis* (496). Ugualmente, da una importante sentenza del 1181 risulta, che la chiesa di Cologno *non est baptismalis immo est capella plebis Gissalbe et licet aquam baptismatis ab ipsa plebe recipiat et necessitate quadam vel concessione facta forte dominis de Sorexina, qui olim in ipso loco habitabant, baptizet, ipsam tamen non esse baptismalem prorsus affirmabat* (497). Siccome fino dal 506 dal Concilio di Agde era stato permesso ai baroni di avere nelle loro terre oratorii, nei quali, eccettuate le principali solennità, si tenessero i religiosi convegni (498), così, sia per la potenza di quei signori, sia perchè, una volta stabilito un principio, non riesce difficile allargarne poco a poco la applicazione, ne venne, che a quello della messa festiva si aggiunse anche un *ius baptizandi et coemeterium habendi* (499) del

(496) Lupi II 1281.

(497) Lupi II 1337.

(498) *Concil. Agathensis* can. 21.

(499) Quindi questi oratorii signorili non sarebbero più stati semplici cappelle, secondo la distinzione di Iohannes de Ianua in Lupi *de Parochiis ante an. milles* p. 75. Il *ius baptizandi* risulta già dai riferiti documenti di Almè e di Cologno:

quale profittarono i signori delle terre situate fuori della città, molto più se potevano accampare ragioni di distanza dalla Cattedrale o dalla chiesa plebana (500). Così deve essere stata anche la condizione di Mozzo, se colà troviamo stanziata una potente famiglia, la quale esercitò non lieve influenza anche al sorgere del Comune (501). Uguale cosa possiamo ammettere rispetto a Breno il cui castello era certo in mano di una ragguardevole famiglia, che verisimilmente ottenne per la sua terra un identico privilegio (502); ed un

quanto al cimitero, risulta già implicitamente dalle stesse ragioni di convenienza e di distanza, che aveano fatto ammettere quel primo diritto, e che in gran parte erano già state riconosciute dallo stesso Concilio Triburiense (*Decreti* 2 c. 15 q. 2 c. 6). Era naturale, che per una chiesa suburbana, come era S. Alessandro in Colonna, solo nella prima metà del secolo decimoterzo si pensasse: de terra emenda ad faciendum cimiterium — et de ipso cimiterio faciendo (*Stat. an. 1248* index coll. 15 § 62); però nel 1265 la interna chiesa di S. Agata era già provveduta di cimitero (*Stat. an. 1265* (1531) 2 § 55); e questo si può ammettere a miglior ragione per quelle chiese, che in un'epoca precedente aveano già conseguito un iusbaptizandi (500) Il *Concil. Agath.* can. 21 ammette già il principio: ut ibi missas teneat propter fatigationem fumilinae. L'accordar questo spettava naturalmente ai Vescovi; v. un esempio del 1175 o 574 in *laffè Reg. Pontif. Rom. n. 8255*.

(501) Nel 989 abbiamo la prima menzione di Anbertus fil. quond. Aponi comitis de loco Muzo (Lupi II 391), onde si vede, che da tempo quella famiglia vi si era stabilita. I documenti non contraddicono a quanto canta il nostro poeta intorno a quei di Mozzo: Consiliis cedunt urbana negotia quorum (*Pergamin. v. 87* seg.), ed il castello cinto da triplice muro e posto in luogo inespugnabile, come i vastissimi possessi, che lo circondavano (Castaneae, sylve, semperque virentia prata. Vites, poma, nuces, oleae, fons, arva beata. Sylvaque ditat eum, variarum plena ferarum), danno ragione della importanza di quella famiglia.

(502) Sul castello di Breno, oltre a quanto ne dice Mosè (*Pergamin. v. 157* seg.), v. anche *Le Vie Romane* Append. p. 20

indizio l'abbiamo nel fatto, che quella di Breno, non solo precesse le vicine parrocchie di Paladina e di Ossanesga, ma anche ebbe soggette per lungo tempo quelle due chiese (503). Il Comune, adunque, trovò infranti quei legami, che doveano esser tutto pel governo vescovile: ed invero, la separazione di Mozzo e di Breno appare già evidente dagli atti del 1110 e del 1112; ma, a quanto pare, non accolse una tale condizione di cose in guisa, da dover rinunciare a quanto credeva civilmente gli spettasse come successore del governo episcopale, onde può essere avvenuto, che dal suo punto speciale di vista credesse di poter esercitare diritti anche nel territorio di rurali consociazioni, che già reputavansi staccate dalla città (504). Questo può dar ragione, perchè nell'atto di donazione delle decime ai Canonici di S. Alessandro attribuito al vescovo Adalberto, si legga la espres-

nota 1. Forse alla famiglia, che abitava quel castello, apparteneva Gualdrico, contro cui ha tante imprecazioni il nostro poeta, per aver corrotto l'acqua della Quisa; sul che si vegga una chiosa nel codice a penna di quel poemetto (ms. in Bibl.; v. sopra nota 544), alla quale certo attinse anche il Celestino I 520. Si avverta, che in un atto di investitura di tre pezze di terra vendute nel 1169 dal Comune di Almè, fra i confini di una di esse vi ha: a monte similiter comune de Breno (*Perg. in Bibl. n. 2087*); il che significa, che Breno formava già Comune a sè con feudi di sua spettanza.

(503) Calvi *Effem.* II 550.

(504) Queste osservazioni tendono piuttosto a spiegare la affermazione dell'abate d'Astino, che alcune terre vendute dal Comune appartenessero al territorio di Mozzo e di Curno. Su questo punto, e rispetto a Curno, v. quanto risulta dai documenti nella Appendice, che segue, sui Mille homines Pergami nel 1156. Quanto a Mozzo la cosa è più incerta.

sione: *per omnia loca infra vel extra territorium civitatis* (505). Il compilatore, che dopo la metà del secolo undecimo (506) pose assieme quell'atto per supplire al più antico, che era andato perduto, ebbe certamente sotto gli occhi uno stato di cose, quale fu quello dianzi descritto; onde, perchè pei Canonici nulla restasse ommesso, credette di dover introdurre anche quella indeterminata espressione, nella quale potrebbero essere compresi i confini stessi del contado, e la quale non sarebbe stata usata certo in un documento sincero, nel quale unica preoccupazione sarebbe stata quella di determinare per quanto possibile esattamente i luoghi, ai quali riferivasi quella donazione. Ma se, malgrado questo, fin dalla metà del secolo undecimo almeno la massima parte di quel diritto attribuito ai Canonici fondavasi sul *territorium civitatis*; e se abbiamo ogni ragione di credere, che questo propriamente coll'andare del tempo fosse stato sminuito nella sua esten-

(505) Lupi II 471.

(506) Sull'epoca, in cui fu messo assieme quest'atto, cfr. Lupi II 475. Sulla forma *Pergamum* e *Pergamensis* ho già osservato altrove (*I Martiri d. chiesa di Berg.* p. 74 nota 155), che nei nostri documenti compare per la prima volta nel 1055, e che diventa comune solo dal 1072 in avanti. Se si tien conto, che nel 1051 fu pronunciato il decreto del vescovo Arnolfo diretto appunto a togliere le controversie fra i Canonici delle due Cattedrali (Lupi II 729), si può immaginare, che l'atto sia stato fabbricato prima di quell'anno, quando cominciarono quelle contese, affine di poter presentare un documento, che sostenesse le ragioni dei Canonici di S. Alessandro, e probabilmente se non si ebbe alcun riguardo ad usare la forma *pergamensis*, è segno che questa dovea essere diventata già assai comune; e quindi quella manipolazione dovrebbe cadere intorno al 1072.

sione, è evidente, che il Prevosto di S. Alessandro, cercando solo una corrispondenza, quale esisteva nel 1213, fra il *territorium civitatis* ed il *territorium decimationis* della sua chiesa, avea mille ragioni da opporre all'abate d'Astino, e questo tanto più, in quanto anche quasi cinque lustri innanzi in un atto solenne di donazione di decime quella corrispondenza era stata pienamente sancita. Infatti, la corrisposione delle decime, questa ingiusta imposizione a favore di una chiesa, che già possedeva innumerevoli latifondi, era stata ostinatamente sostenuta specialmente sotto i fiacchi successori di Carlo Magno (507), e, malgrado la reluttanza della popolazione, era stata mantenuta; nè la chiesa, come al solito trattandosi di così rilevante interesse materiale, avea mancato di comminare le più gravi pene a chi mancasse al soddisfacimento di quell'aggravio. Se non v'era nulla, che potesse sfuggirvi, in particolare poi la decima dei maggesi, prendasi questo nome in più o men largo significato (508), avea non lieve importanza in un'epoca, nella quale esistevano tanti beni incolti, che erano dati in enfiteusi perchè fossero ridotti a regolare coltura, ed in cui i Comuni, per far fronte alle crescenti spese, trovavansi obbligati ad alienare pascoli e boschi, che sotto l'impulso della individuale attività doveano dar vita a rigogliosi prodotti (509). I vescovi

(507) *Capitul. Longob. Ludovici P.* 54.

(508) Van Espen *Ius Canonic.* Pars. I tit. 55 c. 6 § 1 seg.

(509) Pertile IV 297. 315. V. per esempio in Weissenburg;



Adalberto e Reginfredo nelle loro donazioni ai Canonici non aveano compresa questa decima; ed invero, da un atto del 1179 sappiamo, che il vescovo Guala investì Bonifacio prevosto di S. Alessandro *de tota decima cunctorum novalium que sunt facta vel de cetero facta fuerint in civitate et monte et territorio de Pergamo* (510). Se tutti i documenti anteriori, che portano la indicazione di *mons civitatis* ovvero di *mons de eadem civitate* ci provano, che, se non tutto l'isolato gruppo dei colli orobici, gran parte almeno di esso si considerava come esclusiva pertinenza della città; anche qui, sebbene a parlar propriamente il *mons* non potesse essere esso pure che parte del *territorium*, nullameno, ubbidendosi ad una abitudine invalsa, venne considerato come stante da sè, in quanto su di esso era veramente fondata la città. Ma se, a segnare i confini, entro i quali il prevosto di S. Alessandro poteva levare le decime de' maggesi, non si potè trovare espressione più aperta di quella di *territorium de Pergamo*, è evidente indizio, che questo formava qualche cosa di così determinato, che non poteva aprire il campo a contestazioni di sorta, e che

si in communibus pascuis, que almeinde vulgari vocabulo nuncupantur, agri colantur aut vinee, de culturis eisdem et in eis nascentibus decime persolvantur abbatibus, cioè, come spiega il Maurer (*Städter*, I 268 n. 15), se comuni pascoli erano ridotti a campo od a vigna, all'ovate dovea venir corrisposta la decima de' maggesi.

(510) *Arch. Capitol.* I 5. Il Lupi (I 325) avverte, che i nostri vescovi s'erano riservata questa decima; v. anche II 4529.

quindi il *territorium civitatis* era anche in questa forma di decimazione posto a fondamento del *territorium decimationis* e dei *fines decimarie* (511); onde ne risulta pienamente la tradizionale corrispondenza, che nella mente degli interessati dovea esistere fra l'uno e l'altro anche per identici fatti, che appartenevano ad un'epoca precedente.

Se il *territorium civitatis* dell'epoca comunale corrisponda fra noi a quello, che in altre città in un'epoca precedente fu chiamato *suburbium*; o se questo abbia continuato nella sua indeterminatezza a non indicare, che una materiale adiacenza alle città stesse, non è agevole dirlo. Nel linguaggio ecclesiastico *suburbanum* o *suburbanus* avea assunto un significato difinito in grazia dei rapporti speciali, che legavano alla Cattedrale un tratto di territorio intorno alla città; e se nella Sinodo Ticinese del 850, ove si parla dei doveri dell'*Archipresbyter municipalis*, si legge: *similiter autem in singulis urbis vicis et suburbanis* (512), possiamo comprendere esattamente, come nella conferma delle decime fatta nel 996 dall'imperatore Ottone ai Canonici di Parma si dicesse: *de decimis similiter omnium hominum habitantium Parmam laborantium suburbanis terris, que dividuntur a plebibus* (513), e come i Canonici di Bergamo opponessero agli abitanti di Almè *quod essent suburbani* (514), in

(511) V. sopra note 415, 416.

(512) Periz *Man. Germ. Leg.* III 597.

(513) Murat. *Antiqu.* III 199.

(514) V. sopra nota 496.

quanto, la parrocchia, che metteva capo alla Cattedrale, avea il suo proprio *archipresbyter* ed i suoi determinati confini (*Plebs urbana*), ed era chiamata suburbana appunto in antitesi all'altre parrocchie (*Plebes rurales*) del contado, che erano soggette esse pure ad un proprio arciprete. Ma nei rapporti civili non si può avere una uguale certezza di induzione, poichè, se in alcuni degli esempi, che qui saranno addotti, si può tenere per sicura una condizione di cose identica a quella, la quale ci si fece innanzi nella nostra città, in altri, per contro, resta il dubbio, che la parola *suburbium* non indichi, che una correlazione tradizionalmente espressa, senza alcun riguardo agli esistenti rapporti od ecclesiastici od economici. Così, nel progetto del 806 di ripartizione dei domini di Carlo Magno, abbiamo: *has civitates cum suburbanis et territoriis suis atque comitatibus, que ad ipsas pertinent* (515); dove si vede enumerato tutto quanto formava il complesso della *civitas* nel suo più largo significato, cioè, la città propriamente detta, il *suburbium* o *territorium* come nei nostri documenti, ed il contado. A Brescia nel diploma di Lotario I del 837 troviamo distintamente accennato alla città, al suburbio, ed a tutte quelle corti, che erano sparse, tanto nel contado bresciano, quanto in altri contadi (516); come pure in una donazione del 954 leggiamo:

(515) Pertz III 141.

(516) *Cod. D. L.* col. 271.

*et insuper omnibus illis rebus quas possidere videor in suburbio Brixia locus qui dicitur Quadre* (517). Per Pavia nel 947 abbiamo in un diploma di Lotario: *res iuris regni nostri sitas in suburbio huius Ticinensis civitatis iuxta Portam que dicitur Marincam* (518); e questo è tanto più osservabile, in quanto in un documento del 970 troviamo: *in campania uius Ticinensis in loco et fundo Casale* (519); dal che apparrebbe il contrapposto del contado (*campania*) e del suburbio, che è messo poi fuori di dubbio da un atto del 974, nel quale leggesi: *ortum unum suburbium huius Ticinensis non multum longe a basilica sancti Theodori, sive et braida una in campania huius Ticinensis* (520). Nel diploma, col quale l'imperatore Ottone I concede il mundiburdio al vescovo Andrea di Lodi, vi ha: *telonium tam infra ipsam civitatem quam extra in suburbio eiusdem civitatis usque ad septem miliaria in circuitu* (521); dove, se per *suburbium* si potrebbe intendere il contado intero spettante alla città, ma nei rapporti con quella gabella, ed in generale coi diritti accordati al vescovado, circoscritto a sette miglia, per contro abbiamo qualche cosa di

(517) *Cod. D. L.* col. 1056.

(518) *Cod. D. L.* col. 995.

(519) *Cod. D. L.* col. 1252.

(520) *Cod. D. L.* col. 1516; Ficker *Forschung.* IV 55. Cfr. un atto del 792, nel quale troviamo Nonianum (Gnignano) posto in territorio istius civitatis Ticinensis (*Cod. D. L.* col. 124); onde territorium e campania stanno in contrapposto a suburbium.

(521) *Cod. D. L.* col. 1292.

più determinato nella donazione fatta dallo stesso vescovo Andrea, nella quale troviamo: *petia una de vitibus cum area ubi extant iuris mei quam habere visus sum foris suburbium ipsius civitatis et in locos et fundos Sancto Zenone et in clausura ubi Sancta Maria dicitur seu in Campo lungo. Prima petia est suburbium huius civitatis non multum longe da Ponte qui dicitur Marmariolo* (522); dalle quali espressioni risulta apertissima la distinzione fra le terre collocate nel suburbio e le altre situate in S. Zenone ed in altre località, ed inoltre appare evidente, che se nel diploma di Ottone si estese quasi la qualificazione di *suburbium* al circondario di sette miglia intorno alla città, nel quale necessariamente avrebbe dovuto essere compreso anche S. Zenone; nell'uso comune di esprimersi, quella qualificazione avea un significato più ristretto a ciò, che per consuetudine si era avvezzi a considerare propriamente come suburbio, in quanto S. Zenone ne restava escluso. Più difficile è determinare la consistenza del *suburbium* nei seguenti documenti. In un placito tenuto a Lucca nel 915 troviamo: *Petrus scavino huius comitatu et advocato ipsius episcopio et ecclesie S. Silvestri sita suburbium huius civitatis Lucense* (523). In un atto Parmense del 935 vi ha: *quod de molendinum unum quod est edificatum sub urbem huius civitatem Parme prope Porta, que dicitur Pedi-*

(522) *Cod. D. L.* col. 1561.(523) *Murat. Antiqu.* I 487.

*culosa* (524); ugualmente in un placito tenuto nel 963 a Reggio d'Emilia si legge: *dum in Dei nomine sub urbe Regio in via publica ipsius loci, non multum longe a castro vel ecclesia S. Prosperi* (525); dove non vi ha che da avvertire, che la chiesa di S. Prospero trovasi anche oggidì nel suburbio di quella città, e che la indeterminata forma *sub urbe* era usata anche nella latinità per indicare un fondo suburbano, come, a cagion d'esempio, in quei versi di Marziale (526):

At tu sub urbe possides famem mundam;

ovvero:

Sed quod sub urbe rus habemus aestivum.

Nel 1092 poi, in una bolla dell'antipapa Clemente III ai Canonici di Reggio, troviamo le adiacenze della città così indicate: *et omnes res quae sunt in circuitu civitatis, quae vocatur Aemilia* (527). A Cremona in una donazione del vescovo Odelrico del 990 leggiamo: *alia (ecclesia) in honore sancte Marie et beatorum apostolorum Philippi et Iacobi est edificata — que esse videtur in suburbio huius civitatis Cremone non multum longe a Porta Canoniorum* (528). Frequentissima

(524) Ficher *Forschung*. IV 29.

(525) *Cod. D. L.* col. 4165.

(526) *Epigram.* 3. 58; 8. 61; Varron. *de re rust.* 1. 50.

(527) Murat. *Antiqu.* II 185.

(528) *Cod. D. L.* col. 1501. Nel diploma di Enrico II. col quale accoglie sotto la sua protezione Landolfo vescovo di Cremona, si legge: *si vero civis aut suburbanus sciat se perditurum etc.* (Murat. *Antiqu.* I 991). Ma siccome Cremona non ebbe

menzione abbiamo del suburbio in Milano nei documenti di quella età; così già nel testamento del 870 del nostro vescovo Garibaldo si legge: *Monasterii Christi confessoris Ambrosii — fundatum in suburbium civitatis Mediolanensis* (529), ed ugualmente in parecchi altri, nei quali si presentano identiche espressioni (530), alle quali, però non possiamo attribuire un giusto valore per mancanza di ogni termine di confronto.

Sul nostro *territorium civitatis* doveano alternarsi, come in tutto il resto di questo e d'altri contadi, possessi regi o privati, di chiese o di monasteri, mentre tutt'intorno si stendevano i vasti fondi lasciati a comune uso dei cittadini. Così già ebbimo campo d'intrattenerci sulla esistenza della Corte regia della Morla colle ampie sue pertinenze, che occupavano tanta parte del

mai un *comitatus proprio* (*Corogr. Berg.* p. 200 seg.), *suburbanus* potrebbe stare in correlazione col distretto di cinque miglia nel 916 accordato da Berengario al vescovo di quella città (*Cod. D. L.* col. 811), o più indeterminatamente con condizioni proprie di quella città nel tempo, in cui Enrico II rilasciò il suo diploma. Per le eccezionali condizioni, in cui si trovò Cremona dopo la conquista longobarda, un proprio *territorium civitatis*, costituito in gran parte da terreni d'uso comune, non potea formarsi, come si formò, a cagion d'esempio, nella nostra città; le lotte così lunghe, coi vescovi provano il bisogno vivamente sentito di provvedere la città di un tale beneficio; ma un suburbio, sul quale la città avesse poi ad estendere direttamente la sua giurisdizione come distretto proprio, non poteva forse formarsi, che mediante quella concessione accordata a' suoi vescovi. In qualunque caso in questi confronti occorre tener conto delle speciali condizioni di quella città.

(529) Lupi I 839 seg.

(530) *Cod. D. L.* col. 444, 544, 757, 822 ecc.

suburbio, come v'erano corti rurali spettanti ai privati cittadini (531), e frequentissimo ci occorre il ricordo di proprietà del vescovado, e di cenobii o di chiese cittadine. Forse alcune parti ne possedettero anche i Duchi longobardi come dotazione del loro ufficio; ma per la confusione dei concetti allora esistente rispetto al privato ed al pubblico patrimonio, i Duchi disposero di questo, al pari dei Re, come di una sostanza propria (532); però, se anche in altri luoghi, malgrado questo, rimase memoria di tale forma di proprietà, questo è un indizio, che, per quanto siasene abusato, i Duchi trasmisero anche ai Conti franchi una gran parte della dotazione della loro corte, come altresì, che solo alla grave deficienza di documenti siasi da attribuire, se a noi non è concesso portare innanzi dirette notizie, che ci provino quella svariata distribuzione di possessi nel nostro suburbio. Ad ogni modo, per non accennare ai possessi che Re ed Imperatori dicono *ad rempublicam nostram pertinentes* (533), oppure alle denominazioni di *Pratum Regis* (534), che pure vedemmo anche esistente da noi nel nostro suburbio, ovvero di *Casa regia* (535), od anche a tutti quei luoghi, ove fra i confinanti troviamo *terra regis* (536) o *terra regalis* (537), oppure, con

(531) *Cod. D. L.* col. 531: an. 836. Casa una cum curte quam habere visus fuit fundo Calfe; e così col. 692 seg.

(532) Schupfer *Ist. Long.* p. 289. V. sopra nota 525.

(533) *Cod. D. L.* col. 572, 995, 1355; Lupi II 465.

(534) *Cod. D. L.* col. 698; v. sopra nota 95.

(535) *Cod. D. L.* col. 1256.

(536) *Cod. D. L.* col. 184.

(537) *Cod. D. L.* col. 880.



espressione più generica, *domni regis* o *domni imperatoris* (538), *domnorum regum* (539), le quali espressioni tutte non indicano, che, o pubblici possessi della corona, o privati di coloro, che la cingevano, od anche le stesse terre comunali (539<sub>a</sub>) abbiamo altre prove anche della esistenza di beni assegnati all'ufficio dei Duchi dapprima, come poscia a quello dei Conti. Così nel 767 nella donazione fatta da re Desiderio di due molini prossimi ad una delle Porte cittadine al monastero di S. Salvatore in Brescia, troviamo la espressione: *sicut ad Curtem nostram publicam vel ad Curtem ducalem pertinuit* (540); dove la distinzione delle due Corti è chiaramente indicata. Quando poi nel 948 nei contorni di Torre Pallavicina troviamo la *terra de comitatu* (541), questa espressione certo riceverà lume dai seguenti documenti. Nel diploma di Carlo il Calvo rilasciato nel 876 all'arcivescovo Ansperto si legge: *quasdam casellas ad comitatum papiensem pertinentes quae reiacent in finibus praefatae mediolanensis urbis* (542); nel 894 il re Arnolfo, confermando al monastero di S. Ambrogio in Milano le donazioni fatte da' suoi predecessori, vi aggiungeva anche

(538) *Cod. D. L.* col. 209. 215. 224. 574. 405. 426. 525. 565. 594. 628 seg., 692 seg., 756. 817, 860 ecc.

(539) *Cod. D. L.* col. 924. 950. 952, 955. Al col. 229: ex fisco nostro.

(539<sub>a</sub>) V. sopra nota 250 e Salvioli *Cons. e collib.* p. 29.

(540) *Cod. D. L.* col. 65.

(541) *Corogr. Bergom.* p. 437 seg.

(542) *Cod. D. L.* col. 445.

*quandam curtem nostram ad comitatum mediolanensem pertinentem que dicitur Palatiolo* (543); nello stesso anno, pure alla chiesa di S. Ambrogio Berengario I dona *mansum illud quod est in Cornaledo pertinens ex comitatu Stationensi* (544), e siccome Cornaledo era affatto fuori dei confini di quel contado, così è duopo pensare ad una pertinenza d'altra natura, cioè, che quel manso facesse parte della dotazione del Conte di Stazzona (545). Nel 896 lo stesso Berengario dona ad un vassallo del conte Sigefredo *quinque sortes iuris regni nostri hactenus pertinentes de comitatu Mantuanensi positas in Canneto inter Padum et Bunderinum* (546); nel 888 Berengario largisce al conte Grimoaldo *quandam curtem, que nominatur Runco, pertinentem de comitatu Laudensi, sitam in eodem comitatu adiacentem iuxta fluvium, qui dicitur Brembio, non longe a fluvio Lambro cum omnibus adiacentiis et pertinentiis suis, nec non et Petrum servus eiusdem comitatus — seu quicquid ad comitatum Laudensem pertinet de mercato, qui dicitur Vicomercatum, cum teloneo aut retributionibus cum omni curatura sua, et terram que ad eundem mercatum aliquo modo pertinet* (547). Nel 897 Berengario ad un suo vassallo dona un orticello *pertinentem de comitatu Veronense* (548). In un diploma del 948, con cui Lo-

(545) *Cod. D. L.* col. 599.(544) *Cod. D. L.* col. 602.(545) Drozio in *Cod. D. L.* a. l. c. nota 2.(546) *Cod. D. L.* col. 612.(547) *Cod. D. L.* col. 788.(548) Murat. *Antiqu.* V 755.

tario concede ai Canonici di Piacenza vari beni, fra i confinanti si indicava una *possessio comitatus Laudensis* ed una *terra comitatus Laudensis* (549). Nel 902 poi l'imperatore Lodovico III dona ad un suo vassallo *quandam braidam unam de Massa hactinus pertinente de comitatu Regiense* (550). Che anzi, nelle vicinanze di Fari-sengo, sulle sponde del corso d'acqua denominato Gambina, troviamo anche una *terra que pertinet de gastaldatico* (551), la quale era in certo modo la dotazione del Gastaldo della corte regia di Sospiro. Quello che ora, per meglio definire il nostro concetto, chiameremo *territorium civitatis*, avea già dovuto subire delle modificazioni in un'epoca anteriore alla longobarda. La effettuazione del disegno di Odoacre di assegnare alla accozzaglia di genti, delle quali egli era alla testa, il terzo dei possessi dei Romani (552), non potè certo esser condotta a termine per la breve durata del suo regno; e sebbene, secondo la tradizione, Teodorico si fosse accontentato di accordare a' suoi Goti solo quella parte, che da Odoacre era stata assegnata ai suoi seguaci (553); nullaostante pare, che sotto di lui siasi proceduto ad una propria partizione, ed almeno in parte così equamente, da non scontentare nemmeno co-

(549) *Cod. D. L.* col. 995.(550) *Murat. Antiqu.* II 207.(551) *Cod. D. L.* col. 1198.(552) *Procop. bell. goth.* I. I. I.(553) *Procop.* I. I. 3.

loro, che aveano a patire quella diminuzione delle loro proprietà (554). Ma se all'esercito gotico era stato assegnato un terzo di tutti i privati possessi, era naturale, che il suo condottiero od il suo re dovesse impadronirsi d'ogni dominio imperiale, come all'imperatore era subentrato in tutti gli altri suoi diritti (555); onde anche quel *Palatium* colle sue pertinenze, che era situato nel nostro suburbio sulla via della Venezia, e che, come vedemmo, dovea esistere fin da un'epoca precedente, diventò esso pure un possesso della corona di Teodorico. Siccome, però, colla compiuta conquista d'Italia per opera di Belisario e di Narsete sembra provato, che le *sortes gothicae* non venissero già restituite ai primitivi loro possessori, ma fossero aggiudicate al fisco imperiale (556), così ne segue, che sia conforme alla realtà delle cose l'ammettere, che molti di quei possessi dei vinti, i quali si trovavano posti nei contorni della città, fossero andati ad accrescere la pertinenza del *Palatium*, così che questo ebbe a ricevere

(554) Hegel p. 80, che si fonda sulle lettere di Cassiodoro e sulla cosa non può rimaner dubbio. Per es. *Variar.* 11. 16: *Iuvat, nos referre, quemadmodum in tertiarum deputatione Gothorum Romanorumque possessiones iunxerit et animos, e così via.* Il Gaupp *Ansiedlungen u. Landtheilungen* u. s. w. §§ 16, 19 dimostrò, che queste partizioni aveano luogo secondo il sistema d'acquartieramento romano, sul che v. *Cod. Theod.* 8. 4; *Cod. Justin.* 12. 41. 2.

(555) Hegel p. 79.

(556) Questo prova con molti argomenti Hegel p. 93 seg.; v. anche Pertile I 44 nota 16.

nuova consistenza nella sua denominazione (557), la quale si mantenne di fronte ai nomi, che nelle successive invasioni le sorsero di fianco. Lo stabilimento dei Longobardi nel territorio conquistato avvenne per *fare*; e come questa parola per via della agnazione non indicava solo la famiglia nello stretto senso, ma quanti erano compresi nella comunione di quel vincolo, così ad essa si faceano corrispondere più propriamente le *generationes* o *lineae*. E se Gisolfo per occupare il ducato del Friuli, situato alle porte d'Italia, volle gli fossero per sicurezza lasciate alcune *fare* (558), è indubitato che lo stesso sia avvenuto anche per l'altre città in maggiore o minor proporzione a seconda della loro importanza. Ma appunto perchè la famiglia, così intesa, rappresentava non tanto una comunione di sangue e di affetti, quanto in pari tempo una istituzione politica, così ne veniva che i suoi membri usassero anticamente di starsene tutti uniti in un unico luogo, al quale per necessaria correlazione passò il nome di Fara (559). Così deve essere avvenuto nella nostra città, dove la denominazione di *mons* o *collis de Fara* vediamo applicata al più alto dei colli cittadini, sul quale forse un tempo era il *Capitolium*, certo nella età di mezzo un castello (560); per il che

(557) Nel 1055 si diceva ancora: et in aliquid terra de Palatio (Lupi II 644), come vedemmo essersi detto terra de comitatu. terra de gastaldatico ecc.

(558) Paul. Diac. 2. 9.

(559) Pertile III 257. 245 seg.; Schupfer *L'Alod.* p. 45.

(560) *La Pergam. Mantovani* p. 22 seg. e lin. 20, 25.

si vede, che i Longobardi, già ammaestrati nelle lor guerre fatte in Italia sotto la condotta di Narsete (561) della importanza che aveano i luoghi fortificati (562), qui nella loro invasione lasciarono una fara, che pose sede nelle abitazioni situate intorno all'antico castello, da quel lato appunto della città, ove ebbe ad essere collocata anche la *Curtis Regia* (563). Ma se qui abbiamo

(561) Procop. *bell. Goth.* 4. 33, 1; Paul. Diac. 2. 1.

(562) Hegel p. 519.

(563) Il nome di Fara era naturale, che restasse solo all'esterno della città, ove non v'erano abitazioni od altro, che potesse in seguito farlo dimenticare. Sgraziatamente fra tutti i nostri documenti non ne abbiamo uno solo, che riguardi questa località; ma il suo nome concorda sì fattamente con quelli sorti per uguale ragione nel nostro contado e nel resto d'Italia (Pertile III 245 seg.; Schupfer *L'Alto* p. 45 seg.), e col modo con cui è ammissibile avvenissero quegli stanziamenti anche nelle città romane della Germania (Maurer *Städtev.* I 54. 58), che la induzione mi pare sicura. Per es. nello Statuto del 1535 per determinare la parte di Morla, che scorreva ai piedi del colle di S. Eufemia, su cui è la rocca, si usa la espressione: Murgula de Fara (16 § 123). Un Abertus de Fara è tra i testimoni ad un atto del 1160 (*Arch. Capit.* G 5), e lo Statuto del 1263, proprio ai piedi del castello nell'interno della città, ci fa conoscere l'abitazione e la torre d. Raymondi de Fara e li vicino la casa d. Alberti de Fara (*Stat. an.* 1531. 2 § 39); e queste proprietà erano in parte conservate nel 1535 (*Stat. an.* 1535, 16 § 124). Sarebbe strano, diversamente, che dovessimo trovare una famiglia col nome di Fara, proprio nel luogo, che dovea portare tal nome; e così qui può essere avvenuto come per altre antiche famiglie cittadine, cioè pei Sorlasco (*Le Vic. di Berg.* p. 152 n. 4), per quei del Foro (Lupi II 731), del Mercato (Lupi II 1527), di Corteregia (v. sopra nota 195), di Rivola (*Studi Berg.* p. 25 seg.), del Grumello (*Indicaz. Topogr.* p. 62 n. 50), di Castello (*La Pergam. Mantov.* p. 25) e così via, le quali tutte presero nome dai luoghi entro la città, ove esse da tempo aveano la loro abitazione. Il nome di Via Solata, che si mantenne fin dai primi anni del secolo decimoterzo alla via, che conduceva alla interna località, la quale dovea por-

un indizio della forma di stanziamento entro le mura cittadine, tuttavia siamo troppo all'oscuro sul modo, con cui si procedette fuori di esse. La spada ebbe certo gran parte nella distribuzione del paese conquistato; ma cessato il bollore della conquista, e saziata la ingordigia degli invasori, la quale trovava un limite anche nello scarso loro numero, dovette essere introdotto un certo ordinamento; e se la forma della proprietà presso di essi rappresentava ancora la collettività della famiglia, questa dovette bentosto modificarsi al contatto coll'elemento romano e di fronte alle esigenze imposte dalla coltura del suolo (564). Tuttavia, siccome allora l'agricoltura non poteva fare a meno di comuni pascoli e selve (565), così accanto alla proprietà piena dei vincitori ed a quella soggetta al tributo dei vinti, intorno alla città, approfittando forse di preesistenti beni patrimoniali della città stessa, od in conseguenza di un ordinamento dettato dalle nuove esigenze od applicato coll'unico diritto della confisca, si formò anche quella zona di pascoli e di selve, considerata come spettanza del *publicum* ed affi-

tare il nome di Fara (*La Pergam. Mantov.* p. 25 e lin. 22, 25), prova, come ben presto quella località attirasse le cure del Comune, o di chi lo precesse; certo, se così fino ad ora si mantenne quel nome, ciò prova che per lungo tempo quella dovette essere l'unica *via solata* della città, e che vi doveva essere una ragione, perchè avesse meritato tale cura (cfr. Maurer *Städtev.* II 41).

(54) Schupfer *L'Allod.* pp. 44, 46.

(565) Maurer *Städtev.* I 259.

data alla Corte regia (566), ma destinata a vantaggio degli abitanti della città, fossero essi Longobardi o Romani. Così, secondo nuovi principii si temperavano i due diversi elementi, che occupavano questo suolo intorno alla città; le proprietà private subentravano alle collettive da parte dei conquistatori, e la città assumeva materialmente l'aspetto di una istituzione schiettamente germanica, in quanto, accanto alla *Curtis regia* posta sotto le sue mura, forse ai beni appartenenti a duchi e gastaldi, come ne trovammo or ora nel contado, certo ai beni spettanti a chiese ed a privati, trovavasi una popolazione, che entro determinati confini dovea accorrere a sua difesa, come anche, compreso in quei confini, eravi

(566) Cfr. Maurer *Städter.* II 276 seg. Il Salvioi (*Consortes e Colliberti* p. 29 n. 4) ha giustamente rilevato l'uso della parola *sue potestati*, rispetto a questi beni, adoperata nell'atto di Nonantola qui di seguito citato. Ciò che spettava alla podestà regia, era amministrato dalla *Curtis regia*. Fu già osservato, che i beni, di cui entrarono al possesso le città, erano prima in possesso del Re e dell'imperatore al pari delle vie, delle piazze, delle mura, delle Porte e così via, come sostanza regia, della quale si fe' oggetto di cessione nei molti privilegi immunitarii (Schupfer *Ist. Long.* p. 156); per cui anche l'esercizio di tali diritti pare incontestato sia avvenuto in forza di un unico principio, cioè, in generale, di un diritto di regalia su tutto ciò, che non spettasse in proprio a ciascun privato. Cfr. il placito del 824 in Tiraboschi *Storia di Nonantola* II 41, ove pare trovarsi davanti alle stesse questioni, che agitarono i cittadini di Cremona contro i loro vescovi. Probabilmente la *silva regis* era in un'epoca anteriore di spettanza della città di Reggio, della quale poi i re longobardi disposero a lor modo (v. sopra nota 152), donandola al Monastero di Nonantola. V. anche Salvioi *Consortes e Colliberti* pp. 25 e 29.



un patrimonio d'uso comune (567), non veramente, a quanto pare, destinato a beneficio della città stessa, quale *universitas*, pel mantenimento delle sue vie, de' suoi edifici, di quanto, insomma, occorre alla convivenza cittadina nell'antecedente epoca romana (568), ma sibbene destinato solo a provvedere ai bisogni di coloro, che aveano la loro abitazione nella città, e che sotto questo aspetto trovavansi in certa guisa legati da un vincolo, che solo da quella partecipazione aveva vita. Certo anche nel contado ci incontriamo in qualche cosa di consimile, che può risalire a quest'epoca, poichè, se nel concetto della costituzione romana il *vicus*, non come comunità a sè, ma quale frazione del Comune cittadino (569) era subbietto di patrimonio (570); dobbiamo ammettere, in qualche parte, riordinata anche questa antica costituzione del contado pel fatto, che il

(567) V. Maurer *Städtev.* I 197 seg. e sopra nota 437. Ho detto solo materialmente, perchè altrimenti bisognerebbe conoscere molti elementi, che nelle nostre città devono essere sopravvissuti alla tempesta barbarica: la conversione dei Longobardi e l'uso della lingua latina nelle loro leggi basterebbero da soli a provarne quella esistenza.

(568) Quindi quel patrimonio della città poteva trovarsi collocato anche lontanissimo; basti l'esempio d'Arpino, che l'avea nella Gallia (*Cicer. epist.* 481. Schütz). Col risorgimento del diritto romano, come in Italia, così anche in Germania quei beni mutarono la loro giuridica natura. V. Maurer *Städtev.* II 846 seg.

(569) Si tenga presente il principio stabilito: *qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui reipublicae vicus ille respondet* (*Digest.* 50. 1. 50).

(570) Hölder *Istituz. d. Dir. Rom.* p. 68 d. vers. it.; Voigt *Dr. i. epigraph. Constit.* p. 63 seg.; Marquardt *röm. Staatsverw.* I 8.

*vicus* in molti luoghi scompare, ed in sua vece troviamo il *Concilium*, quale una comunanza rustica (571), che avea essa pure estesi possessi, detti *interconciiliaricia loca* od in altra guisa, che ne dichiarasse la pertinenza (572), con identici caratteri di tutti gli altri fondi comunali di quella età, e l'affitto dei quali ancora in un'epoca posteriore germanicamente era detto *hutucum* od *hutugium* (573). Pur troppo mancano i documenti

(571) Si può confr. *Edict. Rothar. 79*: De concilio rusticorum. Si servi, id est concilius, manu armata in vico intraverint ad malum faciendum etc. Qui è probabile, che in un senso il legislatore abbia adoperato un vocabolo, che già serviva ad indicare una comunanza dalla legge già ammessa. Sarebbe il caso di convenientia (*Capitul. Caroli M. 15*), che a seconda dello scopo, e più anche della forma, con cui era fatta, poteva esser presa in buono o cattivo significato.

(572) *Interconciiliaricis* abbiamo per la prima volta nel 840 nel nostro contado per cinque sorti poste in Fiorano, in Scanzo, in Pupianica (vicino forse ad Albino; *Corogr. Berg. p. 565*), ed in Avvilga, probabilmente vicino a Barriano, e quindi nelle più disparate località (*Cod. D. L. col. 240*). Abbiamo quindi forme che più o meno si avvicinano alla fondamentale: *inconcilibis locis* sul Bresciano (col. 256), *inconcilibis locis* nel Canton Ticino (col. 273), *concelibus locis* in atto rogato a Gravedona (col. 292), *incelibus logas* in Valtellina (col. 583), *locis interconciiliaricia* nel nostro Chiuduno (col. 777), *conciilibus locas* sul Lago Maggiore (col. 836), *interconciilibis* nel nostro Calepio (col. 866), *concelibus locos* ancora nel Canton Ticino (col. 886), *interconciilibus locas* nel nostro quasi suburbano Briole (col. 1055), *inconcilibus locos* per più luoghi del nostro contado (col. 1086), *conciilibus locis* sul Comasco (col. 1141), *pasculum et comunale seu interconciilium* nel nostro Stezzano (col. 1265), *divisis et indivisis seu concelibas locas* nel testamento di un prete milanese, che riguarda terre poste in più contadi, fra i quali quello di Bergamo (col. 1529).

(573) Per brevità, sebbene sotto altro punto di vista, mi rimetto ai cenni dati in *Corogr. Berg. p. 420* seg. *Hutucum*, *Hutugium* si connette evidentemente col tedesco *Hut*, *Hutung*, *pastura*, *pascolo*.

che ci facciano intravedere ne' suoi inizi l'organamento di questo distretto intorno alla città; ma è agevole però comprendere, come dovesse entrare e rafferinarsi il concetto, che esso non fosse che una pertinenza della città stessa (574); onde il rapporto con questa, che presso noi era espresso con indeterminate parole, le quali solo potevano rappresentarci una correlazione topografica fondata sulla configurazione dei luoghi, in altre città, come vedemmo, venne indicato col frainteso nome di *suburbium*, che, riferendosi a quello stato di cose, poteva però pei contemporanei rappresentare un concetto abbastanza determinato, in quanto tutto ciò, che era adiacente alla città, e che a'suoi abitanti era congiunto pel vincolo di comuni interessi, dovea necessariamente avere limiti stabili e chiaramente distinti da quelli delle circostanti comunanze rurali. Di qui si comprende, come per questo tradizionale concetto, una volta sorto il Comune, in vista delle speciali giurisdizioni, che dominavano su tutto il restante contado, ed in conseguenza del fatto, che da lunga età la significazione di *civitas* era stata ristretta alla cerchia murata, potesse introdursi la qualificazione di *territorium civitatis*, poichè, secondo il principio romano e conformemente alle nuove condizioni, il *territorium* era la *universitas agro-*

(574) Per es. nell'antico Statuto di Vicenza è eletta una Commissione per riconoscere i confines pertinencie civitatis (p. 165 Lampert.). E così si usò questo nome anche per la nostra città (*Pergam. in Bibl. n. 1574*). Sul che ritorneremo più avanti (V. sotto nota 754).

*rum intra fines cuiusque civitatis* (575), e corrispondeva a quella definizione data nel 1097 per la corte di Telgate, che il territorio di essa giungeva *usque ubi homines de ipsa curte incidunt et pasculant et secant et habent sive divisum sive comunem* (576).

Ma se in tal guisa erasi formato il *territorium civitatis*, non possiamo però qui trascurare di porre in rilievo un diverso elemento, che in un'epoca posteriore valse forse più d'ogni altro a conservarlo quasi nella sua originaria integrità. Abbiamo già avuto campo di accennare alla esistenza della *Plebs urbana*, cioè, di quel territorio, immediatamente soggetto alla Cattedrale ed al suo *Archipresbyter* (577), che diceasi, come vedemmo, esteso di circa tre miglia intorno alla città, sebbene in effetto lo fosse in talune parti anche di più (578). Per entro a questa Pieve cittadina, però, troviamo un più ristretto territorio, nel quale le basiliche *cardinales* sorte, sia entro la città, che fuori di essa (579), ebbero colla Cattedrale speciali rapporti, e divennero il centro

(575) *Digest.* 50. 16. 259 § 8.

(576) Lupi II 801. E questo dev'essere, secondo le espressioni della età di mezzo, il concetto che si intese compreso anche nella definizione del giureconsulto romano, naturalmente col ristretto significato di *civitas*. I *fines civitatis* diventavano come i *fines decimarie* (v. sopra nota 417) un distretto o territorio della città propriamente detta, come questi lo erano riferibilmente all'esercizio d'un diritto.

(577) V. sopra note 512-514.

(578) V. sopra note 581-588.

(579) V. sotto nota 584, e in generale Lupi I 976 seg.; lo stesso *de Parochiis ante an. milles.* p. 392 seg.; *Studi Berg.* p. 94.

d'altrettante Vicinie, o, come furono dette altrove, *capellae*, sulle quali si conformarono, o dalle quali ebbero vita anche i Vicinati civili (580). Queste Vicinie fuori della città formarono colla popolazione in esse compresa un suburbio ecclesiastico più ristretto se abbiassi riguardo alla intera Pieve; ed una tale condizione di cose trovasi esattamente descritta da Alessandro III dove, confermando alla Cattedrale di Brescia nel 1178 tutti i suoi possessi, vi include anche *omnes decimas civium et suburbanorum et territorii ad civitatis plebaticum pertinentis* (581); dalle quali espressioni appare manifesta la distinzione fra la città, il suburbio ed il territorio spettante alla Pieve cittadina. Quando abbiano avuto origine quelle *capellae cardinales*, non è ben chiaro; ma già nel concilio di Meaux del 845 troviamo: *ut titulos cardinales in urbibus et suburbiis constitutos episcopi canonice et honeste sine retractatione ordinent* (582). Anche nel diploma del 883, per tacere d'altri, da Carlo il Grosso rilasciato al nostro vescovo Garibaldo, si trovano menzionate le basiliche *cardinales* distintamente dalle chiese battesimali e dagli oratorii o basiliche così semplicemente chiamati (583); onde

(580) *Studi Bergom.* p. 90 seg.

(581) Odorici VI 50.V. sopra nota 496 rispetto a quei di Almè.

(582) *Concil. Meldens.* can. 56.

(583) Lupi I 955; *Cod. D. L.* col. 539: et nullus comes vel publice partis iudex et gastaldio vel alia quelibet persona in monasteriis xenodochiis vel ecclesiis baptismalibus aut cardinalibus seu oraculis etc. Se, come parmi indubitato, la ecclesiae sedales di Lucca, rispondevano alle nostre cardinales

siamo certi, che anche la nostra città si trovava nelle identiche condizioni di tutte l'altre, alle quali accenna il concilio di Meaux. Il quale d'altro canto ci assicura, che queste cappelle cardinali erano poste tanto entro la città, che nel suburbio; ed invero nel diploma del 939 o 946, col quale Ugo e Lottario confermano al vescovo di Pavia tutti i suoi possessi ed i suoi privilegi, si legge anche: *omnesque cardinales capellas tam extra quam intra urbem positas* (584). Ora, se la chiesuola diventava origine e centro di peculiari rapporti, doveano necessariamente svilupparsi i due elementi, il personale ed il locale, pei quali soltanto poteva attuarsi l'esplicamento di quei rapporti, e quindi ne conseguiva, che intorno ad essa avesse a formarsi un territorio proprio con una popolazione, che, dal convenire in essa in determinati giorni, dall'adempimento di determinati obblighi rispetto alla sua manutenzione o diritti rispetto alla nomina de' suoi cappellani (585),

(Lupi *de Paroch.* p. 395 seg.) in quella città ne avremmo già ricordo nel 819 e nel 858 (*Murat. Antiqu.* I 747, II 979), col'avvertenza, che quest'ultimo documento si rapporta ad un'epoca anteriore al 819.

(584) *Cod. D. L.* col. 970. 980. Nel diploma di Carlo il Grosso del 881 presso il Campi (*Istor. eccles. di Piacenza* I 467) manca un *seu*, o qualche cosa di consimile: *vel ecclesius baptismalibus (seu) que intra civitatem predictam cardinales habentur, sive que extra civitatem existunt.* Il Lupi (v. sopra nota 579) ha troppo provato, che queste capelle cardinales non erano baptismales, o come si direbbe oggidì, parrocchiali, perchè la distinzione non si renda assolutamente necessaria anche in quel diploma.

(585) *Studi Berg.* p. 92 nota 412.

avrebbe saputo colla meravigliosa energia, così propria di quella età, svolgere una serie di obblighi e di diritti d'altra natura, ma tutti fondati sulla solidarietà creata da quell'unico vincolo. La formazione di quegli elementi, il personale ed il locale, si manifestava anche quando non si trattasse di cappelle veramente cardinali, poichè in un documento cremonese del 980 si legge: *tibi Ambrosio presbitero — comittimus, providemus et perdonamus quatinus — debeas omni die et noctibus residere pro bona custodia offitio et luminaribus in predicto araculo, ibique, permittente episcopo, valeas libere ac liceat diebus dominicis celebrare missam, set ianuis clausis, ne populus a missarum solemniis in domo Domini a predicatione abstrahatur; aliis diebus, permittente episcopo, tibi perdonamus ut ianuis apertis valeas — missam celebrare. Set tibi predicto Ambrosio stricte iubemus, ut canonica lex habet, ut omni die festo et in omni die Dominico in domo Domini ad missam et predicationem episcopi cum populo accedas hora tertia, similiter stricte tibi iubemus, ut nullo modo nec libere nec licite nec ianuis apertis nec clausis in eodem araculo missam celebrare presumas in Natale Domini, nec in die sancte Pasche, nec in Ascensione, nec in Pentecoste, vel in die translacionis domine nostre sancte Marie matris Dei (586). Sebbene qui, come fu avvertito, non si tratti di una *capella cardi-**

*nalis* propriamente detta, ma solo di un oratorio spettante ad un senodochio posto in una delle *regiones*, nelle quali era divisa Cremona (587), tuttavia vediamo, che ad esso pure accedevano gli abitanti di una vicinanza, che per esso s'era in certo modo costituita; onde la cura, che nelle domeniche la messa venisse celebrata a porte chiuse, ed anzi l'obbligo di *accedere cum populo* alla cattedrale, conforme all'antica disciplina. Ugualmente si deve intendere la cosa, quando troviamo prescritto ai cappellani di S. Salvatore, di S. Giovanni, di S. Grata e di S. Vigilio, che *in dominicis diebus et precipuis festivitibus veniant ad ecclesiam S. Alexandri ad maiores missas* (588); poichè, conformemente a ciò, che erasi sempre usato fin da antico, una tale prescrizione non dovea riguardare essi soli, ma sibbene eziandio la popolazione delle rispettive Vicinie, delle quali quelle chiese erano il centro. I Canonici di S. Vincenzo in un loro atto affermarono, che il vescovo Adalberto *ordinavit duodecim ecclesias eidem matri ecclesie (S. Vincentii) subpositas principaliter, quarum unam sibi vice cardinalis retinuit videlicet beati Alexandri ecclesiam — ceteras autem undecim ma-*

(587) *Cod. D. L. a. l. c.*: rector diaconie sancte Marie in Bethel regionis quinte suprascripta civitate Cremona. Si tratta invece di una vera cappella cardinale o sedale nell'atto lucchese del 819 in Murat. *Antiqu.* I 747, dove la costituzione del rettore ecclesiastico è fatta dal vescovo col consenso del clero e degli Arimanni di quella città.

(588) Lupi II 991, 1043, 1049, 1063, 1125.



*tricis ecclesie cardinalibus (leg. cardinales) constituit.... ac singule cum capellanis suis eandem obedientiam matri ecclesie in earum ecclesiarum festivitibus faciunt* (589). Questa notizia, oltrecchè è assai incompleta per la corrosione del documento, va accolta anche con qualche riserbo (590), perchè i documenti lucchesi, il concilio di Meaux ed il diploma di Carlo il Grosso in favore della nostra chiesa dimostrano già da tempo esistenti quelle cappelle cardinali; piuttosto è da ammettersi, che Adalberto fra le molte sorte nella città e nel suburbio, non abbia fatto che determinare quelle, le quali stabilmente doveano trovarsi in quel rapporto col *cardine*, ossia colla Cattedrale; e fu forse in occasione di questo ordinamento che le rese partecipi della decimazione in quella parte del suburbio, ove un uguale diritto avea accordato anche ai Canonici di S. Alessandro (591). Se noi cerchiamo nei nostri documenti quali fossero quelle chiesuole, che entro la città, od appena fuori di essa, esistevano ai tempi di Adalberto, troviamo fra le interne S. Agata, S. Cassiano, S. Giovanni Evangelista, S. Michele dell'Arco, S. Pancrazio, S. Salvatore (592), e fra le esterne S. Andrea, S. Grata *inter vites*, S. Lorenzo, S. Michele del Pozzo (593). Sebbene solo

(589) Lupi I 501.

(590) Lupi I 978, che a ragione vi trova anche una affermazione, non solo insussistente, ma anche ridevole.

(591) *Studi Berg.* p. 95.

(592) *Corogr. Berg.* pp. 65, 66, 67.

(593) *Corogr. Berg.* pp. 92, 95.

in documenti di molto posteriori a quest'epoca sia fatta menzione della chiesa interna di S. Matteo, nullameno dobbiamo credere, che fosse assai antica; e questo, non tanto perchè i nostri scrittori, seguendo le leggendarie loro fantasie, ne attribuiscono la fondazione a Carlo Magno, quanto perchè la troviamo fra le cappelle interne distinta con una collegiata di Canonici ed i suoi cappellani ad una cert'epoca aveano parte anche alla elezione del vescovo (594); per il che non ci peritiamo di annoverarla fra le cappelle cardinali istituite da Adalberto. Quantunque assai di buon'ora abbiamo menzione di S. Michele detto poi dell'Arco, non è verisimile, che questa chiesa, per essere annessa ad un monastero (595), potesse essere scelta fra le cardinali; sembra piuttosto, che quella, la quale più tardi ci si presenta come Vicinia di S. Michele, ai tempi di Adalberto invece facesse parte della Vicinia di S. Matteo. Non può dirsi lo stesso di S. Salvatore, perchè, sebbene i documenti del secolo nono facciano menzione di un monastero di S. Salvatore, tuttavia, e per le indicazioni in essi date (596), e pel fatto, che nei primi anni del secolo decimo abbiamo un ricordo affatto distinto della basilica sotto quel

(594) *Alcune Indicaz. per la Topogr. di Berg.* p. 21 seg.

(595) *Alcune Indicaz. ecc.* p. 43 seg. Nel 905 abbiamo: a sera sancti Michaeli di Monasterio novo (*Cod. D. L.* col. 694). Il titolo di nuovo fu aggiunto per distinguerlo dall'altro detto vecchio (*Corogr. Berg.* p. 54 seg.). ora di S. Grata. Nel 1051 abbiamo: intus eadem civitate Bergamo prope monasterio S. Michaelis (*Lupi II* 657).

(596) *Alcune Indicaz. ecc.* p. 43 seg.; *Lupi II* 77.

titolo (597), dobbiamo credere, che anche questa fosse tra le undici cappelle cardinali stabilite dal vescovo Adalberto. Della esistenza di S. Eufemia troviamo un primo indizio nel 1006, indi più apertamente nel 1141 (598); anch'essa nei documenti della prima metà del secolo decimoterzo appare fra le cappelle cittadine, che davano nome ad un Vicinato civile (599); e nella descrizione che dei suoi confini ci è riportata nello Statuto del 1263 è fatta così larga parte alla consuetudine (600),

(597) Lupi II 75; *Cod. D. L.* col. 765: basilice d. Salvatoris scita infra iam nominata bergamense civitate.

(598) Lupi II 445 1055.

(599) *Le Vicin. di Berg.* p. 25.

(600) *Stat. an.* 1551, 2 § 41: et extra suprascriptum muro civitatis sicut est et esse consuevit ipsius Vicinancie sit et esse debeat ipsius Vicinancie s. Heufemie. Nell'atto del 1141 fra gli arbitri scelti a comporre una grave controversia tra il vescovo Gregorio ed il Prevosto di S. Alessandro figura il presbiter Petrus S. Eufemie (Lupi II 1055); onde la Vicinia ecclesiastica sotto quel titolo già esisteva. Anche l'atto del 1006 presuppone da lungo tempo esistente la chiesuola di S. Eufemia, perchè nel brevissimo sunto datone dal Lupi (II 445) vi ha: prope civitatem Bergamo a loco ubi dicitur Suptus muro eiusdem civitatis iuxta campo s. Euphemie. Qui evidentemente questo campo avea tale denominazione dall'essere o dall'esser stato proprietà di quella chiesuola; così nel 997 a Gerate presso Calcinate troviamo ripetuta menzione di campi S. Stephani, certo prima spettanti all'oratorio posto in quella località, e che mantenevano il loro nome anche dopo passati in possesso d'altri (*Cod. D. L.* col. 1568; *Corogr. Berg.* p. 260 seg.); così nel 1175 in Levate abbiamo il Campum de Sancto Georgio (*Perg. in Bibl.* n. 2421); nel 1186 in Drosso troviamo un pratum S. Marie (Lupi II 1575), e lì vicino un pratum S. Martini (*Stat. an.* 1555, 16 § 105). E questi nomi si mantenevano attraverso a mille vicende come quelli di privati possessori, onde, a cagion d'esempio, abbiamo un campo Ariheni (*Cod. D. L.* col. 565), un campo Iosep (col. 1574), un campo Mauro (col. 778), un prato Seneverti (col. 1570), e così via.

che dobbiamo ammettere, che molto per tempo intorno alla chiesuola si fosse formata una popolazione propria, che la riconosceva come centro de' suoi religiosi convegni. Fuori della città ci si presentano antichissime le basiliche di S. Lorenzo e di S. Andrea (601), ed a queste, sebbene non ricordata dai documenti, dobbiamo aggiungere anche quella di S. Stefano (602). Poichè tutto porta a credere, che queste tre basiliche, poste davanti a tre delle Porte cittadine, alle quali lasciarono il nome, in origine fossero cemeteriali, e sieno sorte allorchè, perdurando ancora il divieto di seppellire i cadaveri nella città, i fedeli, non potendolo presso la tomba di un martire, sentivano la necessità di riposare presso un altare eucaristico (603). Dovendo sciegliere fra le

La espressione quindi: Suptus muro. non esige, che il fondo si trovasse dal lato di mattina della città, ove, entro le mura, era posta anche la chiesuola di S. Eufemia, perchè, attesa la ripidità del pendio, qui non si saprebbe come avesse potuto formarsi qualche cosa, che potesse prendere la denominazione di campo; la denominazione di Subtus muro era troppo comune (v. sopra nota 565a), perchè si possa ammettere dovesse indicare un luogo determinato (*Corogr. Berg.* p. 95).

(601) *Corogr. Berg.* pp. 92 95.

(602) La prima menzione di questa basilica l'abbiamo nel 1012 (Lupi II 455). La espressione: constructa prope eadem cive Bergamo da Porta meridie, non esclude, che la Portacittadina avesse già preso nome da quella basilica. Evidentemente al notaio parve incompleta la indicazione, che la chiesuola di S. Stefano era costrutta presso la Porta di S. Stefano; invece di uno solo volle fornire due diversi elementi a determinarla: il suo titolo, e la posizione della Porta cittadina, presso la quale si trovava (cfr. *Cod. D. L.* col. 527, 4421 per la Porta S. Alessandro. e sopra nota 450).

(605) *I Martiri d. Chiesa di B.* p. 184 seg. Daltronde è inutile avvertire, come sin dal 1012 si trovino nella basilica

due basiliche di S. Grata e di S. Michele al Pozzo, il ricordo delle quali risale all'epoca longobarda (604), sembra tutto porti a credere, che a quella prima dovesse esservi da Adalberto impartito il titolo di cardinale, e per la venerazione, in cui era tenuta, per esservi riposto il corpo di Grata (605), la quale, secondo le leggende, avea dato sepoltura alla spoglia del martire Alessandro (606); e pel fatto, come vedremo fra poco, che quella chiesa fu tra le prime a ricevere molti diritti parrocchiali (607). Sembra pertanto assai verisimile, che le cappelle, alle quali accennavano i Canonici di S. Vincenzo, dovessero essere, entro la città quelle di S. Agata, di S. Cassiano, di S. Salvatore, di S. Giovanni Evangelista, di San Matteo, di S. Pancrazio e di S. Eufemia, e, fuori di essa, quelle di S. Andrea, di S. Stefano, di

di S. Stefano ordinati e preti e chierici (Lupi II 453 seg.), onde già fin d'allora contava fra le cappelle suburbane. Nel 1226 era affidata ai frati Predicatori la parrocchia di S. Stefano (Lupi *Stralci mss* n. 17).

(604) *Corogr. Berg.* pp. 92. 95.

(605) *Cod. D. L.* col. 98: basilice beatissime s. Grate prope civitate Bergamate ubi corpus eiusdem requiescit.

(606) *I Martiri d. Chiesa di B.* p. 166 nota 370.

(607) Solo assai tardi questa chiesa fu detta Inter-vites, o, come risulta dai documenti ad essa spettanti del principio del secolo decimoterzo: de intus vites, de intus vitibus. Essa, come proverà il Fornoni, non si trovava nel borgo Canale propriamente detto: quello così denominato dovea essere più in alto, e difatti in una carta del 10 Agosto 1221 spettante a quella chiesa (notaio Valentus Iohannis de Caviathe) vi ha: in sedimine ecclesie s. Grathe de intervitibus que est non multum longe a burgo Canalis. Ora si trova proprio nel centro di quel borgo, che porta tal nome.

X S. Grata e di S. Lorenzo. La ragione, per la quale queste chiesuole urbane e suburbane dall'altre si distinsero, risiedette principalmente nel fatto, che esse, in occasione di certe loro festività, erano visitate tutti gli anni dal Vescovo e dai Canonici, ai quali, *ex obedientia*, i loro cappellani prestavano un onesto ascolvere (608); che i loro sacerdoti portavansi alla Cattedrale nelle maggiori solennità, e vi ministravano nei solenni battesimi; ma qui, e principalmente, ebbe luogo quella distinzione pel fatto, che, mentre nelle altre chiesuole ed oratorii anche nelle domeniche od altre feste il sacerdote, salva particolare concessione, o non celebrava, o celebrava solo a porte chiuse; invece, come già vedemmo, pei cappellani delle chiese cardinali l'obbligo di recarsi alla Cattedrale non era imposto che per le solenni festività (609); onde per questo fatto si manifestò in essi quella tendenza ad arrogarsi attribuzioni parrocchiali, che in Vercelli era già cominciata assai prima del 964, approfittandosi delle inva-

(608) Il documento allegato dai Canonici di S. Vincenzo agli atti del 1187 ha: *vinum et fruges honeste canonicis matricis ecclesie offert*. Si intende, che questo brano si reca a dimostrazione del fatto, non per la interpretazione che vi diedero quei Canonici. Poi è detto: *eandem obedientiam faciunt etc.* (Lupi I 301 e sopra nota 590). Nel documento lucchese del 819 si legge: *et unum oranium nobis et sacerdotibus nostris singulis annis in die Martis de alba preparare et dare debeas in festivitate illius ecclesie* (Murat. *Antiqu.* I 747).

(609) V. sopra nota 588. Dalle deposizioni testimoniali del 1187 appare anche, che questi cappellani avessero acquistato, subordinatamente ai Canonici, un diritto di partecipare alla elezione del Vescovo (Lupi II 1254 seg.).

sioni ungariche (610), e da noi s'era tentato di portare a compimento sul finire del secolo decimosecondo, perchè ormai i preti delle Vicinie di S. Andrea, di S. Salvatore, di S. Michele dell'Arco, di S. Eufemia, di S. Lorenzo, di S. Alessandro della Croce e di S. Michele del Pozzo Bianco non voleano più battezzare i fanciulli al fonte della chiesa maggiore, come erano tenuti per l'antica disciplina (611). Ora, ciascuna di queste Vicinie dovea avere una popolazione propria entro determinati confini, i quali per lunga consuetudine doveano avere ricevuto una consistenza pressochè invariata; ma appunto era fra questa popolazione così raccolta intorno ad un centro e legata da un comune vincolo religioso, che doveano svilupparsi diritti e doveri, i quali ne estrinsecassero la particolare attività. Così primo fra tutti devesi annoverare l'obbligo della manutenzione della chiesuola di que' vicini, o per una antica consuetudine, o perchè ad essi ne fosse dovuta la fondazione (612); e così pur quello di tenerla provveduta del necessario corredo (613); e di qui, secondo una speciale tendenza di quella età, dovea svolgersi anche il concetto di una co-

(610) V. il brano della Sinodo Vercellese di quell'anno in Lupi I 979.

(611) Ronchetti III 207 seg. Quindi per S. Lorenzo non si potrebbe accogliere in tutto la affermazione del Lup *de Parochiis* p. 515. che fosse già parrocchia sulla fine del secolo decimosecondo.

(612) *Studi Berg.* p. 92 nota 112.

(613) *Le Vicin. di Berg.* p. 44 seg.

munanza di interessi, e quindi di una mutua assistenza, concretatosi in quei consorzi, dei quali sopravvissero esempi anche nella età posteriore (614), e che si manifestava persino nel pietoso ufficio di accompagnare alla sepoltura quanti si trovavano congiunti in quella comunanza (615). Ond'è, che anche nei più antichi Statuti i *vicini ecclesie* sono tenuti al risarcimento dei danni che alcuni di loro avessero sofferti per incendio od in altra guisa (616); il che, quando non fosse sancito da giuramento, era permesso anche dalla severa legge di Carlo Magno (617); e così è probabile, che anche in quelle Vicinie ecclesiastiche, le quali si stendevano per lungo tratto fuori della città, si facessero particolari ordinamenti per la custodia di boschi e campi compresi nei loro confini (618), in quanto il vincolo viciniale, tutto fondato sulla mutualità, poteva trovare non lievi nè poco numerose applicazioni nei bisogni di quel tempo (619). Poichè non è improbabile, che,

(614) *Le Vicin. di Berg.* p. 56 seg. Ivi ho mostrato quanto si debbano tenere per antichi questi consorzi almeno nel loro concetto fondamentale. Aggiungasi, che in un atto del 1295 è ricordato il nuovo o terzo Consorzio di S. Lorenzo (Mazzoleni *Libro B.* ms. A, II. 7 in Bibl.)

(615) *Le Vicin. di erg.* p. 45 seg.

(616) *Stat. an. 1248.* 9 § 26 col. 1940 in disposizione anteriore al 1221. V anche *La Pergam. Mantovani* p. 44 seg.

(617) *Capit. Caroli M.* 15.

(618) Come troviamo fatto dai Vicini del Monte S. Vigilio sebbene non abbiano mai formato un Vicinato civile a sè; *Stat. an. 1248.* 12 § 21 col. 1993.

(619) Si confronti l'organamento delle *Gehuirschaften* o Parrocchie di Colonia in *Maurer Städtev.* II 100 seg. I loro capi erano detti magistri vicinorum (per es. magistri vicinorum pa-



come ad uno dei più gravi loro interessi, i Vicini provvedessero alla manutenzione ed alla nettezza delle loro fonti (620), e forse avessero una speciale cura di quelle vie almeno, che aveano un carattere interamente locale. Non si può dire se queste consociazioni siano giunte ad avere anche beni loro propri rispetto a quelli della città, come i singoli vici li aveano rispetto a quelli di un *Concilium* di cui facevano parte (621); i pochi indizi che possediamo ancora di un'epoca, in cui la Vicinia era quasi interamente trasformata per l'azione opprimente del Comune, lo lascierebbero ammettere in più larga scala eziandio per un

rochie S. Laurentii; magistri civium S. Laurenti. p. 100 n. 4; la casa ove si radunavano domus parrochianorum e demus vicinorum (p. 104). Essi, a cagion d'esempio, impartivano ai trafficanti il diritto di esercitare il loro commercio sulle pubbliche piazze; aveano cura dei poveri e degli infermi, e quindi sorvegliavano gli spedali od altri istituti di beneficenza; provvedevano all'abitazione ed al mantenimento del parroco, e procacciavano tutto ciò che era necessario al servizio divino. Curavano eziandio la costruzione o la manutenzione della chiesa; esercitavano la polizia sugli edifici, sulla nettezza e sulla salute pubblica, e così via, ed uno speciale contributo era imposto ai Vicini per l'adempimento di queste ed altre consimili incombenze (p. 106 seg.). V. anche II 885 seg.

(620) *Le Vicin. di Berg.* p. 427 seg. dove è provato dalla indeterminatezza stessa delle disposizioni riguardanti questo punto, che in origine quella cura dovea essere addossata ai Vicini. Quella indeterminatezza provvegne, dacchè il Comune volle assumere la sorveglianza sulle acque, volle una uniformità nella costruzione delle fontane viciniali, per il che dovette esso pure concorrere nelle rispettive spese. V. anche *Stat. Brix. saec. XIII* in *H. P. Mon.* XVI. 2. col. 4584. 456.

(621) Su questo punto rimando allo Statuto di Vertova edito dal Rosa (Brescia 1869) ed a quello di Lefte edito dal Tiraboschi (Milano 1892). V. sopra nota 575

periodo anteriore, e quegli indizi stanno nei nomi sopravvissuti di *Sponda vicinorum* (622), di *bosco della Visinanza* (623), nel fatto, che il Vicinato di S. Grata possedeva un molino ancora nel 1373, e che la Vicinia di S. Pancrazio avea capitali propri, ritratti forse dalla vendita d'alcuni di questi suoi beni (624). Così nella Vicinia, nel più antico stadio del suo sviluppo, troviamo già gli elementi di una associazione fondata sulla comunanza di un vincolo ecclesiastico, che avea creato, conforme alle tendenze di quella età, nuovi rapporti per la mutualità della difesa e pel promuovere di locali interessi, che essi pure erano fiancheggiati forse dal possesso di un comune patrimonio. Ma perchè questo avvenisse, era necessario, che la attività di quei rapporti avesse ad esplicarsi entro determinati confini, appunto per la indissolubilità che in così fatte correlazioni deve necessariamente esistere fra l'elemento personale ed il locale. Ora, se per noi non è qui il caso di ricercare quali fossero quei confini per

(622) *Pergam. in Bibl.* n. 2096. Sponda, che ancora si usa, non è registrato dal Tiraboschi nel significato di versante o di costa di un colle o di un monte. Veggasi l'atto del 1117; in sponda de monte qui dicitur Scablula (*Pergam. in Bibl.* n. 2458; Lupi II 897). E la cosa risponde esattamente, quando si osservi, che questa Sponda vicinorum era in Vaze o Vatie (v. sopra note 125 127), cioè sopra uno dei colli a ridosso della città.

(623) *Stat. an.* 1493. 12 c. 4 p. 419. Quando si potesse prendere Vicinia come parrebbe, nel significato speciale delle Vicinie urbane e suburbane, questo sarebbe posto fuori di dubbio da 10 c. 52 p. 379.

(624) *Le Vic. di Berg.* p. 44 seg.; *La Pergam. Mantovani* p. 46 seg.

le Vicinie, che eransi formate nell'interno della città; la induzione diventa tanto più necessaria per quelle, che erano situate, o che si distendevano fuori di essa, in quanto è evidente, che il campo dell'azione di questi Vicinati non poteva restare abbandonato ad una oscillante ed arbitraria indeterminatezza neppure negli originari rapporti, che sotto l'aspetto ecclesiastico essi aveano colla Cattedrale. E se per la bolla di Alessandro III per Brescia vedemmo esistere in quella città uno speciale suburbio ecclesiastico (625); se il concilio di Meaux, come abbiamo veduto, pose le cappelle cardinali nella più stretta attinenza coi suburbi delle città (626); se, come abbiamo provato, s'era formato intorno alla città un distretto di decimazione, che coincideva esattamente col territorio proprio della città stessa, sarebbero già questi sufficienti indizi per ammettere anche per le cappelle esterne, che a queste ponesse capo tutta la popolazione, che era compresa in ciascun suburbio, o, come diremmo noi, nel *territorium civitatis*. Ora, sotto questo punto di vista, è di particolare interesse il fatto, che quando il vescovo Guala nel 1176 riconobbe e confermò entro i suoi confini la esterna parrocchia di S. Grata, così si espresse: *universam parochiam que ad ecclesiam vestram pertinere videtur sicut vestri predecessores hactenus tenuerunt totam videlicet*

(625) V. sopra nota 581.

(626) V. sopra nota 582.

*extra Portam S. Alexandri et extra Pusterlam usque ad suburbii fines* (627). Due importanti conseguenze si possono trarre da questa notizia. La prima, che il vescovo non faceva che confermare uno stato di cose, il quale esisteva da lungo tempo innanzi il 1176; già i predecessori di coloro, ai quali egli rilasciava la sua costituzione, conoscevano esattamente fin dove giungevano i confini della loro parrocchia o della loro vicinia, ed il vincolo colla comune chiesuola dovea formare qualche cosa di così determinato, che tre anni prima lo stesso vescovo accordava ad una parte dei Vicini della Porta o Quartiere di S. Stefano, che la chiesuola di S. Giacomo fosse *libera et absoluta capella civitatis Pergami sicut una ex aliis capellis ipsius civitatis* (628), senza aggiungere altro, poichè ammettevasi già sancito dalla consuetudine lo stabilire, quali erano i Vicini, che frequentavano quella chiesa, e quale in conseguenza veniva ad essere la estensione di quella Vicinanza così formatasi (629). La seconda conseguenza è questa, che in quella costituzione non si dice altro, se non che la parrocchia di S. Grata arrivava *usque ad suburbii fines*. Vi era adunque un limite, a cui giungeva il distretto di decimazione dei Canonici, come vi era anche pel territorio, sul quale aveano avuto vita gli speciali

(627) Lupi II 1299.

(628) Lupi II 1277.

(629) V. *La Pergam. Mantovani* lin. 66 seg. ed il commentario p. 44 seg. dove la cosa è posta fuori di dubbio.

rapporti colla *capella cardinalis* posta fuori della città, ed erano i confini del suburbio, ossia di quello, che comunemente trovammo indicato come il *territorium civitatis*. Infatti, se noi ricerchiamo quale estensione fino alla prima metà del nostro secolo abbia avuto la parrocchia di S. Grata, vediamo che ad essa appartenevano le chiese di S. Vigilio, di S. Sebastiano, di S. Rocco di Fontana coll'oratorio della Madonna della Castagna in confine di Breno, di S. Martino, di S. Matteo, di S. Maria di Longuelo, della Madonna del Bosco, di S. Sepolcro d'Astino, di S. Rocco in Castagneta con un oratorio in Valle Marina, più le contrade di Fontana Brolo e di Broseta (630). Ma queste chiese e queste locali denominazioni ci richiamano appunto tutto il lato occidentale del suburbio, esattamente corrispondente al quartiere esterno della Porta di S. Alessandro, ai due Vicinati civili di S. Grata e di Canale dello Statuto del 1263, al distretto di decimazione dei Canonici di S. Alessandro risultante dagli atti del 1110 e del 1112, infine, a parecchie di quelle località, che, in un'epoca molto anteriore alla comunale, trovammo nei documenti indicate come vicine alla città o come poste sul suo colle; onde vediamo,

(630) Maironi *Diz. Odepor.* II 48 seg. V. sopra nota 475. Si dovrebbe comprendervi anche Curnasco; v. l'Appendice in seguito a questo scritto. E se troviamo così alcuni indizi di una estensione di queste Vicinie ecclesiastiche al di là dei confini del posteriore *territorium civitatis*, è questa una prova, che il *territorium civitatis* a noi noto dovea essere tutto senza eccezione abbracciato nei confini di quelle Vicinie ecclesiastiche.

che il rapporto religioso colla esterna *capella cardinalis*, svoltosi in rapporti più stretti, quali erano i parrocchiali, ed in altri, che aveano un carattere più propriamente civile, dovea trovare il suo limite appunto colà dove erano i confini del *territorium civitatis*. E la perfetta corrispondenza, altrove dimostrata, fra le espressioni usate dal vescovo Guala per descrivere la parrocchia di S. Grata e quelle usate nello Statuto del 1263 per determinare il Vicinato civile di Canale, che di essa formava la parte più estesa (631), ci prova, oltre ad altri argomenti, che la Vicinia ecclesiastica, costituitasi intorno alla *capella cardinalis*, precesse la civile, e fu il fondamento, dal quale questa ebbe la sua vita. Se quindi ne abbiamo una così aperta prova in questo lato del suburbio, non si potrà a meno di ammettere, che lo stesso debba essere avvenuto anche nell' altre parti, e che se a noi non è concesso di provarlo direttamente, questo non possa essere che per mancanza di documenti, o di fatti, che abbiano data occasione alla stesura di quei documenti. Poichè, tutte le correlazioni che abbiamo poste in evidenza, concorrono in tal guisa alla dimostrazione di questo fatto; il concetto della erezione delle *capellae cardinales* costituiva così un legame fra la città ed il territorio, che la circondava, mediante quelle chiesuole, poste dentro e fuori di essa, le quali tutte erano congiunte alla

651) *Le Vicin. di Berg.* p. 17.

Cattedrale da peculiari ed identici rapporti, che non si potrà a meno di indurre, che originariamente, come l'*usque ad suburbii fines* era valso per la cappella di S. Grata, così sia valso anche per l'altre di S. Lorenzo, di S. Andrea e di San Stefano. Certo qui sarebbe prematuro il prendere in esame fatti, che possono in seguito avere modificato, sia sotto l'aspetto ecclesiastico, che sotto il civile, questo concetto fondamentale; uno solo tuttavia ne addurremo, il quale non si presenta che come una conseguenza delle premesse già poste in questa indagine. Se il vescovo Adalberto costituì in numero di undici le cappelle cardinali, sarebbe però contrario al vero il supporre, che queste formassero tutte le basiliche, che all'infuori delle due Cattedrali, allora esistevano nella città e ne' suoi contorni. Già vedemmo come sia indubitata la esistenza di S. Michele del Pozzo Bianco fin dall'epoca longobarda (632); e di S. Vigilio ci appare il ricordo così subito dopo l'epoca di Adalberto (633), che sarebbe troppo arrischiato l'affermare, che non dovesse esistere all'epoca della costituzione fatta da quel vescovo. Sembra, ed i fatti posteriori lo provano, che queste chiesuole non cardinali formassero il centro di una popolazione propria, la quale le frequentava, e la quale si era assunta una serie di obblighi rispetto alla manutenzione loro e dei loro arredi, e la quale, per

(632) V. sopra nota 604.

(633) *Corogr. Berg.* p. 94.

una necessità allora generalmente sentita, si sarà essa pure costituita in consorzi di beneficenza: e già vedemmo, che, in qualsiasi modo, il piccolo oratorio cremonese avea il suo *populus*, che col proprio sacerdote dovea portarsi alla Cattedrale nelle domeniche e nelle altre festività (634), come vedemmo or ora, che una parte dei Vicini del quartiere di S. Stefano frequentava per conto proprio la chiesuola di S. Giacomo, la quale così nel 1173 fu eretta essa pure a cappella cittadina (635). Mano mano che la popolazione cresceva nei contorni della città, anche altre basiliche doveano venire elevate a quella condizione; ed il vescovo trovava già esistenti dei rapporti, che rendevano agevole quella trasformazione. Ma se, per quanto più o meno appariscenti, quei rapporti non fecero sì, che ognuna delle esistenti chiesuole urbane o suburbane venisse trasformata in una cappella cittadina, che il più delle volte in seguito diede origine anche ad una parrocchia propriamente detta; dall'altro canto il Comune ne' suoi inizi non fece entrare certo ne' suoi Vicinati civili quanti Vicinati ecclesiastici dapprima esistevano (636), od anche, procedendo per opposta via, per esso bastò la esistenza d'un qualsiasi rapporto ecclesiastico per formarne un Vicinato civile. Così da un canto, sebbene sappiamo che di buon'ora la chiesa di S. Vigilio era annoverata fra le cap-

(634) V. sopra nota 586.

(635) V. sopra nota 628.

(636) *Le Vicin. di Berg.* p. 17 seg.



pelle, che, in seguito a modificazioni avvenute, erano peculiarmente addette alla Cattedrale di S. Alessandro (637), tuttavia non diè mai nome nè vita ad un Vicinato civile; come dall'altro canto, quantunque la chiesa di S. Antonio *foris* fosse stata eretta solo nel 1208 (638), onde non era possibile vi si fossero formate quelle secolari attinenze, che erano la forza dell'altre vicinie ecclesiastiche; nullameno nel 1263 il Comune costituì con essa il centro di un nuovo suo Vicinato (639). Specialmente dai lati di scirocco e di mezzodi del colle cittadino la costituzione di nuove cappelle cardinali diventava una necessità per rendere men grave l'assistenza ai divini uffici ad una popolazione, che vi diventava sempre più numerosa in conseguenza di una crescente floridezza; e quindi dopo Adalberto vennero indubitatamente formate le Vicinie ecclesiastiche di S. Michele del Pozzo, di S. Alessandro della Croce, di S. Alessandro in Colonna e, come vedemmo, di S. Giacomo, in tutto pareggiate alle Adalbertine. Queste nuove Vicinie sorgevano certo a detrimento delle originarie di S. Andrea e di S. Stefano; e da ciò la impossibilità di trovare indicato, come in un'epoca più avanzata per S. Grata, che quest'ultime giungessero esse pure *usque ad suburbii fines*, poichè una tale espressione non

(637) Lupi II 991. 1045. 1049. 1065. 1125.

(638) Pergam. Tiraboschi in *Bibl.* ser. III n. 56; Pergam. in *Bibl.* n. 215.

(639) *Stat. an.* 1263 (1331). 2 § 45 (corr. 46): quod vicinancia nova que dicitur Vicin. S. Antonii etc.

potrebbe trovarsi che nei documenti costitutivi di quelle loro porzioni, le quali, a cagion d'esempio, presero il nome da S. Alessandro della Croce e da S. Alessandro in Colonna, che veramente venivano a formare le parti più esterne del suburbio ecclesiastico. Ma se questo appunto va a perdersi nella oscurità dei secoli per noi oscurissimi, d'altro canto non è men vero, che una volta che nel centro della *Plebs urbana* venne a formarsi un più ristretto suburbio ecclesiastico, sul quale stendevasi il territorio annesso alle più esterne cappelle cardinali, ne consegue necessariamente, che noi non possiamo altrimenti considerare gli esterni confini di quelle Vicinie, che quali ci furono attestati dalle tante correlazioni poste in luce in questa indagine, e da quella così solennemente affermataci dall'esempio di S. Grata. Quindi, come abbiamo già ammesso per la Vicinia posta sotto questo titolo, possiamo indurre, che anche l'altre antichissime Vicinie esterne si estendessero sul suburbio per lo meno fin dove troviamo sino al principio di questo secolo estese le parrocchie di S. Alessandro della Croce e di S. Alessandro in Colonna. Certamente a questi dovremmo sostituire i nomi delle originarie Vicinie di S. Andrea o di S. Stefano; ma è noto, come la chiesa di S. Stefano andasse distrutta, onde vi subentrò coi pieni diritti parrocchiali quella di S. Alessandro, la quale comprendeva anche il vasto Vicinato di S. Leonardo, che solo nel 1263 era stato trasformato in Vicinato ci-

vile (640). Dall'altro lato la estensione della parrocchia di S. Andrea venne limitata alle nuove fortificazioni innalzate dalla Veneta Repubblica, onde tutto il restante fuori di esse rimase congiunto alla parrocchia di S. Alessandro della Croce; la quale, per non occuparci di quanto abbracciava dentro alle mura dei borghi, all'esterno stendevasi sul borgo Palazzo, su Boccalione (l'antico *Palatium*), su Daste, Spallenga sino a Celadina, chiudendo ne' suoi confini la distrutta chiesuola di S. Maurizio, che lasciò il suo nome ai circostanti piani, e quella monasteriale di S. Fermo (641). Non si può dire quando venisse costituita l'altra parrocchia di S. Caterina (642), che venne indubitatamente staccata da questa di S. Alessandro della Croce; certo questo deve essere avvenuto prima che i borghi fossero in questo punto circondati da mura, cioè prima del 1391 (643), come potrebbe provarlo la circostanza

(640) *Le Vicin. di Berg.* p. 22 seg.

(641) Maironi *Diz. Odepor.* II e per la specificata menzione delle ultime due chiese v. lo stesso I 112. Il Calvi (*Effem.* I 12) scriveva, che questa parrocchia avea oltre a 20 chiese ed oratori sussidiari. È degno di nota, che alla fabbrica della chiesa nel 1676 concorrevano la Vicinanza propria di S. Alessandro della Croce, quella di S. Giovanni e quella di S. Antonio fuori (*Effem.* III 408 seg.), che in ultima analisi costituivano la intera parrocchia, e se si eccettui la piccola porzione, colla quale si formò la parrocchia di S. Caterina, abbiamo ancora la più antica Vicinia di S. Alessandro della Croce.

(642) Calvi. *Effem.* III 450 seg.

(643) Nello Statuto del 1591 (ms. in Bibl.), coll. 7 nella descrizione della Vicinia di S. Michele del Pozzo si legge: et veniendo (dal ponte ai Baioni) per stratam que est in capite ipsius pontis per quam solitum erat iri ad plateam de Galinazia (di

che essa si estende per un breve tratto dentro di esse, comprendendovi la demolita chiesa di San Tommaso (644). Nè meno estesa era l'altra di S. Alessandro in Colonna, che oltre a tutto il vastissimo borgo chiuso entro le mura, abbracciava da una parte quanto si stende fino a Loreto, dall'altra quanto si stende sino a Campagnola (645). Non si può ammettere, che verso settentrione non avesse avuto una uguale estensione anche la Vicinia congiunta colla antichissima chiesa di S. Lorenzo; però, la demolizione di questa chiesa, la erezione in parrocchie di quelle suburbane di Valtezze, di Redona e di Torre Boldone rendono da questa parte meno evidente il nesso con una anteriore condizione di cose, la quale non potrà essere posta in qualche luce che mediante una apposita investigazione.

† Il *suburbium*, adunque, rappresentava un vasto territorio intorno alla città e con essa strettamente congiunto, in quanto, per via dei beni d'uso comune, che ne costituivano una gran parte, esso formava economicamente un necessario complemento della città stessa. Ma come su questo territorio, e determinata dai suoi stessi confini,

fronte alla caserma del Paradiso), que etiam appellabatur platea Pinioli. etc. que strata pro magna parte deguastata est propter foveam murorum et viam factam circha murum suburbiorum Pergami

(644) Calvi *Effem.* III 151. Certo, se quando avvenne quel distacco, fosse esistito il muro intorno ai borghi, è difficile imaginare, che a quella parrocchia si avesse ad assoggettare quel breve tratto della via di S. Tommaso

(645) Calvi *Effem.* II 511; Maironi *Diz. Odepor.* II 49 seg.

si svolse una serie di rapporti ecclesiastici, che vedemmo rappresentata dal distretto di decimazione conferito ai Canonici, dalla popolazione assegnata alle cappelle urbane e suburbane; così all'epoca del Comune esso diventò anche la sede di quel pieno diritto municipale, che avea avuto vita per entro alla città: con questa differenza però, che mentre i rapporti ecclesiastici aveano trovato nei confini di quel territorio una immediata ed insieme determinata forma di applicazione, la città in quella vece, nel comunicare al di fuori il suo diritto, non procedette d'un tratto, ma solo a gradi a gradi; onde a compiere quell'opera di pareggiamento occorsero ben quasi tre secoli. All'epoca romana la città formava un tutto col territorio ad essa assegnato: amministrativamente parlando, la *civitas* comprendeva tanto la città che quello, che noi diciamo suo contado; e l'una e l'altro erano soggetti agli stessi magistrati urbani senza distinzione alcuna; per il che nella legislazione era invalso il noto principio: « qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui rei publicae vicus ille respondet (646). » Le cose non procedettero guari diverse sotto i Longobardi e sotto i Franchi; e se avvenne una separazione, fu quando i vescovi ricevettero la giurisdizione sulla sola città, ovvero, oltre a questa, anche sopra un circostante distretto di determinata ampiezza. Ma gli elementi diversi, che

(646) V. sopra nota 569.

nelle città con moto incessante preparavano una nuova esistenza, devono aver fatto sentire più profonda la coscienza dei diritti, che ad esse spettavano (647); e come uno degli elementi, da cui si svolse e pigliò forza il Comune, fu appunto la libera partecipazione dei cittadini al patrimonio posto intorno alla città, così deve essersi manifestata più potente la tendenza, non solo a recuperare quanto sotto una od altra forma era sopravvissuto al naufragio delle invasioni e delle dominazioni barbariche, ma anche a rientrare in possesso di quanto era stato sottratto alla comune utilità od in qualunque modo la limitava; donde quelle lotte coi Vescovi, che in Cremona ci è dato seguire passo a passo, e che a Brescia ci sono rivelate dall'atto del 1037 del vescovo Odorico, col quale, come vedemmo, non certo di buona volontà, dovette rinunciare a beneficio di quei cittadini ad un vastissimo tratto di beni indivisi situati fuori della Porta orientale di quella città (648). Non si può dire, se colla violenza o coi trattati i nostri sieno giunti ad uguali risultati; però, se ancora nella prima metà del secolo decimoterzo, dopo che tanti n'erano stati venduti o per via di donazioni alienati, vediamo la città nostra in possesso di vasti latifondi anche nelle più disparate parti del suo contado, i quali si dovrebbe supporre un di fossero stati

(647) Ficher *Forschungen* III 470 a proposito dell'atto pavese del 1084.

(648) V. sopra note 260. 261.

ceduti unicamente al Vescovo, come *Palatium* facente parte della Corte Morla, Lavello, esso pure pertinenza della Corte d'Almenno (649); Selvino, ove la promiscuità dei possessi del Vescovo e del Comune si mantenne fin tardi (650); dobbiamo credere, che anche qui, come altrove, vi sieno state lotte non poche, le quali però condussero, come era ragionevole, al trionfo degli interessi cittadini (651). Non è questo il luogo, dove abbiamo ad intrattenerci per far vedere, in qual guisa il nuovo diritto municipale, sorto da quella lenta rivoluzione, avesse sede più propriamente nella città; qui non è che da mostrare, come poco a poco quel diritto si sia allargato sopra i circostanti borghi e sopra un tratto di territorio, che godette di speciali diritti in antitesi al restante contado, ed in quale misura ciò sia avvenuto in relazione ai fatti precedentemente assodati.

✕Intorno alle antiche città già di buon'ora si erano stabiliti mercatanti, artigiani e coloni, sia per la sicurezza che offriva la prossimità delle loro fortificazioni, sia anche perchè il commercio, che dentro di quelle avea vita, stabiliva fra l'interno e l'esterno una corrente di benefici rapporti. E siccome in generale le Porte della città erano quattro, così quelle abitazioni si raggrup-

(649) Lupi II 459 da confrontarsi con *Stat. an.* 1248, 12 § 10 add. col. 1990.

(650) Maironi *Diz. Odepor.* III 88 seg. V. sotto nota 840.

(651) V. Salviali *Consortes e Colliberti* pp. 35, 42 e sopra nota 282.

pavano fuori di esse (652), in vicinanza delle mura, e lungo le principali vie, che dal contado mettevano capo a quelle Porte. Quindi, eziandio presso di noi appare per tempo il ricordo di Canale, fuori della Porta occidentale della città, detta anche di S. Alessandro, sorto ove scendeva quella via, che poneva all'antico ponte sul Brembo detto di S. Pietro dalla vicina basilica, e di là ad una plaga fertilissima del nostro territorio (653). Fuori della Porta settentrionale abbiamo memoria di *Fabricianum*, col qual nome poteva essere indicata almeno una parte di quelle abitazioni, che da questo lato fin dall'epoca romana doveano essere state erette sulla via, che pel ponte romano d'Almenno conduceva nel Comasco ed indi nella Rezia (654). Fin dall'ottavo secolo v'erano abitazioni presso alla basilica di S. Andrea, e quindi presso alla Porta orientale della città, che da quella ebbe poi nome, e dove saliva la via della Venezia (655), come, dal lato di mezzodi, assai

(652) Si può tener questa come una condizione generale; v. Maurer *Städtev.* II 75 seg.

(653) *Corogr. Berg.* p. 75 seg. Pel ponte sul Brembo a S. Pietro, di cui abbiamo ricordo fino dal 881. v. *Cod. D. L.* col. 516. Non importa, che la posizione di Canale d'oggi non corrisponda in tutto all'antica; qui non si tratta che di porre in rilievo la esistenza di quel gruppo d'abitazioni, che portava tal nome.

(654) V. *Corogr. Berg.* p. 79 seg. Certo quando il nostro poeta cantò di Fabriciano (*Pergamin.* v. 47 seg.), prescelse tal nome, perchè meglio si prestava alle sue reminiscenze dell'epoca romana; ma la circostanza notata, che quella località non era fornita da alcuna difesa, prova, che era così vicina alla Porta settentrionale, da poter essere unita alle mura cittadine, e che sotto quel nome intendeva propriamente tutte le abitazioni, alle quali si dovea dar nome di borgo S. Lorenzo.

(655) *Cod. D. L.* col. 115.



X antico era quel gruppo di abituri, chiamato *Petrorium* o *Pretorium* (656), che nel 905 vediamo indicato come villa (657) per un costume invalso anche in Germania di designare con tal nome quei borghi, che erano sorti vicini alle città, ma che non erano cinti di fortificazioni (658). In questo punto passava la via, che da Milano conduceva alla nostra città. Alle generali ragioni, che coll'apparire di una nuova vita potevano favorire anche altrove la formazione e lo sviluppo di questi centri suburbani di popolazione, due principalmente se ne aggiungevano, le quali per noi aveano una decisa importanza; la prima, che la città per esser collocata sopra un colle e circondata da una angusta cerchia, non prestavasi ad uno interno svolgimento, che potesse andare di conserva colle condizioni, le quali faceano sentire sempre più la benefica loro influenza; la seconda, che i numerosi canali derivati dal Serio, i quali fin da antico, o lambivano i piedi del colle cittadino, o scorrevano nel piano ad esso contiguo (659), insieme alla ubertosità dei campi,

(656) *Corogr. Bergom.* p. 87 seg.

(657) *Cod. D. L.* col 704 seg.

(658) Maurer *Städtev.* I 107.

(659) Questo io aveva già intraveduto nelle note che fornii all'ing. Goltara pel suo studio sulla *Irrigaz della Prov. di Berg.* (p. 8 seg.); il Fornoni (*Notizie su alcuni antichi Canali della P. di B.*) raccolse quanto poteva giovare a sostenere quella tesi. Non è improbabile, che lo stesso canale Serio, o *fossatum comunis Pergami* fosse preceduto da un canale di minore portata; ed a convalidare questa asserzione basti citare i molti prati, che in principio di questa indagine troviamo indicati

doveano dar vita anche a certe industrie, quali erano richieste dalla condizione dei tempi, e le quali in qualunque modo richiamavano d'altri luoghi tutt'intorno nuovi abitatori e con questi promoveasi il sorgere di nuove abitazioni. I legami fra l'interno e l'esterno della città creati dal bisogno della comune difesa (660); dall'esistenza tutt'intorno ad essa di vasti latifondi d'uso comune dei cittadini; dalle Vicinanze ecclesiastiche, alcune delle quali abbracciavano nei loro confini, non solo una parte di popolazione suburbana, ma anche una parte di quella, che avea stanza entro le mura (661); dal fatto, che i Vescovi nei loro consigli ammettevano eziandio i nobili ed i sapienti, che dimoravano nel suburbio (662); quei legami, rafforzati dai quotidiani commerci e più da quell'annuale mercato, che nella ricorrenza del santo patrono della città tenevasi poco lontano dalle sue mura, devono aver segnato al nostro, come ad altri Comuni, un punto

come posti intorno alla città. D'altronde, il Pratum Longole (v. sopra nota 72). Longuelo pratis dives. come si esprime il nostro Mosè (*Pergamin.* v. 127). indicano la località provveduta di acque, e queste non potevano essere fornite che da un canale, che fosse corso sulle tracce dell'attuale canale Serio. Il Fornoni (*antichi canali ecc.* p. 9) rilevò l'importanza che a chiarire questo fatto, poteva avere la notizia di un molino, a S. Alessandro in Colonna, da me altrove posta in luce (*Studi Berg.* p. 84 n. 89), e la notizia della esistenza di un *fossatum* a settentrione di quella chiesa nel 1177, cioè molti anni prima che si iniziassero i lavori del nostro maggior canale (Lupi II 1505). Ed a questo mi basti l'aver qui accennato.

(660) V. sopra nota 457.

(661) *Studi Bergom.* p. 406 nota 159.

(662) Lupi II 759.

di partenza per provvedimenti, che condussero non solo al materiale, ma anche al giuridico ampliamento della città. Quindi, a quella guisa che a Firenze, essendo cresciuti borghi ed abituri fuori delle vecchie cerchie, convenne di necessità, che la città si accrescesse di cerchie più larghe (663); così anche Bergamo fin dal principio del secolo decimosecondo avea dovuto aggiungere nuove mura alle vecchie, abbracciando con quelle il gruppo di abitazioni, che da secoli portava il nome di *Pretorium*, e che d'allora indubitamente fu chiamato il borgo S. Stefano (664). Ma

(663) G. Villani 4. 7.

(664) Il fatto ci è attestato da Mosè *Pergamin*, v. 66. V. *Studi Bergom.* p. 44. Con questo accerchiamento gli antichi nomi scomparvero, e se, come è indubitato, da noi assunsero il nome di borghi i gruppi di abitazioni posti fuori della vecchia città una volta che vennero circondati da opere di difesa è più che verosimile, che fin d'allora abbia cominciato a farsi strada la appellazione di borgo S. Stefano, come da questa cappella suburbana avea nome anche la Porta cittadina. Per un'epoca posteriore questo è indubitato (*Studi Bergom.* p. 89 n. 101). Cfr. per il nome di Burg in Germania Maurer *Städteo.* I 104 seg. Ivi indicava propriamente una rocca, una abitazione fortificata, come qualsiasi luogo fortificato, e quindi fu usato anche per indicare l'antica città. Le abitazioni sorte davanti alla città dicevansi *Vorburgen*. Da noi il concetto della città era tradizionalmente così chiaro, che burgus non venne usato che per indicare i gruppi di abitazioni congiunti alla città, o mediante mura, o mediante qualche assai meno importante opera di difesa (*Studi Bergom.* p. 68 seg.). Quindi burgus rimase piuttosto come una antitesi di civitas, della quale antitesi pur troppo, attesa la peculiarità delle condizioni topografiche, giunsero le tracce fino a noi; nè toccommi una sola volta udire qualche vecchio e schietto cittadino chiamare colla forma spregiativa borgoèè coloro che abitavano fuori della antica città, e certo non ha altra origine lo scherzevole: dai, che l'è de borg. (dagli, martella, che è del borgo), ancor vivo fra noi. In questo solo vi ha tutta una storia.

con questo accomunamento delle difese venne a stabilirsi anche un importante rapporto, perchè coloro, che si trovavano per via di quel legame così congiunti alla città, conseguivano pure un beneficio non meno rilevante, in quanto ad essi venivano anche accomunate quelle franchigie, delle quali godevano gli stessi cittadini. Già nei privilegi accordati ad alcune città prima della comparsa del Comune questa uguaglianza era chiaramente espressa. A Savona nel 1059 il privilegio del marchese Guglielmo abbracciava il castello, la città ed il borgo (665). Nel diploma del 1081 di Enrico IV a favore dei cittadini di Lucca leggiamo: *et domos, que infra hunc murum edificate sunt vel adhuc edificabuntur aut circa in suburbio, nulli mortalium aliquo modo vel ingenio aut sine legali iudicio infringere liceat. — Concedimus predictis civibus, ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non hedificent aut inibi vi vel potestate hospitia capiantur. — Et homines ejusdem civitatis vel suburbii sine legiptima iudicatione non capiantur. Ut Longobardus index iudicium in iamdicta civitate vel in burgo aut placitum non exerceat* (666). Nel diploma rilasciato lo stesso anno ai Pisani troviamo: *statuinus quemquam hominum, nisi comuni consensu eorum, nec casas apprehendere, nec dissipari, nec sigillare infra civitatem Pisae, neque in burgis, si foras civitatis ipsi habuerint*

(665) S. Quintino *osservazioni critiche* p. 54.

(666) Ficker *Forschung*. IV 124 seg.

*tenimenta — nec homo capiatur a nobis de suprascripta civitate vel burgis* (667). Non erano queste, invero, concessioni, che creassero un nuovo stato di cose; ma sono concessioni, le quali rivelano piuttosto la condizione, a cui erano portate le cose. La emancipazione di queste città era così proceduta, che l'Impero, nella impotenza di frenare quel moto, lo assecondava per assicurarsi almeno un simulacro di autorità, sotto l'aspetto di concedere, ma di fatto riconoscendo quelle consuetudini già da tempo invalse (668), fra le quali l'avvenuto pareggiamento fra alcune città ed i loro borghi. Ora, in che consistessero all'epoca comunale queste franchigie de' luoghi così cinti da opere di difesa e per tal guisa congiunti alla città si può intendere anche dai soli nostri documenti. Così, il dovere di non stare in giudizio, che davanti ai Consoli cittadini, implicava il diritto di rifiutare il giudizio di ogni altra autorità, che volesse imporsi contro la volontà di quei borghigiani; l'obbligo di concorrere alla difesa del luogo era richiesto, ancor più che giustificato, dall'interesse stesso di coloro, che vi abitavano; il diritto di non paga-

(667) Murat. *Antiqu.* IV 49.

(668) Enrico III agli arimanni Mantovani già nel 1055 concede eam consuetudinem bonam et iustam, quam quilibet nostri imperii civitas obtinet (Murat. *Antiqu.* IV 45). È inutile citare altri diplomi (v. anche Pertile II. I. 28), poichè, se queste città aveano acquistato la loro autonomia a scapito dei diritti dell'impero, la parola consuetudo avea un significato così ampio, che potea comprendere anche tutto il più conseguito da ciascuna città.

re fodri e taglie e di non andare a oste, se non quando questi aggravi erano imposti anche ai cittadini, estrinsecava nell'unica forma allora possibile quel pareggiamento, poichè, mancando ai borghigiani il diritto di votare essi medesimi le imposte o le guerresche imprese, non restava che accordar loro la non irrilevante facoltà di rifiutarsi e alle une e alle altre, quando non vi soggiacevano coloro, che esercitavano quel diritto (669); alle quali franchigie si aggiungeva l'altra non meno importante, che quelli dichiarati *burgenses* fossero in perpetuo *absoluti et indemnes ab omni honere rusticano* (670). Pertanto, la perfetta parità affermata nei documenti ufficiali fra queste franchigie accordate ai borghi eretti nel contado e quelli costituiti intorno alla città (671) ✓

(669) Ho tratto queste indicazioni dall'atto costitutivo del borgo di Romano del 1171 (Lupi II 1267 seg.).

(670) *Pergamene Ronchetti-Femi* n. 98 in Bibl. Questa clausola qui dovea essere espressa, perchè in Villa d'Adda dominavano i Seniores de Villa, che certo vi esercitavano diritti feudali (*Studi Bergom.* p. 159 seg.). Per Romano invece quella clausola era inutile, perchè i Consoli s'erano obbligati ad acquistare od a permutare il terreno, sul quale dovea sorgere il nuovo borgo: *consules vero Pergami debent emere vel commutare ipsam terram in qua habitare debent* (Lupi II 1269). Il Comune di Bergamo avea certo delle possessioni ne' luoghi, ove sorse Romano nuovo, poichè in un atto del 1212 si legge: *quarta pecia iacet in territorio Rumani ubi dicitur in brethis de subtus cui cohret — a montibus comunis Pergami* (*Pergam. in Bibl.* n. 695). Di qui si comprende il commutare dell'atto del 1171. Certo questi possessi non vanno confusi con quelli che il Comune dopo la battaglia di Cortenova confiscò ai Conti, che aveano nome da questa terra (v. *Stat. an.* 1248 10 § 27 col. 1969; 14 § 26 col. 2029, 2031, 2032).

(671) Basterebbe a provarlo il solo atto del 1171: *et ita debent esse liberi ut unus ex burgis civitatis Pergami* (Lupi II

ci porge il modo di intravedere anche il movente, che diede impulso a questo espandimento della città stessa. A quel modo che prima esigenza delle nostre città, appena ebbero acquistata una chiara coscienza dei loro bisogni, fu quella, che venisse dalle loro mura escluso il regale palazzo, che nei loro contorni non sorgessero castella (672), e conseguentemente dei centri, che, pei rapporti di dipendenza, i quali ad essi mettevano capo, potevano riuscire pericolosi alla nascente libertà; e come appunto vediamo questi canoni di interna e di esterna sicurezza applicati con logica inesorabile man mano che quelle città sentiansi forza bastante per allargare sempre più sul contado la loro autorità (673); così fin da principio dev' essere avvenuto anche rispetto a coloro, che abitavano vicini alle loro mura, poichè se la più antica costituzione del

1269). Nell'atto del 1195 per quelli di Villa d'Adda: et sint sicut cives Pergami qui habitant in civitate Pergami vel in burgis ipsius civitatis (*Pergam. Ronchetti-Femi* n. 98). Cito ad esuberanza l'atto di costituzione del borgo di Piverone nel 1202: habeant illam auctoritatem franchitatem et honorantiam quam habent cives Romani, sicut illi qui habitant in civitate Vercellarum et in Porta Ursona — et quod nihil plus teneantur dare fodrum vel bannum vel taliam quam illi qui habitant in burgo Vercellarum (*Mandelli Vercelli* II 181 seg.), ove si tratta del borgo di Porta Ursona.

(672) Parwinski p. 50; Handloike p. 23 seg.; *Studi Berg.* p. 80 n. 85, 117 n. 158. Ugualmente anche in Germania; *Maurer Städtev.* I 479 seg.

(673) Alla nostra città non bastò nel 1257 che il castello di Cortenova fosse distrutto (*Miscellanea di Stor. Ital.* v. 228), ma dichiarò anche sciolto ogni vincolo di vassallaggio, fedeltà od altro verso quei Conti (*Stat. an.* 1248, 8 § 54 col. 1921).

borgo franco avea in vista in principal modo un aperto scioglimento da ogni vincolo feudale (674), così, siccome quel borgo era interamente modellato sul borgo cittadino, dobbiamo ammettere, che fin dalla prime epoca, quando il Comune allargò le sue difese agli abituri sorti intorno alla città, abbia innanzi tutto infranto ognuno di quei vincoli, sia che questo si conseguisse colla forza, sia che ai meno restii venisse imposto dalla necessità. Così, colla costituzione di quei borghi formavasi attorno alla città una popolazione interamente libera, la quale s'accresceva ognor più di quanti vi accorrevano per fruire di quelle franchigie (675), e la quale, se da principio non poteva partecipare al movimento della vita cittadina, in quanto la costituzione del borgo non impartiva che un diritto puramente passivo (676), tuttavia sotto l'impulso potente della libertà diventava sempre più capace a raggiungere intera quella partecipazione, trionfando con indomita energia degli inevitabili ostacoli che dovea incontrare sul suo cammino. Questo fu il *ius burgense*, o come s'esprime un nostro documento ufficiale del

(674) V. sopra nota 670. V. anche l'atto di costituzione del borgo vercellese di Villanova in Mandelli *Vercelli* II 174. Pertile III 76.

(675) Pertile III 76.

(676) Questo è tanto vero, che nei documenti bresciani, riguardanti la istituzione di terre franche, il diritto accordato si chiama immunitas (per es. *Liber Poter. Brix.* fol. 126, 127 ecc. Cod. Quir.). A ragione nota l'Arnold (*Verfassungsg. d. deutschen Freistädte* I 14), che la immunità ha un significato puramente negativo.



1193 (677), il *ius essendi burgus*, il quale però, mano mano che s'allontanava dal primitivo concetto di un diritto, che era intimamente collegato con un sistema di difese elevato intorno al luogo, al quale era stato impartito, e sotto l'azione d'altro elemento si trasformava in un principio di pretta relazione giuridica, indipendente da ogni nesso con opere di fortificazione (678), dovea diventare capace di un più ampio svolgimento. Già ripetutamente vedemmo, che uno dei più antichi gruppi di abitazioni, che siensi formati fuori della città, fu quello, che ebbe nome di Canale fuori della Porta di S. Alessandro (679). Quando sia stato elevato alla condizione di borgo, non sappiamo; però nel 1196 troviamo: *casa solerata iacens in burgo Canali prope Biliundam* (680). Nel 1197 abbiamo un atto di vendita fatta a *d. Petro clerico ecclesie s. Grate de Intus vitibus de burgo Canali ci-*

(677) *Pergam. Ronchetti-Femi in Bibl. n. 98*: d. Bellottus de Bonseriis Cremonae civis potestas et rector Pergami — constituit, fecit, ordinavit locum de Villa Addua burgum. et illi loco et omnibus personis que ibi habitaverint sive incoluerint ius essendi burgus atque burgenses dedit et concessit imperpetuum.

(678) È questo il c so della Valle di Scalve; v. *Studi Berg.* p. 141 seg.

(679) V. sopra nota 655.

(680) *Pergam. in Bibl. n. 382; Studi Bergom.* p. 75 n. 70. Nel 1122 non era ancora dichiarato borgo, perchè rispetto alla medesima località in quell'anno troviamo semplicemente: *unius petie terre que est brolium ecclesie s. Alexandri non longe ab ipsa ecclesia ubi dicitur in Biliunda (Arch. Capit. K 4)*. E questo concorda con quanto fu più volte avvertito, che ai tempi del nostro poeta Mosè del Brolo, intorno al 1120, unico borgo dovea esser quello di Pretorio.

*vitatis Pergami* (681); ma nel 1216 troviamo un certo *Martinus Umberti de burgo Porte S. Alexandri* (682), nel 1217 un *Ferarius de Longulo de burgo Porte S. Alexandri* (683), ed in un atto del 1221 leggiamo: *in burgo Porte S. Alexandri in sedumine ecclesie s. Grate de intus vites* (684), dove vediamo, che tanto equivaleva il dire *burgus Canalis*, quanto *burgus Porte S. Alexandri*, se per esprimere la situazione della chiesa di S. Grata usavasi indistintamente e l'una e l'altra forma, ma dove, come vedremo, bisogna guardarsi dall'ammettere, che se si volle particolarmente accennare al borgo, il quale era congiunto alla Porta cittadina, quella di *burgus Canalis* fosse già diventata una espressione più lata, che designasse anche un tratto di territorio fuori del *burgus* propriamente detto, e che quindi si reputasse inefficace ad individuare più esattamente la posizione di quella chiesa. Ed invero, è solo nello Statuto del 1263 che si poteva usare la espressione: *usque in fines burgi Canalis* per indicare la più gran parte di quell'estesissimo Vicinato ec-

(681) Atto 24 Settembre 1197. notaio Ambrosius Michaelis fra le pergamene spettanti alla chiesa di S. Grata. Non si può che far voti, perchè queste pergamene passino alla civica Biblioteca.

(682) Atto 18 Dicembre 1216, notaio Iohannes Tardii (Pergamene di S. Grata Intervites).

(683) Atto 10 Settembre 1217. not. Iohanes Tardii (Pergamene di S. Grata)

(684) Atto 18 Febbraio 1221. not. Albertinus de Sancto Alexandro (Pergam. di S. Grata). Ancora in un atto del 1257 leggiamo: *in burgo Porte s. Alexandri civitatis Pergami in refetorio ecclesie s. Alexandri* (Pergam. in Bibl. n. 954)

clesiastico di S. Grata, che, come vedemmo, stendevasi sino ai confini del suburbio (685). Verso settentrione abbiamo ricordo nel 1174 di certo *Zanaca* — *de burgo S. Laurentii* (686); onde, già vediamo partecipi delle franchigie cittadine e forse provvedute di qualche difesa le abitazioni sorte immediatamente fuori di quella Porta. Dal lato della Porta orientale non abbiamo menzione propriamente di un *burgus S. Andree*, o di un *burgus Porte S. Andree*; ma in quella vece abbiamo sufficienti indizii per ammettere, che quel borgo veramente esistesse, pel fatto, che, al pari di Pretorio, deve esser stato di buon'ora congiunto alla città con mura (687). Anzi da quel lato troviamo più tardi creato un secondo borgo, quello di *Mugatione* o *Mugazone*. Questo nome, abbastanza antico, avea vita lungo la via, che staccavasi dalla Porta orientale, e conduceva alla Venezia,

(685) V. sopra nota 627.

(686) *Pergam. in Bibl.* n. 545.

(687) *Studi Berg.* p. 80 n. 85. Non importa quindi, che solo nel 1224 fra i testimoni ad un atto troviamo, forse per la prima volta: Albertus de Ardexie venator habitator burgi S. Andree civitatis Pergami et Petrius fil. quon. Girardi de Mur-nico habitator suprascripti burgi (*Perg. in Bibl.* n. 400). Questo non può indicar altro, se non che sul principio del secolo decimoterzo quelle di burgus e di Vicinantia cominciarono ad essere usate come indicazioni topografiche per designare il domicilio delle persone, allo stesso modo che prima si usava la Porta o Quartiere; ed invero è notevole, che nello stesso atto per la prima volta ci appaia anche un habitator Vicinaantie de Antescolis ed un habitator vicinantie S. Michaelis de Arcu; eppure non possiamo dubitare della antica esistenza delle Vicinie e del loro ordinamento come organi del Comune almeno dalla fine del secolo precedente. V. sotto note 815, 817.

toccando la Corte Morla e passando per *Palatium* (688). Quando sia stato esteso il *ius burgense* a quella popolazione, che si addensava intorno alla chiesa di S. Alessandro della Croce, non lo sappiamo; però in un atto del 1211 troviamo un *Lanfrancus Boni de Murgula habitator burgi de Mugazone* (689). Nel 1183 la chiesa di S. Alessandro è già distinta col nome di questa località (690), e quindi in un atto del 1244 leggiamo: *in burgo de Mugazione in domo ecclesie S. Alexandri de Lacruce* (691). Questo graduale procedimento nella costituzione dei borghi cittadini appare manifestissimo dal lato di mezzodi. Già vedemmo, come a cominciare dal 904 e dal 905 abbiamo memoria di un *fundo Petrorio*, di una *villa Petrorio* o *vico Pretorio*, il quale dovea naturalmente avere un territorio proprio sul pendio del colle cittadino, se da esso pigliavano nome campi e vigne (692). Più ad ostro, e non lungi da questa località, vi era il *vico Credacio* (693), anch'esso col suo territorio (694). Questi due vici furono il nucleo, intorno al quale si formò l'importante borgo ora detto di S. Alessandro, suddiviso nelle varie denominazioni di via del Matume, di S. Carlo, di S. Benedetto, di S. Alessan-

(688) *Corogr. Bergom.* p. 82 seg.

(689) *Pergam. Borsetti in Bibl.* n. 52; Ronchetti III 228.

(690) Lupi II 1543.

(691) *Pergam. in Bibl.* n. 459.

(692) *Corogr. Berg.* p. 87 seg.; Lupi II 553. V. sopra note 656 657, 658.

(693) *Cod. D. L.* col. 704.

(694) *Corogr. Berg.* p. 78 seg.; *Studi Berg.* p. 67.

dro e di borgo S. Leonardo. Il vico Pretorio, come avvertimmo, fu il primo, che venisse circondato di mura, e con tutta verisimiglianza fu anche il primo, a cui venisse impartito il *ius burgense* (695). Avvenne in seguito un ulteriore espandimento, perchè le abitazioni poste tra le mura del borgo Pretorio, poco al di sotto dell'attuale chiesa di S. Carlo, e la via di Borgofuro, furono cinte da una fossa, ed ancora nel 1156 questo secondo borgo era chiamato il Borgo nuovo (696). Nel 1133 troviamo la semplice indicazione: *est ubi dicitur Sancto Alexandro in Columna* (697); ma in un atto del 1177 leggiamo: *petia una de terra cum casa terranea supra — quam habere visus sum in burgo S. Alexandri civitatis Pergami. — Coheret ei a montibus fossatum civitatis* (698); il qual fossato era indubitatamente quello, che serviva prima di difesa al Borgo nuovo. Tutto quanto costituiva il vico Credacio deve con ogni probabilità esser stato compreso nel borgo di S. Alessandro (699). Non si deve ammettere, che molti di questi borghi sieno stati elevati a tale condizione solo intorno all'epoca, nella quale i documenti ci attestano la

(695) *Studi Berg.* p. 45 seg. V. sopra nota 664.

(696) *Studi Berg.* p. 84 n. 89.

(697) *Lupi II* 975.

(698) *Lupi II* 1505.

(699) E così dovea essere di fatto, se ancora nel secolo decimoquinto portava il nome di via de Credario l'attuale vicolo di S. Giuseppe fin contro le mura del Lapacano; *Stat. an.* 1453. 7 § 89; *Studi Berg.* pp. 67. 76 n. 74.

loro esistenza. Se il nostro Poeta scrisse intorno al 1120 le sue lodi della città natia, certo però egli parla delle opere di difesa costrutte intorno a Pretorio come di un fatto già avvenuto (700); allo stesso modo, che se nel 1156 abbiamo ricordo di Borgonuovo, nel 1177 del borgo di S. Alessandro, necessariamente questi borghi doveano già essere costituiti in tale condizione prima di quegli anni. Questo è certo, che quando la pace conclusa con Brescia nel 1156 si volle confermata con giuramento da *mille hominibus Pergami*, troviamo, a cagion d'esempio, fra questi, un *Petrus de Pallatio qui moratur Muchezono*, un *Pristinarius de Calcinato qui moratur Muchezono*; e questa così distinta menzione di Mugazone parmi lasci luogo ad ammettere, che già in quell'anno fosse costituito in borgo della città, quantunque questo, come vedemmo, non sia direttamente attestato che nel 1211 (701). E questo è tanto vero, che nell'importante documento del 1167, chiamato il *Iusiurandum Pergamensium*, troviamo espressamente indicata la pluralità dei

(700) *Mag. Moys. Pergamin.* v. 65 seg.; *Studi Berg.* p. 45 seg.

(701) *Liber Poter. Brix.* fol. 25 seg. Cod. n. 2. Il Lupi (II 1149) non ha dato che il principio di quest'atto con due o tre nomi, avvertendo appena che seguivano *plura alia nomina*, i quali invece sarebbe stato interessantissimo il far conoscere. Note soltanto, che la esistenza del Borgonuovo e degli *homines de Burgonovo* ci è fatta conoscere anche da un nostro atto del 1156 in *Arch. Capit. H 3.* al quale accenna appena il Lupi II 1148 nelle *Notae*, mentre avrebbe dovuto esser riprodotto per intero. Nella Appendice, che tiene dietro a questo Scritto, darò un saggio sul documento bresciano del 1156 specialmente in rapporto ad alcune questioni, che qui sono trattate.

borghi: *et predictum sacramentum ducentos de melioribus hominibus mee civitatis usque ad proximam medietatem quadragesime facere faciemus. Et dehinc ad octavas pasce proxime reliquos omnes homines istius civitatis et burgium (leg. burgorum) habebō factos facere hoc sacramentum a XV annis in sursum et a LX (leg. LXX) annis in zozum (702)*. Nè bisogna dimenticare, che nello stesso atto del 1171, col quale è fondato il borgo di Romano, non solo si accenna a più di un borgo intorno alla città, ma inoltre sono indicati gli *hominēs suburbiorum suorum* (703); il che, come vedremo tosto, deve lasciar ammettere un rapporto giuridico ancor più esteso, che fa presupporre la esistenza almeno della maggior parte dei borghi da noi or ora enumerati (704). Questo solo abbiamo voluto avvertire, che, per quanto scarsi sieno i documenti, tuttavia appare manifesto, che, conformemente anche alla natura delle cose, il *ius burgense* non fu comunicato da principio che grado a grado ad una parte, e ben piccola, del territorio cittadino, cominciando coi gruppi di abitazioni, che erano sorti vicini alle quattro principali Porte della città, e di poi estendendolo via via agli altri, che a quelli erano contigui, e che non meno di quelli aveano acquistata una rilevante importanza.

Se noi ora tentiamo di ricostruire questo

(702) Vignati *Storia diplom. d. Lega Lombarda* p. 106.

(703) Lupi II 1269.

(704) V. sotto note 759 a 775.

procedimento, esso ci si presenta sotto un tale aspetto. Le Vicinie ecclesiastiche, come vedemmo, si estendevano su tutto il *territorium civitatis* fino ai suoi estremi confini; ma esse non entrarono che più tardi nell'organamento del Comune, e la prima divisione della borghesia pel riparto degli oneri deve esser stata quella per Porte o Sestieri o Quartieri, che vogliansi chiamare (705). In questi primordi il *territorium civitatis* deve aver presentato in alcuni punti la stessa immagine, colla quale ci si presenta il contado nella prima metà del secolo decimoterzo, quando la città fu riuscita ad assoggettarlo interamente alla sua giurisdizione. In quest'epoca più avanzata il contado, o, come diceasi, la *virtus* (706), era diviso in quattro parti corrispondenti a ciascuna delle Porte o dei Quartieri della città e del suburbio; onde, anche i suoi abitanti erano ascritti ad uno di quei Quartieri, e con esso accorrevano sotto le armi (707). Nella città ed in un determinato distretto intorno ad essa risiedeva la somma dei poteri; qua e colà, nei punti più importanti del contado, trovavansi disseminati borghi franchi, destinati ad infrenare le locali signorie, ed ai quali erano state impartite quelle franchigie, di cui godevano già i primi borghi sorti vicini alle

(705) Hegel p. 497.

(706) *Studi Begom.* p. 250 seg.

(707) Pertile II. t. 403. Veggasi un esempio nel *Libro di Montaperti* p. 541. oltre ai molti recati dal Giulini ecc. Solo nel 1218 i Fiorentini fecero giurare tutto il contado alla signoria del Comune; G. Villani 5. 41. \*



mura cittadine (708). Non tutti i liberi, però, abitavano nella città e nel suo distretto. Per una trasformazione, per la quale in Italia ad una nobiltà del sangue erasi venuta sostituendo una nobiltà di professione consistente nell'esercizio della milizia a cavallo, specialmente dopo il secolo undecimo erano sorte numerosissime famiglie, le quali all'epoca comunale, quand'anche fossero cadute in povertà così, da non poter mantenere cavalli propri, partecipavano nullameno alle prerogative della nobiltà ed erano pareggiate a quelle dei veri cittadini (709). Quindi nei Comuni del contado trovavansi disseminati i così detti *gentiles* (710), esenti dai giudizi dominicali (711), come dagli oneri rusticani (712), i quali erano detti anche *valvassores*, che nello Statuto a quelli erano parificati (713). Questi gentiluomini, quando in un Comune foversi trovati raccolti in certo numero di fuochi, potevano avere, come ebbero di fatto, Consoli propri (714); partecipavano ai

(708) V. sopra note 669, 670.

(709) Pertile III 127 seg.; Hegel p. 405 seg.

(710) Erano detti *cives silvestres*, selvatici (Pertile III 117). Per la prima volta trovo a Bergamo questa denominazione in un atto del 1571; Mazzoleni *Libro M* p. 24: Tadeus de Poma conductor datii addictionis salis vivi quod nuncupatur datium salis mortui civium salvaticorum qui non satisdederunt etc. Il Villani (5. 35) li chiama gentili uomini di contado.

(711) Pertile VI, 1. 171.

(712) Pertile III 128.

(713) *Stat. an.* 1248. 12 § 15 col. 1991 seg.; sicut *vavassores* et alii *gentiles*.

(714) *Stat. an.* 1248. 12 § 5 col. 1987; Calvi *Effem.* II 504, che si rapporta a notizia del 1222, e quindi pare che le parole: et hec adiectio cepit habere locum die secundo intrante

beni comuni al pari degli altri Vicini (715), profittavano delle convenienze fatte dal Comune rustico anche pei loro beni, e le multe da essi pagate per le infrazioni, andavano a beneficio di tutti i Vicini, sebbene, però, non dovessero essere convertite nell'eseguimento di opere rusticane (716). Se si imponevano militari spedizioni o lavori, innanzi tutto doveasi considerare, se conveniva assoggettarveli anch'essi, come più tardi fu esplicitamente deciso, che non dovessero fare guardie o lavori fuori del territorio del loro Comune, *nisi sic et eo modo quo cives et habitantes in civitate et suburbiis Pergami* (717). Così lo Statuto in una medesima disposizione, che dovrebbe riguardare i soli Gentili, raggruppa insieme *cives* e *gentiles*, ovvero sotto la espressione di *nobiles* li contrappone agli *ignobiles* ed ai *populares* (718), allo stesso modo, che in un documento di Ambivere del 1095 troviamo contrapposti *vilani* e *milites* (719); che anzi era prescritto,

ianuario 1254. del citato Statuto, non debbano rapportarsi a tutta la disposizione, che incomincia: *huic capitulo addimus etc.*, e che ordina appunto la elezione di quei Consoli, se questi esistevano già nel 1222, ma sibbene soltanto siano da riferirsi al periodo finale: *Et hoc teneatur Rector etc.* Lupi *Stralci mss.* in *Bibl.* n. 87. 5; an 1271. *Consulibus gentilium populi et vassorum de Oxio superiori.*

(715) *Stat. an.* 1248. 10 § 18 col. 1965.

(716) *Stat. an.* 1248. 12 § 14 col. 1991. La espressione qui usata: *solvere convenientias*, corrisponde a quella dello Statuto di Vertova del 1246 (§ 37 p. 45 ed. Rosa): *bannum convenientiarum in quo ceciderit.*

(717) *Hist. Patr. Mon.* XVI, 2. 2065.

(718) *Stat. an.* 1248. 12 § 14 col. 1991.

(719) Lupi II 767.

che se il cittadino di Bergamo avesse dimorato in villa per più di un anno, fosse chiamato in quella terra a tutti gli onori e convenienze non pertinenti ad opere rusticane, *sicut vavassores et alii gentiles admitterentur et vocarentur, si ibi habitarent* (720). Al di fuori di questi la più vecchia legislazione non conosce che il *Comune rusticorum* (721), formato da piccoli possidenti e da artigiani più o meno liberi, da rustici, molti dei quali ancora sottoposti ai giudizi dominicali (722), e tutti insieme soggetti al fodro così detto rusticano (723), che aveano propri Consoli e propri Consilii, che partecipavano bensì all'uso dei beni comuni, ma che doveano assoggettarsi ad opere rusticane (724), lavorare nel prato Comune per una o più giornate all'anno (725), mantenere le strade ed i sentieri (726), seguire l'esercito cittadino armati alla leggera, condurre i carri a quello occorrenti, fornire guastatori per le opere di difesa o di offesa (727), e così di seguito. Ora, se noi ci trasportiamo col pensiero alla prima epoca di esistenza del nostro Comune, quando il con-

(720) *Stat. an.* 1248, 12 § 15 col. 1991 seg.

(721) *Stat. an.* 1248, 12 § 9 col. 1989: nullum Comune rusticorum de foris.

(722) V. i districtales dello *Stat. an.* 1248, 12 § 4 col. 1987; *Liber Consuet. Mediol.* § 24; Pertile VI. I. 166.

(723) *Pergam. Borsetti in Bibl.* n. 59.

(724) Lupi II 767 e gli Statuti rurali di Vertova e di Lefte.

(725) *Stat. di Lefte* §§ 49, 67, Tiraboschi; *Stat. di Vertova* § 7 p. 6. Rosa.

(726) *Stat. di Lefte* § 51; *Stat. di Vertova* § 76 p. 25

(727) Giulini VI 65 seg.; VII 90 seg.; *Le Vicin. di Berg.* p. 95 n. 1.

tado era ancora soggetto alle più disparate giurisdizioni, non potremo a meno di trovare pel *territorium civitatis* un riscontro del quadro, che qui a grandi linee abbiamo tratteggiato per la *virtus* nel maggior fiore del Comune. Nella città propriamente detta esisteva la più perfetta autonomia, e con questa il *ius distringendi* (728); e come essa era divisa in quattro interni Quartieri, così, come vedemmo, lo era anche il suo *territorium* (729), allo stesso modo che più tardi lo fu l'intero contado. Mano mano che i gruppi di abitazioni più vicini alle mura ed alle Porte cittadine sotto l'impulso fecondo della libertà, della sicurezza e dei traffici agevolati acquistavano maggiore importanza, anch'essi erano fatti partecipi di quelle franchigie, delle quali fruiva la città: venivano circondati da un muro o da una fossa e guardati al loro ingresso da una Porta; ma il diritto ad essi comunicato, come vedemmo, non era attivo,

(728) Intendo qui il *ius distringendi* (v. per es. su questo Ficker *Forschung*. II 15 seg.; IV 30. 202. 335; Pertl e l. 280 n. 6, 285 n. 52). non nel ristretto significato di Hegel (p. 401) ma in quello più ampio di intera giurisdizione, quale è usato nei nostri Statuti: per es. *Stat. an.* 1248. 8 § 36 col. 1:22: quod nullus homo de districtu Pergami; *ibid.* § 65 col. 1926: quod aliquis bannitus — qui fuisset de iurisdictione Pergami; più esplicitamente: alicui persone vel collegio iurisdictionis Pergami et que per Pergamum distingatur (*ibid.* 9 § 26 col. 1940). V. anche: et teneatur Potestas distringere omnes illos qui sunt vel erunt in regimine alicuius loci vel universitatis virtutis Pergami iurare speciale sacramentum etc. (*ibid.* 12 § 3 col. 1986). Districtus indicava eziandio l'esercizio della giurisdizione criminale (Lupi II 779), e quindi una intera podestà su coloro, che vi erano soggetti.

(729) V. sopra note 437-443.

sibbene soltanto passivo, al pari di quello impartito ai borghi franchi del contado (730). La divisione per Porte era la base della costituzione cittadina, e principalmente fin da antico fu la base dell'ordinamento dell'esercito urbano e suburbano (731); e quando il nostro Poeta dei primi anni del secolo decimosecondo lamentava, che Fabriciano e Pompiliano fossero così caduti dall'antica grandezza, da poter armare appena un dugento cavalieri (732), certo non intendeva di accennare solo a due determinate località, ma trascieglieva evidentemente quei nomi, che meglio rispondevano alle memorie di Roma, a lui così care, ed al gusto della sua erudizione, per designare, se non tutto, almeno una gran parte del suburbio (733). E questo tanto più, in quanto, anche indipendentemente dal fatto, che a una cert'epoca si volle far corrispondere *Pompinianum* a *Longolasca*, ossia al territorio di Longuelo; siccome effettivamente *Pompinianum* spingevasi fin sui luoghi, che ebbero nome anche di Broseta (734), ne consegue, che al tempo del Poeta concorrevano a formare il nerbo della cavalleria cittadina eziandio le più lontane parti del *territorium civilatis*. Ora, un importantissimo documento del 1081 ci fa conoscere, che anche fuori della città

(750) V. sopra nota 676.

(751) V. sopra nota 457.

(752) Mag. Moys. *Pergamin.* v. 61 seg.: Nam modo vix equites capiunt hic arma ducenti Unde phalanx ibat millena sub aere nitenti.

(753) *Studi Berg.* p. 120.

(754) V. sopra nota 145.

abitavano dei *nobiles* e dei *sapientes* (735). Fra questi è indubitatamente da annoverarsi quella famiglia di *Poltriniano*, la quale non potè aver nome, che dal possesso di questa località suburbana (736); la famiglia *de Curte* le cui case verso la metà del secolo decimoterzo erano poste al di là della Morla, tra Galgario ed il borgo S. Caterina, nella località chiamata il Maglio (737); quella degli Arnoldi, che forse fin da quell'epoca avea sue case e sue torri in Mugazione (738); l'altra della Torre, che ben presto entrò nella credenza cittadina, e che avea la sua abitazione presso a S. Benedetto, probabilmente ove anche oggidì restano e il nome ed avanzi d'antiche torri (739); la famiglia della Scala, che aveva il suo castello in Redona, compresa allora nel territorio cittadino (739<sub>a</sub>). Queste famiglie, e moltissime altre,

(735) Lupi II 729.

(736) Lupi II 771; *Pergam. in Bibl.* n. 1525; *Cororg. Berg.* p. 85.

(737) *Studi Bergom.* p. 11.

(738) *Studi Berg.* p. 126 n. 175. V. anche *Pergam. in Bibl.* n. 2491. che ivi per errore non fu citata, sebbene avesse servito di base a quelle induzioni.

(739) Lanfrancus Latturre si trova tra i consiglieri del 1219 (*Liber Poter. Brix.* fol. 40 v.). Sulla posizione delle cose di questa famiglia nella Vicinia di S. Stefano, e quindi fuori della città propriamente detta, V. *Stat. an.* 1265 (1551), 2 § 51; *Stat. an.* 1555, 16 § 114. Sui membri di questa famiglia nel 1156 v. l'Appendice.

(739<sub>a</sub>) Vedi nell'Appendice che segue sui Mille homines Pergami del 1156 un cenno su questa famiglia. Si ponga mente alla espressione dell'atto 1181 riferentesi a Petrus de Scala: de castello ubi habitat (Lupi II 1551). Certo altri vi saranno compresi, i quali sono enumerati in fine dell'atto del 1081 (Lupi II 751); ma non essendone dato il casato, è impossibile fare una esatta distinzione (cfr. *Studi Bergom.* p. 9 seg.)

delle quali noi ignoriamo i nomi, erano quelle a non dubitarne, che, sparse su tutto il *territorium civitatis*, come i *gentiles* lo erano su tutto il contado, secondo la notizia lasciataci dal nostro Poeta fornivano già un largo contingente alla cavalleria, e le quali, pel solo fatto d'aver prestato il *iuramentum sequimenti* del Comune, doveano godere di tutte quelle franchigie, delle quali vedemmo al possesso i *gentiles* stessi. La restante popolazione sparsa sul *territorium civitatis*, composta principalmente di agricoltori, avrà prestato i suoi servizi nell'esercito a seconda del Quartiere cittadino, a cui era assegnata; e quindi può essere considerata come la popolazione rurale del contado di un'epoca posteriore, in quanto riconosceva l'alta giurisdizione della città, ma poteva in pari tempo trovarsi in rapporti diversi di dipendenza sotto l'aspetto delle private relazioni (740). Le quali, naturalmente, a contatto della popolazione libera della città e dei borghi si saranno modificate fino alla completa emancipazione più presto di quello non dovesse avvenire nel contado, ove tuttavia un tale movimento erasi manifestato già prima del sorgere del Comune

(740) Veggasi un esempio di questa condizione nella deposizione testimoniale in *Hist. Patr. Mon.* XVI. 2. 2059 seg. Se la clausola dell'atto del 1195 (v. sopra nota 670) dimostra, che solo la condizione di *burgenses* scioglieva dagli oneri rustici, parmi chiaro, che tutti coloro, i quali nel territorio della città non appartenevano ai borghi cittadini, dovessero continuare a trovarsi nelle precedenti condizioni di pertinenza, più o meno modificate dalle cause, alle quali qui di seguito si accenna. V. sopra nota 674.

(741). Però pel momento quella popolazione non era a parte d'alcun politico diritto; onde troviamo anche qui, come nel raffronto fatto per un'epoca posteriore rispetto all'intero contado, la esistenza di una libertà piena entro la città ed entro i borghi, e fuori di questi non ci si presentano che diritti personali inerenti alla qualità di *nobiles* e *sapientes*, che, come i *gentiles* del contado, frui- vano delle franchigie cittadine, accanto ai rustici che di esse n'erano privi. Questa condizione di cose ci è confermata anche dal linguaggio dei documenti di un'epoca immediatamente posteriore a quella qui presa in esame. Invero, se la città ed il borgo formavano sotto l'aspetto delle comuni franchigie un corpo solo, ne dovea discendere, che tutto il restante territorio cittadino non dovesse presentarsi che come una pertinenza della città stessa, ove il giure municipale non avrebbe avuto vita come diritto territoriale, ma soltanto come diritto personale inerente alla condizione di coloro, che vi aveano stanza. Una così fatta distinzione, che discende spontanea da quanto abbiamo premesso, è confortata anche da una serie di documenti, i quali non possono essere altramente interpretati, che sotto questo punto di vista. Al- lorquando nella erezione del borgo di Romano nel 1171 troviamo, che quegli abitanti debbono essere *liberi ut unus ex burgis civitatis Pergami* (742); allorquando nell'atto di Villadadda del 1193

(741) Alcuni esempi tratti dai nostri documenti si possono vedere in Handloike p. 119. V. sotto note 805 a 807.

(742) Lupi II 1269.



leggiamo: *et sint sicut cives Pergami qui habitant in civitate Pergami vel in burgis ipsius civitatis* (743), noi vediamo evidentemente, che il pareggiamento non poteva esser fatto che unicamente colla città e coi borghi, poichè al di fuori di questi, fino agli estremi confini del territorio cittadino, esistevano diritti ed obblighi diversi, che non avrebbero potuto prestare una norma sicura a quel pareggiamento. Dove imperava direttamente la città, come sopra una pertinenza propria, non dovea esistere alcun vico, o, nel significato specialmente accolto col nuovo ordine di cose, alcun *Comune*, che rappresentasse un organamento proprio ed in certa guisa da quella distinto; e ad indicare questo stato di cose si introdussero nell'uso diverse espressioni. Così nel *Iuramentum sequimenti* delle Vicinie, che dovrebbe esser stato composto prima del 1193 (744), troviamo: *ego non portabo scilippum nec misericordiam nec curtelazium nec lanzonem nec burdonem nec arcum nec balestum nec plumbatam in civitate Pergami nec in burgis nec in loco in quo habitavero nec in virtute Pergami nisi concessum fuerit a Potestate* (745); dove comprendiamo, che, siccome alcune Vicinie estendevansi sino ai confini del *territorium civitatis*, il *locus in quo habitavero* deve stare in contrapposto colla *civitas* e coi *burgi* da un lato, colla *virtus* o contado dall'altro, e non può rap-

(743) Pergam. Ronchetti-Femi in *Bibl.* n. 98(744) *Le Vicin. di Berg.* p. 165 seg.(745) *Le Vicin. di Berg.* p. 159 seg.

presentare che quella parte del territorio cittadino, sulla quale non erano state estese franchigie di sorta, ma dove queste erano inerenti solo alla condizione delle persone. Con uguale significato che il *locus* di quel *Iuramentum* troviamo anche *contrata* o *contracta*. È vero, che questa voce avea talvolta un significato molto generico (746), e tale appare eziandio in alcuni nostri documenti. Così in un atto di vendita del 1202 di due pezze di terra in Curno per l'una è detto, che era posta *ibi ubi dici[tur in] agro Ucheiasco*, per l'altra: *in eadem contracta ibi iuxta superscriptam petiam terre* (747), dove *contracta* non indica in generale che quell'*agro Ucheiasco*, che era parte del territorio di Curno. Nel 1213 in altro atto di vendita in Treviolo troviamo che un fondo era posto in *busco Iurato*, e la situazione di un altro è così indicata: *in illa contrata in busco Iurato* (748). Così in una disposizione del nostro più vecchio Statuto leggiamo: *in loco de Gisalba in contrata illius loci* (749). Però, se in generale in queste ed in altre consimili espressioni dobbiamo ravvisare designata la parte di un territorio, od il territorio stesso congiunto ad un vico o ad un Comune rurale; d'altro canto, nullameno, conviene riconoscere, che quella parola dovea indicare anche un determinato tratto

(746) Du Cange s. v.

(747) Pergam. in Bibl. n. 2056.

(748) Atto 25 Aprile 1215, not. Guidottus; Pergamene di S. Grata.

(749) Stat. an. 1248, 15 § 12 col. 2002.

di terreno, sul quale non esisteva un centro od economico od amministrativo, che avesse a dar vita a rapporti speciali o ad una speciale organizzazione, ma che in quella vece formava una peculiare pertinenza di un altro centro. Così in un atto del 1226 leggiamo: *de medietate — cuiusdam petie terre vidate iacentis extra civitatem Pergami non longe multum ab ipsa civitate in contrata ubi dicitur Cultelium* (750); e siccome Coltelli restava fuori del borgo Canale propriamente detto, ossia del *burgus Porte S. Alexandri* (751), e siccome quindi non poteva costituire che una pertinenza o del borgo o della città, e non un organismo affatto autonomo, così venne indicato come *contrata*. In un atto del 1231, del quale avremo ad occuparci più innanzi ripetutamente leggiamo: *homines Vallis Tegetis habitantes in ipsa contrata seu Valle Tegetis* (752); e qui basti appena avvertire, che la Valtezze non era che una parte, come vedremo, della Vicinia di San Lorenzo. In una delle più vecchie disposizioni dello Statuto del 1248, dove si ordina, che sieno creati custodi sui luoghi chiusi da muri o da siepi e situati intorno alla città, si legge: *Item — quod Rector teneatur facere poni camparios in clausis civitatis Pergami et suburborum Pergami per contratas clausorum suprascriptorum*; dove

(750) Atto 15 Settembre 1226, not. Saluttus de Oliveto; Pergamene di S. Grata.

(751) V. sopra note 45, 44, 682, 685, 634.

(752) Pergam. Borsetti in Bibl. n. 59.

è aperta la distinzione fra la *civitas*, i *suburgi* e le *contrate*, dov'erano posti quei bruoli: e questo è tanto vero, che lo Statuto ordina, che quelle guardie campestri sieno elette *conscilio octo hominum habentium clausos in ipsis contratis, ita quod de qualibet contrata sint octo ad ponendum camparium in ipsa contrata*; che anzi, in una posteriore aggiunta è disposto, *quod ipsi camparii habitent intus a portis civitatis vel burgorum Pergami* (753); il che indica chiaramente, che *contrata* era determinatamente usata a designare una parte del *territorium civitatis*, la quale restava fuori delle Porte della città e dei borghi. E quest'uso del linguaggio, che dovea in origine implicare una differenza anche di giuridici rapporti, trova la sua conferma in un atto del 1251, nel quale ci si presenta questa completa enumerazione: *de decima seu iure decime et decimarie quam ipsum monasterium (de Astino) habet et habere consuevit in civitate et monte Pergami, et in districtu et pertinentiis illius civitatis illis personis seu alicui vel aliquibus ex eis qui debent decimam illi monasterio et capitulo in suprascriptis pertinentiis sive contractis* (754). Se qui si fanno corrispondere fra loro le con-

(753) *Stat. an. 1248. 12 § 22 col. 1994 seg.* La parte originaria di queste disposizioni è certo molto antica. se una seconda addizione porta la data del 1244. V. anche *ibid § 25 col. 1995.* ove si comprende, che quei clausi potevano essere cinti anche da siepi.

(754) *Pergam. in Bibl. n. 1374.* E quindi abbiamo le pertinentie civitatis come a Vicenza: v. sopra nota 574.

*tracte* e le *pertinencie* della città, troviamo d'altra parte, che esse formano un contrapposto del *districtus*. Noi qui non vogliamo ricercare, se questa parola si connetta coi privilegi di immunità (755) e nemmeno segnare i varii significati che essa può mano mano aver avuto nella sua applicazione. Come la parola *comitatus* indicò dapprima l'ufficio del Conte, poi il territorio sul quale il Conte esercitava la sua giurisdizione, e come ugualmente il *districtus* dal *ius distringendi* (756) passò esso pure a significare il territorio sottoposto a quel diritto; così nel caso nostro è evidente, che il *districtus*, comunque si prenda, in quanto indicava sempre un peculiare rapporto giuridico, non poteva essere inteso che per quella parte propria del suburbio, sulla quale si estendevano le franchigie cittadine, mentre fuori di essa non v'erano che *pertinentie* o *contrate* (757).

Se dobbiamo considerare la città nei primordi

(755) Hegel p. 401.

(756) V. sopra nota 728.

(757) Non importa, che nella enumerazione dell'atto del 1251 siasi introdotto il Mons Pergami, quasi ch'è fosse qualche cosa di distinto dalla civitas, dal *districtus* e dalle *pertinentie* o *contrate*. Qui non faceasi che ubbidire ad una abitudine invalsa da secoli di considerare il Mons civitatis (v. *Corogr. Berg.* p. 55 seg.) come qualche cosa a sè; e nel principio di questa indagine, come nei numerosissimi documenti addotti, vi ha abbastanza per convincersi quanto quella abitudine fosse radicata. Ma se Mons civitatis, M. Pergami, M. de Pergamo non possono indicare altro che una peculiare condizione topografica, per contro civitas, *districtus* e *pertinentia* includono il concetto di un rapporto giuridico, che si estrinseca evidentemente da sè per la stessa distinzione fatta nel documento, che usa quelle differenti espressioni.

dell'epoca comunale cinta da borghi, più o meno fortificati, ma congiunti con essa dalla parità delle franchigie; questa correlazione, però, deve essere andata infranta dopo la metà del secolo decimosecondo. Se anticamente gli edifici fuori della città e vicini ad essa venivano indicati propriamente come *suburbium* (758), e se, conseguentemente, rispetto alla città non poteva esservi che un unico *suburbium*, è quasi a meravigliare, come già nell'atto del 1171 si legga: *sicuti fecerunt hominibus suburbiorum suorum* (759), indicando così una molteplicità, che non può essere spiegata che col nuovo uso di questa parola e colla maniera, onde sul territorio intorno alla città, si estese il diritto municipale. *Suburbium* nei nostri documenti comprende, tanto il borgo, quanto le abitazioni od un tratto di territorio ad esso congiunti. Abbiamo nel secolo decimoterzo quasi sporadicamente la esatta forma *suburgorum* (760), che si fa più frequente nei secoli seguenti, a cagion d'esempio nello Statuto del 1453 con *suburgorum* (761), e la quale evidentemente sta a *burgus* come *suburbium* sta ad *urbs*; però nel massimo numero degli atti del secolo decimoterzo si accenna ai *suburbia Pergami*, e quasi solo per eccezione alla *cicitas* ed ai *burgi* soltanto (762), così che è dato

(758) V. sopra nota 6.

(759) Lupi II 1269.

(760) *Stat. an.* 1248. 12 § 22 col. 1994. V. sotto nota 850.

(761) *Stat. an.* 1455. 7 § 8.

(762) Per es. *Stat. an.* 1248. 9 § 46 col. 1940; 12 § 12 col. 1990; 15 § 17 col. 2004 ecc.

indurre, che sebbene promiscuamente si potesse usare e l'una e l'altra forma (763), tuttavia venisse preferita quella di *suburbia* come più comprensiva. Pare infatti, che, quanto più i borghi crescevano d'importanza, fuori delle loro fortificazioni sia stato loro aggiunto un tratto di territorio, i cui abitanti, come allora dicevasi, col borgo facevano vicinanza, e che appunto per questo venivano anch'essi resi partecipi della parità delle franchigie. In tal modo ne dovea avvenire, per così esprimerci, un espandimento del borgo corrispondente a quell'espandimento che la città avea avuto in un'epoca anteriore per mezzo dei borghi stessi; ma se le prove di questo fatto abbondano nella seconda metà del secolo decimoterzo, non mancano però alcuni indizi, i quali ci dimostrano, che questo deve eziandio essere avvenuto in un periodo anteriore. Già abbiamo veduto, come il borgo Canale propriamente detto nei primi anni del secolo decimoterzo si chiamasse anche *burgus Porte S. Alexandri* (764), e nello stesso tempo come *Cultelium* o *Collelli*, a quello vicino, ancora nel 1226 non fosse altro

(765) Si cfr. *Stat. on.* 1248, 2 § 5 col. 1988 in disposizione certo posteriore al 1245 (e non al 1255, come ha il testo stampato, perchè nel testo originario compilato nel 1248 non poteva certo entrare una disposizione del 1255, e perchè il ms. in Biblioteca ha esattamente 1245) e 15 § 50 col. 2014: *Viciniarum civitatis et burgorum Pergami* col giuramento del Popolo del 1250 (15 § 51 col. 2017), ove vi ha: *Viciniarum civitatis et suburbiorum Pergami*.

(764) V. sopra note 682, 685, 684.

che una *contrata* (765). Questo indica apertamente che la condizione di borgo era ancora limitata al gruppo di case sorte fuori della Porta occidentale della città e difeso forse al suo ingresso da un battifredo; ma se nello Statuto del 1263, come vedemmo (766), si usò la espressione *usque in fines burgi Canalis*, per indicare tutto il territorio congiunto a quel borgo, questo ne indica una mutata condizione di cose, e che per invalsa consuetudine il nome di *burgus* avea già acquistata una più larga accezione, per la quale non restringeasi più a significare soltanto gli abituri situati vicini alle mura della città e con questa congiunti per mezzo di qualche opera di difendimento. Lo stesso deve dirsi anche di Mugazone. Nell'atto del 1208, col quale è designato il luogo per edificarvi la chiesa di S. Antonio dell'Ospitale, ora chiamato Ròcchetta, si legge: *extra civitatem Pergami non multum longe a Murgula in terra que fuit Galicioli Bocalupe Durentum, et que modo est Iohannis Gatussi* (767); in una sua donazione del 1211 questo Giovanni Gatussi è detto: *fundator atque patronus et edificator ospitalis et ecclesie sancti Antonii quod est scitum sive positum prope predictam civitatem inter Murgulam et fossatum suprascripte civitatis iuxta viam de Seriate a montibus partibus illius vie* (768).

(765) V. sopra nota 750.

(766) V. sopra nota 685.

(767) Pergam. Tiraboschi in *Bibl. Ser.* III n. 56. Su questo Galiciolus Bocalupe Durentum v. *La Pergam. Mantovani* linn. 41. 42. 47. 48. 28. 55. 45. 47. 61. 64.

(768) Pergam. in *Bibl.* n. 2195.



Se si ricorreva a queste lunghe circonlocuzioni, è indizio, che questa località non per anco fosse aggregata ad un borgo, che servisse a designarla nettamente. Infatti, sebbene sia molto probabile, che dal secolo antecedente fosse stato costituito il borgo di Mugazone (769), in un atto però del 1211 troviamo un *Lanfrancus Boni de Murgula habitator burgi de Mugazione* (770); e qui è aperto, che se questa denominazione di *Murgula* devesi rapportare necessariamente al luogo, ov' era il centro dell'antica Corte, e dove quel Lanfranco prendeva in enfiteusi una piccola pezza di terra dal Vescovado, ne discende, che fin là non si estendesse il borgo di Mugazone appunto per la distinzione fatta in quell'atto fra le due località. Però in una carta del 1249 leggiamo: *in burgo de Mugatione in claustro hospitalis sancti Antonii* (771); ed altra dello stesso anno contiene la vendita *de una petia terre seduminate cum casa copata supra et curte de retro que iacet in suprascripto burgo de Mugatione extra Murgulam* (772); dai quali documenti comprendiamo, che il *burgus de Mugatione*, non solo era stato esteso a' luoghi, ove eran sorti la chiesa e l'ospitale di S. Antonio, ma bensì anche al di là della Morla, sulla sinistra di questo torrente, ove ora

(769) V. sopra nota 701.

(770) *Pergam. Borsetti in Bibl. n. 52; Ronchetti III 228.*

(771) *Pergam. in Bibl. n. 455.*

(772) Atto 9 Settembre 1249, notai Tomasius de Cumis e Carissimus Curnelli de Barellis. (Pergamene di S. Grata).

è il borgo Palazzo (773). Convien osservare però, che se fin dal 1171 abbiain trovato usata la parola *suburbia*, a questa non si deve attribuire che un significato relativo al tempo, in cui essa ci si presenta. I *suburbia* della fine del secolo decimosecondo non saranno stati certamente tanto estesi, quanto quelli della fine del secolo seguente; e come da una parte si può esser certi, che il *suburbium* assegnato al borgo S. Lorenzo, come vedremo, non avrà in niuna maniera oltrepassato la Morla, così d'altro canto si può ammettere agevolmente, che Mugazone, prima d'esser dichiarato borgo, avrà formato il *subburgus* o *suburbium*

(773) Per la formola *extra Murgulam*. v. quel poco che fu detto in *L'Atto del 1235* p. 52 seg., ove gli esempi si sarebbero potuti moltiplicare e non poco. Parrebbe poi che questa estensione del borgo di Mugazione sovra Palazzo debba essere avvenuta tra il 1244 ed il 1249, perchè in un atto di quell'anno troviamo: in burgo de Mugatione in domo ecclesie s. Alexandri de Lacruce, ibi Peterzollus fil. cond ser Zambelli Antoni de Palazo (*Perg. in Bibl.* n. 439). Come nell'atto citato più sopra (nota 772) del 1249 troviamo il burgo de Mugatione *extra Murgulam*, e qui avremmo dovuto attenderci a qualche cosa di consimile come: de eodem burgo, invece di: de Palazo, quando quella congiunzione fosse già stata avvenuta; che anzi, la stessa espressione insolita, perchè il *burgus* costituiva in sè una unità: *extra Murgulam*, parmi provi, che quella unione dovea essere avvenuta da poco, così che, se si evitava ormai di usare il nome di Palazo, d'altra parte non si poteva a meno di accennare ad una distinzione, che durava da circa un secolo, perchè il vero *burgus* de Mugatione ancora nel 1211 non giungeva nemmeno alla Morla (v. sopra note 766, 768). E questo è tanto vero, che ancora in un atto del 30 Dicembre dell'anno volgare 1241 troviamo: *Salvoldeum et Lanfrancum fratres filii quond. Alberti de Murgula* (*Stat an.* 1248, 14 § 26 col. 2028): onde anche questa località si continuava a chiamarla coll'antico nome senza alcun accenno al borgo, al quale la troviamo dipoi congiunta.

del borgo S. Andrea, e così quello, che nel 1177 troviamo già chiamato il *burgus* S. *Alexandri*, sarà stato il *suburbium* del Borgo nuovo o di quello di S. Stefano. A noi per difalta di documenti non manca che il modo di misurare passo per passo questo procedimento in ordine, se così possiamo esprimerci, al tempo ed allo spazio, sul quale si effettuò; ma il procedimento in sé e per sé è indubitato. Infatti, se noi avessimo a cogliere un momento qualunque di quello svolgersi progressivo del suburbio, dovremmo attenderci sempre di trovare questa condizione di cose: innanzi tutto la città, poi i borghi, indi i *suburbia* annessi a questi, infine tutto il restante del *territorium civitatis*, considerato come pertinenza della città stessa, ma distinto dai *suburbia*. Ora questo momento ci è fornito appunto da una ordinanza anteriore al 1225, nella quale, determinandosi a chi spetti il risarcimento dei danni per incendio o per altra guisa avvenuti nella città e suoi contorni, così troviamo disposto: *Quod si dampnum datum fuerit alicui: 1. in civitate Pergami; 2. vel in burgis; 3. vel etiam in terra que sit de vicinania civitatis vel burgorum; 4. vel in terretorio civitatis in quo si aliquis habitaret faceret viciniam cum civitate vel cum burgis Pergami — restituatur sibi dampnum datum per Rectorem* (774). Se confrontiamo queste espressioni col modo, secondo il quale fu qui tratteggiato il suc-

cessivo formarsi del suburbio, sede esso pure delle franchigie cittadine, troviamo la più aperta conferma di quelle induzioni. Anche qui ci si presentano la città, i borghi, una *terra* specialmente legata alla città ed ai borghi, i *suburbia*, indi il *territorium civitatis*, ossia tutto il restante di quel territorio pertinente alla città, dove, se alcuno avesse abitato, sarebbe stato tenuto a far vicinanza con questa e co' suoi borghi. Di qui scorgiamo scenderne due conseguenze. Primamente abbiamo veduto usarsi *territorium civitatis* nei rapporti della decimazione (775); ed in fatto, rispetto ad essa, non esisteva distinzione di sorta, in quanto tutto il distretto assegnatole dovea uniformemente sopportare quel grave carico. Ma nei documenti ufficiali del Comune dovea essere indicata una differenza. I borghi ed i sobborghi costituivano coi loro pubblici rapporti qualche cosa di separato dal resto del *territorium civitatis*; onde la necessità di una accurata distinzione, ricordando quel *territorium* soltanto dopo che erasi già fatta una singolare menzione del suburbio. In secondo luogo, se nell' uso comune *suburbium* avea assunto il significato di *subburgus*, comprendiamo, come fosse pure entrato nella consuetudine di ammettere tanti *suburbia*, quanti erano i borghi cittadini; anzi, possiamo spiegarci, come fosse diventata comune affatto la frase: *civitas et suburbia*, senza alcuna specifica men-

zione dei borghi, poichè essa esprimeva ancora con maggiore brevità un identico concetto, in quanto il sobborgo necessariamente comprendeva anche il borgo, a cui andava congiunto.

Ma se questo era veramente il procedimento, secondo il quale poco a poco erasi formato un suburbio proprio, sede, insieme alla città, del diritto municipale; è certo, che noi dobbiamo nei documenti di quella età trovare dirette testimonianze, che abbiano a porgerne la più ampia conferma. Invero, nel frammento di Statuto, forse del Podestà (776), le cui disposizioni, almeno nella parte a noi pervenuta, non vanno oltre il 1256, si legge: *statuimus et ordinamus quod Plorzanum a fossato comunis Pergami infra versus civitatem sit et esse debeat suburbium civitatis Pergami; et addimus quòd Longulum sit suburbium comunis Pergami* (777). Nello Statuto del 1263, riportandosi integralmente quella disposizione in uno dei capitoli, che precedono la descrizione dei Quartieri e delle Vicinie cittadine, si aggiunge: *et quod homines stantes et habitantes ibidem habeant tale privilegium quale habent alia suburbia civitatis adiacentia civitati Pergami* (778). Questa

(776) Fu stampato in calce allo Statuto del 1248 in *Hist. Patr. Mon.* vol. xvi. Per la forma e pel contenuto parrebbe dovesse essere questo lo Statutum Potestatis, ed oltre ad altri indizi sulla esistenza di un tale Statuto, alcuni frammenti del quale passarono in quello del 1248, ne abbiamo poi una testimonianza diretta in quest'ultimo § 25 add. col. 1955.

(777) *Hist. Patr. Mon.* XVI. 2. 2064.

(778) *Stat. an.* 1551. 2 § 25; *Stat. an.* 1555 fol. 5 r., ms. in Biblioteca.

disposizione indica a chiare note, che il suburbio sotto l'aspetto giuridico, cioè della parificazione di diritto colla città, non si formò che poco a poco; ci dimostra, inoltre, che *suburbia* e *suburbium* anche nel linguaggio ufficiale non può essere inteso, che nel significato poco dianzi specificato. *Plorzanum* e *Longulum* non erano prima di quel decreto che due *contrate*; poi passarono alla condizione di *suburbia*. Nè mancano altri indizi, che provano questo fatto. Se noi esaminiamo la descrizione della Vicinia di S. Alessandro della Croce nello Statuto del 1263, veniamo a conoscere, che essa, conformemente alle recate ordinanze, venne estesa fino alla estremità di quello che noi chiamiamo borgo S. Caterina (779), cioè fino al canale Serio o *fossatum comunis Pergami*, donde il confine direttamente correva alla *Porta de Vegete*, cioè a quel luogo, che era abitazione della famiglia *de Curte*, e che oggidì, dalla datagli destinazione, noi chiamiamo il Maglio del rame (780). Ed invero le riportate ordi-

(779) Dallo Statuto del 1455 (7 § 98) si comprende, che la vera denominazione di burgus S. Catharine probabilmente giungeva fino alla Tramana, che allora attraversava il borgo, e sulla quale era il *pons de Lastongarda* (*Stat. an. 1495*, ed. 1727, p. 487). Vi era anche un *fossatum* Vicinie, pel quale nel 1482 si fè correre la Seriola nuova; v. *Stat. an. 1455*, 7 § 98 da efr. con *Stat. an. 1495*, 12 c. 19 p. 447. È appena da avvertire, che Plorzano dichiarato suburbium, come vedemmo, verso la metà del decimoterzo secolo, diventò burgus per la Porta, che ne chiudeva l'ingresso e la fossa, che lo circondava. V. sotto nota 785 in un atto del 1571 nominata la Porta *fossati comunis Pergami*.

(780) *Stat. an. 1531*, 2 § 44. Qui mi accontento di questi cenni affatto generali; il Fornoni nei suoi *Studi sull'antica Bergamo* saprà dir più e meglio di mè. Mi conforta però il pen-

nanze assegnavano come estremo confine del *suburbium* di Plorzano il *fossatum comunis Pergami*. Restava perciò escluso dal *suburbium*, e quindi dalla Vicinia, tutto quell' ampio tratto di terre a mezzodi del borgo proprio di S. Caterina, sul quale era sorto il monastero di S. Fermo, per quanto noi siamo certi, che anche su di esso, per lo meno sin dal 1154, si estendesse la denominazione di Plorzano (781). Eppure in un atto del 1371 leggiamo: *sedumen cum portichu et domibus soleratis et copatis — iacens in Vicinia sancti Alexandri de Lacruce burgi S. Andree* (782) *civitatis Pergami ubi dicitur in Plorzano extra portam fossati comunis Pergami, cui coheret a mane lectus aque Gardaloni* (783). Siccome appunto il colatore Gardellone, che ora è immesso nella roggia Guidana (784), un tempo correva nelle vicinanze del monastero di S. Fermo, così veniamo a comprendere, che la Vicinia di Sant' Alessandro della Croce, e necessariamente il *suburbium*, dopo il 1263 venne estesa anche sui luoghi, che già nel 1154 troviamo indicati colla denominazione di Plorzano, e quindi, mentre nelle ordinanze del secolo decimoterzo era prescritto,

siero, che queste poche indicazioni topografiche non potranno che restarne meglio convalidate, almeno nei loro tratti più generali, che è quello solo che qui importa.

(781) Lupi II 4118. 1155.

(782) Più a licamente si sarebbe detto: Porte S. Andree; ma ora i rapporti antichi erano mutati. V. *Studi Berg.* p. 87 seg.

(783) *Pergam. in Bibl.* n. 452.

(784) Goltara *Irrigaz. d. Prov. di Berg.* p. 81.

che il titolo di *suburbium* fosse attribuito solo alla parte conterminata dal *fossatum comunis Pergami infra versus civitatem*, in quella vece nell'atto del 1371 troviamo il borgo di S. Andrea esteso anche *extra Portam fossati comunis Pergami*. Già abbiamo veduto, come tra il 1211 ed il 1249 il *burgus de Mugazone* debba esser stato esteso sui luoghi, sui quali trovavansi la chiesa e l'Ospitale di S. Antonio ed oltre la Morla anche sull'attuale borgo Palazzo (785). Nello Statuto del 1263, descrivendosi i confini della nuova Vicinia di S. Antonio, la quale appunto in quell'anno era stata staccata dalla più vasta di Sant'Alessandro della Croce, dopo date alcune scarsissime indicazioni, si usano le seguenti generali espressioni: *quicquid est a suprascriptis confinibus ultra* (cioè da quelli verso la città unicamente segnati), *eundo versus mane et meridiem, tam intus a fossato quam extra, et quod consuevit esse suprascripti burgi de Mugazone, sit et esse debet suprascripte Vicinie sancti Antonii* (786). Di più non è dato sapere da questo Statuto; però dai documenti già addotti conosciamo, che fin dal 1249 il borgo di Mugazone si estendeva oltre la Morla sul borgo Palazzo, e quindi indubitabilmente fin là dovea estendersi anche la Vicinia di S. Antonio. Infatti dallo Statuto del 1353 comprendiamo che quel confine dalla *Platea de Pontecaralibus* (ora a un di presso Piazzetta di Santo

(785) V. sopra note 767 a 773.

(786) Stat. an. 1351, 2 § 45 (corr. 46).



Spirito) dirigevasi verso la chiesa di S. Bartolomeo, da questa volgeva verso mezzodi, *usque ad lapidem seu collumpnam marmoream que est in suprascripto Prato sancti Alexandri*, indi fino alla torre, che fu un tempo dei Lacrotta *extra fossatum comunis Pergami*, indi piegava verso la Torre del Raso, a circa cencinquanta metri a levante dell'attuale Porta Nuova, poi, prendendo una direzione, verso oriente, raggiungeva la chiesa di S. Alessandro della Corte Morla, fiancheggiava sul lato di mezzodi le esterne case del borgo Palazzo fino alla seriola Guidana, vicina alla strada di Seriate ed alla torre o Portone dei Crescenzi, e, girate le ultime case di quel borgo, dirizzavasi verso il Monastero di Galgario e verso l'attuale muro dei borghi fra la torre di Galgario e la Porta S. Caterina (787). Non oltre questi confini avrebbe dovuto spingersi anche il suburbio nel significato giuridico di questa parola; però, nello Statuto del 1491, definitivamente approvato nel 1493 (788), nel confine di quella Vicinia vi ha già una notevole variazione, poichè esso dalla torre del Raso non volge direttamente verso la chiesa di S. Alessandro della Corte Morla, ma sibbene verso il Conventino, abbracciando il soppresso

(787) *Stat. an.* 1535, 16 § 117; *Stat. cn.* 1455, 7 § 91. Ometto gli altri Statuti intermedi, perchè hanno identiche indicazioni. La sola differenza sta in ciò, che nel secondo dei citati Statuti le due Vicinie di S. Giovanni e di S. Antonio ne formano una sola.

(788) V. l'edizione di questo Statuto del 1727, p. 489. Per questo lo chiamo sempre Statuto del 1495.

monastero di S. Maria delle Grazie, e dal Conventino segue la via, che ancora oggidì congiunge quella località colle estreme case di borgo Palazzo (789). Brevissima è nello Statuto del 1263 la descrizione della Vicinia di S. Leonardo; in essa però, come ultimo termine verso mezzodì, è indicato il *molendinum Iohannis Ulciorci et sociorum*, che era lasciato nella Vicinia di S. Stefano (790). Questo molino, o questi molini negli Statuti posteriori sono chiamati *molendina nova*; e tale denominazione portarono sempre (791), finchè non furono trasformati nel vasto filatoio appena fuori di Porta Broseta. Neppure nello Statuto del 1353, e nei successivi, la descrizione della Vicinia di S. Leonardo è spinta oltre a quel punto già indicato circa novant'anni innanzi (792); tuttavia genericamente si aggiunge: *et postea sicut decurrit riolus qui decurrit inter stratam de Oxio et stratam de Coloniola usque ad confines suburbiorum Pergami*. Questa generica espressione, che trova riscontro nell'altra dello Statuto del 1493: *ad moenia burgi, et deinde usque ad confinia suburbiorum seu Corporum Sanctorum Bergomi* (793), è resa più esplicita in altro punto di quest'ultimo Statuto, ove, descrivendosi le Vicinie allora riunite di S. Giovanni dell'Ospitale e

(789) *Stat. an. 1495. 12 c. 14 p. 459 seg.*

(790) *Stat. an. 1551. 2 § 51 (corr. 52).*

(791) *Stat. an. 1555. 16 § 115; Stat. an. 1391. coll. 7; Stat. an. 1455. 7 § 87.* V. la Carta Topografica della città del Manzini.

(792) *Stat. an. 1555. 16 § 115.*

(793) *Stat. an. 1493. 12 c. 17 p. 444.*

di S. Antonio, si legge: *usque ad terminum positum ibi in ripa Murgulae inscriptum: hic definitur Vicinia de Campagnola burgi S. Leonardi a Vicinia S. Iohannis de Hospitali* (794). Pertanto, anche Campagnola, ove trovammo possessi vescovili spettanti un tempo alla regia Corte della Morla (795), era già stata ricongiunta al suburbio. Ma vi ha di più. Poichè, sebbene nelle descrizioni delle singole Vicinanze non si potrebbe ancora ravvisare, se nel secolo decimoquinto fosse già completamente scomparsa ogni differenza fra i *suburbia* ed il restante *territorium civitatis*, questo tuttavia dobbiamo ammetterlo, almeno per la massima parte, per via dello Statuto del 1453 là, ove leggiamo: *item quod Plorzanum a fossato comunis Pergami infra versus civitatem et Pallatium a Porta de Crescentiis et alia burgia et contrate scita et scite in Vicinantiis civitatis burgorum et suburgorum Pergami sint et esse debeant suburbia civitatis Pergami. Et quod homines stantes et habitantes ibidem habeant tale privilegium quale habent alia burgia et suburbia civitatis adiacentia civitati Pergami* (796). In

(794) *Stat. an. 1493. 12 c. 14 p. 440.*

(795) V. sopra nota 240.

(796) *Stat. an. 1453. 7 § 63.* In questo stesso Statuto (§ 91) descrivendosi i confini delle Vicinie riunite di S. Antonio e di S. Giovaoni dell'Ospitale, si legge: *et ab ipsa turri de Raso eundo ad S. Alexandrum post Murgulam et ab ipsa ecclesia S. Alexandri post Murgulam eundo per fossatum factum extra burgum de Pallatio usque ad quedam bregnia — scita extra Portonum burgi Pallatii.* La fossa qui nominata è certamente quella, nella quale ora corre un ramo della seriola Morlana.

questa ordinanza si raggrupparono evidentemente le ordinanze man mano pubblicate nel corso di quasi due secoli. Già vedemmo, che Plorzano era stato dichiarato *suburbium* verso la metà del secolo decimoterzo (797); *Palatium* dalla Porta de' Crescenzi faceva già parte fin dal 1249 del borgo di Mugazone (798); ora, la menzione generica delle *contrate*, come vedemmo, attribuisce una grande estensione a quel decreto. Verso la fine del secolo decimoquinto la parificazione del suburbio doveva essere completa. Una carta del 1481 ha ancora: *petia terre aratorie et vidate*

costeggiando per lo lungo il borgo Palazzo, e volgendo verso la Corte Morla prima di raggiungere il torrente di questo nome. La fossa e la Porta anche qui, come a Plorzano, fecero a *Palatium* attribuire la qualifica di borgo (v. sopra nota 779). Nel brano riferito dello Statuto del 1455 mi sono attenuto alla lezione data dal Codice, che si può dire ufficiale, perchè autenticato dal notaio e cancelliere della Comunità, e che si trova nella Civica Bibl. Sala I. D. V. 4. Una copia dello stesso Statuto presso di me, come pure altra in Bibl. *ibid.* D. V. 4 hanno: in *Vicinantiis comunis et burgorum civitatis, burgorum et suburborum Pergami*; un'altra, finalmente (*ibid.* D. V. 5): in *vicinantiis burgorum et suburborum et civitatis Pergami*. La confusione parmi evidente, e non saprei come sia avvenuta qui quando la formola: *civitatis, burgorum et suburborum Pergami* era solenne ed antica quanto la formazione dei primi borghi e sobborghi. Forse ai trascrittori non parve questa tanto comprensiva, da abbracciare tutto quanto con quel decreto era stato congiunto al *suburbium*, e di qui persino la introduzione della parola *comunis*, che doveva comprendere senza distinzione di sorta tutto il territorio della città; ma certo sarebbe inexplicabile come si fosse potuto prendere una tale libertà sul testo dello Statuto, se non forse perchè sembrasse, che il fatto di quella congiunzione superasse quanto poteva essere inteso colla semplice espressione ufficiale.

(797) V. sopra note 776, 777.

(798) V. sopra nota 785.

*iacentis in contrata de Poltrignano in contratis Pergami* (799). *Poltrinianum* trovavasi ove è ora il Conventino (800); e se Campagnola nel 1493 faceva già parte del borgo S. Leonardo, tanto più si deve ammettere vi venisse compresa quella località quasi suburbana. Forse il redattore di quel documento del 1481 ubbidiva ad una consuetudine invalsa nell'esprimersi in quel modo, perchè già vedemmo, che, sebbene anche negli Statuti più recenti si continuasse ancora a limitare Plorzano al *fossatum* (801), nullameno fin dal 1371 era compresa nel borgo S. Andrea tutta quella distesa di campi, che circonda il monastero di S. Fermo, sebbene restasse al di là del *fossatum comunis Pergami* (802).

Per intendere, tuttavia, il decreto riportato nello Statuto del 1453 dobbiamo prendere in esame la cosa sotto un altro punto di vista. Il lavoro di emancipazione delle corporazioni d'arti e mestieri, cominciato negli ultimi lustri del secolo decimosecondo, era stato condotto colla pace del 1230 alla piena partecipazione di quelle corporazioni al governo del Comune (803), come

(799) *Pergam. in Bibl.* n. 269.

(800) *Alcune Indicaç. sulla Topogr. di Berg.* p. 180 seg.; *Corogr. Bergom.* p. 85.

(801) Mi sono espresso così per brevità, perchè veramente il confine nello Statuto del 1455 (7 § 91), come in quello del 1495 (12 c. 45 p. 458 seg.) abbracciava alcune case extra *fossatum*; ma da queste correva direttamente al *Maglio* del rame, escludendo così tutto quel territorio, che da secoli portava pure il nome di Plorzano.

(802) V. sopra nota 785.

(803) *La Pergam. Mantovani* p. 57 seg.

egualmente il lavoro d'emancipazione delle classi rurali da ogni vincolo di personale dipendenza dovea nello stesso periodo di tempo esser stato condotto intorno alla città a pieno compimento. Già gli Statuti del secolo decimoterzo, i quali rappresentano uno stato di fatto già esistente, ci mostrano i coloni parziari costituiti in rapporti interamente liberi verso i padroni dei fondi da essi lavorati (804) e capaci in pari tempo di proprietà (805). Se già nel 1185 troviamo fra noi un contratto, che oggidì potrebbesi chiamare di mezzadria (806); se nel 1208 ci si presenta un *colonus et mezanalis* dell'Ospitale d'Astino come testimonio in una causa dal monastero d'egual nome sostenuta per salvaguardare i suoi diritti sull'uso dell'Acqua morta (807), più che questi pochi indizi, però, le generali condizioni di quel tempo ci persuadono, che ormai fin dal principio

(804) *Stat. Consul. Cumanor.* §§ 158 seg.; *Liber Consuet. Mediol.* § 12; *Statut. Vercellar.* § 415. Le disposizioni del nostro Statuto del 1555 (5 §§ 15 seg.) concordano sì fattamente con quelle dei citati Statuti, che dobbiamo credere che qui, come in altri consimili casi (*Le Vicin. di Berg.* p. 55 seg.; *L'atto del 1255* p. 25 seg.), sieno stati integralmente trasportati i capitoli di uno Statuto del secolo precedente ora perduto.

(805) La disposizione degli *Stat. Cons. Cumanor.* § 159, che nessun rustico potesse vendere alcuna terra, se non l'avesse acquistata dalla chiesa, da persona ecclesiastica, da nobile o cittadino, se tendeva da una parte a togliere il pericolo, che i rustici vendessero terre loro affidate solo per essere coltivate, dall'altra però prova una libera disponibilità della loro proprietà. Le *Consuetudines Mediolani* § 12 ammettono esplicitamente, che un colono abbia terra propria, anche trovandosi alla dipendenza di un padrone per la terra a questi coltivata.

(806) *Arch. Capit. F. 2. V.* in generale Pertile III 158 n. 53.

(807) *Pergam. in Bibl. n. 1255.*

del secolo decimoterzo sul *territorium civitatis* vivea una popolazione interamente libera, non soggetta che alle leggi ed ai magistrati della città, alla quale apparteneva quel *territorium* (808). La tendenza, quindi, ad una completa parificazione dovea in queste condizioni farsi sentire assai viva, come, in pari tempo, spronata dall'esempio delle corporazioni degli artieri, dovea esplicarsi con una speciale attività; ma se da una parte poteva incontrare un insormontabile ostacolo nei vieti pregiudizi di una aristocrazia, la quale manteneva ancora una grande preponderanza nell'esercizio dei pubblici poteri, dall'altra parte però, pel suo trionfo, trovò un punto efficace d'appoggio nel vincolo viciniale. Ed invero, il *Comune civitatis* ne' suoi inizi non era che rozzamente ed assai imperfettamente organizzato: la *comunis concio* o l'assemblea dei Vicini (809), e gli incaricati volta per volta della esecuzione di determinati affari (810) bastavano alla estrinsecazione della sua attività. La divisione per Quartieri, ereditata da un'epoca anteriore

(808) Conseguentemente, la distinzione tra rustici e non rustici dovette stare soltanto in ciò, che quelli coltivavano fondi altrui; cfr. Pertile III 145. e gli ordinamenti milanesi del 1211; in Corio I 348 seg., ed. 1855.

(809) V. gli atti del 1117 (*Pergam. in Bibl. n. 2156, 2458* Lupi II 891, 897); per *parabolam* vel *consensum fere omnium civitatis pergamenisium* — ideoque nos qui supra vicini pergamenis volumus — pro remedium et mercedem animarum vicinorum masculini et feminini sexus — ideoque nos qui supra consules [consensu etiam aliorum] vicinorum etc.

(810) *Studi Berg.* p. 6.

poteva essere sufficiente in quello stato quasi ancora embrionale per determinare la distribuzione dei pubblici carichi, specie nei rapporti dell'esercito e dei provvedimenti di polizia e di sicurezza interna. Tuttavia, mano mano che di conserva collo sviluppo dei pubblici poteri svolgevasi anche la vita economica; che la preponderanza acquistata grado grado sul contado rendeva più complicato il cumulo degli affari; che la città stessa per l'accresciuta popolazione, in conseguenza del benefico influsso della libertà, e per la continua annessione di nuovi borghi acquistava una importanza non mai avuta per lo innanzi, il primordiale organamento dovea dimostrarsi sempre più insufficiente, e quasi per un processo di differenziazione, seguendo la grande legge evolutiva del passaggio graduale da una omogeneità indefinita ad una eterogeneità definita, ai Quartieri si aggiunsero nuovi organi le Vicinie, le quali rendessero più agevole il funzionamento della vita comunale. Quando ciò sia avvenuto, non è ben certo. Il giuramento dei *mille homines Pergami*, i quali nel 1156 confermarono la pace con Brescia e la rinuncia di Volpino, non risulta menomamente, che sia stato prestato per Vicinie (811); che anzi vedemmo, che l'atto del 1167, con cui si inizia la gloriosa lega lombarda, dovea esser giurato dapprima da

(811) Anzi proverò nella seguente Appendice, che quel giuramento non fu prestato nè per Vicinie nè per Quartieri, ma solo in generale promiscuamente per famiglie della città e del suburbio.



dugento dei migliori della città, indi confermato pure con giuramento dal restante di coloro, che abitavano nella città e nei borghi (812). In questi esterni rapporti pubblici, adunque, unica preponderanza era accordata agli abitanti della città e dei borghi, e con essi, come risulta dal documento del 1156, anche a coloro, che entro i confini del territorio suburbano erano parificati ai cittadini; ma siccome talune Vicinie coi loro propri giungevano sino a quei confini, così, in quella porzione di esse, che restava esclusa dal borgo e dal sobborgo propriamente detti, veniva ad essere eziandio esclusa dalla partecipazione a quegli atti tutta quella popolazione, che vi abitava, e che, in conseguenza della sua personale condizione, non ne avea alcun diritto, sebbene facesse vicinanza colla città. Non si nega per questo, che le Vicinie già funzionassero come organi interni dell'intero Comune; ma la loro azione dovea ancora essere assai limitata. Ed invero, nel 1154 troviamo un *Iohannes Bonus de Antescola* (813); nel 1156, trattandosi della vendita di una casa, è detto, che era posta *in civitate Pergami ubi dicitur Antescholam* (814); ma solo nel 1224 ci si fa innanzi un *habitatorem vicinantie de Antescholis civitatis Pergami* (815). È aperto, che in queste

(812) V. sopra nota 702.

(813) Mozzi *Adversaria* s. v. Antescola, ms. in Bibl.

(814) *Le Vicin. di Berg.* p. 19.

(815) *Pergam. in Bibl.* n. 400. E così per la prima volta nello stesso atto compare la menzione della Vicinia di S. Mi-

espressioni esiste una grande differenza, poichè, come troviamo persone e case denominate da Arena alcuni secoli prima, che fosse creata una Vicinia di Arena (816), così con identica forma ci si fanno innanzi abitazioni e persone, le quali erano distinte colla denominazione locale di Antescola, senza che alcun indizio ci provi, che questa località avesse già potuto dar nome ad una Vicinia cittadina. Il che è confermato dal fatto, che mentre in niun documento del secolo decimosecondo ci si presenta la Vicinia come indicazione topografica (817), in quella vece, oltrechè per molti altri esempi, trovammo che già nel 1135 questa funzione era compita dallo stesso Quàrtiere fuori della città (818). Però, il *Iuramentum sequimenti* del Podestà, che, come vedemmo, nella forma, colla quale ci è giunto, dovrebbe rispondere a condizioni anteriori al 1193, dovea esser letto ogni mese in ciascuna Vicinia; e non solo questa è la prima volta, in cui la

chele dell'Arco; v. anche sopra nota 687. Però ancora in un atto ufficiale del 1242 si legge: *Iohannem filium Nigri de Lemine habitatorem in contrata de Antescolis civitatis Pergami* (*Stat. an.* 1248. 14 § 26 col. 2028). Qui potrebbe darsi tuttavia, che, come altrove, si intendesse anche la Vicinia, del che abbiamo fra noi altro esempio (*La Pergam. Mantov.* p. 36 seg.). Che anzi, in uno di quegli atti del 1258 è ancora la Porta che fa la funzione di designazione topografica: *Martinus Gajuti de Porta S. Stephani* (*Stat. cit.* a. l. c. col. 2029).

(816) *Perelassi* p. 33 seg.; *Le Vicin. di Berg.* pp. 20, 21.

(817) Si può asserire la cosa quasi come certa, se non se ne trova alcun indizio nel Lupi, e nemmeno nei numerosissimi documenti, che sopravvissero allo sfacelo dei nostri Archivi, o che ci furono tramandati dagli eruditi dei secoli scorsi.

(818) V. sopra note 430, 431, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 442, 445.

Vicinia ci si fa innanzi come mezzo per compiere uno dei più importanti atti, che risguardasse la intera cittadinanza, ma anche provammo, che qui la Vicinia era considerata tutta intera, al di là dei *burgi* e dei *suburbia*, sino agli estremi confini del *territorium civitatis* (819). Sebbene nell'importante atto del 1207 le Vicinie nei loro più generali incarichi ci appaiano così sviluppate, quanto lo furono sulla fine di quel secolo, nullameno due circostanze ci provano, come il Comune non avesse per anco interamente provveduto al loro organamento. La prima, cioè, che i loro confini non erano ancora così minutamente fissati mediante la legislazione, che non si rendesse necessario stabilire per via di un particolare procedimento la pertinenza alla Vicinia (820). In secondo luogo, che mentre già fin dalla metà del secolo precedente le terre del contado aveano i loro Consoli o Decani annuali (821), la Vicinia non avea ancora Consoli stabili, ma, come nei primordi del Comune, continuava ad eleggere solo all'occasione alcune persone, le quali dessero corso ad un determinato affare (822); onde eziandio sotto questo aspetto si vede, che i Vicinati, per quanto riguarda i loro rapporti col Comune stesso, non aveano per anco percorsi

(819) V. sopra nota 745.

(820) *La Pergam. Mantovani* pp. 46. 47 seg.

(821) Lupi II 1089. 1115. 1195; *Pergam. in Bibl.* nn. 2087. 2585. Consoli o Decani si fanno equivalere nella nostra legislazione; *Stat. an.* 1248. 12 § 5 col. 1987; *Stat. an.* 1555. 12 § 7, che riporta quasi alla lettera quello del 1248. V. sopra nota 804.

(822) *La Pergam. Mantovani* p. 50 seg.

tutti gli stadi del loro organamento, se restava abbandonato interamente alla consuetudine cioè, che più dovea importare al Comune stesso, vale a dire, la esatta determinazione e del territorio e della rappresentanza (823). Malgrado questo, però, la Vicinia dovea già compire importantissime funzioni. Come vediamo, che quanto più il Comune progredisce nella sua via, il Quartiere perde della sua importanza, e la Vicinia appare come l'organo il più diretto, il più attivo, sebbene il più maltrattato di quella amministrazione (824), così la tendenza di addossare a questa sempre più numerose incumbenze, dovea essersi già manifestata di buon'ora. Il *Iuramentum sequimenti* avrebbe potuto esser dato per Quartieri: eppure trovammo, che prima ancora della fine del secolo decimosecondo era prestato per Vicinie. La divisione per Porte fin dall'origine ebbe principalmente in vista la difesa della città e l'ordinamento dell'esercito cittadino: eppure già a Milano nel 1162 quell'esercito avea la sua base nelle parrocchie (825), come l'importante documento del 1207 ci prova, che da tempo anche il nostro l'avea nei Vicinati (826). Questo dipende dal fatto, che nella Vicinia, coe-

(825) V. *Stat. an.* 1248. 12 § 5 col. 1988 e 15 § 50 col. 2014.

(824) *Le Vicin. di Berg.* p. 144 seg. Il quartiere poi perde così della sua importanza, che i redattori dello Statuto del 1263 non si curarono neppure nell'interno della città di porre in armonia in alcuni punti i confini dei Quartieri con quelli delle Vicinie; *ibid.* p. 9 e la Carta Topografica annessa a quel volumetto.

(825) Contin. A. Morea. in Pertz *M. G.* XVIII 656.

(826) *La Perg. Mantovani* p. 47 seg.

rentemente all'originario suo carattere, più propriamente era insito tutto quanto rapportavasi alla assistenza, alla sicurezza, alla esecuzione di determinati oneri specialmente rispetto a pubblici lavori (827), alla tutela ed alla manutenzione delle fonti e delle vie ed alla distribuzione dei pubblici carichi (828), onde non dipendeva che dalle circostanze, che queste ingenite facoltà avessero a ricevere il più ampio svolgimento. Ma per due caratteri principalmente distinguevasi la Vicinia. Essa era ancora ben tardi, e, per la sua origine, era stata un vivo centro di attività religiosa; e se fra le genti primitive non si può comprendere una aggregazione qualsiasi senza un vincolo religioso, che la stringa assieme (829), non è men vero, d'altro canto, che fra una popolazione uscita appena da un caos, in cui solo, o quasi, al naufragio era scampato il vincolo religioso, come da questo soltanto poteansi svolgere tutti i rapporti di assistenza e di protezione, che furono il fondamento della Vicinia (830), in pari tempo il sentimento della solidarietà scaturiva da quel vincolo dovea essere profondamente provato da quanti si trovavano per esso insieme riuniti.

(827) *La Perg. Mantovani* lin. 57 ed il Commentario a pp. 6. 33 e qui sotto nota 851a.

(828) Si può consultare quasi tutto l'intero libro sulle *Vicinie di Bergamo*.

(829) *Carle Origini d. Dir. Rom.* p. 84.

(830) Non fa bisogno, che qui dimostri questo punto importante, che, oltre a tutto, è posto in penissima luce dall'interessante documento del 1207. V. *La Perg. Mantoo.* n. 44 seg.

In secondo luogo, il Vicinato attratto nell'orbita d'azione del Comune diventava in certa guisa il simbolo dell'uguaglianza fra le persone e del pareggiamento fra l'interno e l'esterno della città: esso era l'organo della città pel compimento di una serie di atti, che riguardavano indistintamente tutto il *Comune civitatis*. Così quando lo Statuto enumerava separatamente la città, i borghi, i *suburbia*, una *terra que sit de viciniantia civitatis vel burgorum*, ed infine quel *territorium civitatis in quo si aliquis habitaret faceret viciniantiam cum civitate vel cum burgis* (831), accennava con quest'ultima designazione a tutta quella parte del suburbio, nella quale l'esecuzione degli obblighi non poteva esser compiuta, che coll'organo delle Vicinie, e così con queste prestava il suo *Iuramentum sequimenti* dei Consoli o del Podestà, come ugualmente l'ultimo fantaccino, che avesse la sua dimora agli estremi del *territorium civitatis*, faceva vicinanza, ovvero combatteva accanto al fantaccino, che avea sua stanza in città, che partecipava alle generali concioni del popolo ed alle lotte, nelle quali si rivelava la esuberanza della vita cittadina; mentre nei giorni di pace tutti raccoglieva una stessa chiesuola, ove mescevasi in una comune voce e preghiere e rendimenti di grazie. Ora, se la comunanza degli obblighi rende più potente il sentimento della solidarietà, ed esercita più intensa-

(831) V. sopra nota 774.

mente il bisogno del pareggiamento dei diritti, questo dovea avvenire tanto più, quando, come vedemmo, intorno alla città e specialmente vicino ad essa non dovea ormai più esistere che una popolazione interamente libera da vincoli privati, che avea acquistata la coscienza di non essere dammeno dell'altra, alla quale era stata impartita la pienezza del diritto municipale. Il trionfo di questi concetti, però, dovea essere lento. Da una parte il Comune non s'era formato nè per la riunione dei quattro Quartieri, nè per quella delle Vicinie, più numerose; esso non avea fatto che mettere a profitto, nell'interesse proprio ed allo scopo di rendere più agevole la sua azione nella sede de' suoi poteri, un preesistente stato di cose (831<sub>a</sub>) senza punto ammettere, che questi suoi organi potessero diventare sorgente di speciali diritti. Dall'altra la città non riconosceva che un *ius burgense*, intimamente connesso col processo storico, mediante il quale essa s'era fin da prin-

(831<sub>a</sub>) Questo risulta evidentissimamente dalla *Pergamena Mantovani* lin. 57. che in questo punto si rapporta a fatti del 1202 (v. *La Perg. Mant.* p. 6). Quando si trattò di scavare o di allargare l'importante canale Serio, o fossatum com. Pergami (v. sopra nota 827) nelle parti fuori dei confini del territorio della città, furono i comuni rurali quelli, che vi provvidero (*Le Vicin. di Berg.* p. 168); nell'interno del suburbio la spesa fu ripartita fra le Vicinie della città e dei borghi, onde a quella di S. Pancrazio toccò far eseguire i lavori in territorio de Redona et ad collum de Longulo. Questo prova, inoltre, come vedremo più sotto (note 882, 885), che Redona dovea essere compresa nel territorium civitatis al pari di Valtezze e di Torre Boldone, e che i tentativi fatti per un distacco furono di molto posteriori al principio del secolo decimoterzo.

cipio assicurato il concorso di nuove forze nei suoi contorni, come nel contado, ed il quale soltanto da essa emanava; onde era naturale, che non trovasse in niuna guisa necessario, che di fronte a quello avesse ad entrare in campo un *ius vicinale*, che fosse fonte esso pure di giuridici rapporti. Ma siccome la forza delle circostanze prevalse su questi concetti, e poco a poco si introdusse la persuasione, che l'adempimento degli obblighi vicinali divenisse anche fondamento di diritti, che unicamente un tempo aveano origine dal *ius burgense*, così si procurò di subordinare a questo quel nuovo *ius vicinale*, che faceasi così larga strada, provando col fatto, che esso non poteva aver vita che di conserva con quello. Quindi nello Statuto del 1263 l'accuratezza, colla quale sono descritti i confini dei Vicinati, oltre ad una ragione generale, qual'era quella di evitare possibili conflitti (832), dovea avere per iscopo anche di affermare questo concetto. Poichè, colla esatta separazione di una parte della Vicinia ecclesiastica dal suburbio civile, e quindi colla cessazione di ogni comunanza di oneri fra quella e questo, dimostravasi apertamente, che oramai i Vicinati non erano accolti colla parità delle franchigie, che pel fatto, che i loro confini coincidevano coi confini dei borghi e dei sobborghi, e che da tale fatto soltanto essi potevano ripetere un tale privilegio. Quindi Aste o Daste

(832. *Le Vicin. di Berg.* p. 76 seg. Tutta la Pergamena Mantovani ci presenta uno di questi conflitti.



è Calve furono costituiti in Comuni separati (833), e quello per l'adempimento de' suoi oneri fu unito a Gorle, questo alla *universitas* formata dagli altri due Comuni di Colognola e di Azzano (834). Rosciano venne pure dichiarato Comune ed in pari tempo unito a Ponteranica (834<sub>a</sub>). E siccome colla costituzione di Palazzo in *suburbium*, questo veniva ad esser separato dal vasto territorio, che pure un tempo portava lo stesso nome, così a designare quel territorio invalse da allora la denominazione di Boccalione (835), e rispetto ad esso, forse pel fatto che la città vi conservava ancora i suoi possessi, venne usato un diverso trattamento. Infatti nello Statuto del 1263 leggiamo: *Et comune de Urio et comune de Grاسبio populariter uniantur, et* (cioè con quelli si uniscano) *vicini stantes in Bocaliono, qui non solvunt alibi secundum et eo modo ut dictum est de stantibus in Prato novo de Vezanica* (836). Questo *Pratum novum* era un vastissimo possesso della città, sul quale erano già sorte in gran parte quelle abitazioni, che diedero origine all'attuale villaggio detto il Comunnuovo (837). Rispetto ad esso lo Statuto dapprima prescrive, che i Comuni di Stezzano, di Guzzanica, di Grumello e di Lallio *populariter uniantur et conveniant Stazani*, e poi aggiunge, che pure in Stez-

(835) *Stat. an. 1265 (1551)*. 2 §§ 55. 56.(834) *Stat. cit.* 2 § 60.(834<sub>a</sub>) *Stat. cit.* 2 §§ 54. 60. V. sotto nota 882.

(833) V. sopra note 174. 175. 176.

(836) *Stat. an. 1265 (1551)*. 2 § 60.(837) *L'Atto del 1255* p. 24 nota 71.

zano debbano convenire *homines et populancie nunc vel in futurum stantes et habitantes in Prato novo comunis de Vezanica, qui et que non sustinent honera et factiones cum alio comuni vel comunibus seu vicinantiis civitatis vel virtutis Pergami* (838). Sembrerebbe che qui, rispetto a Boccalione, siasi in parte mantenuta una antica condizione di cose. Esso non venne eretto in Comune a sè, ma vi si lasciarono sussistere diversi diritti o doveri, sia riguardo a coloro, che faceano vicinanza colle Vicinie della città, od agli altri, che doveano farla col Comune d'origine o colla *universitas* di Orio e Grassobio. Questa diversità di trattamento, come avvertimmo, dipese probabilmente dal fatto, che il Comune vi avea ancora i suoi possessi, onde è lecito supporre, che il principio posto avanti nella causa del 1213, che la estensione della giurisdizione di un Comune giungeva fin dove trovavansi fondi di sua spettanza (839), abbia esercitata anche in qualche parte e compatibilmente col nuovo ordinamento qui pure la sua influenza, poichè quel vasto territorio non venne congiunto ad una vicina *universitas* che solo mediante il legame personale di coloro, che non facevano vicinanza colle Vicinie della città o coi loro luoghi d'origine. E d'altra parte è evidente, che, per la separazione ormai avvenuta delle parti di Vicinie rimaste fuori dal suburbio proprio, si può ammettere, che coloro, i quali compivano i loro obblighi colle Vicinie

(838) *Stat. an.* 1265 (1534), 2 § 60.

(839) V. sopra note 485, 486, 487.

cittadine doveano essere riconosciuti come cittadini con diritti pari a quelli di coloro, che abitavano nella città e nei *suburbia*. Era questa una condizione di cose derivata da un periodo anteriore. Se, come vedemmo, nella prima epoca comunale fuori della città e del borgo non esistevano che diritti personali; ma insieme, si trattasse di *nobiles* o di rustici, tutti però indistintamente, a seconda della loro condizione facevano vicinanza colla città, qui invece fu mantenuto in generale lo stesso principio, solo che, in conseguenza dei limiti stabilmente segnati alla estensione del diritto municipale, mentre i *cives* dimoranti in Boccaleone sostenevano oneri e fazioni colla città e fruivano in pari tempo dei privilegi da questa accordati, coloro invece, che appartenevano alla classe dei rustici, vennero ascritti ad un contiguo Comune rurale. Forse col mantenimento di questo stato di cose, che vedemmo accumulato al *Pratum novum de Vezanica*, come lo era assai verisimilmente a Selvino (840), si

(840) In Selvino la città avea un vastissimo possesso (*Stat. an.* 1248. 12 §§ 8. 24 col. 1989, 1996; *Stat. an.* 1551. 12 § 8). Le notizie che abbiamo su questa terra sono affatto leggendarie (Celestino I 165 seg., da cui pendono il Calvi *Effem.* I 64 ed il Maironi *Diz. Odepor.* III 89). Prescindendo da tutto il resto, la stessa emigrazione di Salvino Gritti fra quei monti sotto l'imperatore Ottone, che, anche ammettendo fosse il primo di tal nome, non avrebbe potuto avvenire prima del 962, si mostra affatto insussistente per la semplice circostanza, che nel 955 abbiamo già due generazioni d'uomini, che pigliano nome da quella terra (*Corogr. Berg.* p. 595). Anche sui privilegi, che dalla città furono accordati a questa terra vi ha un doppio errore; primamente nella qualifica di Luogotenente o Legato imperiale attribuita al conte Zilio di Curtanova (Celestino I

avea però per iscopo anche di non allontanare concorrenti alla conduzione di questi ampi possessi, in quanto, se i cittadini vi avessero posta stanza per curare più da vicino i loro interessi, potevano essere sicuri che, per una prolungata dimora lontano dalla città ed in mezzo ad una popolazione rustica, non ne avrebbero sofferto alcun pregiudizio la loro qualità cittadina ed i privilegi, che le andavano congiunti (841). In

164; Calvi e Maironi aa. II. cc.) poi nell'attribuzione dell'anno che per tutti è il 1195 (v. anche Ronchetti V. 59). Siccome qui ci troviamo di fronte ad un atto, che può avere una certa attinenza con quello di Scalve (*Studi Bergom.* p. 146 seg.), così dobbiamo ammettere, che il conte Zilio non fosse che Consul maior della città (un Legato imperiale, che, sulla fine del secolo decimosecondo, compisse un atto di tale natura, non sarebbe che un puro sogno) e che il privilegio debba esser stato accordato nel 1195, perchè solo in quest'anno fra i Consoli del Comune vi ha il Conte di Cortenova (*Studi Bergom.* a. I. c.; Lupi II 1551). Selvino non figura nei nostri Statuti mai come uno dei Comuni ascritti ad una delle Porte della Città; mentre, se avesse ricevuta la condizione di borgo, dovrebbe figurare in quegli elenchi, come vi figurano il comune burgi de Scalve, Romano, ed altri borghi (*Stat. an.* 1265 (1551) 2 § 55 (corr. 54.56), mentre invece l'atto del 1195, del quale per la esattezza d'alcuni particolari pare non si possa porre in dubbio la esistenza (v. il cenno in Ronchetti V 59), sembra abbia costituito per Selvino una condizione di cose come quella esistente in quell'epoca per le contrate situate nel territorio della città, ma fuori dei suoi suburbia, cioè, che tutta la terra facesse vicinanza colla Porta di S. Andrea con carichi diversi a seconda della condizione delle persone, e che, scomparsa quella distinzione personale, quel privilegio abbia appartenuto a tutti sino al 1796 (Maironi III 89). Certo la famiglia Gritti, per essere riconfermata come cittadina, avrà raccolte tutte quelle fiabe, che passarono anche nel suo privilegio di cittadinanza (un privilegium authenticum di questa fatta pare sia stato veduto dal Calvi *Effem.* I 64), e questo rimase la guida di tutti i nostri storici.

(841) Per uno Statuto di Como del 1258 i nobili o vecchi cittadini o godenti di qualche nobiltà, che abitino fuori della

quella vece Drosso, sul quale ci siamo già intrattenuti a lungo, pel fatto che la città non vi avea più alcun possesso, venne con *Pratum de Larovere* unito ad Azzonica (842). D'altro canto, come vedemmo, mentre venivano staccate tutte queste parti, dall'antico *territorium civitatis*, erano fatti entrare nei *suburbia*, Plorzano, Longuelo, *Palatium* e, come sarà tosto mostrato, tutto quanto un tempo apparteneva al Quartiere esterno della Porta settentrionale della città, o, che è lo stesso, alla primitiva Vicinia ecclesiastica di S. Lorenzo. Contemporaneamente a queste disposizioni si ordinava nello Statuto: *quod omnes Porte et Vicinancie et suburbia Pergami — debeant adequari et ad equalitatem reduci per comune Pergami. Et infrascripte Porte et Vicinancie tam veteres quam nove civitatis et suburbiorum Pergami — et infrascripti termini et confines earum et cuiusque [earum] facti et ordinati per comune Pergami perpetuo et omni tempore sint, habeantur et teneantur firme et rate et firmi et rati secundum*

città in qualche borgo o villa vi sono tenuti col Comune, ove abitano, per incendi, ferite, a fare il *salvamento* delle terre ed a pagare le riparazioni per danni o guasti recati. Et insuper solvere teneantur cum vicinis ipsius loci omnes expensas refectionum viarum et poncium et ecclesiarum et campanarum ipsius loci et territorii; *Stat. Consul. Cumanor. § 521. Stat. an. 1551. 2 § 17: Et quod illi qui sunt modo cives, vel adquisierint legitime ius citathancie (sic) debeant morari et stare ad civitatem Pergami, secundum formam interpretationis Collegii Iudicum civitatis Pergami. Et quod nullus de cetero impetret nec impetrare presumat aliquod privilegium contra predicta.*

(842) *Stat. an. 1265 (1551), 2 § 60.*

*et eo modo ut inferius continetur* (843). Di qui comprendiamo, perchè a questa disposizione, alla quale si volle attribuito un carattere di irrevocabilità, siasi aggiunta anche la seguente riserva: *Salvo quod per infrascripta nec aliquid eorum nullum preiudicium fiat alicui persone in aliquo iure sepulturarum vel baptismi vel alio iure spiritali quod haberent in aliqua ecclesia* (844). Questo principio non devesi interpretare restrittivamente alla facoltà riservatasi dal Comune di alterare d'alcun poco, ove la necessità era evidente, i confini di alcune Vicinie ecclesiastiche (845), o di scindere una di queste in due o più Vicinati civili, come fece per S. Grata e Canale, per S. Agata ed Arena, per S. Alessandro della Croce suddiviso in S. Antonio e S. Giovanni dell'Ospitale, per S. Alessandro in Colonna e S. Leonardo (846); ma sibbene deve essere inteso in quella ancor più ampia facoltà, della quale il Comune usò in molte parti del territorio cittadino, di restringere i confini civili de' suoi Vicinati ben dentro a quelli ecclesiastici da secoli esistenti, affine di porli in armonia colla estensione già assegnata al *ius burgense*. Il decreto però del 1453 infrangeva i termini posti dallo Statuto del 1263. Già vedemmo, che fin dal 1371 il territorio, che avea nome da Plorzano, e che era stato in-

(843) *Stat. cit.* 2 § 26.

(844) *Stat. cit.* a. l. c.

(845) Cfr. *Le Vicin. di Berg.* p. 11, ove pure si ammette, che il Comune poteva essere condotto a questi rimaneggiamenti.

(846) *Le Vicin. di Berg.* pp. 17 seg., 20 ecc.

teramente separato dal borgo d'ugual nome, tenevasi già compreso nei *suburbia* di Bergamo (847). Alla rubrica di quel decreto già vergata colle espressioni affatto generiche: *de Plorzano et Longullo et Pallatio et de aliis burgis et contratis Pergami que sint et intelligantur suburbia Pergami* (848); dove la introduzione delle *contrate* le attribuisce una speciale estensione (849), vediamo nel corpo del decreto corrispondervi espressioni non meno comprensive: *et alia burgia et contrate scita et scite in Vicinantiis civitatis et burgorum et suburbiorum Pergami sint et esse debeant suburbia* (850); dove scorgiamo,

(847) V. sopra nota 783.

(848) *Stat. an. 1455*, 7 § 63.

(849) V. sopra note 746 a 754.

(850) Si avverta, che la parola *suburbium* indicava in tal modo un rapporto giuridico, e con questo significato era così radicata nell'uso (v. sopra note 760 e seg.), che qui non si evitò nemmeno di dichiarare, che anche i *burgia* dovessero diventare *suburbia civitatis Pergami*. Non si deve intendere, che il *suburbium* rappresentasse qualche cosa di mezzo tra la *contrata*, sfornita del diritto municipale, ed il borgo, pareggiato alla città, onde, quasi, col decreto del 1455 venisse a decadere la condizione dei borghi. Questo starebbe contro al linguaggio di tutti i nostri documenti, nei quali, per di più, si trova anche indistintamente usato *burgus* e *suburbium*; per es. nell'atto del 1250 leggiamo: *universi Consules -- omnium Viciniarum civitatis et suburbiorum Pergami* (*Stat. an. 1248*, 15 § 31 col. 2017); nell'atto di pace del 1251 invece: *omnes infrascripti Consules infrascriptorum Viciniarum et burgorum adiacentium civitati Pergami* (*Liber. Pot. Brix.* fol. 320 v); ma nello Statuto del 1265: *infrascripte Porte et Vicinancie tam veteres quam nove civitatis et suburbiorum Pergami* (*Stat. an. 1331*, 2 § 26). La parola *suburbium* deve essere intesa nel significato dato più sopra; e questo è tanto vero, che negli Statuti di Pistoia della fine del secolo decimosecondo la enumerazione completa ci dimostra il pareggiamento fra *civitas*, *burgus* e *suburbium*; v. alcuni brani in *Studi Bergom.* p. 122 n. 166.

che erano le Vicinanze quelle, che determinarono la partecipazione di quei privilegi a tutte le contrade poste nei loro confini. Ora, se dal 1453, salve alcune eccezioni, come per Drosso, a chiarire le quali ci mancano onninamente i documenti, vediamo ricongiunto al suburbio quanto prima apparteneva in grandissima parte alle cappelle suburbane, poi con più stretti vincoli, alle corrispondenti parrocchie, dobbiamo indurre, che i secolari legami creati dalla Vicinia ecclesiastica, pei quali ebbe vita, e sui quali per lunghissimo tempo si fondò anche il Vicinato civile, non andarono mai infranti malgrado tanti rimutamenti, e che quindi il decreto del 1453 ci rappresenta il definitivo trionfo del *ius vicinale* sul *ius burgense*.

Un atto importante del 1231 ci conferma in tutto il procedimento qui segnato quasi passo per passo. Rinnovandosi in quell'anno l'estimo (851), gli abitanti della Valtezze erano stati *extimati — tamquam rustici seu villani in fodro solvendo comuni Pergami de bonis que habebant ipsi homines Vallis Tegetis*. Essi ricorsero al tribunale del Podestà, e colle loro allegazioni vollero provare 1. (*ipsos*) *fecisse et facere consuevisse viciniantiam cum vicinis Vicinantie s. Laurentii civitatis Pergami stantes et habitantes in ipsa contrata Vallis Tegetis*; 2. *et ipsos et quemque eorum esse*

(851) Certo qui non si trattava che di una rinnovazione d'estimo, perchè abbiamo sicura notizia d'altro estimo generale fatto nel 1205; *Le Vicin. di Berg.* p. 95.



*de ipsa vicinancia s. Laurentii, et vicinos supra-  
scripte vicinancie; 3. et stetit vicinos supradicte  
vicinancie s. Laurentii per longissima tempora:  
4. et fecisse ea que cives Pergami et ipsa vici-  
nancia seu vicini ipsius vicinancie fecerunt stan-  
tes in ipsa contrata seu Valle Tegetis, quamvis  
starent in ipsa contrata Vallis Tegetis; 5. et se  
et quemque eorum debere solvere fodrum seu ta-  
liam tamquam cives et sicut cives Pergami stan-  
tes et habitantes in ipsa contrata Vallis Tegetis,  
et non tamquam rusticos et villanos; 6. et ipsos  
nec quemque eorum esse rusticos vel villanos.* Il  
Comune di Bergamo era rappresentato in questa  
causa (852), e non v'ha dubbio, che se gli *impo-  
sitores fodri* adempivano in quella guisa al loro  
mandato, non fosse appunto che dietro le istru-  
zioni loro impartite dai rappresentanti stessi del  
Comune, forse in conseguenza di quella riazione,  
per la quale le città, dopo aver favorito in mille  
guise il rilevamento degli inferiori ceti, una volta  
che si furono insignorite di tutto il contado, ten-  
devano a ricondurli all'antica soggezione (853).  
Ma la sentenza, favorevole a quelli di Valtezze,  
suona in questi termini: *Talem d. Aymericus de  
Monteclaro brixiensis tunc iudex comunis Per-  
gami et assessor et vicarius supradicti d. Ray-*

(852) Il documento ha: unde visis igitur et auditis alega-  
tionibus testibus et instrumentis et scriptis et omnibus ratio-  
nibus tam ipsorum hominum Vallis Tegetis quam comunis  
Pergami in hac causa productis etc.

(853) Pertile III 77. Sott'altro punto di vista v. anche Ci-  
brario della Schiavitù e d. Servaggio II 395.

*mundi de Ugonibus potestatis comunis Pergami protullit sententiam. Pronunciavit enim et dixit ipsos homines omnes Vallis Tegetis et quemcumque eorum esse vicinos supradicte vicinancie s. Laurentii civitatis Pergami. Et ipsos et quemque eorum debere solvere fodrum seu taliam tamquam cives et vicinos supradicte vicinancie s. Laurentii civitatis Pergami stantes et habitantes in ipsa contrata seu Valle Tegetis, et non tamquam rusticos nec villanos* (854). Ora, se noi consideriamo i termini di quella questione, troviamo esattamente indicati i punti, dai quali siamo partiti nelle precedenti induzioni. La Valtezze non è in alcuna maniera un *suburbium* della città: essa non è che una *contrata*, cioè un tratto di territorio, che per sè non era nè un vico nè un vicinato, ma solo la pertinenza dell'uno o dell'altro. Quivi abitavano anche de' cittadini, che facevano vicinanza coi vicini di S. Lorenzo, affatto come ammettemmo dover esser stata la condizione di quelle *contrate*; e siccome con essi da lunghissimo tempo aveano fatte le loro vicinanze anche gli altri *homines Vallis Tegetis*, così questi chiedevano di essere considerati come cittadini e risolutamente affermavano di esserlo (855). Essi non invocavano una speciale condizione di *burgenses* o di *suburbianses*, ma come vedemmo, ap-

(854) Pergam. Borsetti in Bibl. n. 59. Il Ronchetti (IV 49) ha dato un brevissimo cenno di questa pergamenena, che, non si sa per qual sorte, sfuggi a tanti disperdimenti.

(855) Ipsos et quemque eorum esse cives Pergami; Perg. cit.

poggiavano la loro domanda alla sola circostanza, che potevano provare d'aver fatto le loro vicinanze coi vicini di S. Lorenzo; e se così era, ne dovea venire per necessaria conseguenza, che dalla comunanza degli oneri dovesse scaturire anche il pareggiamento dei diritti. E il giudice, non solo non si scostava dalla domanda degli attori, ma in tutto concorreva nella loro sentenza, perchè, dal semplice fatto assodato, che essi erano Vicini di S. Lorenzo, li riteneva anche sciolti dagli aggravii, che loro si voleano addossati. Ora, in tutta questa procedura, come nella relativa sentenza, noi ravvisiamo un pieno riconoscimento di un *ius vicinale*, avversato dal Comune, ed affatto indipendente da un *ius burgense*; che anzi, quel riconoscimento ebbe per conseguenza, che negli Statuti cittadini la Valtezza venisse tosto compresa fra i *suburbia* della città. Se questo, però, ci è lasciato nel modo più aperto ammettere dal modo, col quale nello Statuto del 1263 è descritta la Vicinia di S. Lorenzo (856), occorre tuttavia una speciale indagine per porre appieno in luce un tale punto. Il confine esterno di quella Vicinia sul suo lato di mezzodi scendeva dal colle della Fara al torrente Morla, e, varcato questo ed oltrepassata la *strata levata*, l'attuale detta dei Baioni (857), dirigevasi verso i luoghi, ov'è

(856) *Stat. an.* 1351. 2 § 40.

(857) V. sopra nota 400. La continuazione di questa via nella Valtezza propriamente detta non è indicata che come strata: an. 1168 petia una de terra aratoria in Walle de Tezze prope Stratam et dicitur campum de Curnaseo — a mane currit ipsa strata. *Pergam. in Bibl.* n. 341.

il soppresso monastero dei Celestini; poi, piegando verso settentrione, seguiva il letto della Tramana sino alla sommità del monte chiamato la Marezana: *et sicut trahit aqua Trumane in susum usque ad montem Toselii et Scable*. Dal lato di settentrione il confine è in alcuni punti più difficile a stabilirsi per essere indicate solo delle private proprietà; tuttavia fuori della Porta cittadina di S. Lorenzo scendeva fino al *cantonum superiorem d. Griffi de Pentito in zosum*. *Et sicut aflat ab ipso cantono d. Griffi recte per terras usque ad portam vinee heredum Ginami de Ginamis*. *Et eundo per viam de Plazolo claudendo a manu recta usque ad clausum de Bergonziis*. *Et ultra Murgulam sicut vadit lectum Murgule usque in capite pontis de Lastongarda qui est super Murgula*. *Et ab ipso ponte a manu dextera eundo per viam per quam itur ad Retholtam (858) ad primam vallem buschi heredum Iohannis de Agazzis, que vallis est intus (leggi inter) ipsum buschum et vineam Episcopatus*. *Et sicut vadit ipsa vallis afilando usque ad viam per quam itur Ponteranicam*. *Et sicut vadit ipsa via a mane usque ad Grumellum Carzonum*. *Et sicut vadit costa ipsius Grumelli versus mane usque ad montem Tosellii*. E qui, come è evidente, il confine si congiungeva coll'altro,

(858) Su questa denominazione v. un documento presso il Lupi II 1529. Dovea trovarsi vicino alla Costa dei Garatti, perchè sembra che questa segnasse il confine della Vicinia nel 1265.

che, dal lato di mezzodi, risaliva il *Mons Tosellii* lungo il letto della Tramana. Qui è necessario determinare esattamente il territorio esterno alla città, sul quale estendevasi la Vicinia di S. Lorenzo, e quindi anche il *suburbium*; ma, per riuscire a questo, conviene innanzi tutto stabilire, quale fosse il *Pons de Lastongarda* sulla Morla. Nello Statuto del 1493, descrivendosi i confini esterni del Quartiere di S. Lorenzo, si nota: *comprehendendo etiam intra hos confines quicquid est citra Murgulam usque ad Pontem dela Stongarda, modicum ultra ecclesiam S. Bernardi supra Murgulam, appellatum in praesentiarum el Ponte dela Morla.* (859). Che qui si accenni al ponte sulla Morla in Valverde, risulta evidente dal fatto, che, nei Capitoli del 1457 per la istituzione di uno spedale unico nella nostra città si legge: *hospitale S. Bernardi quod situm est iuxta pontem Murgule in fine vie seu rizoli per quod itur a civitate ad Vallem Tegetis* (860); onde è aperto, che in quello Statuto colla denominazione della Stongarda si accennava al ponte, che tuttora sussiste poche centinaia di metri distante dalle mura cittadine. Ma questo non è che un errore, nel quale incorsero i compilatori di quello Statuto. Se noi stiamo alla descrizione del 1263 risulta evidente, che, per raggiungere il *Pons de Lastongarda*, doveasi percorrere per certo

(859) *Stat. an. 1493. 12 c. 25 p. 449.*

(860) Ms. presso la Segreteria dell'ospitale Maggiore. Quindi era naturale, che anch'io fossi tratto in inganno da quella testimonianza ufficiale negli *Studi Bergom.* p. 79.

tratto dapprima la *via de Plazolo*, poi il letto della Morla. Siccome quella via, come abbiamo mostrato altrove, si staccava nelle vicinanze del soppresso ospitale di S. Bernardo dalla strada selciata (*rizolum*), che conduceva dalla città in Valtezze, prima ch'è fosse varcata la Morla, e quindi saliva lungo la destra del torrente, fino a che metteva capo nel suo letto (861), ne viene di necessità, che il *Pons de Lastongarda* non dovesse già essere quello di Valverde, ma sibbene l'altro, situato superiormente a questo, che nei posteriori Statuti ed anche oggidì chiamasi Ponte Secco (862). Esso ebbe nome evidentemente da un'opera stabile di fortificazione detta stongarda (*Steinwarte*); e siccome dai lati opposti vediamo in uguale maniera difeso il suburbio a Longuelo ed a Loreto per opera di Filippo di Tommaso d'Asti, che podestò nel 1256 (863), così parci indubitato, che anche la stongarda del Ponte Secco possa esser stata eretta lo stesso anno e dal medesimo podestà in questo punto, che segnava uno degli estremi confini del territorio congiunto col borgo S. Lorenzo, ed al quale metteva capo la importante via di Lecco ed in gran parte almeno quella

(861) *Le Vie Romane*, Append. p. 22 seg.

(862) E con questo nome era già indicato dal Castello sulla fine del decimoquarto secolo; *Chron.* in Murat. SS. XVI 833, 891, 896 ecc.

(863) Le iscrizioni che sopravvivono ad una estremità di borgo Canale, a Longuelo, il frammento murato nel ponte di Loreto indicano esattamente l'epoca, in cui furono costrutte quelle difese ed il podestà, che le fè costruire.

della Valle Brembana (864). Nello Statuto del 1263 nella descrizione del Vicinato di S. Lorenzo si legge: *et ab ipso ponte (de Lastongarda) a manu recta eundo* sino alla sommità della Maresana; e nella descrizione del Quartiere esterno d'ugual nome ancor più apertamente: *confines superscripte Porte seu burgi S. Laurentii sint et esse debeant usque ad pontem de Lastongarda et a ponte de Lastongarda eundo versus mane usque in collum montis Toscilii* (865). Ora, per quanta poca conoscenza si abbia dei luoghi, non è difficile avvedersi, che una linea, la quale corra a destra od a levante del ponte di Valverde, anche ammettendosi la più larga tolleranza in queste espressioni, è impossibile che conduca alla sommità (*collum*) della Maresana; anzi, per lo contrario, si scosterebbe sempre più, quasi passo per passo, persino dalle sue ultime pendici; mentre, se noi facciamo corrispondere il *pons de Lastongarda* al Ponte Secco, scostandoci da questo dal lato di destra, per chi viene dalla città, come è il procedimento della descrizione contenuta nello Statuto, ossia dal lato di levante, si devono af-

(864) Per la via di Lecco, v. *Vie Romane* II 50 seg. Pare, che la Valle Brembana Superiore comunicasse colla città attraverso alla Valle Serina, per Trafiganti ed Albino in Valle Seriana; pure in un atto di pace del 1255 riportato dal Mazoleni (*Libro B*, ms. in Bibl.) leggo: per viam qua itur a civitate Pergami in Vallem Brembauam finis in susum a domo Guillelmi Carponis de Villa de Lemine etc., che, salve le modificazioni portate nei vari tempi, quanto al percorso sarebbe ancora l'attuale.

(865) *Stat. un.* 1331, 2 §§ 28, 40.

frontare, e la così detta Costa dei Garatti, e il pendio della Maresana per raggiungerne la sommità. Vi ha anche una circostanza degna di nota. All'epoca della redazione dello Statuto del 1263 non era chiamato *Mons Toscilli* tutto il versante del monte, che fiancheggia la Valtezze; e già nei brani più addietro recati vedemmo, che a partire dal Ponte Secco prima si incontrava il *Grumellus Carzonum* (866); che, risalendo il letto della Tramana, si trovavano il *Mons Tosellii et Scable* (867); che poi, procedendo da ponente a levante, vi erano il *collum montis de Pezzolo* ed il *collum montis de Redona* (868), col che si compiva tutto quel versante, che guarda anche verso la città. Onde, se il *collum montis Toscilli* propriamente non dovea indicare, che quella parte, sulla quale fu innalzata la chiesuola dedicata a

(866) *Stat. an. 1351*, 2 § 40.

(867) *Stat. cit.* a. l. c. Cascina Scabla è ancora chiamata una casa a mezza costa del monte, a levante della Tramana e quindi anche della chiesuola della Maresana. Ebbe evidentemente tal nome da quella parte del Monte, che nel nostro Statuto vediamo detto *Mons Scable*. Questo prova ancor più, che la denominazione di Tosilio dobbiamo restringerla veramente ai luoghi, sui quali sorge la chiesuola di S. Marco. Forse, come ora volgarmente si chiama Maresana tutto il monte senza alcuna distinzione, così anche un tempo forse lo si sarà chiamato *Mons Tosillii*; ma noi dobbiamo stare entro i termini dati dallo Statuto, e che sono irrefutabili, per mostrare, che le nostre induzioni sono esattissime. È lo stesso documento, con tutte le indicazioni, le quali si coordinano perfettamente fra loro, che ci dimostra l'assurdo in una diversa interpretazione.

(868) *Corogr. Bergom.* p. 561, dove in base allo Statuto del 1263 si procurò di stabilire ove si trovasse questa parte del monte, che in generale chiamiamo Maresana.



S. Marco, ne viene anche di conseguenza, che le espressioni dello Statuto: *a mane, a manu dextera* del *pons de Lastongarda* si devono interpretare in un senso ristrettissimo, il quale ne limita così la direzione, da doversi assolutamente escludere, che volgendo a destra od a levante del ponte di Valverde si potesse in qualsiasi maniera raggiungere il *Mons Toscilii*. Queste induzioni sono rafferimate da altri fatti. Nel progetto di descrizione della Vicinia di S. Lorenzo, che fu posto nello Statuto del 1491, e che venne riformato in quello del 1493, si leggeva: *et deinde procedendo sicut tendit strata de Plazolo recte et oblique usque in finem dicte strate, que terminat in alveo seu lecto Murgulae — et deinde procedendo insursum sicut decurrit ipsa Murgula usque ad Pontem Siccum* (869). Ora, se noi confrontiamo queste colle espressioni già recate dello Statuto del 1263, vediamo, che pienamente si corrispondono, e che solo resta a mutare il *Pons de Lastongarda* in *Pons Siccus*, perchè la via o *strata de Plazolo* non poteva che condurre ad un unico ponte. Nè si creda, che, non essendosi approvato quel progetto, siasi in questo punto sostituito qualche cosa di diverso; i revisori dello Statuto del 1491 non fecero che richiamare in piena attività la descrizione, che già si ritrovava riportata in quello del 1453 (870). In questo, come

(869) *Stat. an. 1493. 12 c. 19 p. 446.*

(870) *Stat. an. 1493 p. 487 seg.; cfr. Stat. an. 1453, 7 § 98.*

punto di partenza per quella descrizione, è preso il Ponte Secco: *incipiendo a ponte Sicco*; ma essa si chiude ancora: *et ultra dictam domum eundo per rizolum, qui vadit ad ecclesiam domine sancte Marie Viride (871) a sero parte. Et a dicta ecclesia usque ad viam Plazoli (872) veniendo versus possessionem heredum Fachini de Gromo. Et veniendo per unum incessium ubi est una possessio Arigini iudese a sero parte, eundo per Murgulam usque ad Pontem Sicchum (873)*. Non vi ha quindi di mutato che l'ordine della descrizione, poichè tutte l'altre indicazioni rimangono le stesse. Nè sarà fuor di luogo l'osservare, che quando lo Statuto del 1263 volle veramente indicare il ponte di Valverde, non lo chiamò punto il *Pons de Lastongarda*. Così, nei provvedimenti risguardanti la condotta dei grani entro la città si legge: *et possint ipsam blavam trahere ubicunque voluerint per civitatem et suburbia Pergami dummodo non trahant extra Portas fossati comunis Pergami, nec extra Portam Martini Sanici, nec extra Portam de Lasusana, nec extra Portam que est apud fontem de Castaneta et que est apud clausum Paxini Tarussi, nec ultra pontem de la*

(871) Inutile quasi notare, che questa chiesuola (volgarmente zeziöla) di S. Maria in Valverde esiste ancora, e che si trova poco discosto dalle case, ov'era lo spedale di S. Bernardo.

(872) Via, che sussiste ancora, e che si stacca da quella, che conduce al ponte sulla Morla in Valverde ed indi in Valtezze, tra la chiesuola di S. Maria di Valverde e le case, ove prima del 1457 era l'ospitale di S. Bernardo.

(873) *Stat. an. 1455, 7 § 98.*

*Murgula Vicinie s. Laurentii* (874). Qui vediamo, che la espressione: *suburbia Pergami* va presa nel suo più stretto significato, cioè dei borghi, che facevano topograficamente corpo colla città, o meglio, di quella parte del suburbio, rispetto alla quale, per esser meglio guardata, potevasi anche essere sicuri, che quelle prescrizioni avrebbero dovuto essere osservate. Infatti, se verso mezzodi questa parte del suburbio restava delimitata dal *fossatum comunis Pergami*, il borgo Canale lo era dalle tre Porte dei Sanici, della Susana e di Castagneta, e quindi anche il borgo S. Lorenzo era circoscritto dal letto della Morla, sul quale qui esisteva l'unico ponte, a cui non si pensò neppure di attribuire il nome da una stongarda, che lo difendesse, ma venne semplicemente chiamato: *pons de la Murgula Vicinie S. Laurentii*. Questa interpretazione è confermata appieno anche da una disposizione dello Statuto del 1353, ove si legge: *infrascripta Comunia teneantur ad refrectionem strate que incipitur ad pontem de La-stongarda usque ad pontem de Lemen, et a collo Caverniani usque ad collum Rizoli per quod itur in Vallem Brembanam*; e segue la enumerazione di quei Comuni, cioè Poscante, Olera, Sorisole, Assonica, Ponteranica, Villa d'Almè, e così su per quella Valle (875). Se il *Pons de La-*

(874) *Stat. an. 1351*, 8 § 50, ove si dice di aver tolte queste disposizioni dal *Liber Victualium* cc. 6. 7 e dallo *Statutum Antiquam*, cioè del 1265. 1 § 24.

(875) *Stat. an. 1355*, 16 § 77.

*stongarda* fosse stato quello di Valverde, sarebbe a chiedersi, perchè in quell'elenco non figuri il nome di Valtezze, il cui territorio era pure attraversato per intero da quella via. La ragione sta in ciò, che, come vedemmo, la Valtezze non formava un Comune a sè, ma per mezzo della Vicinia di S. Lorenzo era inclusa nel suburbio. Ora, la manutenzione delle vie del suburbio spettava alla città in forza del principio stabilito, che il *Comune Pergami teneatur et obligatum sit ad refectioem omnium stratarum sitarum in Vicinantiis civitatis et suburbiorum Pergami* (876). Del che abbiamo altro esempio dallo stesso Statuto del 1353, poichè ivi sono enumerati i Comuni esterni, che erano tenuti alla manutenzione della via da Longuelo per Ponte S. Pietro a S. Gervasio sin presso a Trezzo; ma siccome si era già aperta l'altra via dall'attuale Porta Broseta a Longuelo, e siccome questa si trovava entro il raggio del suburbio, così lo Statuto esplicitamente dichiarò, che alla manutenzione di questa non erano obbligati i Comuni poco prima enumerati (877). Dal che si vede, che una identica condizione di cose esisteva anche per la Valtezze, e che se da una parte del suburbio per la manutenzione di una via si stabilì come punto di partenza Longuelo, che ne segnava il confine, ugualmente dall'altra parte non poteasi prendere

(876) *Le Vicin. di Berg.* p. 115 seg.

(877) *Stat. an. 1353* 16 § 75.

che il Pons de Lastongarda, esso pure collocato all'estremo dell'opposto lato del suburbio (877<sub>a</sub>).

Era necessario chiarire questo punto, e per le conseguenze che se ne possono trarre, ed anche perchè occorreva correggere il malinteso, a cui diè vita lo Statuto nostro del 1493. La stongarda di Longuelo era stata preceduta da un battifredo in legno (878), che evidentemente era stato co-

(877a) Possiamo ora fissare anche la posizione di Bloello. Richiamando la carta del 1110 (v. sopra nota 18a), vediamo, che se un pezzo di terra in Bloello avea a totis partibus sive via sive Murgula, occorreva, che anche il torrente in questo punto avesse un corso assai tortuoso. Questa condizione si verifica in modo evidentissimo al Ponte Secco. Naturalmente i nomi di Pons de Lastongarda e di Pons Siccus, come vedemmo or ora, fecero dimenticare il precedente di Bloello; ma fu appunto coll'aver potuto stabilire la posizione del Pons de Lastongarda in quella località, e non più nella Valverde, come fecesi fino ad ora, che si rese possibile di trovare una tale corrispondenza, potendosi spiegare, come l'antico nome abbia dovuto scomparire di fronte ai nuovi, che man mano sotten-travano. Di fatto, scomparsa la stongarda, per ispeciali condi-zioni questo Ponte ebbe nome di Secco in antitesi all'inferiore di Valverde, ove il letto del torrente è sempre provveduto di acqua, e così anche i luoghi circostanti assunsero quella deno-minazione. Daltronde, non sarebbe possibile per Bloello ricor-tere ad altra località. Da una parte abbiamo la Valtezza per-fettamente conosciuta anche per antichi documenti, dall'altra Ponteranica e Pratum de Larobore pure conosciuti (v. sopra nota 316), e quindi non resta la scelta che pel Ponte Secco e suoi contorni. Da ciò comprendiamo, come negli atti si scrivesse: in loco et territorio de Bloello et Prato de Robore, poichè ef-fettivamente quelle due località venivano ad essere contigue. Invero, se il territorio di Bloello stendevasi sulle due sponde della Morla (v. sopra nota 18a), avrà compreso ne' suoi confini anche quella che oggidì chiamiamo Ramera, vicina ai luoghi, ove era il Pratum de Robure, oggidì Petós.

(878) Fornoni *La Basilica Alessandr.* in *Atti dell'Ateneo di Berg.*, 1884-86, p. v n. 4.

strutto quando quella località non era stata per anco chiamata a far parte del suburbio (879). E siccome una stongarda troviamo anche in Broseta o Loreto, così vediamo, che il suburbio nei punti d'accesso era guardato a' suoi confini da quelle opere di difesa (880). Se quindi anche al Ponte Secco troviamo attribuita la denominazione di *Pons de Lastongarda*, questo è già bastante indizio per ammettere, che fin là si estendesse pure dal lato di settentrione il nostro suburbio. Ora, la descrizione della Vicinia di S. Lorenzo nello Statuto del 1263 ci presenta questo di particolare, che, dopo aver segnato i luoghi, i quali le appartenevano entro la città, fuori di essa ci indica tre punti, ai quali quel Vicinato si estendeva, vale a dire, il Ponte Secco, la vetta della Marezana ed il corso della Tramana, che lo chiudeva verso levante. Ma qui abbiamo non altro, che il territorio della Valtezze d'oggi. Si vede, pertanto, che la sentenza del 1231 avea avuto il suo effetto, e che l'aver dichiarato gli *homines omnes Vallis Tegetis* quali Vicini del Vicinato di S. Lorenzo avea anche avuto per necessaria conseguenza, che essi fossero resi partecipi del *ius bur-*

(879) Di fatto anche oggidì quella stongarda dalla vicina chiesuola è chiamata Portone di S. Matteo, ma non ha già nome da Longuelo, che resterebbe escluso da quest'opera di difesa. V. anche Fornoni a. l. c. Si vede, che il battifredo esisteva indubitatamente prima che Longuelo fosse dichiarato suburbium, e che la stongarda, la quale gli fu sostituita, per opportunità di difesa fu mantenuta nello stesso luogo (v. sopra nota 777).

(880) *Studi Bergom.* p. 72.

*gense*, ed il loro territorio fosse diventato uno dei *suburbia* della città. Nè da questo risultato era possibile sfuggire; poichè se uno dei caratteri principali di quel diritto dei borghi era, che coloro, i quali ne fruivano, non fossero chiamati ad imprese guerresche od al pagamento delle taglie, se non nella misura, con cui vi erano chiamati i cittadini; ugualmente i Vicini della Valtezze, in virtù di quella sentenza, non doveano sostenere oneri o fazioni, se non quando li sostenevano i loro convicini della città e del borgo; onde ne scaturiva quella ambita parità di diritto. Il Comune certo fece inscrivere ne' suoi Statuti il decreto, con cui la Valtezze, che prima non era che una *contrata*, al pari di Longuelo e di Plorzano, veniva ora chiamata ad essere *suburbium civitatis Pergami* (881); e che questo debba essere avvenuto molto prima del 1263, lo prova la circostanza, che colla descrizione riportata nello Statuto di quell'anno, il Vicinato di S. Lorenzo nella sua parte esterna alla città, corrispondente quindi al vero *suburbium*, si chiude con quei confini, che costituiscono, come avvertimmo, il territorio proprio della Valtezze, e solo come una posteriore aggiunta vi appare un altro vasto tratto di territorio, che soltanto allora, a quanto sembra, deve esser stato posto esso pure legalmente, come prima lo era di fatto, nella condizione del restante *suburbium*. Infatti nello Sta-

(881) V. sopra nota 777.

tuto, dopo compita quella descrizione, si legge: *et quod locus et territorium de Turre Boldonum et stantes et habitantes et qui de cetero stabunt et habitabunt in eodem loco et territorio de Turre Boldonum, sint et esse debeant in ipsa et de ipsa Vicinancia s. Laurentii et burgo et confinibus s. Laurentii. Et quod teneantur et debeant solvere et sustinere honera et factiones in ipsa et cum ipsa Vicina s. Laurentii et cum vicinis illius Vicin. tamquam vicini, et sicut alii vicini ipsius Vicin. faciunt et fecerunt et facere debent* (882). Si potrebbe credere, che i compilatori, come in altri punti, anche qui avessero abbandonato alla consuetudine il resto della descrizione di quella Vicinia, accontentandosi di accennare con generali espressioni, che in essa erano compresi Torre Boldone e per necessità topografica anche Redona. Ma qui conviene osservare, che questa supposizione sa-

(882) *Stat. an. 1551. 2 § 40.* Lo Statuto del 1555 descrive a un dipresso questa Vicinia come quello del 1265; ma a quel decreto aggiunge di più: *Et totus locus et totus territorium et omnia sedumina et omnes stantes et habitantes in locis et territorii de Roxiano et de Redona, et qui decetero stabunt et habitabunt in ipsis locis et territoriis sint et esse debeant vicini eiusdem Vicinancie et de suprascripta Vicinancia S. Laurentii et confinibus suprascripte Vicinancie* (16 § 125). Qui vi ha non solo la esplicita menzione di Redona, il che risultava anche senza bisogno di essa dal precedente decreto; ma si aggiunge anche quella di Rosciano; il che deve necessariamente lasciar ammettere, che Rosciano prima del suo distacco dal territorium civitatis facesse parte esso pure del Vicinato di S. Lorenzo, e che qui abbiamo una novella prova della efficacia del ius vicinale nel conservare quel territorio. Ruxianum, a quanto pare, era un antico possesso vescovile (Lupi II 1065), nè avendovi più la città alcun diretto interesse. Favea costituito in Comune a sè, separandolo dal suburbium (v. nota 854a).



rebbe ammissibile, quando con quella definizione i confini della Vicinia non fossero stati chiusi a levante col letto della Tramana, a mezzodi coi confini delle Vicinie di S. Michele del Pozzo e di S. Alessandro della Croce, a settentrione colla vetta della Maresana, onde non era possibile, che in essi si facessero entrare altre terre. Si deve ammettere piuttosto, che nello Statuto fu accolta una preesistente descrizione del Vicinato di San Lorenzo, e che l'aggiunta riguardante Torre Boldone non si deve ascrivere che agli *emendatores* di quello Statuto. Questo lo prova apertamente la descrizione della Porta o Quartiere esterno di S. Lorenzo. Infatti, seguendone passo passo le indicazioni, si comprende, come esso estendevasi sino ai confini di Ranica, onde per necessità abbracciava, non solo la Valtezze, ma anche Redona e Torre Boldone (882<sub>a</sub>). E qui avrebbe dovuto arrestarsi lo Statuto; ma una aggiunta ancor più ampia e più minuta di quella contenuta nella definizione della Vicinia ci mostra, come nell'atto stesso, in cui fu compilato quello Statuto, e Redona e Torre Boldone siano state aggiunte al suburbio. Infatti vi leggiamo: *et totam terram et omne id totum quod est et comprehenditur infra suprascriptas coherencias versus ci-*

(882<sub>a</sub>) Questo risulta aperto anche da tutti i fatti posteriori. Il tentativo fatto nel 1251 fu rinnovato anche in seguito; ma le sentenze e le ducali venete provano, che si continuò a considerare gli abitanti di Valtezze, Redona, Torre Boldone come cittadini ascritti alla vicinanza di S. Lorenzo (Calvi *Efemer.* III 147).

*vitalem Pergami sit et esse debeat burgi et de burgo s. Laurentii adiacenti civitati Pergami, et ita habeatur et teneatur et tractetur valeat et teneat in perpetuum. Et quod locus et territorium de Torre Boldonum et stantes et habitantes in eodem loco de Turre Boldonum sint et esse debeant de ipsa vicinancia et burgo S. Laurentii et debeant solvere et sustinere omnia honera et factiones in ipsa et cum ipsa Vicinancia s. Laurentii et cum vicinis ipsius Vicin. tamquam et sicut vicini ipsius Vicin. s. Laurentii faciunt et fecerunt et facere debent* (883). L'esempio di Valtezze non poteva che essere contagioso; e questo tanto più, in quanto nei territori di Torre Boldone e di Redona, essendo stati attraversati dal grande canale Serio, dovea ben presto esservi formata una popolazione libera ed industriosa. L'antitesi fra il *ius burgense* ed il *ius Vicinale* non potrebbe meglio manifestarsi come in questo decreto. Quelle terre furono innanzi tutto assegnate al borgo di S. Lorenzo; solo nel determinare come e con chi dovessero fare vicinanza, si dichiarò, che doveano farla colla Vicinia d'ugual nome. Si teneva dunque fermo a quella distinzione: il *ius burgense* non si acquistava, che per la annessione al borgo; la Vicinia non era indicata che come il mezzo per adempiere agli obblighi derivanti da quella annessione (884). Probabilmente, quan-

(885) *Stat. an.* 1551. 2 § 40.

(884) Non credo necessario intrattenermi qui a lungo sulle conseguenze, che nei rapporti ecclesiastici delle Vicinie estendenti sul suburbio possa aver recato la istituzione dei tre Primiceriati di Seriate, di Scano e di Lallio, che rappresenta-

do furono creati gli *Emendatores* dello Statuto


vano la estensione della Plebs urbana (*Corogr. Berg.* p. 229 seg.). In un elenco delle nostre chiese soggette a censo verso quella di Roma, che fu compilato intorno al 1260 (Lupi *Stralci di docum.* n. 28. ms. in Bibl.), troviamo nel Primiceriato di Lallio la chiesa S. Marie de Calve in quello di Seriate le chiese S. Martini de Turre Buldonum. S. Laurentii de Redona. S. Petri de Palazzo. l'attuale di Boccaglione (*Corogr. Berg.* p. 76). Se a queste aggiungiamo anche quella di S. Colombano di Valtezze (*Calvi Effem.* l. 50 seg.), vediamo, che grandissima parte del suburbio era stata nel secolo decimoterzo compresa in due di quei tre Primiceriati. Dove fosse la chiesa di S. Maria di Calve, non mi è possibile dirlo; da secoli abbiamo memoria soltanto di quella di S. Tommaso, che ancora sussiste (*Corogr. Berg.* p. 128 seg.). Comunque sia, già il Lupi avea posto in piena luce il carattere di questi Primicerii e di questi Primiceriati avvertendo, che i Primicerii di Seriate, di Lallio e di Seano non avevano nulla di comune cogli Arcipreti delle Pievi, poichè non esercitavano funzioni parrocchiali, nè avevano cura d'anime; e lo stesso loro titolo lo dimostra. Indi aggiunge: etiamsi insigne illud munus praesertim in cathedralibus fuerit, nullam tamen praesidendi plebi, aut populo, sed clero dumtaxat conferebat auctoritatem, idemque propterea suburbani primicerii presbyteros, clericosque in circumiacentibus basilicis seu capellis degentes in officio solummodo continebant, et ad debita cathedralibus praestanda obsequia adigebant, et ipsi in primis exhibebant (*Cod. Dipl.* l. 266). Ed infatti, anche tra le dignità capitolari primo veniva l'Arcidiacono, secondo il Prevosto, che dovea risiedere presso S. Alessandro, terzo l'Arciprete, a cui però sembrava ingiusta questa inferiore posizione, ultimo il Primicerio (*Stat. Cathedral. Berg.* pp. 33 seg., 45. ms. in Bibl.). Pertanto, il popolo, elemento essenziale a costituire una vicinanza, rimase del tutto estraneo a siffatte divisioni di funzioni, che punto non lo riguardavano, e dovette quindi continuare in quegli stessi antichi rapporti ecclesiastici, dai quali er-no usciti i rapporti civili. In conseguenza, sebbene troviamo, a cagion d'esempio, posta nel Primiceriato di Seriate la chiesa di S. Pietro di Palazzo o Boccaglione, tuttavia la popolazione di quella parte del suburbio avrà continuato ad essere congiunta ecclesiasticamente con la Vicinia o Parrocchia di S. Alessandro della Croce, come lo era prima di quella istituzione dei Primiceriati, e come si mantenne fin quasi ai nostri giorni. Così la unione ecclesiastica di Curnasco colla Vicinia

del 1263 (885), quelle terre poterono far sentire le loro ragioni; e questo tanto più, in quanto, mentre in altri luoghi gli *Emendatores* erano tenuti sotto gelosa custodia, finchè non avessero compiuta l'opera loro; da noi, in quella vece, davano accesso a tutti, che avessero loro ragioni da far sentire (886). Così, sieno stati gli *Emendatores* nel proporre, sia stato il Consiglio cittadino nell'approvare, noi vediamo anche qui, che mentre il *ius burgense*, attenendosi ai suoi principii ed al concetto, dal quale ebbe vita, sarebbe stato rigido e stretto nelle applicazioni; a temperarlo concorse potentemente quel sentimento di solidarietà, che avea le sue profonde radici nei rapporti viciniali, e che valse in fine a far estendere la parità del diritto su tutto, o quasi, l'antico *territorium civitatis*.

di S. Grata potè durare fino a tempi relativamente recenti (V. l'Appendice), sebbene Carnasco fosse compreso nel Primiceriato di Lallio (*Calvi Effem.* III 455).

(885) *Stat. an.* 1248, 10 § 14 add. col. 1961.

(886) Pertile II, 2. 662 seg. Che i nostri si attenessero a questo secondo sistema, lo prova luminosamente lo *Stat. an.* 1248, 12 § 11 col. 1990.



# APPENDICE

## I MILLE HOMINES PERGAMI

DEL 1156

---

AVVERTENZA. I numeri posti in fianco ai nomi richiamano al numero d'ordine degli stessi nel documento dato in seguito. Le citazioni del *Liber Poteris Brixie* si riferiscono al Codice n. 2.

---

### § 1.

Nella nota 701 dello Scritto precedente avvertii, che sarebbe stato interessantissimo far conoscere i nomi dei *mille homines Pergami*, i quali nel 1156 confermarono col loro giuramento la rinuncia al possesso di Volpino, Qualino e Ceretello (Lupi II 1149). Siccome l'importante volume del *Liber Poteris Brixiae* vedrà la luce nei *Monumenta Historiae Patriae*, così sarebbe un fuor d'opera, se qui, trascrivendo tutti quei nomi, volessi volta per volta indicare tutte le varianti, che ci si presentano non di rado nei due Codici Quiriniani segnati coi numeri 1 e 2, e se qui volessi entrare in una speciale investigazione per determinare, quale di essi meriti la

preferenza, se l'uno penda dall'altro, od ambedue da differenti compilazioni conservate negli archivi bresciani; se, insomma, volessi affrontare tutte quelle questioni, che si rannodano a così fatte ricerche. Da una parte, ed è facile intenderlo, non ebbi alcun agio di fare uno studio speciale e minuto sui due Codici; dall'altra è certo, che tutte queste cose saranno opportunamente avvertite dal chiaro editore di quell'importantissimo volume; onde la mia fatica potrebbe forse ridursi ad un inutile *actum agere*, quand'anche avessi raccolto sufficienti elementi per poter dire quello, ch'io pensi su questo argomento. Ma il mio compito fortunatamente è più modesto, nè può eccedere gli stretti limiti di una Appendice e dei motivi, che mi hanno indotto a compilarla. Farò talvolta confronti coi documenti locali; confronti, ne sono certo, che potrebbero essere estesi di gran lunga, quando si volesse di proposito illustrare questo documento; il che non è, almeno per ora, negli intendimenti miei.

## § 2.

Le guarentigie, che Brescia credette di poter esigere pel mantenimento della pace conchiusa nel Marzo del 1156, rispondevano e ai concetti di quella età, e agli intenti di chi sentiva di dover assicurarsi incontrastatamente delle conseguenze della splendida vittoria ottenuta. Se la stipulazione dell'atto di pace era avvenuta tra i

Consoli o rappresentanti delle due città, si richiese pure l'intervento dei privati comproprietari (*capita*) delle terre così sanguinosamente contese; ma questo non bastò ancora, perchè furono spediti a Bergamo *magister Malapars* e *presbiter Syrus* col loro notaio, delegati a raccogliere gli speciali giuramenti, non solo di coloro, che in particolare aveano essi pure qualche parte nell'acquisto di Volpinò (*Studi Bergom.* p. 322 seg.), ma anche quelli di *mille homines Pergami*, i quali doveano confermare in tal modo i patti convenuti. Un tale compito, in vero, avrebbe dovuto spettare alla generale concione del popolo (Pertile II, 1, 55 seg., 116); ma Brescia ad un assenso tumultuosamente o confusamente accordato in una assemblea preferì questo procedimento, anche perchè, come già avvertii, non essendosi per anco formato un esatto concetto della personalità giuridica, e la corporazione, quale che ella si fosse, andando ancora confusa co' suoi membri, ne dovea seguire, che l'assentimento di coloro, che aveano la naturale rappresentanza del Comune, non dovesse essere reputato sufficiente a dare piena validità a quei patti, ma venisse richiesto mediante il vincolo sacramentale anche quello di tutti o del maggior numero dei membri, che formavano il Comune stesso. I delegati bresciani si trattennero nella nostra città per oltre un mese; ed è certo, che, come anche i giuramenti speciali ci si presentano prestati in diverse riprese (*Lib. Pot. Brix.* fol. 22-25, 36), a



maggior ragione lo debba esser stato il giuramento dei *mille homines Pergami*. I nostri Codici non ci lasciano intender nulla in proposito; soltanto in certo punto è interrotta la serie dei nomi od intestazioni per frapporvi la seguente annotazione: *Actum est hoc de mense Marcii et de mense Aprilis anno domini MCLVI indictione IIII. Interfuerunt magister Malapars et presbiter Syrus, et Albertus et eius filius, Mazochinus, Cravigula et alii plures testes* (cfr. Lupi II 1149). È evidente, che tutto questo si sarebbe trovato a suo luogo in principio od in fine dell'atto, poichè non è ammissibile, che quei delegati si sieno così a lungo intrattenuti nella nostra città per raccogliere il giuramento di meno che un terzo di quanti troviamo enumerati nel documento, mentre non sarebbero occorsi meno di due mesi per raccogliere quello di tutti gli altri. D'altronde, entro il mese di Aprile furono compiti anche gli altri speciali giuramenti (*Studi Bergom.* p. 325), nè gli avvenimenti permettevano ai Bresciani di procedere con tanta lentezza al compimento di un atto, al quale doveano attribuire la massima importanza come solenne sanzione di quello, che fin là era stato fatto. Invero, essi non ignoravano, che, sprezzata la intromissione dell'Imperatore in quella sciagurata vertenza, n'avrebbero incorsa tutta l'ira; l'esempio di Spoleto parlava troppo eloquentemente (*Gesta di Feder.* I vv. 920 seg.; *Studi Bergom.* p. 328); onde ad essi conveniva trincerarsi dietro ad un fatto intieramente com-

piuto, almeno in apparenza, di pieno accordo fra le due città.

### § 3.

Più che nomi, sebbene, ne convenga, assai impropriamente, ho voluto chiamare intestazioni quelle dateci dal nostro documento. In un troppo grande numero di casi non abbiamo nomi personali propriamente detti, ma indicazioni affatto generiche, come, a cagion d'esempio, *filiu Brage* (191), *filiu Lumbardi* (518, 531), *Petrusbonus de Terno et tres sui fratres et filius eius* (495), donde veramente non possiamo ricavare che tre soli nomi di *Braga*, di *Lumbardus* e di *Petrusbonus de Terno*, due dei quali non risulta nemmeno che si riferiscano a persone, le quali abbiano separatamente prestato il loro giuramento, a meno che una di queste non sia il *Braga de Calcinato* (244), registrato in altra parte, mentre tutti gli altri ci rimangono ignoti; per il che dobbiamo indurre, come vedremo anche più avanti, che in moltissimi casi non abbiamo che intestazioni di persone indicate soltanto dal vincolo, non del casato, ma da quello strettamente familiare; dal che la impossibilità per noi di chiamare questo come un elenco di nomi puramente personali. Ha ambedue i caratteri; ma non volendo volta per volta fare una distinzione, che sarebbe affatto inutile, mi appiglio alla generica indicazione di intestazione, della quale parmi di avere sufficientemente

determinata la accezione qui fatta. E qui esiste una differenza, per lo meno apparente, fra i due Codici Quiriniani. Quello che porta il N. 1, ci presenta quelle intestazioni scritte in colonna, separate quindi esattamente le une dalle altre; nel Codice N. 2, invece, sono trascritte linealmente l'una di seguito all'altra, non distinte che dalla interpunzione. In generale si può affermare, che non esistono fra l'una e l'altra trascrizione sostanziali differenze; tuttavia conviene avvertire, che non sempre possiamo essere sicuri della esatta determinazione di ciascuna intestazione. Poichè, non avendo sotto gli occhi i documenti originali, e non essendo allora l'uso dei cognomi peranco generalmente invalso, non possiamo stabilire con sicurezza quanta parte si abbia ad attribuire al criterio del trascrittore nella necessaria distinzione di quelle intestazioni. Invero può avvenire, che non possiamo essere sicuri, se di due denominazioni insieme congiunte l'una funga da cognome dell'altra, o se in quella vece negli atti originali esse abbiano distintamente accennato a due diverse persone. Un esempio chiarirà il mio concetto. Al n. 294 abbiamo: *Bungus Alamannus et filius eius*. Ambedue i Codici ne fanno una intestazione unica. Ma siccome, e lo vedremo più innanzi, troviamo anche nei posteriori documenti il solingo nome di *Alamannus*, così restiamo incerti, se sia esatta la connessione con *Bungus*, e se quindi si tratti veramente di una sola persona. È evidente, che questa incertezza non sussiste-

ebbe punto, quando l'atto ci presentasse *Bungus Alamanni* o *B. de Alamanno*: ma siccome non esisteva una regola stabile e costante nella conformazione di queste denominazioni, così non abbiamo tanto in mano, da poter separare con sicurezza l'uno dall'altro nome. Abbiamo in altro luogo *Bungus* o *Bongus de Scano* (446), e qui potrebbesi indurre, che la aggiunta *de Scano* sia stata posta per distinguere questo dall'altro *Bungus*, che vedemmo unito ad *Alamannus*. Ma siccome anche in altri documenti, e lo vedremo nelle particolari annotazioni del documento, si usa indistintamente il semplice *Bungus*, come il *Bungus de Scano* per la medesima persona, così potrebbesi anche indurre, che, separato *Bungus* da *Alamannus*, qui esistesse una ripetizione di nomi o di intestazioni. Ma come proverò, che si fatte ripetizioni si trovano abbastanza frequenti nel nostro documento, così restano abbastanza giustificati questi dubbi, come lo sono eziandio per altri fatti. I nostri Codici hanno due distinte intestazioni (118):

Atto barbanus

Alberici Zavatte et filii

Ma qui è aperto, che la seconda intestazione non dipende che dalla prima, e che va con essa congiunta; *Albericus Zavatta* compare già in altra parte del documento (89), onde le due intestazioni non possono formarne che una sola, legata insieme dal rapporto di parentela indicato da *barbanus*, che non è altro che il nostro barba o barbano.

In altro luogo troviamo (171, 172): *frater Rubei filii Brixiani de Levato*. Quantunque grammaticalmente la connessione possa sussistere, tuttavia da un breve esame del documento apparirà manifesto essere impossibile, che per accennare ad una persona sola, che prestò il giuramento, siasi dovuto ricorrere alla determinazione di due distinti rapporti di famiglia senza che si trovasse necessario di dare il nome di quella persona. Così abbiamo *Girardus de Pallatio* congiunto con *Pristinarius de Calcinato* (195, 196) e più ancora troviamo una sola intestazione (435, 436): *Gigus Biffa de Curterezia*, mentre qui non abbiamo che i nomi di due Consoli del 1156 appartenenti a due distinte famiglie. Questi esempi, che si potrebbero ancora allargare, dimostrano, che non ci troviamo dinnanzi ad una lezione scrupolosamente esatta, la quale in niuna parte abbia avuto a risentire degli accomodamenti dei posteriori trascrittori.

#### § 4.

Queste incertezze sono abbastanza giustificate anche sotto un altro punto di vista. Come già ne recai un esempio, il documento in più di cento trenta intestazioni ci lascia con tutta sicurezza ammettere, che i delegati bresciani non si sieno presa cura di prender nota dei nomi del *frater*, o dei *fratres*, del *pater*, del *filius* o dei *fili* di una data persona, i quali con essa prestarono il

giuramento. Si possono consultare i nn. 12, 35, 44, 45, 67, 76, 77, 79, 81, 84, 86, 115, 118, 120, 121, 127, 128, 130, 131, 132, 135, 142, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153 (dubbio), 156, 158, 160, 161, 165, 167, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 186, 191, 197, 201, 205, 206, 210, 214, 218, 239, 246, 257, 258, 261 (dubbio), 269, 270, 272, 273, 274, 277, 280, 281 (dubbio), 283, 284, 287, 288, 289, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 302, 305, 306, 307, 309, 315, 316, 318, 319, 320, 322, 324, 325, 327, 329 (dubbio), 332, 340, 411, 454, 455, 459, 461, 467, 468, 470, 471 (dubbio), 475, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 489, 492 (dubbio), 494, 495, 496, 497, 500 (dubbio), 503, 505, 507, 510, 511, 513 (dubbio), 515, 516, 517, 518, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531 (dubbio), 532, 533, 534, 535, 536, 539. Di fronte a questa regola, che possiamo dire quasi costante, resta giustificato bastantemente il nostro dubbio, se *Paganonus* stia esattamente congiunto con *filius Fulconis de Brembato* (13), *Petrus* con *filius Alberti Ingeldi* (41), *Aricus* con *filius Petri Spoiti* (88), *Guido* con *filius Gualobe de Sariato* (122), *Malcoatus* con *filius Mazuchelli* (157); se, inoltre, possiamo riferire *Cremonesius frater eius* (285), al precedente *Iohannesbonus de Antescola* (285), o se invece non sia a leggersi: *Cremonesius [et] frater eius*, lasciando questa intestazione indipendente dalla precedente. *Cremonesius* non è che una forma dialettale di *Cremonensis*, e non potrebbe che indicare il contado di origine di colui, che prestò

il giuramento, mentre, come vedremo, il *Iohannesbonus de Antescola* non sembrerebbe appartenere che ad una famiglia già da tempo stabilita in città, che venne distinta unicamente dalla località cittadina, ove avea posta la sua sede. Se qui con qualche verisimiglianza la questione può essere risolta in senso favorevole al testo, in altri luoghi non possiamo esser certi, che non sia stata ommessa la congiunzione *et*, che indica nel nostro caso la diversità di due intestazioni. Così abbiamo tutto di seguito: *Obertus Xuardus* (308), *Iohannes Ferarius frater eius* (309). Ma qui la ommissione della *et* è evidente, poichè altrimenti dovremmo indurre, che *I. Ferarius* fosse fratello del Suardo. Una identica confusione è evidente anche altrove (468, 469). Queste considerazioni sono dettate dalla circostanza, che, siccome introducendo la *et* viene ad accrescersi il numero dei giuranti, necessario, se non a raggiungere, chè è impossibile, almeno ad avvicinarci di qualche poco a quello di mille, poichè, a cagion d'esempio, ammettendo la fratellanza del Suardo col Ferrario non avremmo che due sole persone, mentre, ammettendone quella distinzione, diventano tre, vale a dire *O. Xuardus* e *I. Ferarius et frater eius*; così non sarei lontano dal mettere innanzi una tale supposizione anche per altri luoghi del documento, nei quali il rapporto di parentela con una antecedente intestazione, lasciato indurre dalla ommissione della *et*, non potrebbe essere che dipendente dai trascrittori. Così, d'altro canto, siccome moltissime delle

intestazioni qui sopra recate cominciano semplicemente con *filius* o con *fili*, non contrasterebbe punto alla forma del nostro documento, se, a cagion d'esempio, ammettessimo due distinte intestazioni, l'una portante semplicemente *Paganonus*, l'altra *filius Fulconis de Brembato*. Certo alcuni di questi dubbi potrebbero essere tolti dai documenti di quella età. Il nome di Pietro, come vedremo (§ 12), lo troviamo in un'epoca posteriore nella famiglia Ingeldi, onde non parrebbe giustificato scindere quella intestazione che ha: *Petrus filius Alberti Ingeldi*; ma pur troppo per altri non abbiamo uguali argomenti per accogliere con qualche sicurezza quel testo. Queste cose ho voluto soltanto avvertire, perchè non ho creduto, del resto, di staccarmi dalla lezione del documento se non in quei pochi punti, nei quali la mia poteva essere bastantemente suffragata.

#### § 5.

Moltissimi nomi in questo, come in altri documenti anche più recenti, ci si presentano sforiniti di indicazioni, che ne chiariscano del casato, della provenienza, di una qualità fisica o morale, dell'esercizio di un'arte o di una professione, del luogo di abitazione, e così di seguito, le quali servissero a distinguere l'una dell'altra persona. Il loro numero abbastanza ragguardevole ci prova che l'uso dei cognomi, almeno negli atti, non era ancora generalmente invalso; ma in tali casi ci



inganneremmo a partito, ove credessimo di trovarci sempre di fronte a rappresentanti di famiglie popolane. Poichè abbiamo il semplice nome di *Attelatus*, quello di *Gigus*, i quali, non solo appartenevano a distinte famiglie cittadine, ma facevano parte anche del collegio consolare di quell'anno. Le incertezze, le quali ho rilevato in alcuni punti dei nostri Codici, non permettono, come avvertii, anche qui di accertarci, se due nomi, che si seguono, debbano stare congiunti, così che l'uno possa essere considerato come cognome dell'altro, o se veramente negli atti originali saranno stati disgiunti ad indicare due diverse persone; tuttavia, qui richiamo a quelli, che, o soli, od in funzione di patronimici, ci sono dati nella forma più sicura dal nostro documento. Essi si trovano sotto i nn. 1, 2, 4, 8, 9, 16, 22, 23, 24, 35, 40, 43, 72, 75, 80, 81, 97, 101, 106, 107, 110, 111, 115, 116, 128, 132, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 168, 179, 180, 183, 184, 189, 197, 201, 202, 207, 220, 241, 246, 249, 275, 278, 282, 288, 291, 306, 311, 316, 317, 318, 324, 327, 328, 336, 338, 340, 343, 344, 348, 349, 354, 358, 363, 364, 372, 375, 377, 381, 383, 386, 395, 397, 399, 400, 401, 408, 411, 414, 416, 417, 419, 421, 423, 424, 428, 433, 435, 444, 450, 451, 455, 457, 461, 464, 478, 490, 493, 494, 497, 499, 507, 508, 509, 513, 514, 518, 521, 522, 526, 531, 532, 535, 537. A cagion d'esempio, in un atto del 1127 non sono in altra guisa indicati ancora i testimonii, poichè vi leggiamo: *signum manuum Lazari et*

*Oddonis seu Ottonis et Bernardi atque Ambrosii testium* (Pergam. in Bibl. n. 2149), e così in altro del 1147 (*Ibid.* n. 532) ed in moltissimi, che si potrebbero qui addurre; onde si vede, come si continuasse a designare le persone unicamente pel loro nome personale.

§ 6.

Una grave difficoltà ci si presenta nel fatto, che parecchie volte non possiamo assicurarci, se nel documento si tratti di vere omonimie, oppure di raddoppiamenti di intestazioni dipendenti da inavvertenze dei trascrittori. Se si possedessero i documenti originali, non avremmo che a sottoporli ad un attento esame; ma pur troppo qui non abbiamo che trascrizioni fatte posteriormente, e quindi ogni giudizio deve per necessità restare sospeso. Invero, non si può con sicurezza stabilire, se l'*Auricula* del principio del documento (8) sia altra persona da quella, che si trova nel corpo dello stesso (364), se lo stesso abbia a dirsi di *Adamus* od *Adammus Grappe* (209, 398), se *Alexander de Longuis*, (137) sia differente da *Alexander de Longis* (387) *Guilielmus de Alse* (337) da *Guilielmus de Alze* (391), *Barzacha* (372) da altro *Barzacha* (537), il *filius Zochi* (412) dal *filius Zochi de Osio* (274), il *Iohannes Ferarius* (396) dal *Iohannes Ferarius et frater eius* (309), il *Raginaldus de Laporta* (173) dal *Raginaldus de Porta* (276), *Guilielmus Rivola* (353) da *Guilielmus de*

*Rivola* (394); se vi fossero due famiglie di *fili* *Lumbardi* (518, 531), tre *Iohannes de Turre* (279, 292, 362), due *Lanfrancus de Muzzo* (355, 367), due *Mayfredus de Surlasco* (233, 404), due *Petrus Rodulfi* (232, 392), due *Rogerijs de Puia* (248, 410), due *Albericus Quatuor Oculi* (359, 491), due *Iohannesbonus de Osio* (95, 222), due *Girardus Archidiaconi* (64, 108), e se non è pure un duplicato *Aricus filius Petri Spoiti de Palusco* (88) ed *Aricus de Palusco* (385). La frequenza, colla quale ci si presentano questi raddoppiamenti di intestazioni, lascia sospettare, che nelle trascrizioni del nostro documento sieno veramente incorse alcune inesattezze, e questo tanto più se si osserva, che alcune differenze non sarebbero che apparenti. A cagion d'esempio, Alze ed Alse sono due forme di uno stesso nome locale promiscuamente usate anche nei nostri documenti di quella età (Lupi II 867; *Pergam. in Bibliot. n. 2092*); *Raynaldus de Porta* sta per *Raginaldus de Laporta* allo stesso modo, che la forma *de Grotta* di questo documento sta alla forma *de Lacrotta* dei nostri. Così non dipese forse che dal modo incerto della pronuncia, se da una parte si scrisse *Alexander de Longuis* e dall'altra *A. de Longis*; col nome di *Zoccus* i nostri documenti non ci fanno conoscere che quel *Zoccus de Osio*, che fu Console nel 1162, ed evidentemente pare difficile ammettere, che dello stesso casato si presentassero a giurare tre *Iohannes de Turre*, quando il giuramento non si esigeva da tutti gli abitanti della città e del su-

burbio, ma solo da mille di essi, e quando vediamo, che non lo prestarono nemmeno molte altre ragguardevoli famiglie. Se l'incontrare quelle omonimie in ambedue i Codici Quiriniani potrebbe indicare, attesa la differenza di tempo, che l'uno penda dall'altro; d'altra parte, però, toglie ogni fondamento a così fatto giudizio la importante circostanza, che alcuni nomi del nostro atto mancano appunto in quello che si vorrebbe tenere pel più antico (per es. i nn. 262, 267), come vi mancano anche altri documenti (cfr. Valentini *Il Lib. Poter.* p. 9 seg.); onde, a chiarire questo punto, occorrerebbe una speciale e più accurata investigazione.

### § 7.

Un'altra difficoltà sta eziandio in questo, che ci incontriamo in taluni nomi, i quali evidentemente indicano l'esercizio di un'arte, ma non possiamo stabilire, se essi avessero già assunte le funzioni di cognome per esser stata quell'arte esercitata dagli antenati di coloro, che erano chiamati a prestare quel giuramento, o se si tratti di un'arte propriamente ancora esercitata nel 1156. Così abbiamo: *Bateferri* (469), *Buzellarius* (162), che parrebbero da connettere con *bucella*, pane in forma di corona, usato tanto nell'epoca romana (Forcellini *Lexicon* s. v.), quanto nella medievale, e che a Milano era detto *panis coronatus* (Giulini III 474); *Carbonerius* (197), carbonaio, che fa

o vende carbone; *Castegnarius* (104), chi vende castagne, attualmente nelle nostre valli detto *Castegni* (Tiraboschi *Voc. Berg.* Append. p. 55); *Cordoaneri* (405), che si connette col francese *cordonnier*, allo stesso modo che nel 1145 qui troviamo usato *clorario* per campanile (*Arch. Capit.* H 10; cfr. l'odierno *ciòca*, campanaccio), e che in una deposizione testimoniale del secolo decimoterzo troviamo, che un ammaloato *fecit sibi extrahi bottas et intravit lectum* (*Ibid.* M 8), dove si hanno gli esatti rispondenti francesi di *clocher* e *botte*; *Ferarii* (505), *Ferario* (165), *Ferarius* (129, 309, 396, 474, 498); *Medicus* (271); *Olcelerius* (249), uccellatore, da *avicellarius*, *aucellarius*, e con cui si possono confrontare, rispetto alla forma, il *Gromo olcellario* e *Gromo olcelerio* dei nostri documenti (*Pergam. in Bibl.* nn. 2440, 2457), e rispetto alla professione il *Iohannes Barbassus venator — habitator vicinantie de Antescolis civitatis Pergami* e l'*Albertus de Ardezie venator habitator burgi s. Andree civitatis Pergami* di un nostro atto del 1224 (*Pergam. in Bibl.* n. 400); *Parmerius* (506), fabbricatore di *parmae* o scudi; *Pellacorius* (395), un preparatore di pelli da concia, che corrisponderebbe a *Rascapelles* (*Lanfrancus R.*, da raschiare, e questo da rastlare, rasclare o da rasiculare; *Zambaldi Voc. etimol.* col. 1040) sottoscritto ad altri atti nostri di quell'anno ma laugurato; *Petenarius* (109), probabilmente un fabbricatore di pettini per la tela o pei panni (cfr. *Du Cange* s. v.); *Pistor* (10); *Pristinarius*

(100, 196, 238), lo stesso che *pistor*, che indicherebbe un tempo tale forma non propria soltanto dell'ambiente milanese; *Sarcinator* (283), il sartore; *Tabernarius* (78); *Taiaferrus* (311); *Tinctor* (188). Probabilmente, se non tutti, molti di questi nomi erano già passati a forma di cognomi, poiché il contemporaneo Ottone vescovo di Frisinga, nel noto passo, che specialmente riguarda le città lombarde di quest'epoca, aveva osservato: « inferioris conditionis iuvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices, quos externae gentes ab honestioribus et liberioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad militiae cingulum vel dignitatum gradus assumere non dedignantur (*de Gest. Frider.* 2. 13). » Il rifiorimento delle industrie e dei commerci da una parte, il lavoro incessante d'uguagliamento, che d'altra parte operavasi nei Comuni, bastano a dare sufficiente ragione di questi fatti.

### § 8.

Probabilmente i delegati bresciani incaricati di ricevere quel giuramento scrivevano alcune volte il nome al modo, che era pronunciato da colui, il quale compiva quell'atto; e quindi presumo, che dobbiamo a questo, più che ad intralciamento di segni di abbreviazioni nelle trascrizioni se ci è forza completare *Azá* (370) con *Azano*, *Bré* (412) con *Brene* o *Breno*, *Colog* (425) con *Colognio* oggidì pronunciato *Cològn*, *Par* (214) con

*Parre* a quel modo chiamato anche nei nostri documenti (Lupi II 1236), *Alz* (391) con *Alze*, *Solt* (143) e *Salt* (402) con *Solto* e *Saltu*, *Valzél* (153) con *Valzella*, *Sca* (388) con *Scano*, *Carvi* (373) con *Carvico* oggidì pure pronunciato *Carric*, e se quindi reputiamo genuinamente trascritti, come erano uditi, i nomi di *Tettavòl* (90) per *Tettavolie*, *Natàl* (203) per *Natalis*, *Vent* (211, 361) per *Venter*, *Pellacór* (395) per *Pellacorius*, *Albertòc* (399) per *Albertocus*, *Cavezàl* (401) per *Cavezalus*, *Mazòl* (413) per *Mazolus*, *Gaytèn* per *Gaytinus*, di cui più avanti, parlando di questa famiglia. Certo, se appena oggidì si potè fissare la rappresentazione grafica dei peculiari nostri suoni dialettali, non possiamo pretendere di trovarne tracce già sicure in documenti di sette secoli fa; ma quanto a me ritengo, che anche la lezione *Otto Marinò* (447) si possa accogliere come forma dialettale di *Otto Marinonis* o *Marinonum*. Nelle antiche nostre scritture non si poteva rappresentare che colla *o* quella *u* aperta, che nel nostro dialetto deriva dal troncamento della sillaba *on*; quindi, a cagion d'esempio, nello Statuto del 1263 abbiamo *Spinoho* per *Spinù* che non è che *Spinone*, il villaggio di Valle Cavallina (*Stat. an.* 1331 2 § 55). Quindi è possibile, che anche qui *Marinò* corrisponda all'attuale forma *Marinù*, secondo la quale è oggidì indicata quella famiglia. Forse si deve alla influenza di questa dialettale pronuncia se abbiamo *Bertramus Ficiè* (341) invece di *B. Ficiene*. Il cognome qui è tratto evidentemente dal nome fem-

minile *Ficia*, (Lupi II 852), che nei casi obliqui doveva suonare *Ficiane* ed anche *Ficiani* (Hortzschanski e Perlbac *Lombardische Urkunden* p. 38), e si potrebbe credere, che *Ficie* rappresentasse al genitivo la normale declinazione di quel nome. Ma questo, sotto la forma *Ficiane* o *Ficiene*, avea in tutti i documenti di quella età preso una così stabile consistenza, che è forza tenere *Ficie* come un normale troncamento avvenuto sotto la influenza locale del dialetto. La quale si dimostra anche in *Albertonus Imiani* (347) od *Imiene* esso pure da un femminino *Imilia* (*Pergam. in Bibl.* n. 468) ridotto a quella forma per una nota legge dialettale. Quindi, in conseguenza di quella influenza troviamo per alcune nostre terre *Oso* (379) accanto ad *Osio*, (cfr. Lupi II 1043), oggidì *Ös*, *Taiuno* (30, 31), e non *Tavino*, invece di *Taliuno*, oggidì *Tai*, *Tesio* (178), invece di *Tege* o *Teze*, ridotto verosimilmente a quella forma perchè udito pronunciare *Tès*, *Arsino* (119) per *Arcene*, oggidì *Arsen*, *Cugnolio* (534), quello, che nei nostri documenti scritti è sempre detto *Cuniolo*, ma che dialettalmente dicesi *Chignöl*. Quindi, abbiamo anche il nome di famiglia *Grota* o *Grotta* (331, 345, 346 ecc.), proveniente certo da una denominazione locale, e così scritto contemporaneamente all'attuale pronuncia (Tiraboschi *Voc. Berg.* p. 627) di fronte alla forma *Crotta* (da un lat. volgare *Crupta*, Zambaldi col. 355) sempre conservata nei nostri documenti; quello di *Lagio* (56) di fronte a *Lalio* di tutti i nostri atti di quella età, dialettalmente *Lai*, il villaggio



quasi suburbano, che die' nome alla nostra famiglia. Questi elementi dialettali parmi ravvisarli, non solo in *Dischaciatus* (464), ma anche in *Domentechât* (343), il participio di una originaria forma *dement-igare* (Zambaldi col. 769), odierno *dömentegât, dösmentegât*, in *Mizatôr* (16), che dovrebbe corrispondere ad un latinizzato *Mediaturris* per *dimidia turris*, in *Camadès* (168), in *Valaòs* o *Valeòs* (371), in *Uchimán* (427), che avranno avuto significati conformi al gusto di quella età. Il *Wastascutum* (280) del nostro documento è dialettalmente *Vasta(s)cut* in altro del 1189 (Lupi II 1407), come in un atto del 1144 *Girardus de Archidiacono* è detto *Girardus del Arzegiacono* (Mozzi *Adversaria* tom. I sub A), nel 1147 una casa in Almè è detta *casa dil Lanfranci* (*Pergam. in Bibl. n. 2016*); ed a quella guisa che fino dal 960 circa un chierico scusavasi delle sue sgrammaticature perchè inceppato dall'uso del volgare (Giesebrecht *De Litterar. stud. ap. Italos* p. 22 n. 3), ugualmente in un atto del 1131 troviamo ammessa la esistenza di questo volgare fra noi, leggendovisi: *et si sunt impedite quod vulgo dicitur imbricate res prenominate* (*Pergam. in Bibl. n. 2429*).

## § 9.

E nemmeno mancano nel documento quei nomi, che gli schiffltosi nostri orecchi d'oggi si rifiuterebbero quasi di udire, non che la boc-

ca di pronunciare, ma i quali, a quanto pare, non movevano a riso od a sdegno nemmeno coloro, ai quali erano stati attribuiti in quella energica età, in cui veramente si badava più ai fatti, che alle parole. Quindi abbiamo *Asinus* (504) aggiunto al nome di persona, sulla quale avremo ad intrattenerci più innanzi; *Bacettus* o *Bazettus* (224), *Bassacomes* o *Basacomes* (116), certo dal latino *basium*, *basiare*; *Braga* (191, 244) così pronunciato anche oggidì da *Braca*; *Bruxaracca* (456) da bruciare, bruciare; *Buccadepane* (478), con cui si può confrontare il *comes Buccapanis* della famiglia dei nostri Conti (Lupi II 1185, 1311); *Busca in oculum* (468, 471, 472), odierno böscia, fuscello; *Cambra* (103), che dialettalmente indica l'arpese (Tiraboschi *Voc. Berg.* p. 264), usato, a cagion d'esempio, in un inventario del 1280: *ferratos de cambris et lamis* (*Conti della Miseric. dal 1280 al 1303* presso la Congr. di Carità di Berg.); *Caginputeo* o *Cacainputeo* (52); *Calcalana* (509); *Cacaorum* (287); *Calcalardus* (227); *Caldaria* (216); *Caputasini* (246); *Caput de Cane* (150); *Cazola* (335), la cazzuola de' muratori, dall'antico alto tedesco chezi (Zambaldi col. 268); *Codeferri* (151); *Cumcapite* (245); *Cuppa de auro* (490); *Cuppus* (520), la tegola, da una radice *cub-are*; *Discatiatus* o *Dischaciatatus* (464); *Falsacappa* (363); *Falsettus* o *Falsitus*, o *Falsutus* (78, 200); *Feragallus* (2); *Filainsacco* (169); *Gatarussa* (107); *Guercius* (97); *Maioccus* (231), dialettale majòc, mangione; *Malcoa-*

*tus* (157), ancor vivo fra treconi come parola di sprezzo (malcuàt); *Malnepos* (269); *Malvezius* (40); *Panis in furno* ovvero *In furno panis* (208); *Pastamarza* (72, 382); *Pedelana* (256); *Pelicia Busa* (507), cioè Pelliccia forata o busa; *Pescoctus* (508), dove *Pes* risponde a pesce; *Quadragesima* (4); *Quatuor Oculi* (359, 491); *Ribaldus* (12), che forse però allora non avea il cattivo significato d'oggi; *Scarpa* (85), che originariamente, conforme alla sua etimologia (Zambaldi col. 1112), avrà indicato una calzatura appuntita; *Seitaturta* (299), dove *Seita* risponde a saetta, come *Seytata* o *Saytata* (*Stat. an. 1248*, 9 § 45 col. 1950) a saettata e *turta* non potrebbe qui essere che participio di *torquere*; *Tettavolie* (90); *Totus Marcius* (80); *Turta* (5); *Venter* (211, 361); *Vilanus* (86); *Zachagnanus* (316), che indubitatamente si connette col dialettale *zacàgn*, scimunito, *zacagnà*, bamboleggiare (Tiraboschi *Voc. Berg.*, p. 1425); *Zacatta* (89, 118), dial. *saàta*, ciabatta, d'incerta etimologia; *Zoppus* e *Zopus* (101, 290); *Wastascutum* (280).

### § 10.

Si può chiedere, se il nostro documento ci dia esattamente i *mille homines Pergami*. È difficile rispondere affermativamente, e perchè ci manca il riscontro degli atti originali, e perchè resta il dubbio, che, per quanta accuratezza siasi usata nel trascrivere quei nomi o quelle intesta-

zioni, non sieno incorse lacune, le quali ci impediscano di accertare quel numero. In tesi generale si può ammettere, che, atteso l'avvilimento, in cui era caduta la nostra città dopo la battaglia delle Grumore (*Studii Bergom.* p. 320), ed atteso il lungo periodo di oltre un mese accordato pel compimento di quell'atto, i delegati bresciani non avranno lasciata questa città prima, che fosse completo il numero di coloro, dai quali essi volevano in tal guisa venisse sancita una pace imposta a condizioni cotanto dure, come fu quella del 1156 (*Studii Bergom.* p. 322 seg.). Ma se nel documento cerchiamo una conferma di queste generali induzioni, non ci riesce cotanto agevole il rinvenirla. Infatti, in questo atto abbiamo due serie di intestazioni; le une quelle, che ci lasciano esattamente determinare il numero di coloro, che prestarono il giuramento; le altre quelle, le quali non ci permettono di giungere ad una così esatta determinazione. Prescindendo da tutte quelle intestazioni, che portano un solo nome personale, e che meravigliosamente aiutano il nostro calcolo, altre ve ne sono, che ci permettono di venire ad uguale conseguenza. Così, a cagion d'esempio, dove leggiamo: *Petrus-bonus de Terno et tres sui fratres et filius eius* (495), veniamo a conoscere, che furono veramente cinque di questa famiglia quelli, che prestarono il giuramento, ed ugualmente, che furono due là dove troviamo: *Albertus Pissarinus et filius eius* (503). Ma dove abbiamo: *fili Pelicie Buse* (507), *fili*

*Lumbardi* (518) e così via, ci manca ogni mezzo di determinarne il numero. In altre intestazioni come le seguenti: *Rogerus cum suis fratribus* (146), *Atto barbanus Alberici Zavatte et filii* (118), *Alexander de Tesio et filii eius* (178), è evidente che noi non possiamo tener calcolo che del solo *Rogerus*, del solo *Atto* e del solo *Alexander de Tesio*, mentre ci rimane interamente ignoto il numero dei *fratres* o dei *fili*, che insieme a quei tre prestarono il loro giuramento. Ora, se consideriamo, che nella forma, secondo la quale è dato pubblicare questo documento, partendo dagli esposti criterii, non abbiamo che il numero determinato di 633 individui, sia che questi li conosciamo per nome, o solo per la generica indicazione di *frater*, *filius* e così via, bisognerebbe ammettere, che tutti gli altri 367, i quali sono necessari a compiere il numero di mille, andassero compresi sotto i titoli indeterminati di *fratres*, di *fili* ed una volta sotto quello di *Omnes Milites de Solto* (143). Ma se osserviamo, che non sono che 25 i luoghi, nei quali abbiamo quelle indeterminate espressioni (118, 143, 146, 149, 151, 152, 167, 171, 178, 191, 205, 289, 293, 296, 297, 298, 300, 315, 319, 340, 470, 507, 518, 531, 536), ne conseguirebbe, che avremmo per quei *fili* e *fratres* e pei *Milites de Solto* una media per ogni intestazione o famiglia di 14,70, od in cifra rotonda di 15 individui: il che supera ogni credibilità. Ammettasi pure, che in taluni luoghi possansi sdoppiare quelle intestazioni, e che, a cagion d'esempio, in-

vece di *Bungus Alamannus* abbiamo a leggere separatamente *Bungus* ed *Alamannus*, invece di *Ospinellus Zoffo* si debbano fare due persone, cioè, *Ospinellus* e *Zoffo*, e così di seguito; ma conviene primamente avvertire, che i luoghi, nei quali sarebbe concesso seguire un tale procedimento, sono tanto pochi, che quella enorme media non risentirebbe una riduzione appena sensibile; in secondo luogo, che fra le 25 intestazioni di numero indeterminato abbiamo ammesso due volte i *fili Lombardi* (518, 531), mentre tutto lascia credere, si tratti di un duplicato; in terzo luogo finalmente, che qui non fu tenuto conto delle ripetizioni degli stessi nomi, le quali, come vedemmo, sono abbastanza numerose: col che resta già scemato il numero degli individui che attribuii alle intestazioni indeterminate. Per la qual cosa, alla stregua di queste circostanze, sarei d'avviso, che il nostro atto non ci sia giunto completo, e che quindi nelle trascrizioni dagli atti originali siano incorse omissioni od inavvertenze abbastanza notevoli.

### § II.

Non dobbiamo meravigliarci, se ancora in tarda età troveremo viventi persone, le quali aveano prestato il loro giuramento nel 1156. I limiti per compiere tali atti erano allora assai larghi. I primi patti della lega lombarda doveano essere giurati da tutti gli *homines* della città e dei borghi, che avessero compiuti i 15 anni e non

ancora oltrepassati i 60 (Vignati p. 106). Se non è scorrezione nel testo, o non dipese da peculiari condizioni di una eccitata animosità, nel 1158 i Milanesi fanno giurare i Lodigiani « a quindecim annis supra usque ad centum » di stare ai loro precetti (O. Morena in Murat. SS. VI 995). Il *Iuramentum sequimenti* del Podestà fra noi era dato da tutti i capi di famiglia per ciascuna Vicinia, i quali alla lor volta si obbligavano: *hoc sacramentum faciam iurare omnes masculos de mea familia a quindecim annis supra et a septuaginta infra* (*Le Vicin. Berg.* p. 162). E questo era naturale, perchè, se l'obbligo della milizia cominciava, secondo i luoghi, persino ai 14 anni, e si protraeva ai 60 ed ai 70 (Pertile II, I, 400 seg.), ne dovea conseguire, che anche coloro, i quali si trovavano entro questi limiti di età, se potevano coll'armi far valere le ragioni del Comune, dovessero eziandio obbligarsi per esso, partecipando in tal modo alla sua sovranità (cfr. Pertile III 218 seg.). Che se, come risulta dagli atti di pace del 1156, per la validità di questi giuramenti attribuivasi dai Bresciani una speciale importanza alla *legitima etas* (Lupi II 1141); siccome questa da noi compievasi a diciotto anni (Lupi II 1200), così possiamo ammettere, che buon numero di coloro, che giurarono, avesse appena raggiunto o di ben poco sorpassato questo limite di età. Nella espressione poi di *mille homines Pergami* doveano essere compresi tutti i ceti della cittadinanza. È vero, a cagion d'esempio, che nel

diploma di Federico I in favore della Valcamonica rilasciato nel 1164 leggiamo: *nostros milites de Valle Camonica et homines de toto communi eiusdem terre*; — *eius milites et homines nulli unquam civitati*; *milites et totum populum* ripetutamente; ma nella chiusa di quello stesso diploma si rende in certa qual guisa omaggio all'uso comune di esprimersi, poichè semplicemente si dice: *penam 100 librarum auri apponimus, dimidiam prefatis hominibus de Vallecamonica, et dimidiam fisco nostro* (Odorici V 114 seg.). Invero, nei patti del 1131 fra Bologna e Nonantola leggiamo: *homines Bononienses de civitate et de burgis atque de comitatu B.* (Murat. Antiqu. IV 184), dove non è fatta alcuna distinzione; nel *Iusiurandum Pergamensium* del 1167 troviamo: *et predictum sacramentum ducentos de melioribus hominibus mee civitatis usque ad proximam medietatem quadragesime facere faciemus, et dehinc ad octavam Pasce proxime reliquos omnes homines istius civitatis et burgorum habebo factos facere hoc sacramentum* (Vignati p. 106); nell'atto di costituzione del borgo di Romano del 1171 abbiamo: *salvas habere personas hominum de Pergamo et de burgis — sicuti fecerunt hominibus suburbiorum suorum* (Lupi II 1267 seg.); e così, per intralasciare innumerevoli altri esempi, è evidente, che quando fu richiesto il giuramento dei *mille homines Pergami*, dovettero essere compresi in questa espressione tutti gli ordini della cittadinanza. D'altronde nei suc-



cessivi cenni vedremo, che prestarono il loro giuramento i membri delle più ragguardevoli famiglie cittadine accanto ad oscure famiglie popolari, sulle quali non è possibile trovar alcun riscontro nei documenti di quella età, che ne dichiarino la opulenza o gli uffici coperti, ed accanto ben anco a persone, alcune delle quali esercitavano forse ancora quei bassi mestieri, la indicazione dei quali soltanto serviva a distinguerle da altre di ugual nome.

#### § 12.

Piuttosto è a vedersi, se la espressione poc'anzi recata dall'atto del 1171: *homines de Pergamo et de burgis* possa lasciar indurre, che pei *mille homines Pergami* si debbano intendere soltanto coloro, che abitavano nella città propriamente detta, ove era la sede dei pubblici poteri, e dove unicamente si tenevano quelle pubbliche concioni e quei consigli, che decidevano della pace o della guerra. L'atto già citato del 1167 ci dimostra, che tali giuramenti erano prestati non dai soli cittadini, ma anche dagli abitanti dei borghi, ed in generale dalle persone, le quali aveano sede in quel territorio immediatamente fuori della città, che, pei peculiari vincoli sanciti da una lunga consuetudine e dal nuovo ordine di cose, formava il distretto della città, e rappresentava col titolo di *Comune civitatis* una comunanza ormai indissolubile di interessi e di intendimenti.

Il che è provato dal giuramento di sommissione dei Milanesi nel 1162, poichè, essendo stato dato per Porta o Quartiere (A. Morena in Murat. SS. VI 1101 seg.), già dimostrammo nel precedente Scritto, che la Porta, indipendentemente dalle giuridiche divisioni di borghi o sobborghi, abbracciava tutto quanto il territorio propriamente cittadino. Ed anche il nostro documento ci presenta dati sufficienti per non lasciare alcun dubbio su questo punto. Se ad un *Petrus de Pallatio*, per distinguerlo da altro omonimo (368), venne aggiunto: *qui moratur Muchezono* (196), è evidente indizio, che concorsero al giuramento anche gli abitanti di quel borgo; se troviamo un *Landulfus de Burgonovo et duo filii eius* (267), segno che anche quelli di questo nuovo borgo furono chiamati a compiere quell'atto. Mostreremo più innanzi, che un *Clementinus de Curno* (477) avea la propria abitazione nella Valle d'Astino, e le case della famiglia della Torre doveano trovarsi esse pure in quello, che, come ripetutamente vedemmo, fu chiamato il Borgo nuovo. Che anzi, l'esempio di *Clementinus de Curno* ci dimostra, che il giuramento deve esser stato dato da persone, le quali, sebbene dimorassero fuori del raggio dei borghi, ma entro ai confini del territorio cittadino, tuttavia, come mostrai nel precedente Scritto, per la loro personale condizione partecipavano delle franchigie dei cittadini stessi. Quindi, se troviamo un *Zanebonus* (15), un *Girardus* (195), un *Ugutionus* (215), un *Niger* (251), un *Petrus* (368)

tutti *de Pallatio*, dobbiamo indurre, che così non andassero distinti solo, perchè avessero tratto origine da questo luogo suburbano, ma ancora perchè vi avevano la loro abitazione; ugualmente per la Valtezze dobbiamo dirlo per *Alexander de Tesio* (178), e per quel *Iohannes Ruccus* o *Ruchus* (482), la cui famiglia, come vedremo fra breve parlando dei nomi locali del suburbio, vi avea abitazione; per Redona, dove, non solo abbiamo un *Oldevrاندus* (17), forse un *Albertus* (18) suo fratello ed un *Caput de cane* (50), ma anche dove avea possesi, castello, e, come risulta da un atto del 1081 (Lupi II 13<sup>o</sup> 1), sua stabile dimora quella famiglia della Scala (174, 175), chiamata essa pure a giurare; e lo stesso dicasi di *Valzella* o *Vallegella* (153) posta sul colle cittadino, per non parlare di *Canale* (126, 326), la cui denominazione era tanto estesa (*Corogr. Bergom.* p. 73 seg.), che poteva indicare tanto il borgo così chiamato, quanto un vasto tratto di terra fuori di esso (v. nota 457 dello scritto precedente), e di *Muchezono* o *Mugatione* (193, 194, 196) dove, la dimora in questa parte del suburbio di coloro, che prestarono il giuramento, è ripetutamente ed esplicitamente indicata dal nostro atto, e dove, anzi, ad un *Petrus de Palatio* aggiungendosi: *qui moratur Muchezono*, dimostra, che veramente tutti gli altri detti *de Palatio* abitavano in questa località.

## § 13.

È notissima la forza di attrazione, che il Comune esercitava sul contado, come pure è noto, come le franchigie, delle quali godeva la città, vi richiamasse moltissimi, che cercavano, sfuggendo ai vincoli feudali, di fruire di tutti i vantaggi, che, specialmente per le industrie e pei traffici risorti a nuovo risveglio, erano offerti dalle libertà cittadinesche. Quindi non è raro nei nostri documenti di trovare confermato un tal fatto, come, a cagion d'esempio, abbiamo nel 1105: *Obizonum filium condam Rotari de loco Collonie habitatorem in eadem civitate (Pergam. in Bibl. n. 555)*; nel 1107: *Paganus de Grasobio abitator in iamdicta civitate Pergamo (Ibid. n. 467)*; nel 1122: *Andreas qui dicitur Novello de loco Curno abitator cive Pergamo (Ibid. n. 2587)*. Il nostro documento ci offre numerosissimi esempi di tal fatta, i quali saranno resi aperti dall'elenco che fra breve darò dei nomi locali del contado, quali da esso risultano (§ 15 c). Non si può ammettere sempre, che quei nomi servissero a distinguere date famiglie, obbligate a tenere la loro dimora in città, mediante la determinazione della località, nella quale esercitavano una feudale giurisdizione, poichè in molti casi mancano assolutamente notizie, che confermino questo fatto, se non anche le poche sopravvissute vi contraddicono, e perchè, inoltre, anche l'obbligo della abitazione cittadina per molte famiglie non sempre era mantenuto

così fermo, che da questo solo possiamo indurre che a qualcuna di esse debba in ogni e singolo caso accennare il nostro documento. Invero, negli atti di dedizione dei signori del contado era posta come fondamentale la condizione, che avessero casa e tenessero dimora per un determinato tempo in città; ma per quello spirito di libertà, che presiedette allo svolgimento del diritto nella età di mezzo, quel principio ebbe, a seconda delle circostanze, differenti applicazioni. Così, mentre in uno dei più antichi atti, quello di Reggio del 1147, Egina e Coalia per sé e pei loro figli accettano incondizionatamente quell'obbligo (Tiraboschi *Mem. Moden.* doc. 383), nel 1156 invece pei conti di Baisio è posta la clausola: *nisi remanserit per parabolam vel cerbo rectoris vel rectorum Mutine* (Tiraboschi doc. 407; Muratori *Ant.* IV 163); in altro atto, pur Modenese, del 1178 abbiamo: *nisi parabola Consulium de habitantia data in comuni consilio maiori sonata per campanam remanserit* (Murat. IV 165); ma in un giuramento dei Manfredi leggiamo: *Pius vero et Manfredus quondam Bernardini illud idem iuraverunt excepta habitantia, et semper esse cives, quod olim in antea sub alio Consolatu iuraverunt* (Tiraboschi doc. 407). In un atto del 1188 è esplicitamente dichiarato: *de domo habenda et habitantia facienda non teneat quousque patrem habeo, nisi a rectoribus, qui pro tempore erunt, mihi preceptum fuerit in litteris vel nuncio eorum* (Murat. IV 166), ed in altro di Treviso del

1183 leggiamo: *ita tamen de abitatione, quod si unus nostrum habitationem fecerit, alter non teneatur habitare* (Murat. IV 169). Che anzi, in una convenzione del 1150 il Marchese di Monferrato promise di avere una casa in Genova, ottenendo in pari tempo di star fuori quanto volesse, col diritto però di intervenire ai parlamenti quando si trovasse in città (Raggio in *Hist. Patr. Mon.* II 170). Questi ed altri consimili patti ci dimostrano, che il principio era modificato nelle sue applicazioni, sicchè, se non si transigeva sull'obbligo della casa, o si transigeva sotto determinate condizioni, si giungeva dall'altra parte sino alla completa esenzione dall'obbligo della dimora in città per un tempo più o men lungo (G. Villani S. 100); onde poteva essere avvenuto, che anche molti dei signori del nostro contado, a seconda dei patti di dedizione alla città, non fossero menomamente tenuti a quell'obbligo. Piuttosto rimarrà sempre una difficoltà, quella pei luoghi, ove veramente esisteva una feudale giurisdizione, di separare i membri della famiglia, che la esercitavano, da coloro, i quali da quei luoghi pigliavano nome unicamente per averne tratta origine (Murat. *Antiqu.* III 776).

#### § 14.

Ma secondo quale procedimento gli abitanti della città e del suburbio sieno stati chiamati al compimento di quell'atto, è quanto il nostro do-

cumento non ci lascia chiaramente intendere. Quello piuttosto, che appar certo, si è, che il giuramento non fu dato nè per Quartieri, nè per Vicinie. Di questo abbiamo una prova prendendo in esame la Vicinia di S. Pancrazio. Naturalmente non si potrà pretendere qui, ch'io possa direttamente dimostrare, quali famiglie vi avessero abitazione nel 1156; nullameno, ricercando quali famiglie ve l'aveano non più di cinquant'anni più tardi, e solo eccezionalmente ricorrendo alle indicazioni dello Statuto del 1263, avremo una base sufficientemente attendibile e dati abbastanza approssimativi per queste induzioni. Quella base ci sarà offerta nelle seguenti annotazioni dal documento del 1207, ossia dalla *Pergamena Mantovani* posta a confronto col nostro atto del 1156. Quand'anche si potesse dimostrare, che non tutte quelle famiglie, nel punto, in cui fu prestato quel giuramento, appartenevano alla Vicinia di S. Pancrazio, ne resterebbe però un numero sufficiente per poter venire ad una importante induzione. In cifra abbastanza approssimativa il documento del 1156 consta di 540 intestazioni, sia, come vedemmo, che ci dia il nome di una persona sola, sia che a quello siano aggiunti il *pater*, il *frater* od i *fratres*, il *filius* od i *fili*, sia che, non dandoci alcun nome, accenni soltanto al rapporto di parentela di uno o più individui con una data persona, la quale non appare nemmeno, che abbia prestato il suo giuramento. Ora, se noi cerchiamo in questa progressione aritmetica di 540 numeri,

come si veggano distribuiti coloro, i quali, almeno nella massima parte, doveano anche in quell'anno appartenere alla nostra Vicinia, troviamo, che essi occuperebbero in quella serie il posto dei numeri 2, 26, 55, 56, 65, 74, 83, 84, 94, 96, 97, 213, 228, 233, 234, 246, 294, 350, 355, 404, (a meno che non sia un duplicato del 233), 436, 439, 484, 522. Per quanto, adunque, si voglia detrarre a queste cifre, è evidente, che esse si trovano così disperse in quella serie, che si deve assolutamente ammettere, che il giuramento non fosse prestato per Vicinie. Anzi, neppure per Quartieri, perchè, in qualunque caso, la Vicinia di S. Pancrazio entrava tutta intera nel Quartiere di S. Lorenzo. Ma quand'anche ciò non fosse stato, noi verremmo ad identici risultati. Nella descrizione del 1263 di quella Vicinia è detto, che il confine cominciava presso le scale di *Bonaventura de Lemine* e di *Paganus Primicerii*, nell'attuale via Mario Lupo e di fronte alla porta della Canonica, scendeva in Gombito, indi, seguendo la via e la piazza di S. Pancrazio, raggiungeva le scale degli eredi *Regordi de Bustigallis* e degli eredi pure *ser Burgi Oche*, che mettevano sul Mercato delle Scarpe a metà dell'attuale portico. Parrebbe qui, che fossero escluse dalla nostra Vicinia tutte le case a mezzodì della Via di S. Pancrazio (*Stat. an. 1331*, 2 § 39). Dove si descrivono i confini meridionali del Quartiere di S. Lorenzo, si segnano pure, come uno dei punti di richiamo, le scale di Bonaventura e di Pagano, di poi lo Statuto prose-



gue: *et inde, sicut aflat ab ipsis scalis usque ad scalas ser Burgi Oche, comprehendantur tantum infra hos proximos confines ea sola que consueverunt esse Vicinancie sancti Pancracii* (*Ibid.* § 28). Qui, prendendosi i due punti estremi segnati da quelle scale private sul Mercato delle Scarpe ed in Via Mario Lupo, parrebbe si dovessero comprendere in quel Quartiere anche le case a mezzodi della Via di S. Pancrazio; e, per chi conosce le condizioni de' luoghi, sembrerà troppo naturale, che lo fossero; ad ogni modo questo Statuto pone nel più stretto rapporto il confine di mezzodi della Vicinia col confine di mezzodi del Quartiere. La indeterminatezza deve risiedere in questo, che il confine non era segnato da vie, ma dai dossi delle case, che si appoggiavano al *Gromum* (altura) *de Rivola*, l'attuale Gromo; e siccome dimostrai, che questo Statuto nelle sue descrizioni si atteneva ancora in moltissima parte alla consuetudine, così sarà rimasto come sottinteso, molto più se rispondeva alla effettività della cosa, che, sebbene al confine si facesse seguire la Via di S. Pancrazio, nullameno le case ad ostro doveano esservi comprese, in quanto direttamente potevano comunicare soltanto colla via, colla piazza e colla chiesa spettanti a quella Vicinia. Infatti, se non avessero appartenuto al Vicinato di S. Pancrazio, avrebbero dovuto appartenere a quello di S. Cassiano; ma, la descrizione dei confini di questo Vicinato procedendo a ritroso, si segnano solamente le scale di Regordo de' Bu

stigalli e di ser Borge Oca sul Mercato delle Scarpe, e di qui il confine non si fa correre alle altre scale di fronte alla Canonica, sibbene si fa risalire per la via di S. Cassiano, aggiungendo, che in esso si intendeva compreso il *Gromum illorum de Rivola* (*Ibid.* 2 § 47). Siccome questa altura resta naturalmente determinata da sè, e non comprende menomamente le sottostanti abitazioni, dalle quali è recisamente separata, e per le quali avea vita, come vedremo parlando dei Durenti, la denominazione propria di Pendezza (verisimilmente da *pendentia*, sottinteso *aedificia*, per riguardo alle sovrastanti abitazioni del Gromo, colla perdita, come avviene, della parte specificativa del costruito), così è forza indurre, che queste fossero comprese nella Vicinia di S. Pancrazio, alla quale erano congiunte per la più stretta affinità topografica. Stando a questo risultato, vediamo, che non è ammissibile, che su 540 intestazioni al solo Quartiere di S. Lorenzo, spettassero tutte quelle comprese fra i numeri 2 e 522. Ma anche ammettendo per impossibile, che il confine meridionale del Quartiere e del Vicinato fosse segnato dalla Via di S. Pancrazio, e quindi ne restassero escluse le case ad ostro di essa, e prendendo quelle sole persone, le quali possiamo esser certi avessero la loro abitazione nella parte settentrionale, come *Raymundus de Capitaneo* (74), *Adobatus* (97), *Ianettus Rogerii Celsoni* (228), *Atto de Curterezia* (284), *Biffa de Curterezia* (436), *Adam de Mapello* (484), ver-

remmo alle stesse conclusioni, perchè non sarebbe possibile ammettere, che su 540 intestazioni, al Quartiere di S. Lorenzo appartenessero quelle comprese per lo meno fra i numeri 74 e 484. Daltrende abbiamo una novella prova della esattezza delle nostre induzioni anche in questo, che vedremo i Consoli di quell'anno giurare quasi tutti insieme (§ 17); e da una parte non si può ammettere, che tutti appartenessero ad un solo Quartiere, nè d'altro canto, che siasi fatta questa eccezione per rispetto alla posizione da essi occupata nel Comune, perchè nel documento non fu punto fatta rilevare questa loro qualità, e perchè, quando soltanto per questo fossesi creduto di dover fare una eccezione, avremmo dovuto attenderci l'intero corpo consolare registrato in principio del documento, non frammezzo a tutto il restante dei cittadini. Non sembra nemmeno abbiano giurato prima quelli della città poi quelli del suburbio, poichè se i nomi di Borgonuovo, Palazzo, Tesio (Valtezze), Canale, Vallicella, Redona, Muchezone, Poltriniano, coi quali sono accompagnati i nomi personali, indicano il luogo di dimora di quelle persone, e se è retta la induzione che faremo rispetto a *Clementinus de Curno* ed a suo figlio, avremmo in quella progressione i numeri 15, 17, 18, 50, 112 (*Iohannes Clementi*), 126, 153, 178, 193, 194, 195, 196, 215, 251, 270, 281, 326, 368, 477 (*Clementinus de Curno*), 482, che ci indicano il giuramento dato promiscuamente da cittadini e da borghigiani. E se

consideriamo, che soltanto quelli, che hanno nome da *Pallatio* occuperebbero i numeri 15, 195, 215, 251, 368, vediamo, che anche qui non è dato trovare alcuna correlazione neppure riguardo esclusivamente al suburbio. Non sembra nemmeno, che il giuramento sia stato prestato per casati, poichè per quello numerosissimo dei Castello avremmo i numeri 92, 98, 260, 261, 264, 265, 266, 329, 330, 432, 443; per quello dei Curteregia, comprendovi anche, come vedremo, l'*Adobatus*, i numeri 97, 284, 436; per quello della Torre i numeri 279, 292, 362, 426, 536, quando veramente vi fossero in quella famiglia tre col nome di *Iohannes*. Sembrerebbe nella più parte dei casi, che quell'atto sia stato compiuto per famiglie; però anche qui avremmo delle eccezioni, perchè a *Brixianus de Levato* spetterebbe il n. 82, ai *fili* *Brixiani de Levato* il n. 171; a *Braga de Calcinato* il n. 244, ai *fili* *Braga* il n. 191; a *Guithottus de Scano* il n. 448, al *filius Guithotti de Scano* il n. 525; a *Zoccus de Osio* il n. 51, al *filius Zochi de Osio* il n. 274. Ripeto, che queste cifre non sono che approssimative; ma sono così lontane l'una dall'altra, che, qualunque sia per essere la forma definitiva, che si darà ai nomi ed alle intestazioni dei *Mille homines Pergami* del documento del 1156, gli spostamenti riusciranno così lievi, che le fatte induzioni non resteranno punto alterate. Certo, che la mancanza degli originali non permette di dare una forma assoluta alle conseguenze che abbiamo tratte da quell'atto im-

portante; questo però giova osservare a sostegno delle induzioni fatte nello Scritto precedente, che l'atto nella forma, colla quale è giunto a noi, apre largamente il campo a quelle conclusioni.

### § 15.

Entrerò brevemente in altri particolari riguardanti il nostro documento, alcuni dei quali sono necessari a rafferma alcuni punti, ai quali solo si accennò nello Scritto, che precede. E primamente, esso ci attesta molte denominazioni locali, che per maggiore chiarezza così distribuirò:

a) nella Città propriamente detta: 1. *Antescola* (285). Di questa località mi sono già occupato nel precedente Scritto (note 813, 814, 815). Essa deve esser stata così chiamata dopochè nel 973 il vescovo Ambrogio ebbe donato ai maestri di grammatica e di canto della Cattedrale, e nelle vicinanze di questa, una casa con vasto bruolo (Lupi II 309; *Cod. D. L.* col. 1303). Il nome rimase nei secoli seguenti alla piccola piazza, che si trova davanti alla porta meridionale di Santa Maria Maggiore. — 2. *Castellum* (92, 98, 260, 261, 264 ecc.). Più membri abbiamo della famiglia *de Castello*. Ho già mostrato altrove, come questa famiglia pigliasse nome dalla località cittadina, ove ora è la Ròcca, ed a quello Scritto rimando (*La Perg. Mantovani* p. 22). — 3. *Curterezia* (284, 436). Non fa bisogno qui ripetere quanto fu detto su questa località, ove trovavasi la Corte

regia dell'epoca longobarda (v. *Corogr. Berg.* p. 49 e la nota 193 dello Scritto precedente). — 4. *Forum* (135, 302), *Mercatum* (6, 92). Così vanno distinte due ragguardevoli famiglie cittadine, le quali però ebbero nome da un'unica località. La prima, quando questa chiamavasi non altro che *Forum*, la seconda, quando cominciò a radicarsi la denominazione di *Mercatum*. Questo passaggio ci è chiaramente attestato da un atto del 1033, nel quale leggiamo: *casa infra civitate Bergamo prope Foro qui nominatur Mercato* (Lupi II 577). Sulla posizione del *Forum* v. *Corogr. Berg.* p. 51 seg. — 5. *Grumellum* (57). Così dalla piccola altura di S. Salvatore e dalle sue pendici era chiamata la località cittadina, che diè nome alla parte inferiore della via, la quale dalla Piazza Garibaldi conduce alla Cittadella (*Alcune Indicaz. Topogr.* p. 119 seg.; *Perelassi* p. 85 seg.) La famiglia, che avea preso nome da Grumello, durava ancora nel secolo decimoterzo (*Pergam. in Bibl.* nn. 482, 703). — 6. *Gumbethum* (68, 486). Il nome deriva dall'epoca romana (*Compitum*), e che con esso andasse distinta una famiglia cittadina, lo prova la notizia, che ai tempi del vescovo Attone, tra il 1058 ed il 1075, arciprete della Cattedrale era *Celsus de Compito* (Lupi I 501). Ripetuta menzione di *Gumbitu* abbiamo nell'interessante documento del 1207 (*La Perg. Mant.* lin. 3, 6, 19, 27, 29, 61, 70), e lo Statuto del 1263 riferendosi alle condizioni topografiche della località, la chiama *crux de Gumbeto* (*Stat. an.* 1331,

2 § 39). — 7. *Loretum* (473). Non bisogna pensare qui al luogo suburbano distinto con tal nome, perchè esso a quest'epoca era chiamato *Broseta*, come in seguito fu detto *Broseta foris* (*L'Atto del 1233* p. 52 seg.; *Pergam. in Bibl. n.* 1819), e la denominazione di Loreto non potè prendervi piede che dopo il 1620, quando vi fu fabbricata una chiesuola sul modello della leggendaria casa di quel nome (*Calvi Effem.* III 32). Piuttosto, il nostro Statuto del 1263 ripetutamente accenna ad una *Stricta de Loreto* (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 35, 36), la quale dovea aprirsi sulla principale via cittadina, quasi di fronte all'attuale chiesa del Carmine; ed è di qui, che deve aver preso nome anche il nostro *Presbiter de Loreto*. — 8. *Olivetum* (290). Non mi dilungherò a dimostrare ove fosse l'Oliveto, che a questo attende il nostro Fornoni. Dirò soio che, seguendo la descrizione del nostro Statuto del 1263, si comprende, che era situato sul lato di levante dell'attuale Liceo (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 30, 48). Ivi si nominano il *brineum* e la *voltam que quondam fuit Salutti de Luliveto*; questi, che era notaio, in un atto del 15 Settembre 1226 fra le carte di S. Grata Intervites si soscrive: *Saluttus de Oliveto sacri palacii notarius*; e nell'indice della quindicesima collazione dello Statuto del 1248 andata perduta (15 § 29 col. 2035) troviamo: *de voltis de Oliveto murandis et sprangandis et de muro ibi faciendo*.

b) nel Suburbio: 1. *Burgonovo* (270). Per questa località rimando a quanto ho detto negli

*Studi Bergom.* p. 84 n. 89 e nel precedente scritto nota 696. — 2. *Canalis* 126 326. V. *Corogr. Bergom.* p. 73 seg. e l'antecedente Scritto note 27 a 33, 680 a 684. — 3. *Muchezono* (193, 194, 196). Il centro di questa località era dove oggidì sorge la chiesa di S. Alessandro della Croce; sul che v. *Corogr. Bergom.* p. 82 seg. — 4. *Pallatio* (15, 194, 195, 215, 251, 368). Non ho bisogno di richiamare tutto quello, che su questa località fu detto nello Scritto, che precede. — 5. *Palteriano* (281) per *Palterniano*. V. *Corogr. Bergom.* p. 85 seg. È detto Palteriano anche in altro documento di quest'anno (*Lib. Pot. Brix.* fol. 23 v., Cod. 2), più esattamente Palterniano in uno dell'Agosto 1198 (*Ibid.* fol. 32 r.). Sulla famiglia, che ebbe nome da questa località, v. *Studii Bergom.* p. 11 seg. — 6. *Roduna* o *Rauduna* (17, 50). Anche questa terra dovea essere inclusa nel nostro suburbio; per quanto fu già detto intorno a questo punto v. note 831a, 882 883 dello Scritto precedente. — 7. *Tesio* (178). Probabilmente, come avvertii, abbiamo qui la trascrizione latinizzata di una forma dialettale per indicare la Valtezza, che ommesso l'aggiunto di *Vallis*, si diceva anche *de Teges*, *de Tege*, *de Teze* (*Corogr. Bergom.* p. 459 seg.), e qui *de Tesio* in conseguenza di una locale pronuncia *de Tès*. Che vi fossero persone di quella località fra coloro, che dovettero prestare quel giuramento, me lo persuade il trovare anche nel nostro documento un *Iohannes Ruccus et filius eius* (482), poichè fra i testimoni ad un



atto del 1217 trovo anche un *Pergaminus filius quondam Rucci de Valle Tegetis* (*Pergam. in Bibl. n. 433*). — 8. *Valzell(a)* (153). Questa località situata vicino al Castello sul Monte S. Vigilio, conserva ancora lo stesso nome. Fino dal 918 abbiamo: *petia de terra in fundo Castello ubi dicitur Vallegella* (*Corogr. Bergom. p. 78*). Per la forma di questo nome v. la nota 39 del precedente Scritto.

c) nel contado: *Albino* (167); *Alse* od *Alze* (337, 391), ora Dalzio, un cascinale nel tenere di Curnasco; *Arsino* (119), certo, come vedemmo, per Arcene; *Aza* ed *Azano* (351, 370, 438, 484); *Bonato* (323, 356, 441); *Brembato* o *Brambato* (13, 87, 357); *Bre(ne)* (412) *Bulgaro* (492); *Calcinato* (196, 244); *Carvico* (373, 376, 487); *Carzo* (177, 380), ora ignoto, ma che forse corrisponde alla parte superiore del villaggio di Nembro attraversata dal torrente di ugual nome; *Cenato* o *Zenato* (29, 230, 231); *Cigola* (257), l'attuale Cicola, e fra i testi in una causa del 1189 vi ha pure un *Iacominus de Cicola* (Lupi II 1403); *Chuxono* (502), l'odierno Clusone; *Colognio* (425); *Colzato* (84), *Cugnolio* (534), il Chignolo di oggidi ed il Cuniolo dei nostri documenti di quella età (Lupi II 867 1275; *Perg. in Bibl. nn. 261, 2452*); *Curno* (477), sul quale ci intratterremo a lungo più avanti; *Curtanova* (213); *Gandino* (206, 474, 504); *Grasobio* (538); *Lagio* ed anche *Aleo* (56, 314, 439), nome derivato a questa famiglia dal villaggio detto sempre, come oggidi, nei nostri documenti Lallo;

*Lemenne, Lemine* (129, 221, 313, 374, 470), dove forse le due forme diverse indicavano fin d'allora le due diverse terre di Almenno e di Almè; *Lesima* (70, 71, 142), sulla quale località rimando a quanto ho detto negli *Studi Bergom.* p. 139 n. 6; *Lecato* (82, 171); *Locato* (117, 483); *Mapello* (67, 105, 229, 304, 485); *Martinengo* (46); *Mezato* (123) così il Cod. 2, mentre il Cod. 1 ha *Mercato*, onde la lezione è incertissima; *Murnigo* (39); *Muzio* e *Muzo* (342, 355, 360, 367, 481), l'attuale Mozzo; *Nimbro* o *Nembro* (58), e non *Membro*, come hanno i due Codd.; *Noxe* o *Noxa* (262, 428), con tutta verisimiglianza l'odierno Ponte di Nossà così denominato dal torrente d'ugual nome (v anche Lupi II 681); *Osio* od *Oso* (51, 95, 222, 271, 274, 379); *Palusco* (42, 45, 88, 385, 539, 540); *Parre* (214); *Petrengo* (185); *Salianese* (319), ignoto, ma sul quale darò un cenno più avanti; *Saltu* e *Solto* (143, 402), due forme ugualmente usate nei nostri documenti (Lupi II 681, 901, 1113; *Stat. an.* 1263 (1331), 2 § 55); *Sariato* e *Seriato* (12, 53, 120, 121, 187); *Sca* e *Scano* (388, 446, 448, 510, 516, 517, 523, 524, 525); *Sporzathega* (488), l'attuale Sforzatica, più anticamente Sporiadica (*Corogr. Berg.* p. 402); *Taiuno* (31, 32), l'odierno Tagliuno, erroneamente trascritto *Tavino* e con forma pressochè identica a quella usata dal Malvezzi (*Chron.* 7. 78): « pari modo Taynum « castellum Pergomensium sequenti anno (cioè il « 1199) ab ipsis Brixiensibus eversum est; » *Telgato* (32, 33, 34, 59); *Tercio* o *Tertio* (21), l'at-

tuale Borgo di Terzo; *Terno* (495), e non *Treno*; *Trescurro* (19, 369, 403), il che dimostra, che questo nome anche allora, come dialettalmente oggidì, si pronunciava *Trescùr* (Trescore); *Tresolcio* (62), e non *Tresoldo*; *Urniano* (224), e non *Uriano*, donde derivò forse anche il nome personale *Urgnanus* (397); *Verdello* (36, 452); *Zendobio* (26); *Zuzanica* o *Zusanica* (7), odierna Guzzanica più anticamente *Iusianica* (*Corogr. Berg.* p. 270). Però in un atto nostro del 1224, conformemente al documento del 1156, leggiamo: *In loco de Zusanica in castello illius loci* (*Pergam. in Bibl. n.* 679). Del castello in questa località trovasi menzione fin dal 1000 (*Corogr. Berg.* a. l. c.).

d) in altri Contadi: *Adro* (325); *Capriolo* (160); *Ertenno* (47, 49, 300), che veramente non troverebbe un corrispondente fra noi, ma la cui forma richiama a denominazioni locali delle nostre prealpi (per es. Berbenno berg. e valtellinese), onde potrebbe forse rispondere ad Ardenno di Valtellina, su cui v. Cantù *Stor. di Como*, I 203 ed un privilegio di Enrico II in Hortschanski e Perlbach p. 8; *Overnago* (54, 529), rispondente al milanese Ornago, (v. Lupi II 525), più anticamente detto Evornaco (*Cod. D. L.* col. 445); *Amberzago* (192), pure milanese; *Pachazano* (133), ora Paggazano, nella contestata Gerradadda (*Studi Berg.* p. 225 seg., 227).

#### § 16.

I Consoli di quell'anno giurarono anch'essi, ma non con questa qualità, sibbene, a quanto

pare, come semplici cittadini. Quasi in fine del fol. 27 r. (Cod. 2) troviamo raggruppati i seguenti nomi: *Oldelacca* (430), *Guifredus de Grotta* (431), *Girardus de Castello* (432), *Morescus* (433), *Ardericus iudex* (434), *Gigus* (435), *Biffa de Curterezia* (436), *Iohannes Ribaldi* (437), *Iohannes de Aciano* (438), e non *de Avano* come hanno i due Codd., *Alexander de Aleo* (439), *Paganus Monaci* (440). Il primo di questi nomi va corretto con *Oldus* od *Aldus Lacca*; infatti in un nostro documento dell'Agosto di quell'anno fra i Consoli si annovera anche *Aldus Lacca* (*Pergam. in Bibl. n. 2563*), e nella *Pergamena Mantovani* (lin. 33, 71) ripetutamente troviamo menzione di un *magister Martinus de Laccha*, come altrove di un *Magifredus Lacca* (Lupi II 1371); onde si vede, che questa era famiglia nostra. *Guifredus de Crotta*, *Girardus de Castello*, *Mauriscus* o *Moriskus de Rivola*, *Ardericus iurisperitus*, *Gigus* o *Giggus de Murnico*, *Biffa de Curterezia* ovvero *Curterize*, *Iohannes Ribaldi*, *Iohannes de Aciano*, *Alexander de Latio*, *Paganus de Monacho* ci sono dati anche dalle nostre liste del Marzo, del Giugno e dell'Agosto di quell'anno (*Studi Berg. p. 268* da correggere con *Perg. in Bibl. n. 2563*). *Ardericus* è detto anche *Teiardi* (Lupi II 1139); *Iohannesbonus Taiardi* e *Gerardus Teiardus* sono tra coloro, che prestarono lo speciale giuramento di rinuncia all'acquisto di Volpino (*Lib. Pot Brix. fol. 24 v. Cod. 2*), ed in un atto del 1147 troviamo *Ottobonus et Ioannes Taliardi* che, come mondoaldi, consentono ad una vendita fatta da due

donne viventi a rito longobardo (*Pergam. in Bibl.* n. 532). Non vi ha parola nel nostro documento di *Grous iurisperitus*, di *Paganus Adelasius* e di *Rogerus de Gorgolaco*, che pure erano Consoli in quell'anno (Lupi II 1139; *Arch. Capit.* H 3); però poco dopo troviamo i nomi di *Attelatus*, nei nostri documenti detto *de Castello* (444), di *Bertraminus Roina* (445), mentre si dovrebbe supporre, che in uno dei precedenti giorni abbia giurato *Landulfus de Grotta* (346), ossia *de Crotta*.

### § 17.

Il modestissimo compito impostomi mi permette di sfiorare solo per alcuni individui o per alcune famiglie il documento, che sto per pubblicare, lasciando che altri vi penetri più a fondo: il che, coi materiali che ancor possediamo, non dovrebbe essere in alcuni punti molto difficile.

#### ADELASII

*fili Pagani Lanterii* (289), *fili Guale* (296),  
*fili Ottonis Pagani* (297).

Abbiamo qui i figli di Ottone e quindi gli abiatichi di quel *Paganus Adelascie*, che fu tra i primi Consoli del nostro Comune nel 1110 (*Studi Berg.* p. 15). Probabilmente anche *Lanterius* era figlio di quel *Paganus*, onde il suo nome passò all'abiatico, i cui figli prestarono questo giuramento. Verisimilmente il *Guata* qui nominato è quel

medesimo *Vala Adelaxie* che troviamo Console nel 1162 (Lupi II 1197), fra i testimonii ad una sentenza del 1168 (Lupi II 1251). Come fu già avvertito per gli Imiliene e pei Ficiene, anche questa famiglia dovea aver tratto il suo cognome dal femminile *Adelasia*; infatti nel 1092 abbiamo un *Albertus Adelaxie* (Mozzi *Adurs* ton. I sub. A), e la forma *Adelaxie*, come vedemmo per Vala, si conserva anche nei posteriori documenti.

## ADELASIUS

*Lanfrancus* (295).

Si trova nelle liste consolari del 1150, 1151, 1152 (*Studi Berg.* p. 266 seg.). È pure tra quelli, che per aver avuta qualche parte nell'acquisto di Volpino, dovettero prestare lo speciale giuramento ai delegati bresciani (*Lib. Pot. Brix.* fol. 22 v. 36 v.).

## ADELONGI

*tres filii* (147)

Questi appartengono forse a quella famiglia *de Cene*, che obbligò nel 1222 il suo Castello al Comune, e nella quale troviamo appunto un Adelongo (Calvi *Effem.* II 335). Conferma questa induzione il fatto, che il Calvi, inesattamente interpretando il documento, a cui attinse la sua notizia, ci dà un Guilelmo Adelongo, che nella forma originaria sarà stato *Guilelmus Adelongi*. Con questi vi ha anche un Ambrogio: nome esso

pure, che si trova in quella famiglia dei *Seniores de Ceno* (Lupi II 1215). Fino dal 1131 questa famiglia avea abitazione in città (*Pergam. in Bibl. n. 2429*; Lupi II 1279).

## ADOBATUS

(97)

Nell'atto del 1207 abbiamo un *ser Albertus Adobatus*, che stette mallevadore delle spese incontrate dalla Vicinia nel precedente anno (*Pergam Mantov. lin. 32*). Un *Albertus Adobati* è dato dall'Angelini (*Stor. di B. 1191*) tra i Consoli o di Giustizia o del Comune del 1191, che non è altri che il figlio del nostro *Adobatus*. Come risulta dall'atto 29 Agosto 1198 questo *Adobatus* era della famiglia dei Corteregia (*Lib. Pot. Brix. fol. 32 r.*). Vedremo, parlando di questa famiglia, che la sua appartenenza alla Vicinia di S. Pancrazio non può essere revocata in dubbio.

## ALAMANNUS

(294).

Un *Alamannus* nel 1206 avea la sua abitazione nella Vicinia di S. Pancrazio (*Pergam. Mant. lin. 32*). Il Mozzi (*Advers. sub A*) cita un atto del 1190, in cui vi ha un *Lanfrancus fil. Alamanni de Cuniolo*. È difficile stabilire, se tra questi vi sia alcun rapporto; quello che si può tenere per verisimile si è, che, sebbene i due Codd.

facciano una sola intestazione: *Bungus Alamannus*, nullameno questi due nomi vadano disgiunti. Negli atti di speciale rinuncia, sotto la data del 7 Aprile 1156 troviamo: *Et eodem modo Guilielmus de Polteriano et Bungus fecerunt predictam finem et refutationem etc.* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 23 v. seg.). Il nome di *Bungus*, dunque, stava solingo. Lascio però la questione indecisa, tanto più che fino ad ora non trovai il semplice *Alamannus*, e lo stesso canonico di S. Alessandro poco prima di quest'anno è sempre detto *Albertus Alamannus* (Lupi II 979, 1041, 1070 seg.).

## ALBARINUS

*Lanfrancinus* (267)

In un documento del 1187 troviamo sottoscritto un *Albarinus notarius* (Lupi II 1335 1385); *Cod. D. L.* col. 1442). Le case degli Albarini, situate all'estremità della Via Solata, ov'era il convento di S. Francesco, nel 1263 erano già passate in possesso di Raimondo da Fara (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 28, 29, 41).

## ALSE (de) ALZE (de)

*Guilielmus* ( 337 , 391 )

La località, da cui ebbe nome questa famiglia, è ridotta, come già dissi, ad un casale quasi suburbano, che porta ancora il nome di Dalzio. Questo *Guilielmus de Alse* è fra i testimoni ad una sentenza pronunciata nel 1160 (Lupi II 1175).



In un atto del 1147 leggiamo: *Constat me Teutaldum fil. Landulfi Pachani qui dicitur de Alse et Richildam iugalem et Warnerium filium eius — quod accepimus a te Guilielmo fratre meo filio quond. predicti Pachani etc.* (*Pergam. in Bibl. n. 2422*). *Paganus de Alze*, il padre del nostro Guglielmo, *et filius eius Otto* si trovano fra i Consoli del 1110 (*Studi Berg. p. 16*). La località era provveduta di castello ancora nel 1152 (*Pergam. in Bibl. n. 2092*).

## AMALVECHATUS

*Albertus, Loterius* (124, 125).

Fra i testimonii ad un atto del 1131 troviamo anche *Albertus Amalvecatus* (Lupi II 961); fra quelli ad un atto del 1160 vi ha *Loterius Amalvegato* (*Arch. Capit. G 5*).

## AMBERZAGO (de)

*Ianettus* (192)

Appartiene ad una famiglia estranea al nostro contado, la quale avea posta sua stanza nella nostra città. Nel 1181 fra i nostri Consoli abbiamo *Ottebonus de Alberzago* (Lupi II 1327; *Arch. Capit. H 4*).

## ANONA

(136)

Questo nome non mi risulta da altri documenti di quella età; però era verisimilmente suo

figlio quel *Mayfredus Anona notarius* che troviamo fra i membri della nostra Credenza nel 1219 (*Lib. Pot. Brix.* fol. 41 r. ).

ANTELDE

*Cacaovum* (287).

Apparteneva alla famiglia di quel Lanfranco presente ad un importantissimo atto compiuto nel 1164 (Lupi II 1213), e che nell'anno successivo troviamo ascritto al collegio consolare (Lupi II 1219). Fra i Canonici di S. Vincenzo nel 1189 abbiamo un *Lanfrancum fil. quond. Landulfi de Antildis* (Lupi II 1393). Quel nome era variamente scritto nei nostri documenti, perchè quel *Guilielmus*, che è detto *Antilde* in un atto del 1187 (*Arch. Capit. H 8*) si trova scritto *Antelge* fra i Consoli di Giustizia del 1203 (*Arch. Capit. K 5* in *Mozzi Advers.* sub A).

ANTESCOLA (de)

*Iohannesbonus* (285).

Anche un atto del 1154 ci fa conoscere questo *Iohannesbonus de Antescola* (Mozzi sub A sotto la intitolazione: *Antiquorum nomina locorum etc.*). Nella intestazione seguente il nostro documento lascia seguire: *Cremonesius frater eius* (286), onde parrebbe fossero due fratelli. È difficile accertarsi, se qui la lezione sia esatta, tanto più che il nome di *Cremonesius* o *Cremonensis* a

quest'epoca si trova in altra famiglia; v. più avanti BRAGAGNARIA.

## ARCHIDIACONI

*Girardus et Attolinus Rodulfi filii* (63, 64),  
*Girardus* (108)

I due Codd. fanno qui una intestazione sola, mentre parrebbe, stando alla forma del documento, che *Girardus et Attolinus Rodulfi* rappresentassero una famiglia, i *fili Archidiaconi* un'altra. In caso diverso la costruzione, almeno secondo l'uso dei nostri documenti, avrebbe dovuto essere: *G. et A. filii Rodulfi Archidiaconi*. Tuttavia, manifestamente *fili* qui si rapporta a *Rodulfi*, da cui dipende, e non ai due, che giurarono. Fortunatamente la lezione qui è suffragata dai nostri documenti. Già in un atto del 1109 troviamo un *Ardericus clericus qui dicitur de Archidiacono* (Lupi II 858). Il Mozzi (*Advers.* sub A) ci presenta nel 1141 *Girardus de Archidiacono*; nel 1144 *Girardus del Arzegiacono*, che non dev'essere diverso dal nostro, il quale vediamo anche presente ad una sentenza del 1129 (Lupi II 941). Ancora nel Mozzi troviamo nel 1174 *Atto de A.*, che è certo il nostro *Attolinus*, poichè appunto nel 1178 troviamo: *Atto fil. quond. Redulfi de A.*, che abitava in Arena (Lupi II 1310), e che era appunto figlio di Rodolfo. Nel 1207 gli eredi di questo Atto abitavano al Vasino (*Pergam. in Bibl.* n. 1285). Questa era una delle ragguardevoli fa-

miglie della nostra città, perchè fra i Consoli del 1162 troviamo anche *Wasconus de A.* (Lupi II 1197).

## ARNEMBALDUS

(338)

*Arlebaldu*, che forse non è che una dialettale pronuncia di questo nome, si trova fra i *nobiles* e *sapientes*, che assistettero all'atto di transazione fra i Canonici nel 1081 (Lupi II 732). Un *Arlembaldus Widonis* si trova fra gli assistenti ad una sentenza del 1160 (Lupi II 1175). Devo però notare, che in un atto del 1117 troviamo anche un *Arnimbaldus de Curno* come possessore di fondi nella Valle d'Astino (*Pergam. in Bibl.* n. 2458), che potrebbe eziandio essere quel medesimo, che qui giurò insieme a quel *Clementinus de Curno*, sul quale mi intratterò a lungo più avanti.

## ATTO BARBANUS ALBERICI ZAVATTE

(118)

*Barbanus* qui non indica, che il rapporto di parentela, come in lingua abbiamo barba e barbano per zio. Ma quel rapporto verisimilmente, al pari di quello espresso con *Abiaticus* od *Habiaticus, filius* o *fili*, assunse le funzioni di cognome, onde tra i consiglieri del 1219 abbiamo anche un *Lanfrancus de Barba* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 42 v.). *Barba* e *barbanus* si usavano indifferentemente anche nei nostri documenti più antichi. (*Cod. D. L.* col. 288, 340; Lupi II 673 seg., 961).

## AZANO (de)

*Arnoldinus* (351), *Iohannes* (370), *Lanfrancus* (438),  
*filius Walcosii* (484).

*Arnoldinus* od *Arnoldus* lo troviamo fra i Consoli dati dai documenti del 1150 e del 1152. È detto anche *Arnaldus iudex* (*Studi Berg.* pp. 266. 267). *Iohannes* lo vedemmo già tra i Consoli di quest'anno 1156. Il *filius Walcosii* non era probabilmente di questa famiglia, e di esso mi occuperò più avanti.

## BASSACOMES

(116)

È detto anche *Basacomes* negli atti riguardanti le particolari rinuncie al possesso di Volpino (*Lib. Pot. Brix.* fol. 32 r.). Egli era di Scano, ed apparteneva ad una famiglia distinta con tal nome. In un atto del 1162 abbiamo: *Basacomitis de Scano* (*Perg. in Bibl.* n. 1185), e *Bassacomes de Scano iudex* lo troviamo fra i Consoli del 1185 (*Lupi Geneal. Suardi* I fol. 48, ms. Marenzi). Anche negli atti del 1198 è detto *Baxacomes de Scano* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 32).

## BATEFERRI

*Alfusius* (469).

Già in un atto del 1135 fra i testimoni troviamo *Andrea Batiferri* (*Pergam. in Bibl.* n.

468), ed in altro atto del 1160, pure fra i testi, leggiamo: *signum man. Alfusii Bateferrum* (*Arch. Capitol. G 5*), che senz'altro è il nostro.

BENDIADEUS  
(354)

Dev'essere quel medesimo, che pure con questo semplice nome figura fra i Consoli del 1182 (Lupi II 1341).

BENZONIS DE SCANO  
*filius* (510)

Veramente nei nostri due Codd. abbiamo qui le due forme *Bezonis* e *Benzoni*. Il Mozzi (*Adv. I sub B*) cita nel 1117 un *Benzonus* testimonio ad un atto; nel 1130 un *Anselmus filius Benzonis* (Lupi II 947); nel 1186 un *Ariprandus Benzonis*, che potrebbe essere appunto quegli, il quale giurò nel 1156. Infatti, fra i consiglieri del 1203 vi hanno *Morlanus Bezzonis* e *Bonus Ariprandi Bezzonis Perg. in Bibl. n. 2491*); onde si trova anche nei nostri documenti quella doppia forma di nome familiare.

BLANCI  
*Iohannes* (242)

Era forse figlio di quell' *Ambrosius Blancus* che vediamo presente, allorchè fu pronunciata l'importante sentenza del 1160 (Lupi II 1175).

Nel 1224 un *Iohannes Blancii* avea dei possessi in Giussanica (*Pergam. in Bibl. n. 679*). Della stessa famiglia dovrebbero essere anche i *duo filii Ardezoni Blanconi* (210). *Blanconi* proviene da *Blancus* come *Petroni* da *Petrus*, *Lazaroni* da *Lazarus* e così via. Un *Albertus Ardezonis* è fra i testi ad un atto del 1208 (Mozzi tom. I sub A).

BONATO (de)

*Arnolfus* (315), *Habiaticus Guarnerii* (323),  
*Lanfrancus* (356), *Alghisius* (441).

Noto soltanto, che un *Ragemundus de Bonate* già fin del 1026 lo troviamo fra gli assistenti ad un placito in Grumello cremonese presieduto dal nostro conte Ardoino (Lupi II 535), ed un *Algisus de B.* è pure presente ad un placito tenuto in Bergamo nel 1088 (Lupi II 759). *Obertus de B. et filius eius Warnerius* sono tra i Consoli del 1110 (*Studi Berg.* p. 15). onde qui vediamo in *Algisus* l'avo del nostro *Alghisius*, come eziandio in *Warnerio* l'avo del nostro *habiaticus Guarnerii*. Lo stesso *Algisus* poi fu Console nel 1153 (Angelini *Stor. di B.* 1153) ed anche negli anni susseguenti al 1156. Nel 1263 la *Curia de Bonate cum casamentis et turri* era situata nella Vicinia di S. Matteo (*Stat. an. 1331*, 2 § 37). Una *vinea Ottonis de Bonate* sul versante di libeccio del colle cittadino si ha in un atto del 1112 (Lupi II 873).

BRAGE  
*fili* (191).

Fra i Consoli del 1191, non si può ben conoscere se Maggiori o di Giustizia per le solite confusioni, l'Angelini (*St. di B.* 1191) ci dà anche un Braga di S. Gervasio. Il nostro documento ci fa conoscere anche un *Braga de Calcinato* (244): nome, come pare, allora comune.

BRAGAGNARIA  
 (348).

Quantunque dai pochi raffronti, che mi fu dato fare, si possa in generale ammettere, che nel nostro documento i nomi sieno stati trascritti con sufficiente esattezza, tuttavia per questo non sarei lontano dal supporre, che sia a leggersi BRAGAGNIOLA. Forse fu qui dato, come usavasi allora, il semplice *Bragagniola*, e ciò mi è dato a sospettare dal fatto, che questa famiglia figurò nei primi lustri di esistenza del nostro Comune, ma successivamente si eclissò (*La Perg. Mantov.* p. 27), onde sarebbe a meravigliare di non trovarla qui rappresentata. Un *Petrus Bragagniola* a cominciare dal 1162 (Lupi II 1197) lo vediamo fra i nostri Consoli o fra gli incaricati dei più importanti affari del Comune (*La Perg. Mant.* a. l. c.) Quel *Cremonesius* che, per la forma del documento, vedemmo sopra esser dato come fratello di *Iohannesbonus de Antescola*, potrebbe



pure aver appartenuto a questa famiglia. *Cremonesius* non è che la forma dialettale di *Cremonensis*; ed in fatti il Mozzi (tom. I sub B) sotto il 1140, citando un atto dell'Archivio Capitolare (M 10) ci fa conoscere un *Cremonensis fil. quond. Iohannisboni qui dicebatur Brachaniola de civitate Pergami*. Trovandosi qui nella famiglia Braganiola il nome di *Iohannesbonus*, anzi nei documenti del Mozzi (a. l. c.) rinvenendosi ripetutamente nel 1045 e nel 1072 un *Iohannes filius quond. item Iohannis qui dicitur Braganiola*, si potrebbe credere, che anche l'*Ib. de Antescola* appartenesse a questa famiglia. Ma se già nel 1192 abbiamo: *in domo magna que fuit de Brachaniolis*, (Mozzi a. l. c.), e se il bruolo de' Suardi e Colleoni, *quod consueverat appellari domus de Braganiolis*, nel 1263 era colà, ove ora sorge il Tribunale (*Stat. an. 1331*, 2 § 36), è evidente, che la località di Antescola trovavasi in tutt'altra parte della città. A me basta aver qui accennato a questi dubbi, lasciandone ad altri la soluzione.

BREGUNZIUS LITEFREDI  
(237).

Il Mozzi (tom. I sub B) cita un atto dell'Archivio Capitolare del 1174 (H 9), in cui fra i testimoni vi ha un *Bergunzius*. È quasi certo, che questi abbia dato nome alla famiglia de' Bergonzi, della quale troviamo un *Albericus Bergunzii* fra i Consiglieri del 1203 (*Pergam. in Bibl. n. 2491*)

ed un *Petrus Bergunzii* tra quelli del 1219 (*Lib. Pot. Brix.* fol. 40 v.) Le case e le torri dei Bergonzi, nel 1263 e prima di quell'anno, si trovavano sull'attuale Via Colleoni di fianco al palazzo Roncalli (*Perelassi* p. 38 seg.).

## BRAMBATO (de)

*Paganonus fil. Fulchonis* (13), *Bonefacius* (87),  
*Albertus* (357)

Questa famiglia, se almeno non dipende dalla mancanza di documenti, che lo attestino, ebbe parte assai tardi nelle politiche vicende della nostra città. Fin dal 1036 abbiamo ricordo del castello di Brembate (Lupi II 585). Nel 1071 quindi troviamo un *Otericus fil. quond. Iohanni de loco Brembate*, che promette al vescovo Attone di non molestarlo nel possesso di molte terre e castella del nostro territorio (Lupi II 679 seg.). Se l'atto è rogato in Fabriciano (v. note 36 e 57 del precedente Scritto), è segno, che avea abitazione vicino alla città, in quello, che or noi chiameremmo il suburbio. La formola: *de loco Brembate*, non esclude, che Oterico esercitasse diritti feudali su questa terra, poichè abbiamo anche: *Goizo fil. quond. Lanfranchi de loco Martinengo* (Lupi II 777), che apparteneva alla potente famiglia di quei Conti. Un *Pulcinus de B.* ci si presenta in un atto del 1131 (Lupi II 961). — Di *Bonefacius* e di *Albertus de B.* abbiamo frequente menzione nei documenti del Mozzi (tom. I sub B), e così dei loro figli, dei quali tre compirono il giura-

mento insieme al loro padre Bonifacio. Questa famiglia era detta dei *Seniores* o *Domini de B.* (Lupi II 1253). — Se poi pel nostro documento si debba ammettere, che ad essa appartenesse anche *Paganonus*, o se sia a leggervisi soltanto: *filius Fulchonis de B.*, ammettendo che quel *Paganonus* rappresentasse un'altra famiglia, è quanto qui non m'è dato risolvere.

BRENE (de)  
*Ambrosius* (412)

Una delle difficoltà in queste investigazioni, come avvertii, è quella di conoscere, se il nome della località, col quale è accompagnato quello della persona, indichi, che in quei luoghi stessi la persona avesse feudo o giurisdizione, oppure che semplicemente da essi avesse tratto origine (Murat. *Antiqu.* III 776). Questa difficoltà ci si presenta anche rispetto ad *Ambrosius de Brene*, quantunque, per le induzioni già fatte nel precedente Scritto (note 502 e 503), tutto permetta di credere, che egli fosse il proprietario de *Castrum de Brene*, ed appartenesse alla famiglia, che vi esercitava giurisdizione.

BRUMESTUS  
(75)

Questo semplice nome accennava certo ad una delle più ragguardevoli famiglie della nostra

città, poichè fra i consiglieri del 1203 troviamo anche un suo figlio *Lanfrancus Brumesti de Cuniolo* (*Pergam in Bibl.* n. 2491). E qui, data occasione, noterò, come alla stessa famiglia dev'essere appartenuto anche il *Peterbonus de Cugno* (534), e come questo nome di famiglia, a quanto fu già avvertito, deve esser stato così trasformato dai delegati bresciani sotto la influenza di una pronuncia locale. A rafferma la quale induzione concorre la circostanza, che fra i nostri Consoli del 1110 troviamo già un *Girardus de Cuniolo* (*Studi Berg.* p. 16). Nel 1168 abbiamo: *Brumestus* (non *Brunestus*), *Lanfrancus frater eius* (Lupi II 1251), ed il nome di Lanfranco vedemmo in uso in questa famiglia.

BULGARO (de)  
*Franduinus* (492)

Non potrei dire, se appartenga alla famiglia di quel *Petrusbonus de Bulgari*, che fu tra gli inviati nostri a giurare i patti con Lodi nel 1167 (Vignati p. 126 seg.).

BUNGUS, B. DE SCANO  
(294, 446).

Ho già avvertito, come nella intestazione n. 294 io sia d'avviso, che *Bungus* sia a separarsi da *Alamannus*. Se poi siano a ritenersi *B.* e *B. de Scano* come due differenti persone, non è pos-

sibile deciderlo direttamente; tuttavia, attese le numerose ripetizioni di una medesima intestazione, si può credere, che i trascrittori del documento abbiano potuto fare di una sola due differenti persone. Come già avvertii più sopra (v. ALAMANNUS) negli stessi atti di speciale rinuncia del 1156 abbiamo semplicemente *Bungus*; ma in quelli corrispondenti del 1198 fra coloro, che, come eredi delle famiglie, le quali aveano avuto parte nell'acquisto di Volpino, giurarono per la conclusione di una pace definitiva di stare ai precetti dei nostri Consoli, troviamo *Petrus de Bungo de Scano* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 32 v.). Fra i testimoni ad un atto del 1177 troviamo: *signum man. Petri de Bongo de Scano* (*Pergam. Borsetti in Bibl.* n. 12), ma fra i Consoli di Giustizia del 1191 troviamo semplicemente *Petrus de Bungo* (*Perg. in Bibl.* n. 2646). Si usava adunque indistintamente *B.* e *B. de S.*; onde si rafferma la supposizione, che nel nostro documento non si tratti che di una sola persona. Che poi da questo *Bungus de Scano* abbia tratto origine quella famiglia, che nei secoli successivi ebbe tanta parte nelle fortunate vicende della nostra città, lo prova un atto del 1206 presso il Mozzi (tom. I sub B), cavato dall'Archivio dell'Ospitale, in cui si legge: *Robertus fil. quond. Petri de Bungo de Scano suo et nomine Guidotti fratris sui et Henrici similiter fratris sui*. Fra i Consiglieri del 1219 abbiamo *Guidottus de Bungo* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 41 r.), di cui ormai conosciamo la paternità.

Gli eredi di questo Guidotto si trovano ripetutamente nominati nello Statuto del 1263 (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 37, 38). I nomi di Enrico, Pietro, Roberto sono comuni in quella famiglia.

BUSCAINOCULUM

*Compater* (468), *Iohannes* (470), *Petrusbonus* (471)

Non potrei affermare, sebbene mi paia molto verosimile, se il *Compater qui dicitur Buscainoculum* sia il padre di quel *Iohannes de Compatre*, che è tra i Consiglieri del 1203 (*Pergam. in Bibl. n. 2491*). Intanto è certo, che un *Iohannes* (470), figlio verisimilmente di *Compater*, si trova anche nel nostro documento.

BUSTIGALLI

*filius* (115)

Questo *filius B.* è forse quel *Ioannes Bustigalli* del consiglio di Credenza nel 1203 (*Perg. in Bibl. n. 2491*). Questa famiglia nel 1263 avea la sua abitazione sul *Mercatum vetus*, ora Mercato delle Scarpe (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 29, 39).

CACAINPTEO

*Ianebonus* (52)

Nel Cod. I è detto *Caginputeo*. Fra coloro, che nel 1167 intervennero al giuramento dato in Lodi dai delegati delle città Lombarde, troviamo

anche il nostro *Zanebonus Cagainpozo* (Vignati p. 126 seg.).

## CALDARIA

*Bertraminus* (216)

Di costui non ho trovato memoria nei nostri documenti. Certo apparteneva alla sua famiglia, se anche non ne era figlio o fratello, quel *Iohannes Caldera*, che troviamo fra i Consoli del 1180 (Lupi II 1325 seg.)

## CAMPANILE (de)

*Obertus et frater eius* (131)

Anche questa era una delle ragguardevoli nostre famiglie. Il nome del fratello, che era *Girardus*, l'abbiamo dagli speciali atti di giuramento prestato in quest'anno dagli interessati nell'acquisto di Volpino (*Lib. Pol. Brix.* fol. 22 r.), ed è noto, che quella vendita fu fatta « *ma-  
« gnatibus quibusdam Pergamensibus* (Malvecii « *Chron.* 7, 26).» Il nostro *Obertus* compare poi fra i testimoni ad un atto appunto del 1156 (*Pergam. in Bibl.* n. 2105). Fra i Consiglieri del 1203 troviamo *Anselmus de C.* (*Ibid.* n. 2491), forse figlio di Oberto, perchè tra quelli del 1219, col nome dell'avo, troviamo pure un *O. de Campanili iudex* (*Lib. Pol. Br.* fol. 41 r.).

CAPITANEO (de)  
*Raymundus* (74)  
 CATANUS  
 (522)

Forse con *R. de C.* va congiunto anche il *Catanus*, che potrebbe essere della stessa famiglia, poichè anche nel 1168 abbiamo questa forma con *Gislincionus de Catanio* (Lupi II 1251), e fra i Consoli del 1180 troviamo *Raimundus de Catanio*, che non può essere che quegli, il quale giurò nel 1156 (Lupi II 1327). Nello stesso atto però del 1168 abbiamo anche un *Catanius de Censo* (Lupi II 1251), forse *de Ceno*, che sembra fosse un ramo di quelli di Scalve. *Rugerus de Cattaneis* è tra i Consoli della Vicinia di S. Pancrazio del 1206 (*Pergam. Mant.* lin. 3, 5, 13 ecc.), ed il nome, che durò fino ai nostri giorni di Salita de' Cattanei, ci dimostra, che questa famiglia ebbe sempre la sua abitazione nel Vicinato di S. Pancrazio (*La Perg. Mantov.* p. 29).

CAPUTASINI  
*duo filii* (246)

Questo strano nome, che si incontra anche in altre città (*Murat. Antiqu.* III 765), dovea esser volgarmente pronunciato *Codasini*. Fra i testimoni ad un atto del 1201 troviamo un *Gislencionus Codasini de Grumello* (*Pergam. in Bibl.* n. 2096), forse uno dei figli di colui, che appare



nel nostro documento. La testimonianza del Sorlasco, che, tra i Vicini imposti per sostenere la spesa del *fossatum comunis Pergami*, vi fosse anche *Gislinzonus Codasini* (*Perg. Mantov.* lin. 51), si rapporta al 1202 (*La Perg. Mantov.* p. 6). La sua abitazione, dietro le indicazioni della Pergamena, possiamo stabilire, che si trovasse a un di presso, ove la via di S. Pancrazio fa angolo colla Via Solata (lin. 20-22,) e quindi compresa in quella Vicinia.

CARENZONUS  
*et duo filii eius* (128)

Questi die'nome ad una famiglia, la quale ebbe qualche parte nei pubblici uffici della città. Fra i Consoli di Giustizia del 1221 ci si fa innanzi anche un *Guilielmus Carenzonum* (*Arch. Capitol.* G 8). Fra i compartecipi del *Pratum Donicum* nel 1225 troviamo pure *Paxinus Carenzonum* (*Stat. an. 1248*, 10 § 25 col. 1969). A questa famiglia dovea appartenere anche quel *Bonaventura de Carranzonibus*, che, andato assessore del podestà in Padova, fu poi così ignominiosamente nel 1249 fatto morire da Ezelino (Rolandini *Chron.* in Pertz *M. G.* XIX 81, 88, 90).

CARVICO (de)  
*Albertus* (373), *Ottobonus* (376), *Guilielmus* (487).

Non si può dire con tutta sicurezza, se questi appartengano ad una sola famiglia, che, a

quanto sembra, era infeudata delle terre di Calusco e di Carvico dai Monaci di S. Ambrogio di Milano (Lupi II 674 da cfr. con Ronchetti II 179). Che i signori di Carvico siensi staccati da quelli di Calusco, parmi lo provi evidentemente il fatto, che in un atto del 1099 troviamo un Attone ed un suo nipote d'egual nome tra i *seniores de Calusco* (Lupi II 811 seg.), mentre nei successivi documenti il nipote è detto Atto de Carvico (Lupi II 1229). Non è qui il luogo di strecciare i varii rami di questa famiglia; *Ubertus, Teutaldus, Pascibrucus* sono sempre detti *de Carvico* (Lupi II 1171, 1197, 1271, 1219 da completarsi questo con *Arch. Capit.* I 9); il nome di Albertus lo troviamo in questa famiglia (Lupi II 811, che ha Alberius), e forse il nostro è quel medesimo, che compare in un atto del 1126, che avea per moglie Wilia, era figlio di Attone ed abiatico di *Lotharius de loco Calusco* (Lupi II 927). *Guilielmus de Carvico*, poi, è fra i Consoli di Giustizia del 1191 (*Pergam. in Bibl.* n. 2646).

CARZO (de)

*Petrusbonus* (177), *Alexander* (380)

CARZONUS

(532)

Per un uso di quella età nel flettere i nomi personali possiamo credere, che questi fossero d'uno stesso casato. Essi doveano avere un possesso sulla Maresana, a ponente della chiesuola

di S. Marco, che nel 1263 era ancora chiamato il *Grumellus Carzonum* (*Stat. an. 1331*, 2 § 40). Forse, come avvertii parlando dei nomi delle terre del nostro Contado, questa famiglia ebbe nome dal Carzo, un torrente, che attraversa la parte superiore di Nembro. Ora è detto Carso, ma nel ridurre in forma di lingua comune questi nomi troncamente pronunciati (Cars o Carz senza distinzione tra s e z), la scrittura è incerta, ove non sia sussidiata dalla etimologia o da antichi esempi, e quindi, verbigrizia, *Valtès* si scrive *Valtesse*, mentre etimologicamente dovrebbe essere *Valtezze*, Alze si scrive promiscuamente *Alze* ed *Alse* (*Corogr. Bergom.* p. 212 seg.), e pel caso nostro, in un atto del 1378 abbiamo un *Ioaninus filius quod. Petri de Carso* (Mozzi tom. II sub C), che certo è un discendente di quelli, che giurarono nel 1156.

## CASTELLO (de)

*Guercius* (92), *Petrus* (98), *Guntardus* (260), *Guarinus* (261), *Ianettus Indivisatus* (? 262), *Dalfinellus* (264), *Berardus* (265), *Lanfrancus* (266), *Casarius* (329), *Puppus* (330), *Girardus* (432), *Guithottus* (448).

Il Cod. 2 ha: *Guntardus de Castello et filii eius*  
*Ianettus de Castello*  
*Lanfrancinus Albarinus ecc.*

Il Cod. 1 invece: *Guntardus de Castello*  
*Guarinus de Castello et filius eius*  
*Ianettus Indivisatus*  
*Adamus Noxa ecc.*

È probabile, che in questo Codice, dove, dopo *Adamus Noxa*, seguono altri di quella famiglia, cioè *Dalfinellus*, *Berardus*, *Lanfrancus* si trovino i nomi di alcuni di quelli, che nell'altro Codice sono genericamente indicati come figli di Guntardo. Così, rispetto ad *Ianettus*, nel Cod. 2 abbiamo senz'altro la indicazione del nome di famiglia, mentre nel Cod. 1 manca quella indicazione, ed invece abbiamo *Indivisatus*, che dovrebbe essere un suo speciale soprannome. In generale, attese le gravi deficienze in questo elenco dei *mille homines Pergami*, seguo il Cod. 1 come il più completo, il che rappresenta già un criterio di maggiore attendibilità. Numerosissimi sono quindi i membri di questo casato, e ad essi dobbiamo aggiungere anche *Attelatius*, chiamato semplicemente *Attelazo* anche in un nostro documento di quest'anno (*Perg. in Bibl. n. 2105*), che fu Console nel 1156, e che, come vedemmo, i nostri documenti dicono *de Castello*. — *Guidottus* si trova nelle nostre liste consolari del 1151 e 1152 (*Studi Bergom. p. 267*), e come testimonio in un atto del 1156 (*Pergam. in Bibl. n. 2105*), — Il Lupi poi (II 1207) da un nostro documento trascrive con *Cesarius* il nome di *Casarius*, lasciando noi incerti quale sia la vera lezione. Quest'ultima però sarebbe suffragata anche dall'esistenza di un altro *Casarius* (96) nel nostro documento. *Lanfrancus* nel 1136 è tra i testimoni ad un atto di donazione del vescovo Gregorio (Lupi II 1007). — Rispetto poi

alla famiglia ed alla località cittadina, dalla quale trasse il suo nome, rimando ai cenni dati nella *Perg. Mantov.* p. 22 seg.

CELSONI

*Ianettus Rogerii* (228)

Questi discendeva probabilmente da quel *Iohannes*, padre di *Petrus Celsoni*, di cui mi sono occupato altrove (*Studi Berg.* p. 51 seg.). In un atto del 1122 una *Gisla conius Iohannis de superscripta civitate Pergami* dona al monastero di Astino una vigna *sicut venit in me pro quarta de condam Petro Celstone* (*Perg. in Bibl.* n. 2417). Un atto del 1089 ha: *Constat me Petrum filium condam Celsonis de civitate Pergami accepisse — a te Blinda — nora mea et sponsa Iohannis fili mei* (*Ibid.* n. 2426). Probabilmente questo Giovanni marito di Blinda era padre di *Rogerus*, e questi alla sua volta di *Ianettus*, che, sotto forma diminutiva, portava il nome dell'avo. — Questa famiglia avea la sua abitazione nella Vicinia di S. Pancrazio. Uno dei testi del 1207 parla di una porta fatta per difesa *de supus case Lanfranci Celsoni* (*Bergam. Mantov.* lin. 6), un altro teste della porta costrutta *desuper Fontane coerte* (*Ibid.* linea 70). Se la Fontana coperta restava verso l'attuale Via di S. Lorenzo (*La Pergam. Mantov.* p. 19 seg.), quella casa dovea essere diversa dall'altra di Alberico di Camisano, che lo Statuto del 1263 dice che un tempo era stata

*Iacobi Celsonum* (*Stat. an. 1331*, 2 § 39), e la quale dovea restare più su verso il Mercato del Fieno ora scomparso. Se qui troviamo due case appartenenti ad una stessa famiglia, è assai probabile, che qui avesse la sua sede anche non più di cinquant'anni addietro.

## CIRIOLUS

*Albertinus* (415)

Tal nome non era solingo fra noi. In un atto del 1126 abbiamo un *Ciriolus filius cond. Vitalis dicitur de Sariola* (*Pergam. in Bibl. n. 2508*). Come corrispondente di *Sariola* abbiamo anche *Rogia*, con cui nel nostro documento troviamo indicati *Petricinus* e *Girardus* (252, 339).

## CODEFERRI

*fili* (151)

Questi erano forse comproprietarii della Ròcca di Solto, poichè tali almeno ci appaiono nel 1222 (*Calvi Effem. II 363*). Ancora sulla fine del secolo decimoquarto troviamo un *Iacobus dictus Berliniginus fil. quond. Petri de Codeferris de Solto*; un *Petrus fil. quond. Petri de Codeferris de Solto habitator de Adrara*; un *Marinus fil. quond. Pecini de Codeferris de Solto habitator civitatis Brixiae* (*Mozzi tom. II sub C*).

COLOGNIO (de)  
*Albertinus* (425)

Non ho esitato a completare con *Colognio* quello che il documento ci dà solo *Colog*. Una famiglia di tal nome fin dal secolo precedente esisteva fra le nobili della nostra città. Infatti, fra gli intervenuti all'atto di investitura del 1097, troviamo anche un Lanfranco di Cologno (*Studi Bergom.* p. 12). In qualunque modo, anche in una carta del 1105 abbiamo un *Obizonem fil. cond. Rotari de loco Collonie habitatorem in eadem civitate* (*Pergam. in Bibl. n. 555*).

COLZATO (de)  
*Rubeus* (84)

Fra i Vicini di S. Pancrazio del 1207 troviamo un *Albertus* ed un *Iohannes de Colzate* (*Perg. Mantov.* lin. 48, 52). Forse erano figli di *Rubeus* o del suo fratello. Nel 1263 abbiamo un *Mussus de Colzate*, la cui abitazione formava l'angolo, ora demolito, che separava la via di S. Lorenzo da quella di *Postcurte*, che conduceva al Mercato del Fieno (*Stat. an. 1331*, 2 § 40). Quella abitazione veramente avrebbe dovuto appartenere alla Vicinia di S. Lorenzo. Ma, quando qui propriamente si tratti di una medesima famiglia, è probabile, che il Comune abbia introdotto delle variazioni nei confini di quei Vicinati. Ho già rilevato altrove, che gli abitanti di Via Solata face-

vano vicinanza con quelli di Castello (*La Perg. Mantov.* p. 47 seg.), onde necessariamente tutta quella via dovea essere compresa nel Vicinato di S. Eufemia. Anzi, da un altro luogo di quel documento appare ad evidenza (*Perg. Mantov.* lin. 22), che la casa di un certo Alberto da Ranzanico, la quale metteva sulla Via Solata, solo in parte spettava alla Vicinia di S. Pancrazio. Se da questi fatti appare ad evidenza, che solo nel 1263 fu quella Via designata come confine fra le due Vicinie di S. Pancrazio e di S. Eufemia (*Stat. An. 1331*, 2 §§ 39, 41), si può ammettere con molta verisimiglianza, che anche in altri punti siensi portate così fatte modificazioni, e che forse in un'epoca anteriore il confine di ponente del Vicinato di S. Pancrazio fosse per un certo tratto, probabilmente sino alla Salita dei Cattanei, segnato dalla Via di Porta S. Lorenzo, così che gli appartenesse tra altre anche quella casa, che nel 1263 era abitata da *Mussus de Colzate*. La cosa si renderebbe più verosimile per la circostanza, che nel 1207, ed innanzi a quest'anno, due di quella famiglia erano indubitamente annoverati fra i Vicini di S. Pancrazio.

CREMA (de)  
*Lanfrancus* (272)

Non trovo memoria di questo *Lanfrancus*; esso apparteneva ad una ragguardevole famiglia della nostra città. Nel 1184 fra i Consoli abbiamo



il giudice Alberico da Crema (Angelini *Stor. di Berg.*, 1184); nel 1204 *Nantelmus de C.* è fra i Consoli Maggiori (*Arch. Capit.* D 15); quindi nel 1242 troviamo un *Iohannes fil. quond. d. Nantelmi de C.* (*Stat. an. 1248*, 13 § 51 col. 2017). Per mè devo limitarmi a notare, che nel 1263 gli eredi di *Iohannes de Crema* aveano il loro *sedumen* e le loro *domus et curias* (cortili) su ambi i lati di quella via, che dalla Piazza dell'Ateneo conduce al Liceo (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 29, 30, 47, 48). Erano quelle abitazioni comprese nel Quartiere di S. Andrea e nel Vicinato di S. Cassiano.

## CUAZIUS

*Marchisius* (239)

Nel 1217 trovo ricordo di questa famiglia. Da un atto di quell'anno, come da moltissimi altri (per es. *Perg. in Bibl.* n. 2271), sappiamo che era abate d'Astino *Iohannes Coazii*, e fra i testi compaiono: *Petro Coacii de Are[na]* . . . [*Coa*]ciii de Arena (*Pergam. in Bibl.* n. 1278).

## CUMMO (de)

*Ottebonus* (489)

Nei documenti di quella età non ho trovato *Ottebonus*, bensì suo fratello era verisimilmente il *Lanfrancus de Cummo*, che è fra i testimoni ad un atto appunto del 1156 (*Pergam. in Bibl.* n. 2563). È probabile, che questa famiglia sia stata così

chiamata da Como, città di sua provenienza. Soscritto ad una carta del 1249, tra quelle di S. Grata Intervites, trovo anche *Tomasius de Cumis notarius d. Imperatoris et missus regis.*

CURNO (de)  
*Clementinus* (477)

In un atto del 1169 leggiamo: *constat me Clementun filium quond. Iohannis de Longulo habitatorem in Valle Bergunzonis* (*Pergam. in Bibl. n. 2098*). Parrebbe non dover esistere alcun rapporto fra questo ed il *Clementinus* del nostro documento; ma, prescindendo affatto dalle due forme del nome, che non possono fare in alcun modo ostacolo a quella identità, in quanto si usano tuttora, per una medesima persona (v. sotto un identico esempio a proposito della famiglia *de Diacono* e di quella *de Scalla*, come già vedemmo, parlando della famiglia dell'Archidiacono, che, l'Atto delle nostre carte è detto *Attolinus* nel documento bresciano del 1156; allo stesso modo, che come vedemmo nel cenno sulla famiglia *de Azano*, l'*Arnoldus* dei nostri documenti, che fu ripetutamente Console in quest'epoca, non è detto che *Anoldinus* in questo elenco), giova premettere, che la denominazione di Valle d'Astino abbracciava tutto il piano compreso fra le due diramazioni dei nostri colli, l'una delle quali si protende fino a Longuelo, l'altra fino alla Crocetta di Mozzo. Come si intende dai confini segnati nell'atto

del 1213 per le terre esenti dalla decimazione a favore del prevosto di S. Alessandro (*Pergam. in Bibl. n. 2271*), la *Vallis Bergunzonis* o *Bergunzonum* dovea trovarsi sul lato settentrionale della Valle d'Astino in quel modo determinata, a un di presso ove, attraverso a quelle alture, esiste un passaggio, che conduce a Scano ed a Breno. Ed invero, nella designazione di quei confini si prende per punto di partenza la *Forcella Dossanelli veniendo per vallem Bergunzonum usque ad vohum* (anche in altri documenti per *vadum*) *Ianuarii*; poi, chiudendosi quella descrizione, si ripete: *usque ad predictam Forcellam Dossanelli, que est ibi ubi est strata que vadit ad Seanum*, che non è altra che quella via poco più che campestre, la quale dalla chiesuola della Madonna del Bosco (sulle Carte Topografiche indicata S. Anna) conduce nella stessa direzione. In una carta del 1147 si legge: *petia de terra que est in brugario — quam habere visi sumus in loco Curno ubi dicitur in Vallis Bergunzonis* (*Pergam. in Bibl. n. 2031*). Se adunque il *Clementus* del 1169 abitava in questa Valle, vi sarebbe stato ogni motivo nel 1156 di chiamarlo da Curno; piuttosto, siccome tutto lascia ammettere, com'è conforme anche alla natura delle cose, che il nostro giuramento sia stato dato unicamente da coloro, che abitavano nella città e nel suo territorio, ossia entro i confini del *Comune civitatis*, e non dagli abitanti delle terre limitrofe, che già formavano comunità rurali da esso separate; così devesi indurre, che

il *Clementus* o *Clementinus* si continuasse ad indicarlo col nome di quella terra, sebbene il luogo di sua dimora più non le appartenesse. Invero, che Curno nel 1156 non facesse parte del territorio cittadino, lo prova un atto del 1147, dal quale appare, che esso avea fondi comunali propri, poichè una pezza di terra a prato ed a bosco, situata nel luogo chiamato *Buscum de Muzo prope fontanam Calverolam*, avea a mane et meridie comune de Curno (*Ibid.* n. 2422). Ma in due atti successivi del 1159 e del 1169 si nomina ancora la *Vallis Bergunzonis*; però non si indica punto la sua pertinenza al territorio di Curno, sibbene si usa quest'altra espressione: *petia de terra — pro parte vidata et bruchata que iacet in Valle de Astino ubi dicitur Vallis Bergunzonis* (*Ibid.* nn. 2095, 2098). Si deve adunque ammettere, che nel periodo tra il 1147 ed il 1159 gran parte della Valle d'Astino sia stata congiunta o ricongiunta al territorio di Bergamo; e se *Clementus* o *Clementinus* fu ammesso a giurare nel 1156, dobbiamo restringere ancor più i limiti di quel periodo. Di fronte a queste testimonianze parmi assai verisimile, che in un'epoca anteriore Curno fosse esso pure compreso nella marca circondante la città, e poi, come avvenne altrove, (cfr. Maurer *Städter.* I 127), siane stato staccato, costituendone una separata comunità rurale provveduta di beni d'uso comune antecedentemente spettanti alla città stessa. Il territorio assegnatole dapprima dovea giungere ben addentro alla Valle d'Astino. Il Comune

però da questo lato poco a poco rientrò in possesso di gran parte dell'antico suo territorio. In una carta del 1165 leggiamo: *petia una de terra bruchata — in terretorio predicti loci (de Curno) ubi dicitur in Curnatica (Ibid. n. 478)*; ancora nel 1240 si legge: *iacet in terratorio de Curno in Curnatica ibi ubi dicitur ad Rium (Ibid. n. 2444)*. Però nel 1285 e nel 1292 abbiamo: *in viciniantia S. Grate Intervites ibi ubi dicitur in Curnatica (Ibid. nn. 459, 488)*. Che anzi, mentre ora il territorio di Curno resta tutto intero a mezzodi della via, oggidi provinciale, dalla città a Ponte S. Pietro, nel 1255 si protendeva ancora a settentrione di quella via, poichè in un atto di quell'anno troviamo una pezza di terra posta *in supradicto terratorio (de Curno) de supra Stratam ibi ubi dicitur in Prato Manganelli — coheret ei — a meridie Strata comunis Pergami (Ibid. n. 1319)*. Vi ha di più: se *Curnatica* ed il vicino *Curnasco*, per via dei loro suffissi derivativi dimostrano di non esser stati altro, che una pertinenza di Curno (*Corogr. Berg.* p. 207 seg.) resterà degno di nota, che *Curnasco* rimase fino ai tempi di S. Carlo Borromeo unito alla Vicinia ecclesiastica o parrocchia di S. Grata Intervites, e fu certo su questo fondamento, che si svolse la credenza, che questa terra fosse un tempo uno dei sobborghi della città (Maironi *Dis. Odep.* II 62), come tutto quindi lascia ammettere, che, al pari di altre terricciuole (v. sopra p. 253 seg.), anche questa nel 1263 sia stata staccata dal ter-

*ritorium civitatis* è costituita in separata comunità rurale. I rapporti viciniali ecclesiastici doveano già essere profondamente assodati, quando Curno venne separato dal territorio cittadino; ma è verisimile, che allorquando, collo sciogliersi della *Plebs urbana*, cominciarono a farsi frequenti le parrocchie nei vici circostanti alla città, anche la chiesa di Curno, forse da tempo formante il centro di una vicinia ecclesiastica propria, sia stata elevata a tale dignità, e che quindi i confini ecclesiastici ad essa assegnati sieno stati anche quelli, che determinarono i civili, in quanto da essa restarono separati e Curnatica e Curnasco ed una gran parte, se non tutta la Valle d'Astino propriamente detta. Questi legami colla Vicinia ecclesiastica di S. Grata ci sono lasciati supporre anche per altra via. Quando i Vescovi donarono ai Canonici, e questi fra loro si divisero la decimazione del suburbio, non è ammissibile, che nel determinare questo distretto di decimazione non avessero riguardo a quei confini, che restavano determinati dalle Vicinie urbane e suburbane, e che, come vedemmo nello Scritto precedente, formavano un piccolo territorio tutto compreso in quello più vasto della *Plebs urbana*. Diffatti, la indicazione di *supter Polariscum* nei due atti del 1110 e del 1112 (Lupi II 867, 873) indica, che da questo lato di libeccio della città quel distretto dovea avere una maggiore estensione, che non l'abbia oggidì il territorio propriamente cittadino, poichè non sono ancora cancel-

lati in noi i ricordi degli avanzi di una vastissima selva di tal nome, che un tempo dovea stendersi ben dentro per lo meno anche all'attuale territorio di Curnasco; ed il *supter* ci indica, che per lo meno tutta quella selva dovea esser compresa nel distretto di decimazione. Ora, se noi ammettiamo, che nel distacco di Curno dal territorio cittadino, gli sia stato assegnato un territorio proprio, nel quale però non tutto quello, che prima era d'uso comune fosse stato assegnato a quella rurale consociazione, ma una parte sia stata riservata alla città, possiamo comprendere anche i punti della causa del 1213 fra il prevosto di S. Alessandro e l'abate d'Astino, sulla quale ci siamo a lungo intrattenuti nello Scritto precedente (v. principalmente note 485-488). Se il primo, forte di un concetto, che dovea esser ben radicato nella coscienza di quella età (Lupi II 801), ammetteva, che il territorio d'una città o di un vico dovea stendersi di quanto si estendevano i suoi possessi di uso comune, certamente era facile provare, che il territorio di Bergamo dovea abbracciare la Valle dei Bergunzoni e la stessa Curnatica, in quanto vi avea avuti dei possessi e li avea alienati; ma se queste due località in origine erano state incluse nel territorio di Curno, essendo questo ben determinato, il suo avversario poteva opporre, che il Comune avea vendute quelle terre *non iure set vi potius*, perchè erano situate fuori del territorio proprio della città. I due contendevano sopra una questione, a risol-

vere la quale doveasi dimostrare quale estensione aveano dato i Vescovi precedenti alle loro concessioni: quali fossero i limiti del suburbio ecclesiastico, quando esse avvennero, o quanto meno quelli del *territorium civitatis*, che avea preso una parte così preponderante nello svolgimento di questa questione; ma il prevosto di S. Alessandro, forte del suo principio, non seppe convalidarlo alla stregua dei fatti; l'abate d'Astino, in possesso di quei documenti, che pur noi conosciamo, si fé forte della affermazione, che le terre vendute erano fuori del territorio cittadino, senza che cercasse, e senza che nemmeno gli tornasse conto investigare, per quali ragioni ciò potesse essere avvenuto. Siccome non ci pare ammissibile che il Comune siasi da questo lato appoggiato alla sola violenza per compiere le sue vendite, mentre gli esistenti rapporti ecclesiastici ci lasciano ammettere una condizione originaria di cose ben diversa da quella, che di fatto era nel 1213, così, tenendo presenti le alterazioni, alle quali anche altrove andarono soggetti i territori cittadini, non mi pèrito attribuire quella confusione allo sfasciamento, alle quali andarono incontro queste marche, alla costituzione quindi di comunità rurali separate con parti di esse, alla esistenza contemporanea di rapporti civili ed ecclesiastici, non sempre coordinati, il più delle volte dissonanti fra loro, onde quelle inestricabili difficoltà, che erano così fortemente sentite anche da coloro che più di noi erano vicini ai tempi, dei quali ci



occupiamo. — Ho appena accennato a queste questioni per mostrare come il nostro *Clementus* o *Clementinus* si potesse nel 1156 ancora chiamarlo *de Curno*, appunto perchè la località, nella quale avea posta la sua dimora, solo da brevissimo tempo era stata unita al territorio cittadino, mentr' egli nel 1169 non si chiamò altro che *habitor in Valle Bergunzonis*. Ma che si tratti di una medesima persona tanto in questo, che nel documento del 1156, mi pare risulti aperto da questa circostanza, che tra coloro, i quali prestarono il giuramento, troviamo anche un *Iohannes Clementi* (112). Se il nostro *Clementus* nell'atto del 1169 si dichiara *filius quond. Iohannis*, possiamo comprendere, come conformemente all' uso, che si può dire costante per quella età, anche il figlio di *Clementus* o *Clementinus* avesse pure il nome di *Iohannes*; onde per questo nesso veniamo al chiaro di un fatto, che ha una stretta attinenza col precedente nostro Scritto, cioè, che Curno col suo territorio si spingeva molto addentro nella Valle d' Astino, e che tra il 1147 ed il 1156 la città fece sua una parte di quel territorio, come in seguito tutto lo aggiunse al suo fino a Curnatica e fino alla via, che conduce a Ponte S. Pietro; col che si spiega anche quanto affermava l' abate d' Astino contro le allegazioni del Prevosto di S. Alessandro (v. nota 492 del precedente Scritto).

CURTEDOGA (de)  
*Petrus* (454)

Di questo non ho trovato menzione nei documenti di quella età passatimi fra mano; però, fra i testimoni all'autorizzazione accordata ad un notaio di compiere le imbreviature di altro notaio già morto, atto, che fu imperfettamente pubblicato dal Lupi (II 1331), troviamo anche *Guilielminus de Curtedoca* (*Arch. Capit. A 8*), che forse era il figlio di Pietro. In un atto del 1201 abbiamo: *Bonus fil. cond. Amici de C.*, e fra i testi: *Iohannes Maniverse de C.* (*Perg. in Bibl.*, n. 2096). *Guifredus de Curtedocha notarius* è fra i credenzieri del 1203 (*Ibid.* n. 2491). Pare che, come *Vidoga*, *Vitedoga*, *Vitis donica* sta a *Vitis dominica*, così anche questo *Curtedoga* debba rispondere a *Curtis donica*, *Curtis dominica*; ma dove questa fosse posta, non saprei indicare. Nel 1230 abbiamo la forma dialettale di questo nome con *Guifredus de Curdoga notarius* (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2028), il consigliere del 1203.

CURTENOVA (de)  
*Lanfrancus* (213).

Anche qui ci si presentano delle difficoltà, perchè non sappiamo, se si accenni ad un ramo di quei conti di Martinengo, i quali presero nome da Cortenova, ovvero se il nome di quella terra non indichi, che il luogo d'origine; e questo tanto

più, in quanto Cortenova non apparteneva tutta intera ai conti di Martinengo, ma v'erano altri possessori (Lupi II 487, 613, 633), che potevano aver cercato nella città un rifugio contro la prepotenza di quei feudatari. Altra difficoltà sta in questo, che il nome speciale di conte di Cortenova non appare che nel 1195 (*Studi Berg.* p. 146; Ronchetti III 206 e la nota 840 dello Scritto precedente); in un atto del 1171 abbiamo ancora: *comitem Obertum filium cond. comitis Zilii de Martinengo* (Lupi II 1271); ma nel 1237 in questi conti di Cortenova si ripetono così i nomi di *Guifredus et Ziliolus fratres*, e *Maifredus condam Alberti*, od *Oberti*, che è lo stesso (*Stat. an. 1248*, 8 §§ 55, 59 col. 1922, 1923), che possiamo esser certi, che il *Zilius* dell'atto del 1171 sia il capostipite di quel ramo, a cui appartennero e il *Zilius* del 1195 e gli altri Conti del 1233, sebbene questi si chiamassero *de Curtenova*, quegli *de Martinengo*. Parrebbe adunque, che prima del 1171 non esistesse un ramo di quei Conti, che propriamente pigliasse nome da Cortenova. Nel 1198 però, come nel 1195, negli atti di pace con Brescia vediamo specificatamente distinti i *comites de Curtenova* ed il *comes Goizo de Mezate* dai *comites de Martinengo*; anzi vi si parla del giuramento speciale, che quelli facevano ed erano soliti fare al Comune di Bergamo (*Lib. Pot. Brix.* fol. 15 v.). Piuttosto potrebbe darsi, che, attese le discordie, le quali laceravano la nobiltà del contado, ed in conseguenza delle continue divi-

sioni, a cui andavano soggetti i suoi patrimoni (Pertile II, 1, 75), un ramo di quei Conti, al quale almeno in parte erano toccati i possessi di Cortenova, abbia riparato in Bergamo e fatto atto di soggezione al Comune, e che quindi ad esso appartenesse il nostro *Lanfrancus* del 1156, discendente forse da quell'*Albericus de loco Martinengo*, che avea lasciato due figli, uno dei quali col nome pure di Lanfranco (Lupi II 707, 709), ancor vivo nel 1101 (Lupi II 835, ove è a leggersi Martinengo l'inesplicabile *Muro tuerento*). Congiunto con esso era quindi quel *Berardus de Curtenova* che troviamo fra i consiglieri del 1203 (*Pergam. in Bibl.* n. 2491), e che dal nostro atto del 1207 sappiamo aver avuto importanti menzioni nella Vicinia di S. Pancrazio (*Pergam. Mantov.* lin. 49, 51-53, 55, 57-59). Che, in qualunque modo, questi di Cortenova si fossero già staccati da tempo dai Conti propriamente chiamati da quella terra, e che con questi non facessero causa comune, lo prova il fatto, che vedemmo *Berardus* fra i nostri credenzieri del 1203, mentre fino dal 1200 i Conti, approfittando di una poderosa spedizione militare dei Milanesi spintasi fin sotto le mura del loro castello (*Ann. Plac. Guelfi* in Pertz XVIII 420, colla correzione dell'anno) s'erano ribellati alla nostra città (*Chron. Berg.* in *Miscel. di St. It.* V 224), nè poterono essere riasoggettati che nel 1237 dopo la battaglia, che ebbe nome da quella terra. Che anche il ramo stabilitosi in Bergamo fosse di nobile prosapia,

parmi lo provi il fatto di trovare in queste circostanze appunto fra i Canonici un Uberto di Cortenova (Ronchetti IV 79). Quello però, che importa di porre in sodo è questo, che, se questa famiglia nel 1207 avea la sua abitazione nella Vicinia di S. Pancrazio, con tutta verisimiglianza ve l'avesse anche un cinquant'anni innanzi.

CURTEREZIA (de)

*Atto* (284), *Biffa* (436)

Già vedemmo *Biffa de C.* fra i Consoli di quest'anno. Nel consiglio di Credenza del 1203 troviamo *Lanfrancus Rogerii de Biffa* (*Pergam. in Bibl. n. 2491*), per cui si deve ammettere, che Biffa abbia avuto un figlio di nome Rugerio, questi uno di nome Lanfranco. Di Lanfranco possediamo gran parte della deposizione testimoniale del 1207 (*Pergam. Mantov. linea 1-44*). *Girardus* era suo fratello (*Ibid. lin. 11*). Questa famiglia avea pigliato nome, come vedemmo ripetutamente, dalla *Curtis regia* situata appunto nella Vicinia di S. Pancrazio, e la cui posizione potè essere esattamente determinata (*Corog. Bergom. p. 51*). Ad essa, come fu detto, apparteneva anche *Adobatus*.

CUSTODE (de)

*Iohannes* (463)

È difficile a determinarsi, a quale famiglia appartenga. Fra i testimoni all'atto del 1181, già

citato a proposito di Curtedoga, troviamo anche un *Alexander de Custode* (*Arch. Capit. A. 8*). In un atto del 1238 (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2031) ed in altro del 1243 (*Pergam. in Bibl. n. 2456*) troviamo un *Bonacursus filius d. Lanfranci de Custode Adelasii*, ed ancora nel 1292 un *Lanfrancus fil. quond. d. Henrici de Custode* (Mozzi tom. II sub C); onde questo cognome parrebbe divenuto proprio di un ramo della famiglia degli Adelasii. Tuttavia, in una carta del 1152 leggiamo: *Gisilbertus qui dicitur Custos de Alse et Iohannesbonus pater et filius habitatores in civitate Pergami* (*Ibid. n. 2092*); per il che sembrerebbe, che il nostro *Iohannes de Custode* dovesse essere il *Iohannesbonus* di questo atto, tanto più, in quanto vediamo allora usato indistintamente anche in un medesimo atto per la stessa persona il nome di *Iohannes* e di *Iohannesbonus* (Lupi II 975 seg.). La famiglia di Alze od Alse, come vedemmo parlando di Guglielmo, fin dal 1110 contava Consoli cittadini.

DEIBERTI  
Atto (91).

Apparteneva alla famiglia dei Rivola e quindi ad un suo ramo detto successivamente dei Deiberti. In una carta del 1152 abbiamo: *Atto filius cond. Deyberti de Rivola* (*Pergam. in Bibl. n. 1252*); in altra del 1158: *Attonem filium quond. Deyberti de Rivola* (Lupi II 1155), e qui basterà osservare

che questo nome colla forma *Atto Dagiberti* l'abbiamo fra i Consoli del 1150 (Lupi II 1175; *Arch. Capit.* G 15). Troviamo poi suo padre sotto il semplice nome *Degibertus* fra i Consoli del 1117 (*Perg. in Bibl.* n. 2458).

DIACONO (de)  
*Dalfinellus* (458).

La sua famiglia è conosciuta pei nostri documenti di quella età. Nel 1129 abbiamo un *Albericus Diaconi*, nel 1130 un *Lanfrancus de Diacono*, nel 1154 un *Widrisius Diaconi* (Lupi II 941, 947, 1117). Fra i testimonii ad una importante convenzione del 1166 troviamo anche il nostro *Delfinus de Diacuno* (Lupi II 1221). Giova avvertire qui, che il documento bresciano ci dà il nome sotto forma diminutiva, allo stesso modo che abbiamo veduto parlando di *Clementinus de Curno*.

DONE  
*duo filii Iohannis* (79).

Appartenevano forse alla famiglia di quell'*Ariprandus de Donna*, che, a cominciare dal 1163, troviamo fra i Canonici di S. Alessandro (Lupi II 1205, 1221, 1229, 1273, 1381). *Donne* e *de Donna* sta come *Diaconi* e *de Diacono*; la differenza, come più volte avvertii, fra i nostri documenti ed il bresciano nella forma del nome non può dipendere, con tutta verisimiglianza, che

da influenza dialettale, che in questo caso si manifesta colla esclusione della doppia consonante, onde sarà a pronunciarsi *Dóne*.

## DURENTI

*Bonus* (94).

## DURENTIBUS (de)

*Maurus* (55)

La famiglia dei Durenti ebbe parte non piccola nelle lotte civili del 1206 (*Pergam. Mantov.* lin. 35), ed esercitò speciali incarichi nella Vicinia di S. Pancrazio col mezzo di *Tosabos* (*Perg. Mantov.* lin. 45), che troviamo tra i Consoli del 1185 indicato come *Tosabos de Durentis* (*Lupi Geneal. Suardi* I fol. 48), e di *Galiciolus* (*Perg. Mant.* lin. 35, 45 ecc.). Questi era detto anche *Galiciolus Bocalupe* (*Ibid.* lin. 11, 12, 17 ecc), ed il suo nome intero *Galiciolus Bocalupe Durentum* si trova in un atto del 1208 (*Perg. Tiraboschi in Bibl.* Serie III n. 36). La abitazione dei Durenti era in Pendeza, ed è così descritta verso il 1250 nelle imbreviature del notaio *Petrus Laffranchi Roche* (fol. 123, *Archiv. Notar.*): *in Vicin. s. Pancratii in contrata ubi dicitur Pendeza que vocatur curtis illorum de Durentis iuxta turrim illorum de Durentis que ita sic appellatur cui petie coheret a montibus predicta turris — a meridie scala lapidea per quam itur in ipsam petiam terre et ultra curia (il cortile) comunis predictorum et in parte incessus et curia comunis*



*et aliorum habentium domos prope.* Ho già avvertito più addietro, come *Pendeza* si trovi sul lato meridionale della via di S. Pancrazio a' piedi del Gromo, e donde a questa località derivi verisimilmente il suo nome.

## FERAGALLUS

(2)

Il Codice 2 ha: *Zerbosius — Ferragallus filius* dove veramente non è indicato di chi fosse figlio il nostro Feragallo. Il Codd. 1 ha: *Zerbosius — Feragallus eius filius.* Ho già avvertito, che non mi fu possibile poter istituire un attento esame sui due Codd. dell'importante volume; quindi la impossibilità di risolvere molte delle difficoltà, che ci presenta la loro lezione. Se dovessimo considerare soltanto la grave deficienza di nomi nel nostro documento, dovremmo ammettere, che la lezione originale fosse: *Zerbosius — Feragallus et filius*, col che avremmo tre, invece di due soli di coloro, che giurarono. Ad ogni modo, non potendo arbitrariamente introdurre così fatte correzioni, mi limito ad osservare, che dall'atto del 1207 risulta, che un *Albertus Feragalli*, e quindi probabilmente il figlio del nostro *Feragallus*, fece un mutuo alla Vicinia di S. Pancrazio per far fronte alle spese di difesa del portico, della chiesa e della piazza vicinali (*Perg. Mantov.* lin. 46). Quindi, mi pare di dover ammettere con tutta verisimiglianza, che *Feragallus* anche nel 1156 do-

vesse, al pari del figlio Alberto, avere la sua abitazione entro i confini di quella Vicinia.

## FERARII

*fili Ottonis* (505)

FERARIO (de)

*Albertus* (165)

Finora questi nomi non m'apparvero nei nostri documenti. Nel 1162 trovo un *Iohannes de Ferario* (*Perg. in Bibl.* n. 1185), che forse era il figlio di Alberto. Però già fino dal 1069 abbiamo un *Petrus Ferarii de civitate Bergamo*, che lega alle due Cattedrali (Lupi II 680 nelle notae).

## FICIENE

*Bertramus* (341)

Più addietro, parlando delle forme dialettali, che si rinvencono nel nostro documento, ho accennato alla origine del nome di questa famiglia. Essa dovea essere assai ragguardevole nella nostra città (*Studi Berg.* p. 20). Fra i Consoli del 1117 troviamo *Iohannes Fitiene* o *Fitiene* (*Perg. in Bibl.* nn. 2156, 2458). Il nostro è chiamato *Bertram Fitiene* in un atto del 1152 (*Ibid.* n. 1252); appare per la prima volta fra i Consoli del 1144 (Lupi II 1057), indi lo troviamo nelle liste consolari del 1150, '51, '52 (*Studi Berg.* p. 266 seg.). Con tale ufficio ricompare ancora nel 1160, '62 (Lupi II 1175, 1197).

## FORO (de)

*tres filii Landulfi* (135), *Bonusamicus* (302)

Ho già osservato, che questa famiglia deve aver tratto nome dal luogo, ove avea la sua abitazione, e quando non avea per anco preso piede nella stessa località la denominazione di *Merca-tum*. Un *Iohannes de Foro* l'abbiamo fino dal 1081 (Lupi II 731). Fra i testimoni ad un atto del 1107 abbiamo un *Tedoldus fil. Gandulfi de Foro* (*Pergam. in Bibl. n. 467*). *Albericus de Foro* è fra i Consoli di Giustizia del 1186 e del 1208 (*Angelini Zibaldone delle Vicinanze ecc., ms. in Bibl.; Pergam. in Bibl. n. 1689*), ed era forse uno dei figli di Landolfo.

## FRERA

(512)

I Codd. fanno una sola intestazione: *filius Ferlende Frera*, la quale sarebbe ammissibile, quando suonasse: *filius Ferlende Frere*, in cui *Frere* starebbe a *Ferrarie* come *frèr* a *ferrarius*. Che tuttavia esistesse una famiglia di questo nome, parmi lo provi un atto del 1544 citato dal Mozzi negli estratti dei documenti risguardanti la famiglia Ceresoli (tomo II sub C), che ci fa conoscere nel tenere di Scano la denominazione di *clausum Frere*. Una *cascina Frera* esiste ancora a mezzodi di Ossanesga. Queste denominazioni derivarono probabilmente da colui, che giurò nel

1156; onde mi parve di doverne fare una intestazione separata.

## GALLUS

*Petrus* (166)

Qui non posso notare altro, se non che un *magister Gallus* lo troviamo nel 1189 insignito della dignità di Primicerio della cattedrale di S. Vincenzo (Lupi II 1395).

## GANDINO (de)

*Iohannes* (206), *Iohannes Asinus* (504)

Il primo ricordo di *Iohannes de Gandino* ci appare in un atto di vendita del 1131 rogato in Cremona, nel quale egli figura fra i testimoni (Lupi II 961). Che quel *Iohannes de G.* sia il nostro, non lo lascia dubitare il fatto, che la vendita era fatta al monastero d'Astino, e che di Bergamo sono anche gli altri testimoni, cioè, *Desiderius et Nicola de Surlasco, Pulcinus de Brembate, Scutesius de Curnasco, Albertus Amalvecatus* il cui figlio più addietro abbiám trovato ricordato anche in altro nostro documento. In una donazione al monastero di Astino del 1138 ancora fra i testi troviamo *Iohannes de G. (Pergam in Bibl. n. 2584)*, il quale pure nel 1152 è presente ad una sentenza pronunciata dai nostri Consoli (*Pergam. Tiraboschi in Bibl. Serie IV n. 4*). Dal nostro documento risulta, che egli prestò il giu-

ramento insieme a suoi tre figli. Questa circostanza deve essere notata, perchè il contemporaneo ed imparziale cantore delle *Gesta di Federico I* affermò, che il nostro Giovanni aveva evitato di prestare il giuramento, onde s'era trovato pienamente libero di portare i suoi lagni all'imperatore contro la condotta dei Bresciani (*Studi Berg.* p. 325 nota 180); mentre i patti giurati espressamente contenevano: *quod non faciat inde vindictam seu lamentationem querimoniam per se vel per interpositam personam alicui civitati vel potestati spirituali vel seculari* (Lupi II 1141; *Gesta di Federico I* v. 1318 seg.). È vero, che, stando al nesso del racconto, si potrebbe ammettere, che il giuramento, a cui accenna il poeta, sia quello, che dai Bresciani venne imposto ai prigionieri, i quali ancora si trovavano in loro potere (*Gesta ecc.* vv. 1317-10 con v. 1332); ma egli è evidente, che se Giovanni da Gandino poté sfuggire all'uno di quei giuramenti, certo infranse l'altro, che ci è troppo solennemente attestato dal nostro documento anche colla circostanza, che lo pronunciò insieme a tre suoi figliuoli. Ora, questa cura nel poeta di porre in vista la missione che si era assunta Giovanni, mentre non mancavano potenti famiglie, le quali avrebbero potuto ugualmente aver adito all'Imperatore; la cura, insieme, di scolparlo di un atto, che certo offendeva la reputazione di un uomo d'onore, mentre i documenti punto non lo scolpano; tutto questo mi lascia sospettare un nesso, che non dovrebbe essere senza

importanza per le nostre locali memorie. Ed è ciò, che qui parmi di dover rilevare. Di *Iohannes Asinus* abbiamo due volte menzione nei documenti di quest' anno raccolti nel *Liber Poteris Brixie*; la prima quando ai 3 di Aprile assistette come testimonio al giuramento prestato da *Carissimus, Petrinus de Scano* e *Rugerus Culionis* di non aver pretesa alcuna sul possesso di Volpino, di cui doveano essere comproprietarii (fol. 23); la seconda, quando egli medesimo prestò il suo giuramento insieme ai *mille homines Pergami* (504). Dal 1156 non abbiamo più notizia di lui fino al 1169, in cui, in un atto già in parte riportato più sopra (v. *Clementinus de Curno*), leggiamo: *Constat me Clementum filium quond. Iohannis de Longulo habitatorem in Valle Bergunzonis — accepisse — a te magistro Iohanne Asino ecclesie s. Pancracii clerico — libras quinque et dimidiam — pro duabus portionibus de medietate de petia una de terra cum casa, curte, orto, vidata, campiva et casteneta, seu prativa — quam habere visus sum in Valle de Astino ubi dicitur in Valle Bergunzonis* (*Pergam. in Bibl. n. 2098*). Nel 1169 adunque il nostro Giovanni avea assunto l'abito clericale e portava già il titolo di *magister*. Nel 1175 il podestà Wibertino del Carcere di Verona confermava in appello una sentenza pronunciata dai Consoli in favore di *Iohannes Asinus* nella sua qualità di Cancelliere episcopale (Lupi II 1287); e questo documento, avverte il Lupi (*ibid.* col. 1290), è degno di nota, perchè è

la prima volta, in cui si faccia menzione tra noi di quell'importante officio. In un atto di transazione del 1176 fra i canonici di S. Vincenzo e quelli di S. Alessandro riguardante le oblazioni solite farsi nella consecrazione delle chiese, fra quelli di S. Vincenzo troviamo sottoscritto *magister Iohannes Asinus subdiaconus* (Lupi II 1295). In un'altra transazione del 1180 tra il vescovo Guala ed alcuni del casato dei Colleoni vediamo tra i testimoni il nostro *magister I. A.* (Lupi II 1325). Egli sopravvisse al vescovo Guala morto nel 1186, e, nelle deposizioni testimoniali riferentisi alle interminabili contese fra i due Capitoli, troviamo: *Custos S. Vincentii testis dixit — quia ipsemet testis cum sociis suis presente comite Landulfo et Alberto Carpellione et Guasco et magistro Iohanne Asino et quibusdam aliis lavit corpus episcopi Gualae et rasisit et totondit et habuit vestimenta* (Lupi II 1369 in nota ad calc. pag.). Nel 1189 conferma il mandato ad alcuni arbitri incaricati di porre un termine ai litigi fra i canonici delle due Cattedrali (Lupi II 1395); lo stesso anno presta atto di obbedienza al Vescovo per quanto avrà attinenza con quella concordia (Lupi II 1397), e quindi compare anche nell'istrumento di concordia, dal quale risulta, che egli era insignito dell'ordine sacerdotale (Lupi II 1405). Il Monaci pubblicò una lunga lista di maestri appartenenti all'epoca, in cui deve esser stato composto quel poema, quali risultano dai nostri documenti, e fra essi vi ha naturalmente anche *Iohannes Asi-*

*nus* (*Gesta ecc.* Prefaz. p. xvi); ma se egli avvertì, come uno degli argomenti per ritenere bergamasco il poeta stia nello studio evidentissimo di presentare come attori di quelle vicende personaggi bergamaschi non menzionati da verun altro storico, e se fra essi ricorda appunto Giovanni da Gandino (Prefaz. p. xv); se, aggiungo io, contro il suo solito ed indubitamente contro la verità storica, lo vediamo così propenso a scolare quel personaggio da uno spergiuro; se, inoltre, non si può in niuna guisa ammettere scambio di persone, in quanto questi di Gandino devono in qualunque modo aver prestato o l'uno o l'altro di quei giuramenti, poichè un *Gandinellus* ci si presenta a quello dato dai proprietari di Volpino (*Lib. Pot. Brix.* fol. 22 v.), ed un suo erede, *Armenulfinus de Gandino*, comparè quindi anche negli atti del 1198 relativi a quelle contese (*Ibid.* fol. 32 r.); se, di più il nostro documento chiaramente ci attesta, che *de Gandino* era eziandio il nostro *Iohannes Asinus*, onde potevano anche esistere fra l'una e l'altra famiglia rapporti strettissimi di parentela; in mezzo a tanta oscurità, e di fronte a queste circostanze resta bastante campo alla induzione per ammettere, che autore del poema, fra tanti *magistri* bergamaschi, ai quali senza alcun titolo potrebbe essere attribuito, debba esser stato appunto il nostro *Iohannes Asinus*. Le ragioni di età non contraddicono in niuna maniera a questa supposizione. Se il poema, come pare certo, deve esser stato



composto fra il 1162 ed il 1166 (Prefaz. p. vii). vedemmo, che Giovanni già nel 1169 avea il titolo di *magister*; anzi, se già nel 1156 eragli dato il soprannome di *Asinus*, ma insieme lo vediamo assunto al grado canonico e primo fra noi eletto alla carica di cancelliere vescovile, si può quasi con certezza ammettere, che, conforme ai gusti di quella età, di cui vedemmo tanti esempi in questo solo documento, un tal soprannome, così dispregevole fin dall'epoca romana (per es. Plaut. *Pseudol.* 1. 2. 4; Cicer. *in Pison.* 30; *epist.* 106 Schütz ecc.), gli fosse attribuito, quasi per ragione d'antilogia, in vista del sapere, ond'era già fornito sin dalla giovane età. Per il che, per questi argomenti parrebbero da ammettere, che, quando tra quella lista di *magistri* si avesse a sciogliere l'autore dell'importante poema, la sorte dovesse cadere sul nostro *Iohannes Asinus*; col che possederemmo una novella prova, che in fin dei conti valgono più i fatti, che le parole ed i nomi. La natura di questa Appendice non mi permette di addentrarmi di più in questo argomento, sul quale mi sono già troppo indugiato; a mè basta di aver richiamato in vita la questione fra noi, mentre fino ad ora non fu dibattuta con profonda competenza che fuori di questo ambiente.

## GASTALDI

*Truchettus* (140)

Appartiene ad una famiglia nota nella nostra città. Nel 1168 abbiamo un *Lanfrancus de Ga-*

*staldio* insieme ad altri cospicui cittadini presente ad una importante sentenza data dai nostri Consoli (Lupi II 1251), nel 1177 *Ottobonum de Gastaldio fil. q. Guilielmi* (Lupi II 1303, e nel 1181 troviamo un *Iacopinus de Gastaldio* (Arch. Capit. A 8).

GATTIS (de)  
*Iohannes* (161)

Quando veramente, per la libertà, colla quale allora si scrivevano questi cognomi, si potesse connettere *de Gattis* con *de Gatta*, nel 1203 avremmo un *Malfilius de Gatta missus comunis Pergami et d. Guilielmi Lazarorum tunc potestatis comunis Pergami* (Arch. Capit. H 6), e fra i consiglieri del 1219 un *Bertraminus Malfigini de Gatta* (Lib. Pot. Brix. fol. 41 r.). Non saprei poi, se il *Presbiter de Gutta* (11) del nostro documento sia esatto, o se invece abbia a leggersi *de Gatta*. In qualunque modo il *Presbiter* non indica qui un ufficio sacerdotale. Già parlando delle denominazioni locali entro la città, troviamo anche un *Presbiter de Loreto*. Un *Presbiter Paulonis* troviamo fra i testimoni ad una sentenza del 1168 (Lupi II 1251). Così pure abbiamo un *Iohannes Presbiteri de Bedisco* (Lupi II 4291), e questo *Presbiter Bedischi* è fra i nostri Consoli del 1199 (Odorici Stor. Bresc. VI 98). Con forma prettamente dialettale abbiamo nel 1237 un *Pinzonus Preveth de Gicalba*, e nel 1244 un *Bona-*

*venturam fil. quond. d. Presbiteri Bedischi de Gicalba (Stat. an. 1248, 8 § 63 col. 1925; 14 § 26 col. 2030).*

## GAYTEN

*Faustinus (223)*

Appartiene certo a quella famiglia, da cui uscì *Zaturninus Gayti* Console nel 1191 (Angelini *Stor. di Berg.* 1191), e consigliere nel 1203 (*Perg. in Bibl.* n. 2491). Fra i testi ad un atto di quest'anno 1156 abbiamo *Gaitinus* (*Ibid.* n. 2105); il medesimo forse che il *Gayten* del documento bresciano, nel quale probabilmente si riprodusse la forma dialettale diminutiva.

## GEROA

*Lanfrancus (273)*

Fra i Canonici del 1186 abbiamo un *Guilielminum filium Geroe* (Lupi II 137 in nota ad calc. pag.), detto eziandio *Guilielmus de Geroa* (*Ibid.* col. 1405). La forma, colla quale il nostro documento ci dà questo nome, mi lascia sospettare, che *Lanfrancus* indichi una persona, *Geroa et frater eius* un'altra; ma anche qui mi è impossibile accertare la vera lezione.

## GINAMMI

*tres filii (306)*

Questa fu una famiglia, che ebbe parte nelle lotte cittadine della fine del secolo seguente. In

un atto del 1243 abbiamo: *Maifredo et Ginammo fratribus et filiis cond. d. Piligrini Ginammi civitatis Bergami (Pergam. in Bibl. n. 2456)*. Questo *Piligrinus G.* era certo uno dei *tres filii Ginammi*, e nel 1203 era consigliere e *canevarius comunis Pergami (Ibid. n. 2491)*.

GRASOBIO (de)  
*Guido (538)*

Fra i testimoni ad un atto del 1107, tutti indicati come *abitantes in iamdicta civitate Pergamo*, troviamo anche un *Paganus de Grasobio (Pergam. in Bibl. n. 467)*, probabilmente della stessa famiglia.

GROTA, GROTTA (de)  
*Guilielmus Alberti (331), Alexander (345), Landulfus (346), Guilielmus (352), Guifredus (431), Albertus (449)*.

Questa famiglia, nei nostri documenti detta sempre *de Crotta* o *de la Crotta*, pigliò probabilmente nome dall'aver posto la sua abitazione vicino a qualche arco del muro cittadino abbandonato (v. nota 344 del precedente scritto) o degli avanzi di qualche grandioso edificio, come sarebbe l'anfiteatro. Nel 1263 le *domus o casaturres dominorum de Lacrotta* erano in Arena, nel lato settentrionale dell'attuale edificio della Cittadella (*Perelassi p. 47 seg.*), e si distinguevano dalle

*domus dominorum de Lacrotta de subtus* (Stat. an. 1331, 2 § 35), che erano poste vicino al Carmine (*Perelassi* p. 45 seg.), e che appartenevano ad un altro ramo di quella famiglia. Già nel 1102 troviamo un *Oddonem filium quond. Petri de la Crotta* (Lupi II 839). *Landulfus*, figlio di Oddone od Aldone, era Console nel 1153 (*Studi Berg.* p. 267) e nel Giugno di quest'anno 1156 (*Arch. Capit.* H. 3), ed in un atto del 1163 è detto *Landulfum filium quond. Aldonis qui dicebatur de la Crotta habitatorem in prefata civitate* (Lupi II 1205). *Guifredus* lo vedemmo tra i Consoli di quest'anno, che prestarono il loro giuramento insieme agli altri *homines Pergami*, ed ebbe di nuovo quella carica nel 1162 (Lupi II 1197). Un importantissimo atto del 1164, oltre a *Landulfus*, ci fa conoscere anche *Guilielmus de Crotta* (Lupi II 1213). *Alexander* fu tra gli incaricati dal Comune in quest'anno 1156 a fare la consegna di una pezza di terra in Botta al monastero d'Astino (*Perg. in Bibl.* n. 2563). Fra i consiglieri del 1203 appartenenti a questa famiglia troviamo *Albertus*, forse figlio del *Guilielmus Alberti* del nostro documento, *Iohannes* ed un altro *Iohannes de Crotta*, che è detto *de Mercato* (*Ibid.* n. 2491), probabilmente perchè un ramo di essa famiglia s'era stabilita in questa località.

## HOMODEUS

(9)

Nel nostro documento è detto fratello di *Auricola*, ed è forse quel medesimo, che troviamo

testimonio ad un atto del 1156, ove pure compare con questo semplice nome (*Pergam. in Bibl. n. 2563*).

## IMIANE

*Albertonus* (347)

I nostri Codd. hanno *Imiani*; ma i nostri documenti, ed il fatto che questo cognome venne dal femminile *Imilia*, donde *Imiliane*, *Imiane*, come da *Berta*, abbiamo *Bertane*, *Bertenæ* (*Perg. in Bibl. n. 468*), giustificano quella correzione, sebbene, come vedemmo parlando delle forme dialettali (pag. 300 seg.), nei casi obliqui di quel nome potremmo avere anche la forma *Imiliani*. *Albertonus Imilie* è tra i Consoli del 1144 (*Lupi II 1057*). In due atti del 1179, recati in sunto dal *Lupi*, ed in altro del 1180 abbiamo ricordo di *Albertus filius quond. Albertonis Imiliene* (*Lupi II 1315, 1316, 1329*).

## INGELDI

*Petrus filius Alberti* (41)

Fra quelli, che nel 1222 misero a disposizione del Comune i loro castelli o la porzione da essi posseduta, per quello di Mornico troviamo un *Pietro Ingeldi* (*Calvi Effem. II 303*), che poteva essere abiatico del *Petrus* nominato nel nostro documento.

## LAGIO (de), ALEO (de)

*Iohanninus* (56) *Albertus* (314) *Alexander* (439)

Questa famiglia è sempre detta *de Latio* nei nostri documenti, da una terra quasi suburbana,

della quale dovea essere feudataria. Ma la pronuncia locale indusse le forme *Lagio* ed anche *Aleo*, nella qual' ultima è evidente, che fu separata la lettera iniziale, ritenuta come articolo, ed il resto del nome fu trattato, come si connettesse con quello della pianta notissima (*allium*). In un placito del 1026 tenuto dal nostro conte Ardoino in Grumello cremonese fra gli astanti si trovano anche *Teutaldus pater et filius de Latio* (Lupi II 535). Nel 1152 troviamo *Alexander filius quond. Guilielmi de Latio* (*Pergam. in Bibl. n. 1212*), e questo Alessandro lo vedemmo anche fra i Consoli del 1156. Il costui padre era fra i Consoli del 1110 (*Studi Bergom. p. 15*). Col nome di *Axandrus de Lagio* troviamo Alessandro fra i delegati della nostra città a fermare la concordia in Lodi nel 1167 (Vignati p. 126 seg.). *Albertus* portava il nome di un suo antenato, che nel 1080 era già morto (Lupi II 721). Maifredo di Latio è dato fra i Consoli, forse di Giustizia, del 1191 (*Angelini Stor. di B. 1191*). Uno di questa famiglia di nome Alessandro, abiatico forse del nostro, nel 1263 avea l'abitazione nella Vicinia di S. Matteo, a mezzo dell'attuale Via del Seminario Vecchio (*Stat. an. 1331, 2 §§ 36, 37*). Uno dei testi del 1207 affermava, che *in illa die quo arsa fuit casa Girardi de Latio scemlavit maior cumpania in Vicinancia s. Pancracii quam in alia parte illorum de Rivola* (*Pergam. Mantov. lin. 41*). Se fu così presa di mira l'abitazione di questa famiglia dagli avversari dei Suardi, è un indizio sufficiente

per ammettere, che essa avesse la sua principale sede in questa Vicinia, e che non si fosse ancora diramata in altri Vicinati.

LEMENNE (de), LEMINE (de)

*Lanfrancus Ferarius* (129), *Rubeus* (221),  
*Mazocus* (313), *Guilielmus* (374), *fili Macherii* (470)

Se col nome di questa terra siasi indicato un solo ordine di persone, ovvero due, a seconda che esse provvenivano da *Lemine* (Almè) o da *Lemenne* (Almenno), non posso dire. Certo una o più famiglie pigliarono nome dall'una o dall'altra di quelle terre e si stabilirono in Bergamo, perchè in un atto di investitura del 1140 troviamo *Martinus et Laurentius de loco Almenni omnes de Pergamo* (Lupi II 1025), perchè nel 1219 abbiamo un *d. Galiciolus fil. quond. ser Landulfi de Lemine tunc temporis Consul Iustice Pergami* (*Pergam. in Bibl. n.* 441), nel 1241 un *Rogierius Ari de Lemene habitator in hospitio Martini de Preposulo* (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2028), nel 1242 un *Iohannes filius Nigri de Lemene habitator in contrata de Antescolis civitatis Pergami* (*Stat. cit. a. l. c.*), nel 1243 un *Lantelmus Alberti de Lemine notarius* (*Stat. cit. a. l. c. col.* 2031), nel 1244 un *Oprandus Zamboni Paninvini de Lemene* (*Stat. cit. a. l. c. col.* 2030), e nel 1263 sappiamo, che la casa di *Bonacentura de Lemine* era di fronte alla porta della Canonica (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 29, 38, 39).



## LESINA (de)

*Framessinus* (70), *Teutaldus* (71)LESINA *et frater eius* (142)

Costoro ci richiamano quella famiglia, che ebbe lotte non poche nei primordi del nostro Comune, il quale, a quanto si vede, vincitore, la ridusse ad abitare in città. Sul che rimando a *Studi Bergom.* p. 139 nota 6.

## LEVATO (de)

*Brixianus* (82), *filii Brixiani* (171)

*Brixianus de Levate* nel 1164 rinuncia alla metà di una sorte che teneva in Levate dalle due Cattedrali (Lupi II 1213).


## LUMBARDI

*filii* (518, 530)

Ho già avvertito, come questi si trovino ripetuti due volte nel nostro documento. Probabilmente uno di essi era quel *Guilielmus Lombardi* di cui abbiamo un atto rogato nel 1192 (*Pergam. in Bibl.* n. 1323), e che è tra i Consoli di Giustizia del 1209 (*Pergam. di S. Grata Intervites*, 20 Giugno 1209). Nel 1115 abbiamo un *Pax Lombardi* (*Stat. an. 1248*, 10 § 25 col. 1968).

MALNEPOS CONRADI MATHEI  
*et frater eius* (269)

*Conradus Mathei* è nominato in un atto del 1109, ove leggiamo: *Otto clericus, Obertus atque Conradus filii quondam Iohannis Mathei de civitate Pergami* (Lupi II 862). *Matheus* è tra i cittadini presenti all'atto del 1081 (Lupi II 731), e ci si fa innanzi anche nel 1078 (Lupi II 713). Di *Otto* abbiamo ancora memoria nel 1135, '54 (Lupi II 998, 1117). Lo stemma di questa famiglia dovrebbe essere:



MANTENAZIUS  
 (43)

Probabilmente nei nostri Codd. fu ommesso il segno indicante la presenza della n, per cui hanno *Matenacius* o *Matenazius*. È una famiglia di cui troviamo ricordo più tardi. Nello Statuto del 1263 leggiamo: *domus Henrici et Guilielmi fil. quond. d. Guilielmi Mantenzii*, ed in altro

luogo questa casa era detta *domus de Mantenziis* (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 33, 34). Essa era posta sul quadrivio vicino al monastero di S. Grata.

MAPELLO (de)

*filius Giselberti* (67), *Petrus* (105), *Abbas* (229),  
*Lanfrancus* (304), *Adam* (485).

Abbastanza numerosi ci si presentano i membri di questa famiglia, la quale esercitò importanti funzioni nella nostra città. Fra i testi ad un atto di enfiteusi fatta dai Canonici di S. Vincenzo nel 1110 abbiamo un *Ariprandus de Mapello* (Lupi II 865). *Gisilbertus* è Console nel 1144 (Lupi II 1057); anzi, si trova nelle liste consolari non solo del 1150, '51, '52 (*Studi Berg.* p. 266 seg.), ma anche in quelle del 1160, '62 (Lupi II 1175, 1197). Nel 1168 troviamo *Albertus* fra i Consoli della nostra città e insieme fra i rettori della lega lombarda (Murat. *Antiqu.* IV 263 seg.; Lupi II 1253; Vignati p. 181); non starei in dubbio di ammetterlo anche fra i Consoli del 1171, quando fu costituito il borgo di Romano, se delle due copie di quell'atto importante l'una non ci desse *Albertus* e l'altra *Albericus* (Celestino *Hist. quadr.* I 516; Lupi II 1267); se fra i Consoli del 1172 l'Angelini non ci desse un Alberico, evidentemente per *Albericus*, di Mapello (*Stor. di B.* 1172); se in una permuta del 1172 non trovassimo *Albericus*, *Lanfrancus*, *Guilielmus de Mapello* (Lupi II 1277), i quali atti ci provano, che veramente a

quell'epoca il nome di *Albericus* esisteva in questa famiglia. Tuttavia, fra coloro, che furono nel 1183 delegati a Costanza per la conclusione della pace, troviamo ancora il nostro *Albertus* (Murat. Ant. IV 315; Vignati p. 394), il che lascia qualche dubbio, se negli atti citati abbiassi a leggere veramente *Albericus*, vedendo come propriamente l'Alberto abbia avuto una parte assai attiva negli avvenimenti di quell'epoca così gloriosa. Fra i testimoni all'atto di Romano del 1171 abbiamo anche un *Iohannes de M.* (Lupi II 1269). Però colui, che ha più importanza per lo scopo di queste annotazioni, è *Adam de M.* Che egli avesse la sua abitazione nella Vicinia di S. Pancrazio, parmi risulti evidentemente dalle deposizioni testimoniali del 1207. Uno dei testi, parlando delle opere di difesa della Vicinia nell'anno antecedente, dice, che fu fatto anche *unum murum in casa que fuit Adamini de Mapello propter ne murus illius case rumperetur* (Pergam. Mantov. lin. 6); ed ugualmente un altro testimonio depone, che fu costruito *unum murum in casa que fuit Adamini de Mapello* (Ibid. lin. 70). Non può restare alcuna incertezza, che qui si tratti di una medesima persona, perchè, rispetto alla proprietà di quella casa, si parla come di un tempo già trascorso; e siccome questa famiglia avea, e lo mostrai or ora, non lieve importanza nella nostra città così non è a meravigliare, che si continuasse a chiamare quella casa dall'antico possessore, sebbene fosse già passata ne' suoi eredi

od in altre mani. Vedremo parlando di *Paxettus* che uno dei testi chiama la sua casa: *Casa Paxetti*, sebbene fosse già passata ai Suardi. Daltronde, come già osservai, questi giuramenti erano prestati in età così giovanile, che non farebbe ostacolo l'ammettere, che l'*Adam de Mapello* del 1156 avesse cessato di vivere solo da così poco tempo, che non avesse potuto ancora pigliar piede una indicazione diversa rispetto alla sua casa.

MARTINENGO (de)

*Giselbertus* (46)

È difficile dire, se appartenesse alla famiglia dei conti di Martinengo. Questa andò divisa certo in più rami (Lupi II 513, 535, 571, 581, 661, 669, 707, 1038, 1103, 1251; *Gesta di Federico I* v. 717 seg.; *Lib. Pot. Brix.* fol. 21; *Murat Antiqu.* II 592). Il nostro *Giselbertus* discendeva forse dall'altro, che nel 1092 si chiama semplicemente *comes de comitatu Pergamense* (Lupi II 771), e in atto del 1097 è detto senz'altro *Gisilberto de Martinengo* (Ronchetti II 230). Un *G. comes* è nominato anche in atto del 1110 (Lupi II 865).

MAZA

(383)

Parmi indubitato sia quell'*Albertus Maza* che troviamo nel 1167 fra i delegati della nostra città al giuramento di Lodi (Vignati p. 126 seg.).

MERCATO (de)  
*Dulcius* (6, 93)

Era già morto nel 1180, lasciando due figli minorenni. In un contratto di quell'anno si legge: *nos Raffum et Iohanninum germanos filios quond. Dulcii de Mercato de civitate Pergami* (Lupi II 1327). È appena necessario avvertire, che il nostro documento ci offre un duplicato di questo nome.

MURNICO (de)  
*Maldottus* (39)

Nel 1152 lo troviamo fra i comproprietari del castello di Palosco (Lupi II 1111). Nel 1162 fa parte del collegio consolare (Lupi II 1197). La sua famiglia è meglio conosciuta per le disgraziate vicende del secolo seguente.

MUZIO (de) MUZZO (de)  
*Teutaldus* (342) *Lanfrancus* (355, (357),  
*Patricus* (360) *Guala* (481)

L'origine di questa famiglia è narrata a suo modo dal nostro poeta (Moys. *Pergamin.* vv. 117 seg.), però con qualche parte di vero, perchè in effetto sembra che suo capostipite debba esser stato veramente Appone, a cui egli dà il titolo di *princeps*, mentre dai nostri atti risulta che era *comes*. Anche la notizia, che egli venisse dalla Francia (Moys. v. 119), sembra contraddetta dal

fatto, che i suoi immediati successori professano legge longobarda. Diffatti in un atto del 985 leggiamo: *promitto atque spondeo me ego Wilielmus de civitate Bergomense filius b. m. Auponi qui fuit comes qui professus sum ex natione mea lege vivere Longobardorum* (Lupi II 375; *Cod. Dipl. L.* col. 1445 seg.), dove vediamo, che, siccome taluni nati sotto una legge, ne praticavano un'altra, così nel documento si introdussero le due indicazioni, e della nazionalità, e della legge (Pertile I 154). È difficile qui a determinare, se la espressione: *de civitate B.* accenni veramente alla città, ove Guglielmo tenesse la sua residenza, o se, essendo stato l'atto rogato in altro contado, ad Imberzago, *civitas* sia stato usato in significato larghissimo ad indicare la città insieme ed il contado. Ancora nel 989 abbiamo un *Aubertus fil. quond. Apponi comitis de loco Muzo qui professo sum ex natione mea legem vivere Longobardorum* (Lupi II 391). Questo Oberto ebbe un figlio di nome *Ragimundus*. Non è mia intenzione di seguire qui le propaggini di questa famiglia; debbo avvertire solo, che da essa uscì Ambrogio, terzo di questo nome, che fu nostro vescovo dal 1112 fino al 1133, e che essa deve aver avuto non poca parte nelle vicende cittadine negli inizi del Comune, poichè il nostro poeta esplicitamente afferma (*Pergamin.* v. 111 seg.):

Hinc prodire solent sapientum corda virorum

Consiliis cedunt urbana negotia quorum.

Fra coloro, che giurarono, accennerò solo, che

*Patricus* ci appare nel 1165 in una causa contro i canonici di S. Vincenzo (Lupi II 1219). Non posso dir nulla di Guala, sebbene, facendo più minute ricerche negli *Adversaria* del Mozzi, dovrebbe riuscire più agevole ad altri di compiere queste notizie. Quanto a *Teutaldus* è interessante che qui mi soffermi brevemente a mostrare un nesso storico sin qui ignorato. In un atto di donazione al monastero d'Astino del 1131 leggiamo: *Constat me Gislinzonum filium condam Teutaldi de loco Muzo qui professus sum lege vivere Langobardorum*. Questo *Gislinzonum* avea un figlio ancor minore, perchè in fine dell'atto si legge: *wadium dedit prenominatus Gislenzone Lizaro misso prenominati monasterii quod debet facere filium suum confirmare hanc cartulam cum fu[erit in e]tate legitima in iudicis laudacione* (*Pergam. in Bibl. n. 2429*). Stando al nostro poeta, che cantò le gesta di Federico I, la prima causa che accese la questione di Volpino, e che condusse alla disastrosa battaglia delle Grumore, furono aspre contese insorte tra il Brusato e certo *Gislitio* (vv. 976 seg.):

Heroes gemini nostra in regione fuerunt  
 Olim, pollentes opibus famulisque potentes,  
 Nobilitate pares, consanguinitate propinqui:  
 Unus Gislitio dictus Brusatus et alter,

Quorum clara tribus multa probitate vigebat.

(Sulla parentela fra Mozzi e Brusato v. *Stud. Berg.* p. 297 n. 118). Di *Bru.xiatus* troviamo memoria anche nei nostri documenti. In una donazione da esso fat-



ta nel 1141 al monastero d' Astino d' alcune terre poste in quella Valle, e che porta *l'actum suprascripto loco Astino*, leggiamo: *Ego Bruziatus filius condam Alberti de civitate Brixia qui professus sum lege vivere Longobardorum* (*Pergam. in Bibl. n. 2153*). Quanto poi a *Gislitio*, il chiarissimo editore di questo poema in una nota ai versi recati richiama quel *Gislinzonus que dicebatur Guilitius*, che vivea ancora nel 1155 e nel 1164 (*Lupi II 1279*). Pel nostro poeta *Gislitio* non è che una forma di *Gislinzonus*; infatti poco dopo (v. 984) ha *Gislitioni*. Ed invero questo nome si trova dato con grande varietà anche in altri documenti; per es. *Guilitionus* (*Cod. D. L. col. 521*), *Gislezone*, *Gislincionis*, *Gislincioni*, *Gillicionus* (*Lupi II 595, 841, 1251*). Piuttosto e per la ragione della età, in cui insorsero quelle contese (*Studi Berg. p. 301 nota 125*), e quindi per la difficoltà di ammettere, che quel *Gislinzonus*, origine di tante dolorose vicende, abbia protratto la sua vita sino al 1164 ed oltre, è difficile ammettere quella connessione, a meno che non si provi, che il *Gislinzonus qui dicebatur Guilitius* fosse abiatico di quegli, che fu origine di tanti mali, o che l'atto debbasi riferire ad epoca anteriore al 1164. Piuttosto è indubitato, che il *Gislinzonus* dell'atto inedito del 1131 sia quel medesimo *Gislinzono de Muzo*, ricordato in un atto del 1173 (*Lupi II 1279*), e che insieme a Teotaldo di Vicomercato era stato eletto arbitro a definire una vertenza tra il vescovo Ambrogio

e Raimondo da Cene, e quindi necessariamente prima del 1133. Diffatti anche nel nostro atto del 1131 Gislinzone *posuit fideiussorem Albertum filium Regimundi de Cene*, il che indica una intima corrispondenza fra le due famiglie. Due versi del nostro poeta ci danno modo di confermare questi rapporti fra il suo Gislitio ed il Gislinzonus del 1131. Egli scrive (v. 984 seg.):

Brixia Brusato dat vires, Gislitioni

Pergameus populus confinia nostra colenti

Da questo bisognerebbe indurre, che il nostro Gislinzone avesse i suoi possessi nella Valle Cavallina, che confina immediatamente colla Valle Canonica, e meglio ancora con quelle terre infeudate al Brusato, che furono cagione di una lotta secolare fra le due vicine città. Questo sarebbe in gran parte almeno confermato dal fatto, che la donazione di Oberto di Mozzo del 989 alla Canonica di S. Alessandro porta: *actum castro Monasteriolo* (Lupi II 391), e che una vendita del 1022 fatta da Regimondo figlio di questo Oberto ha essa pure: *actum infra castro Monasteriolo* (Lupi II 505). Dietro la notizia del nostro poeta non si può restare in dubbio nell'ammettere, che qui si tratti veramente di Monasterolo di Valle Cavallina (cfr. *Corogr. Bergom.* p. 325 seg.), tanto più che ivi esisteva in effetto un antico monastero, come ancora vi sono gli avanzi di un castello (Maironi *Dizion. Odepor.* II 179 seg.), ed in conseguenza si spiega la vicinanza dei possessi di Gislitio e del Brusato. Se pertanto il nostro

Gislitio o Gislinzonus era figlio di Teutaldo, già morto nel 1131, e se egli pure avea un figlio in quell'anno ancora minore, non è difficile indurre, per l'uso allora prevalente, che questi fosse appunto quel *Teutaldus*, col nome dell'avo, che, troviamo fra i *mille homines Pergami* del 1156. La memoria delle fortunate vicende, delle quali fu cagione questa famiglia, fu forse il motivo, per cui nelle nostre liste consolari della seconda metà del secolo decimosecondo non troviamo tra i suoi membri rivestito di quella dignità che il solo *Rugerus de Muzzo* nel 1167 (Lupi II 1231). Il testo del Lupi, pel quale si pone tra i Consoli del 1171 un *Iohannes de Muzzo* (Lupi II 1267) è errato; primamente perchè la forma *Muzzo* non ci appare nei nostri documenti di quella età; in secondo luogo perchè il Celestino ha esattamente *de Moyzo* (*Hist. Quadr.* I 516); ed infatti questo *Iohannes Moyzoni* lo troviamo anche fra i Consoli del 1167 (Lupi II 1231). — Quanto poi a *Lanfrancus de M.*, forse è quel medesimo, la cui casa nel 1207 era posta nella Vicinia di S. Pancrazio. Infatti nel processo di quell'anno troviamo: *Interrogatus si casa Filippini de Muzzo fuit destructa in Vicinancia s. Pancracii per illos de Ricola, respond. quod. credit quod fuit destructa per illos qui erant de parte illorum de Ricola propter quod illa casa erat deforis ab illis laboreris que facta fuerunt per Vicinanciam s. Pancracii (Pergam. Mantov. lin. 38).* Ed altrove: *Inter. si illi de parte de Ricola assaliverunt Lan-*

*francum de Muzzo ad domum suam et ipsam domum eo die quo incepta fuit guerra, respond.: non aliter ut dictum habet (Ibid. lin. 40).* Non possiamo dire, se qui si tratti ancora del Lanfrancus del 1156, che abbia tratto la sua tarda età sino al 1207, o di un suo abiatico; ma se nei primi anni del secolo decimosecondo troviamo nella nostra Vicinia due differenti abitazioni di questa famiglia, parmi indizio bastante per ammettere, che nel 1156 vi avesse stanza la maggior parte dei membri di quel casato. Ad ogni modo questo è indubitato per Lanfranco e la sua famiglia.

## NOVELLI

*Albericus* (190)

Questi è forse figlio di quell' *Andreas qui dicitur Novello de loco Curno habitator cive Bergamo* di una carta del 1122 (*Perg. in Bibl. n. 2587*).

## NOXA, NOXE

*Adamus* (263), *Bertraminus* (429)

Bertramo lo abbiamo tra i Consoli del 1165, dove è detto *Bertramus de Noxia* (*Arch. Capit. G 5; Lupi II 1219*), del 1168 (*Lupi II 1253*) e fra i delegati a Lodi nel 1167, dove è pure indicato colla forma diminutiva del nome: *Bertramine*, come nel nostro documento (*Vignati p. 126 seg.*). Traeva nome dalla terra di Nossa in Valle Seriana, forse l'attuale Ponte di Nossa; ed in fatti

in un atto del 1071 leggiamo: *in loco et fundo Noassa* (Lupi II 681). Questo mi preme qui avvertire, perchè l'Odorici nella sua Tavola dei Consoli e Podestà di Brescia (in *Hist. Patr. Mon.* XVI, 2, 1584, 45 seg. nota 14) prende la nostra terra per lo storico castello di Valsabbia, e del nostro *Bertramus* fa un bresciano. Veggasi ancora Lupi II 1291, dove lo troviamo ancor vivo nel 1175.

## OLCELERIUS

(249)

È così da leggersi quello che il Lupi (II 1251) ci dà come *Olulerius* fra i testi ad un atto del 1168.

## OLZELLO (de)

*Arichinus* (65)

Il Cod. I ha *Ozello*, che è lo stesso. Nel nostro atto del 1207 troviamo un *Suzzo de Olcello*. la cui pertinenza alla Vicinia di S. Pancrazio è posta fuori di dubbio da quelle deposizioni testimoniali (*Pergam. Mantov.* lin. 20-22, 24, 30, 48, 52). Se non si può stabilire quale rapporto esistesse fra l'uno e l'altro, si può però ammettere con molta verisimiglianza, che quella famiglia potesse fin dal 1156 dimorare nella nostra Vicinia.

ORLANDI  
*Albertus* (159)

In un atto del 1103 leggiamo: *Wigilinda relicta quondam Orlandi de civitate Pergamo* (Lupi II 841). Qui abbiamo, a quanto pare, i genitori del nostro Alberto.

osio (de), oso (de)

*Zoccus* (51), *Iohannesbonus* (95, 222),  
*Medicus* (271), *filius Zochi* (274), *Bertramus* (379)

*Medicus et frater eius* forse si connette con quel *Lanfrancus qui dicitur Medicus*, che troviamo tra i testimoni ad un atto del 1117 (Lupi II 899). Quanto a *Zocchus* o *Zoccus* ho già avvertito, che fu Console nel 1162 (Lupi II 1197). Un *Rubeus de Oxo* è tra i delegati di Lodi del 1167 (Vignati p. 126 seg.). Forse appartengono tutti ad uno stesso casato diviso in più rami.

PARRE (de)  
*filius Iohannis* (214)

È difficile dire a quale famiglia appartenga. Nel 1171 troviamo un *comes Nantolinus et un comes Girardus fratres*, che esercitavano giurisdizione feudale in Parre (Lupi II 1271); nel 1202 troviamo lo stesso *comes Nantolinus*, che compie un atto identico al precedente *suo et nomine omnium parentum de casa sua* (Mazzoleni Libro B.

ms. in Bibl.; Ronchetti III 220). Vi dovea essere adunque un ramo dei conti di Parre, che poi furono detti anche de' Capitani di Parre. Forse gli apparteneva anche il nostro *filius Iohannis*, come, tenuto conto che i membri del Capitolo in generale erano tratti dalle più ragguardevoli famiglie, doveagli appartenere anche quel *magister Lanfrancus de Parre*, che troviamo fra i Canonici del 1176 (Lupi II 1295), e rispetto al quale nulla osta a credere fosse il *filius Iohannis*, che, come *Iohannes Asinus de Gandino* potè aver prestato il suo giuramento prima di entrare nell'ordine clericale. Un *Iohannes de Par*, così, come nel nostro documento, nel 1167 era *clericus ecclesie sancti Iohannis de Ponterolo* (Lupi II 1236).

## PARVUS

*Adamus* (163)

Un *Parvus*, col grado diaconale, si trova tra i Canonici di S. Vincenzo nel 1177 (Lupi II 1309). Un *magister Parvus sacri Palatii notarius* roga un atto nel 1185 (Lupi *Geneal. Suardi* fol. 48 v.).

## PAXETTUS

(234)

Con questo si connette indubitatamente il *Paxettus* del nostro atto del 1207. Sebbene in questo punto esso sia difettoso, nullameno credo, che il supplemento fatto sia troppo giustificato

dal nesso tra la interrogazione e la risposta, perchè abbia a restare qualche dubbio. In esso leggiamo: *Inter. si vicini de s. Pancrazio cucurerunt armati usque ad domum quam emerunt Suardi que fuit P[azetti quando factus fuit] sturmus in platea vel aliquis de ipsis vicinis; respond., quod quando ipsi vicini veniebant armati zosum a suprascripta platea et fuerunt in Gumbitu et viderunt se eum illis armatis qui erant prope illam casam Pazetti etc. set nescit si ivissent tunc usque ad illam domum quod ibi non stetit propter lapides (Pergam. Mant. lin. 26, 27, 28).* La casa adunque, del nostro *Paxettus* o *Pazettus* era stata venduta ai Suardi, ma si trovava nella Vicinia di S. Pancrazio; che anzi, se questo nome di *Paxettus* andasse veramente congiunto colla precedente intestazione: *Maifredus de Surlasco et frater eius*, vedremmo, che egli apparteneva ai Sorlasco; e quindi tanto più sarebbe accertata anche la sua pertinenza alla Vicinia.

PELICIE BUSE  
filii (507)

Da uno di essi dovea discendere quel *Maifredus Pliza Busii notarius*, così dialettalmente indicato, e che è tra i consiglieri del 1219 (*Lib. Pot. Brix. fol. 41 r.*).



PELLACORIUS  
(395)

Ho già detto qualche cosa su questo nome, parlando delle arti e professioni indicateci dal documento. Da esso derivò quello di una ragguardevole nostra famiglia. Fra i consiglieri del 1203 abbiamo un *Iohannes* ed un *Morarius Pellicorii* (*Pergam. in Bibl.* n. 2491), verisimilmente di lui figli; e fra i consiglieri del 1219 un *Albertus Pelacorum iudex* (*Lib. Pot. Br.* fol. 40 v.). *Albertus Pellacorii* si trova fra i membri del consiglio privato del 1237 (*Stat. an. 1248*, 8 § 62 add. col. 1924). Nel 1263 nella Vicinia di S. Pancrazio troviamo la *domum que fuit Petri Pelacorii* (*Stat. an. 1331*, 2 § 39), discendente da quello del 1156.

PESCOTTUS  
(508)

I nostri Codd. hanno *Peccottus*, i nostri documenti *Pescotus*, *Pescottus*, *Pescoctus*. Egli era notaio, e di lui possediamo ancora parecchi atti (Lupi II 1105, 1107, 1111, 1152, 1175, 1177; *Pergam. in Bibl.* nn. 2092, 2563).

PETRENGO (de)  
*Andrea* (185)

Questa famiglia già di buon'ora erasi stabilita in città, e fin dal 1110 abbiamo fra i Con-

soli un *Lanfrancus de Petringo* (*Studi Bergom.* p. 15). *Armenulfus de Petringo* è Console nel 1144 (*Ibid.* p. 266) e nel 1165 (*Arch. Capit.* G 5; Lupi II 1219); *Guala de P.* lo è nel 1185 (Lupi *Geneal. Suardi* I fol. 48). *Iohannes de P.* fu Console nel 1162 (Lupi II 1197), nel 1179 (*Ibid.* col. 1320), nel 1183 fu a Costanza a giurare la pace con Federico Barbarossa (Vignati p. 394), nel 1186 fu di nuovo Console (*Pergam. in Bibl.* n. 1689). Non mi avvenni mai nel nostro Andrea fra gli ufficiali del Comune.

## PEZACCA FILIUS BERNARDI

(172)

Da lui trasse nome la famiglia *de Pezachis*, la quale nel 1263 avea la sua abitazione sul Mercato delle Scarpe (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 41, 42). In un atto pure 1268 troviamo un *Lanfrancus de Pezachis* (*L'Atto del 1233* p. 107). Negli atti particolari di giuramento è detto *Pezacca de Bernardo* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 36 v.), mentre nel nostro documento i Codd. hanno: *Pezacca et filius Bernardi*, onde sembrano due persone. È evidente che se costui era detto *de Bernardo*, sotto altra forma dovremmo leggere: *Pezacca Bernardi* o *P. filius Bernardi*, e che quindi la congiunzione *et* debba essere espulsa da quella dicitura.

PISARINUS  
*Albertus* (503)

La esistenza di questa famiglia ci è accertata da un *Henricus Pisarinus notarius* nel 1186 (Lupi II 1363).

PISOGNUS NOTARIUS  
 (60)

È detto *Pisoginus* qui, come negli atti di speciale giuramento di quest'anno (*Lib. Pot. Brix.* fol. 23 r.). Però è a leggersi *Pisognus* e forse *Pisognius*, perchè così compare in atti da lui rogati (Lupi II 1203, *Pergam. in Bibl.* n. 2105).

PONS  
 (358)

Forse era così dialettalmente pronunciato il nome di quel *Pontius* che nel 1173 troviamo fra i canonici di S. Vincenzo (Lupi II 1277, 1283).

PORTA (de), LA PORTA (de)  
*Raynoldus* (173), *Decanus* (176) *Raynaldus* (276),  
*Pezatta* (520)

Numerosi sono i membri di questo casato, col quale però, almeno fino ad ora, non mi avvenne mai di incontrarmi nelle vicende della nostra città. A Milano sono ricordati i Capitanei

di Porta Orientale e di Porta Romana (Giulini II 301, IV 153); ma dai passi, che ad essi si riferiscono, sembra, che veramente non avessero nulla a fare colle Porte propriamente dette, ma solo fossero potenti famiglie così indicate dal Quartiere cittadino, ove abitavano (Giulini V 385). La presenza, tuttavia, di una famiglia di tal nome fra noi pare accenni anche qui alla esistenza di un costume germanico, pel quale, non solo le torri, ma anche le Porte cittadine potevano trovarsi occupate da casati stabiliti in città, sia che la proprietà di esse spettasse alla città e quelle famiglie vi tenessero solo la loro abitazione, sia che la proprietà fosse di quei casati ed alla città spettasse soltanto di prendere provvedimenti di difesa in caso di bisogno (Maurer *Städter.* I 118). Poteva poi anche essere avvenuto, che alla nostra famiglia fosse stata affidata la custodia o la difesa di una data Porta (Maurer II 18) pel fatto, che vi avesse vicina la sua abitazione. Forse, compulsando più minutamente i documenti di quella età, ed incontrandoci in taluni membri di questa famiglia, potrebbe accadere di poter meglio chiarire questo punto.

PREGIBERTI  
*duo filii* (201)

I due Codici hanno *Pregilberti*; ma tale forma non appare nei nostri atti. Noterò soltanto, che nel 1182 era Console *Algisius Pregiberti*

(*Arch. Capit.* H 14; cfr. Lupi II 1341) uno dei due figli qui ricordati, e nel 1245 abbiamo un *Fantebonum fil. quod. de Algisii de Pregibertis iudicem* (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2032).

## PREPOSULO (de)

*filius Arnoldi* (527) *Landulfus* (528)

Non trovo, che questa famiglia abbia avuto parte nelle vicende cittadine nè in questa, nè nell'epoca immediatamente successiva. Nel 1241 rinvengo un *habitor in hospitio Martini de Preposulo civitatis Pergami* (*Stat. an. 1238* 14 § 26 col. 2028); nel 1243 abbiamo un *Ardicium de Preposulo* (*Ibid.* col. 2030), che nel 1245 in altro atto è detto *Ardizzonum de Preposulis notarium* e prende con altri in affitto le possessioni state sequestrate ai Conti di Cortenova (*Ibid.* col. 2032). Questi è il notaio, che rogò l'atto della Società del Popolo del 1230 (*Stat. an. 1248*, 13 § 51 col. 2017).

## PRIMICERII

*Albertus* (130)

Questa famiglia è detta anche *de Primicerio* (*Pergam. Tiraboschi in Bibl. Serie III n. 31*). Nel 1154 abbiamo un *Ottelricus Primicerii*, nel 1167 un *Girardus de Primicerio* (Lupi II 1117, 1231), forse il figlio di Alberto. Nel 1263 gli eredi di *Paganus Primicerii* aveano la loro casa di fronte

alla Canonica sul confine dei due Vicinati di S. Pancrazio e di S. Cassiano (*Stat. an. 1331*, 2 §§ 28, 39, 47).

QUATUOR OCULI

*Albericus* (359, 491)

Tal nome non è nuovo nei nostri documenti, perchè fino dal 1082 trovo che un pezzo di terra in Valtezze avea a sera *de Quatuor Oculis* (*Pergam. in Bibl. n. 2426*).

RAVAZELTA

*Armanus* (350)

Anche questa è famiglia troppo conosciuta, perchè qui mi indugi. L'atto del 1207 ripetutamente nomina un *Armandus* od *Armannus R.* (*Perg. Mant.* lin. 56, 59), ma non si può dire, se appartenesse alla Vicinia di S. Pancrazio. Piuttosto vi troviamo un *Iohannes Rapazelle*, che avea la sua casa nella via di *Postcurte* (*Ibid.* lin. 71, 72,) ora ridotta a vasta piazza, che metteva da Gombito al Mercato del Fieno. In uno Statuto del 1220 troviamo: *usque at portam que dicitur de Rapazellis sive de Adelaxiis* (*Stat. an. 1248*, 9 § 14 col. 1936), sull'attuale Piazza dell'Ateneo, onde non si potrebbe dire, se qui fosse veramente la più antica sede di quella famiglia, o se solo posteriormente un suo ramo siasi stabilito nella Vicinia di S. Pancrazio. Tuttavia conviene osser-

vare, che dagli atti di giuramento del 1198, vista la natura della questione, si dovrebbe indurre, che *Armannus* non avesse figli, poichè vi leggiamo: *simile sacramentum fecerunt Armanus Rapazelle et Guithottus et Iohannes eius nepotes et Guilielmus similiter eiusdem Armanni nepos* (*Lib. Pot. Brix.* fol. 32 r.). Qui abbiamo il *Iohannes* dell'atto del 1207 nel più stretto rapporto con *Armannus*, e quindi è maggiore la probabilità, che la casa da lui occupata un tempo appartenesse a quest'ultimo, il quale così dovrebbe contare fra i Vicini di S. Pancrazio.

## RIVOLA, RIVOLA (de)

*fili Nicole* (293), *Guilielmus* (353, 394), *Otto* (442), *Olducius filius Guithotti* (479), *Rogierius* (502).

Non mi intrattengo su questa famiglia troppo conosciuta. V. alcuni cenni in *Studi Bergom.* p. 22 seg.

## RUNDI

*Iohannes* (114)

Lo troviamo come teste ad un atto di quest'anno colla forma equivalente: *Iohannes de Rundo* (*Pergam. in Bibl. n. 2105*).

## SALIANESE (de)

*fili Acerbi* (319)

I Codd. hanno: *fili A. de Salanese et filius eius*, dove evidentemente occorre fare due inte-

stazioni, di una delle quali però il nostro documento non ci diede il nome. Ho preferito poi la forma *Salianese*, perchè così attestata dai nostri documenti. Fino dal 896 questi ci ricordano un *Adelbertus de vico Salienense* (*Corogr. Bergom.* p. 390). Ove fosse questo vico, lo ignoriamo, tuttavia è indubitato, che esso diè nome a questa famiglia. In un atto del 1151 troviamo: *d. Bernardus de Salianise et frater eius Acerbus* (*Pergam. in Bibl. n. 1252*); nel 1169 tra i canonici di S. Alessandro abbiamo *d. Bernardus de Salienise subdiaconus*, e questo Bernardo, detto ancora *de Salianise*, lo troviamo fra i testimoni ad un atto di transazione del 1176 (*Lupi II 1297*). Pare adunque, che sulla forma di questo nome non vi sia a dubitare.

SALTU (de), SOLTO (de)

*Petrus* (402), *Omnes Milites* (143)

Non so se questo Pietro sia in qualche relazione di parentela con quel *Wala de Soltu*, ricordatoci nel 1118 (*Lupi II 901*). Sotto poi la denominazione: *Omnes Milites de Solto*, probabilmente dobbiamo intendere alcuni di coloro, che erano comproprietari della rocca di Solto (an. 1153 *prope portam de roca de Salto — iuxta predictam rockam*, *Lupi II 1113*), i quali sul principio del seguente secolo appartenevano a diverse famiglie (*Calvi Effem. II 335, 363*), come nel 1152 era per Palosco (*Lupi II 1111*), ed i quali, avendo



fatto adesione al Comune, per esso militavano a cavallo (Pertile III 119, 128). Ma, a mio vedere, la espressione: *Omnes Milites* va intesa con una particolare accezione, cioè, non come se accenni a tutti coloro, che, essendo di Solto, potevano o doveano militare a cavallo; ma sibbene come accenni a quella famiglia, che volgarmente era detta dei *Milites de Solto*, allo stesso modo che si sarebbe detto dei *Capitanei de Scalve*. In un documento della natura del nostro, che contiene il giuramento degli abitanti della città e del suburbio dato per famiglie, sarebbe difficile poter dare altra interpretazione a quella espressione. Alla stessa maniera, se per Ambivere nel 1095 troviamo: *sive de villanis sive de militibus* (Lupi II 787), questi *militibus* indicano certo quella famiglia che nel 1143 troviamo detta dei *domini de Ambevère* (Lupi II 1041), il cui primo ricordo risale probabilmente al 923 (Lupi II 129).

## SARIATO (de)

*filius Mauri Ribaldi* (12), *Raymundus* (53),  
 .... (120), *Merolus* (121), *Guido filius Gualobe*  
 (122), *Bassus* (187).

Ho fatto una intestazione a parte: *de Sariato et duo fratres sui* (120), sebbene manchi il nome personale, poichè evidentemente non possiamo connettere queste parole colla precedente intestazione: *Zanebonus de Arsino*, che è completa. Persone di Sariate stabilite in città ne abbiamo pure prima del

1156. In un atto del 1124 leggiamo: *constat me Gismundum filium cond. Magifredi de Seriato habitatorem in Pergami civitate (Pergam. in Bibl. n. 2145)*; ma non conosco però una famiglia propriamente di questo nome. Sembra piuttosto che la frequenza, colla quale troviamo persone spettanti a terre situate vicine alla città, indichi la forza di attrazione, che questa esercitava, e l'accorrervi di famiglie, le quali andavano ad ingrossare la massa del popolo. E questo tanto più, in quanto nel 1092 troviamo, che in Seriate teneva residenza uno dei conti di Martinengo (Lupi II 777), ed in quanto da un atto di liberazione dello stesso anno, rilasciato da Giselberto dei conti di Bergamo, vediamo che questi vi esercitavano intera giurisdizione feudale (Lupi II 779).

SCALLA (de)

*Petricinus* (174), *Appus* (175)

Appartengono alla famiglia, che in questo secolo possedeva il castello di Redona. Nei nostri documenti, almeno fino ad ora, non mi fu dato trovare menzione che di *Iohannes de Scala*, che fu canonico della cattedrale, e che innalzò una casa fra la porta della Canonica ed il cortiletto del campanile in via delle Beccherie, ora Mario Lupo (Lupi II 1095, 1111, 1117, 1333, 1351). Però in un atto del 1181, imperfettamente pubblicato dal Lupi (II 1331), vi ha: *Petrus de Scala dedit in partem Caliciano filio suo medietatem case et*

*orti sui de castello ubi habitat et mobilia denariorum totam quam habebat, et usbergum et scuta et gamberas et totum hoc quod habet ad Redonam ad Tegetem et ad Plorizanum (Arch. et Capit. A 8).* Probabilmente questo *Petrus* non era che il *Petricinus* del 1156; ed anche qui, come per *Clementinus de Curno*, *Dalfinellus de Diacono* vedremmo confermato l'uso in quel documento di riprodurre in forma diminutiva questi nomi personali, mentre ciò non avviene nei nostri atti.

SCANO (de)

*Albertus* (388), *Bungus* (446), *Guithottus* (448), *filius Benzoni* (510), *filius Rabetti* (516), *filius Ottonis* (517), *filius Ottobone* (523), *filius Mancosie* (524), *filius Guithotti* (525).

Probabilmente esisteva una ragguardevole famiglia di questo nome, perchè un *Iohannes de S.* lo troviamo fra i delegati spediti a Lodi nel 1167 (Vignati p. 126 seg.); un *Grassus de S.* è tra coloro, che, come rappresentanti del Comune, nel 1156 fecero consegna al monastero d'Astino di una pezza di terra sul colle di Botta (*Pergam. in Bibl.* n. 2563); il medesimo fondò un ospedale fuori di Porta S. Lorenzo, e nell'atto, con cui nel 1166 lo pone sotto l'amministrazione dei canonici di S. Alessandro, si chiama *Crassus filius quond. Petri qui dicitur de Scano de predicta civitate* (Lupi II 1221); e questo ospedale continuò ad essere chiamato dal nome del fondatore (Ronchetti

IV 57; *Pergam. in Bibl. n. 346*); come pure troviamo un *Robertus de S.* tra i consiglieri del 1219 (*Lib. Pot. Brix. fol. 41 r.*). Già vedemmo, che lo stesso *Bungus*, dal quale pigliò nome la storica famiglia, era di Scano, come di qui era la famiglia, che ebbe nome da *Benzonus*; onde, anche per questa piccola terra, è d'uopo ammettere quanto fu già avvertito per Seriate, cioè, che molte famiglie, profittando della vicinanza della città, vi si fossero rifugiate, cercandovi, se non tutte gli onori, almeno in gran parte la protezione e la libertà.

## SCAROTTA

*Lanfrancus* (69)

Lo troviamo in un atto del 1152 (*Pergam. in Bibl. n. 1252*) ed in altro del 1165 (Lupi II 1219).

## SCARPA (de)

*Ariprandus* (85)

Fra i testimoni ad un atto del 1189 abbiamo: *Albertonis Scarpa* (Lupi II 1407), appartenente alla stessa famiglia.

## SPORZATHEGA (de)

*Albericus* (488)

*Amizo et Teutaldus de Sportiatica* sono già presenti nel 1026 ad un placito tenuto in Grumello cremonese dal Conte di Bergamo (Lupi II

535). Certo anche qui resta sempre la incertezza, se si tratti di un membro di queste famiglie feudali del contado ridotte ad abitare in città per impotenza loro a difendersi dai vicini o per forza del Comune, ovvero se la indicazione della terra non serva che a determinare il luogo d'origine.

SURLASCO (de)  
*Mayfredus* (233, 404)

Il Cod. 1 ha: *Mayfredus de Surlasco — Paxettus frater eius*; il Cod. 2; *M. de S. et frater eius Paxettus*, per cui parrebbe, che veramente fossero due fratelli. Di *Paxettus* già mi occupai. Questa dovea essere antica e ragguardevole famiglia. Da essa uscì quell'Alberto canonico, che in principio del secolo durante la lunga vacanza esercitò le funzioni episcopali (*Studi Berg.* pp. 15, 30 seg.) Nel 1131 abbiamo un *Desiderius et Nicola de S.* (Lupi II 961). Questa famiglia, come già avvertii altrove, deve aver pigliato nome da una località posta nella Vicinia di S. Pancrazio, poichè nei conti del 1291 si accenna alla spesa fatta per cavar l'acqua dallo sfogatoio della fontana viciniale, *quod est super Sorlaschum* (*Le Vicin. di B.* p. 132). Questa circostanza basterebbe da sola ad assicurarci della pertinenza dei Sorlasco alla Vicinia; ma abbiamo pure il fatto, che la casa di *Paxettus*, come vedemmo, era posta in questo Vicinato, e che *Ardicionus filius d. Rogerii de S.* è pure uno dei testimoni nella causa del 1207 (*Pergam. Mantov.* lin. 44.)

## TAIUNO (de)

*Lanfrancus* (30), *Guarinus* (31)

A questa famiglia appartengono certo quell'Azzolino, Lanfranco e Rainerio, i quali nel 1222 ci appaiono come comproprietari del castello di quella terra (Calvi *Effem.* II 308, 332, 366).

## TARUSSI

*Rodulfus* (321)

Un atto del 1122, del quale ha lasciato un cenno il Mozzi ne' suoi *Adversaria*, ha: *Ardericus clericus et Tarussus germani filii quond. Bonizonis de civitate Pergami* (tom. VII sub T). Rodolfo, adunque, era figlio di questo *Tarussus*. Un suo discendente, *Mafeus Tarussi notarius* (*Stat. an. 1248*, 8 § 63 col. 1925), fu tra i notai, che nel 1222 rogarono gli atti di dedizione delle castella del contado (Calvi *Effem.* II 308). È questa una famiglia poco nota, ma che pure servi con amore il suo paese. Alcune annotazioni, lasciate da due de' suoi membri sulla fine del secolo decimoquarto (cfr. Ronchetti V 175, 200, 202 incompleto ed in un punto inesatto), provano quant'essa soffrisse per le insane dissensioni, che dilaniarono la nostra città.

## TELGATO (de)

*Guarnerius* (32), *Giselbertus* (33), *Bellothus* (34),  
*Bertraminus* (59)

La investitura della corte di Telgate nei fratelli Alberto e Lanfranco fu fatta nel 1097 dai Conti di Martinengo (Lupi II 801; Ronchetti II 230 seg.). *Teutaldus de Talicate* è testimonio ad una transazione sulle decime del suburbio fatta nel 1112 fra i canonici delle due Cattedrali, e sulla quale ci siamo a lungo trattenuti nel precedente Scritto (Lupi II 875). *Wala de Telgate*, che poi fu eletto vescovo (*Ibid.* col 1246), nel 1163 è tra i canonici di S. Alessandro (*Ibid.* col 1199). Ho solo notato questo, perchè, come più volte avvertii, e come qui lo avverte anche il Lupi (*Ibid.* col. 1246), riesce difficile conoscere, se si tratti di un cognome derivato dalla giurisdizione feudale esercitata su quella terra o d'una semplice indicazione del luogo d'origine. Probabilmente è questo il caso di *Bellothus* e forse di *Bertramus*, o *Bertrammus* o *Bertraminus*, che nel Cod. I è detto *Bertarinus*; mentre rispetto a *Giselbertus* e *Guarnerius* potremmo ammettere, appartenessero veramente alla famiglia feudataria del luogo. Tuttavia è anche da notare, che se Teutaldo già nel 1112 lo troviamo insieme ai membri delle più ragguardevoli famiglie cittadine come testimonio di quell'atto importante, è indizio sufficiente per ammettere, che quella fa-

miglia avesse già fatto adesione al Comune, e che per lo meno alcuni de' suoi membri avessero posta la loro abitazione in città.

TERCIO (de)  
*Ottelerius* (21)

Apparteneva forse a quella famiglia, che poi fu detta dei *Seniores de Tertio*; sul che v. *Studi Bergom.* p. 12.

TERNO (de)  
*Petrusbonus* 495

Giurarono con lui *tres sui fratres et filius eius*. In ambidue i Codd. vi ha *Treno*. Questo errore incorse anche nei nostri trascrittori locali, per esempio nel Lupi (II 1081), che lesse: *actum castro de loco Treno*, ove avrebbe dovuto leggere: *de loco Terno*, e persino nel codice dello Statuto del 1331, dove si riporta l'antecedente del 1263, e dove si legge: *inter domos dominorum Alberti et Leonardi de Treno* (*Stat. an. 1331*, 2 § 47), sebbene in altro luogo (§ 42) più esattamente si trascriva *de Terno*. Già vedemmo altrove, come il nome di questa località si scrivesse anche *Téranis*, (*Corogr. Berg.* p. 429 seg.). Ancora in un atto dell'Aprile 1203, spettante alla chiesa di S. Grata Intervites, forse per concordare la scrittura colla pronuncia locale (oggi *Térên*), vi



ha: *actum in loco Tèrani in castro — d. Guilielmus terenensis prepositus*; e fra i membri del consiglio segreto del 1237 troviamo un *Zambonus de Tèrreno* (*Stat. an. 1248*, 8 § 62 add. col. 1924), onde la corrispondenza riesce indubitata. I *domini de Terno* dello Statuto del 1263 sono certamente gli stessi, che quelli del nostro documento; onde si vede, che vi era una famiglia posseditrice del castello e che esercitava diritti feudali su quella località, da cui prese nome, ma che ben presto era stata ascritta alla cittadinanza, ed avea posta dimora in città.

TETTAVOLIE  
*Guilielmus* (90)

Basti qui notare, che lo abbiamo tra i Consoli del 1165 (Lupi II 1219).

TOSCANENI  
*Petracius filius Iohannis* (139)

È indubitatamente il padre di quel *Mafiolus Petrazzi Toscanene* che troviamo nel consiglio di Credenza del 1203 (*Pergam. in Bibl. n. 2491*).

TRESOLCIO (de)  
*Iohannes* (62)

Così va scritto, e non *Tresoldo* come hanno i due Codd. Un Tedaldo di Tresolzio è presente

nel 1097 con altri pari alla investitura di Telgate (Ronchetti II 230 seg.) Nel 1110 un documento ci fa conoscere *Waldericum et Girardum germanos filios quond. Oberti de loco Tresolzio*, che erano ancora in minore età (Lupi II 865). Più anticamente questo nome scrivevasi *Trasolcio* (*Corogr. Bergom.* p. 442). A mè basta aver fatto conoscere la esistenza di questa famiglia per giustificare la correzione al documento.

TURRE (de)

*Iohannes* (279, (292), (362), *Guidottus* (426),  
*fili Cucchi* (536)

Nel precedente Scritto (nota 739) ho già parlato di questa famiglia e del luogo, ove avea la sua abitazione protetta da torri, i cui avanzi sussistono ancora. Se il nome è dato esattamente, avremmo un Benno della Torre fra i Consoli del 1172 (*Angelini St. di B.* 1172), un *Girardus filius quond. Iohannis de la Turre* fra coloro, che giurarono nel 1198 (*Lib. Pot. Brix.* fol. 32 r.). Egli era figlio del Giovanni del nostro documento. Già ho accennato nello Scritto precedente (nota 739) a quel *Lanfrancus*, che era tra i Consiglieri del 1219. Un *Iohannes Martini de la Turre* ci si fa innanzi anche in un atto del 1243 (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2031).

## VENTER

*Andrea* (211), *Otto* (361)

I nostri Codd. hanno solo *Vent.* in ambe le intestazioni; ma il secondo di que'due nomi ci permette di compiere questa abbreviazione. I documenti bresciani del *Lib. Poteris* (fol. 18 v. seg.) ci danno fra i Consoli nostri del 1198 un *Lanfrancus Venter*, poi più specificatamente un *Lanfrancus Ottonis Ventris*. Ugualmente tra i nostri Consiglieri del 1203 troviamo questo *L. Octonis Ventris* (*Pergam. in Bibl. n. 2491*). *Bertramus Venter*, poi, è tra i Consoli di Giustizia del 1209, come da setenza 20 Giugno fra le carte di S. Grata Intervites. Credo, che la interpretazione di quel nome abbreviato accertata per l'uno, possa valere anche per l'altro.

## VERDELLO (de)

*Gualacinus* (36), *Guala* (452)

Il Cod. I ha *Gualzinus*, che in parte ci indica il modo, con cui dialettalmente era pronunciato quel nome. Della esistenza di una famiglia di tal nome in Bergamo n'è prova il *Petrus de Verdello*, che faceva parte della Credenza del 1203 (*Perg. in Bibl. n. 2491*), e l' *Ottolinus Petri de V.* pure fra i membri di quella del 1219 (*Lib. Pot. Brix.* fol. 41 r.). Ancora nel 1243 abbiamo un *Gualacinus de V.* (*Stat. an. 1248*, 14 § 26 col. 2030), abiatico probabilmente del nostro del 1156.

ZACAGNANUS  
*et filius eius* (316)

Da un atto del monastero d'Astino del 1208 l'Angelini (*Zibaldone delle Vicinanze ecc.*, ms. in Bibl.) trasse il nome di Ambrogio Zacaniani Console di Giustizia in quell'anno. Nell'anno 1213 abbiamo: *d. Ambrosium Zacaniani sindicum sive yconomum seu actorem predicti d. Episcopi et episcopatus* costituito in tale qualità per questioni in Almenno (Lupi *Stralci ecc.* n. 25, ms. in Bibl.). *D. Ambrosius Zaccaniani iudex* è sottoscritto come testimonio alla sentenza arbitramentale dello stesso anno sulla questione di decime tra il prevosto di S. Alessandro e l'abate d'Astino, della quale a lungo mi sono occupato nel precedente Scritto (*Pergam. in Bibl.* n. 2271). Fra i compartecipi del *Pratum Donicum* nel 1225 troviamo anche *d. Ambrosius Zaccaniani pro domina Iordana eius nuru* (*Stat. an. 1248*, 10 § 25 col. 1969).

ZOFFO  
*Ospinellus* (113)

Sebbene i due Codd. riuniscano questi nomi, tuttavia, come avvertii, mi rimane il dubbio, non si tratti di due differenti persone. In qualunque modo dev'essere suo figlio quel *Lanfrancus de Zoffo*, che è tra i presenti nel 1164 ad un atto di transazione tra il vescovo ed i suoi Avvocati (Lupi II 1213), e che troviamo anche fra i Consoli del 1167 (*Ibid.* col. 1231).

Il Cod. I ne fa una intestazione sola colla seguente: *Albertus de Lamota*, frapponendovi però un punto. Non mi fermo a mostrare, come debbano essere due distinte intestazioni. È così chiamato semplicemente, mentre, come vedemmo parlando delle località urbane, per distinguerlo da questo, un altro fu detto *Z. de Oliveto* (290). Nel 1206 *Iohannes de Zoppo* fece un mutuo alla Vicinia di S. Pancrazio, perchè potesse prontamente far fronte a tutte le spese di difendimento (*Pergam. Mantor.* lin. 13). Se la pergamena del 1207 non fosse tronca in questo punto, conosceremmo di chi era la Torre, alla quale fu dato fuoco in Gombito (*Ibid.* lin. 3): probabilmente era di questa famiglia, perchè nello Statuto del 1263 leggiamo: *usque in crucem Gombetti prope cantonum turris d. Bartolomei de Zoppo* (*Stat. an. 1331*, 2 § 39). In tal caso la abitazione di *Zoppus* apparteneva indubitatamente alla Vicinia di S. Pancrazio.

ZUGA (de)  
*Iohannes* (83)

È certo della famiglia, se non anche il padre di quel *Guilelmus Zuge*, rispetto al quale nell'atto di causa del 1207 troviamo: *Interrogatus si domus Guilelmi Zuge est de Vicinancia s. Pancracii et alie domus que sunt infra illam versus*

*ecclesiam s. Pancracii, respond. sic* (Pergam. Mantov. lin. 42). La dichiarazione non potrebbe essere più esplicita.

ZUSANICA (de)  
*Dulcius* (7)

Un atto del 1111, appena accennato dal Lupi (Il 872), ci fa conoscere, che « quidam de Ius-  
 « sianica legat ecclesiae s. Vincentii. » Forse il  
 Lupi credette, che qui si trattasse più di un abi-  
 tante di quel piccolo villaggio, che d'una fami-  
 glia, la quale avesse da esso bensì preso il suo  
 nome, ma che insieme si fosse già stabilita nella  
 nostra città o nel suo suburbio. Il nostro docu-  
 mento ci dimostra la esistenza di questa famiglia  
 fra noi, e che essa dovesse spettare alla nobiltà  
 cittadina, parmi lo provi la esistenza del castello  
 in quella terra, come vedemmo parlando delle  
 denominazioni locali del contado, del quale dovea  
 essere al possesso.

XUARDUS  
*Obertus* (308), *Bertramus* (312)

Così è qui scritto il nome di questa principale  
 fra le famiglie cittadine. Anch'essa dovea aver  
 parte nel possesso di Volpino, perchè ai 7 Aprile  
 prestò il suo speciale giuramento il nostro *Ber-  
 tramus*, che è detto *Attonis Orici* (*Lib. Pot. Brix.*  
 fol. 23 v.), perchè abiatico di quell'*Olricus Scu-*

uardi che troviamo in un atto del 1101 (Lupi II 835); il giorno 8 Aprile giurò *Xuardinus* ed il 28 *Robertus Zangarinus Xuardus* (*Lib. Pot. Brix.* foll. 24 v., 25 r.). Di questa famiglia notissima peculiarmente si occupò il Lupo nella sua *Genealogia* che non so, perchè rimanga ancora sottratta agli studiosi di questa città (v. Mantovani *Notiz. Archeol. Bergom.*, 1882-83, p. 13 seg.). Alle notizie però da lui date su questa famiglia siami concesso aggiungere alcune considerazioni. È noto, com'egli la traesse da un *Lazarus iudex*, che nella sottoscrizione si chiama anche *iudex d. imperatoris*, e che nel 980 fece una donazione alla cattedrale di S. Alessandro (*Cod. Dipl.* II 357, 679; *Geneal. Suardi* I fol. 10 seg., ms. Marenzi). Lazzaro vivea a legge Longobarda. Il nesso, pel quale il Lupi giunge a questo risultato, è il seguente. Fra i testimoni ad un atto del 1031 si trova: *sign. man. Petri qui vocatur Suardo et Cuniberti et Radaldi de eadem civitate Bergamo* (*G. S. doc.* 5); in altro atto del 1038 pure fra i testi vi ha: *Petri qui et Siuuardi* (*Ibid.* doc. 6). E siccome era più determinatamente specifico il soprannome, che il nome così detto di battesimo, il quale poteva essere comune a moltissime persone, così quello prevalse poco a poco su questo, onde già in un atto del 1063 fra i testimoni troviamo semplicemente: *sign. man. — Siuuardi* (*Cod. Dipl.* II 661). Perciò in un atto d'acquisto del 1065 vi ha esplicitamente: *Siuuardus filius quond. Lazaronis iudex de eadem civitate Ber-*

gamo (G. S. doc. 8), la quale indicazione si ripete nella permuta del 1068: *Siuuardum fil. quond. Lazari de eadem civitate Bergamo* (Ibid. doc. 9; *Cod. Dipl.* II 677). Se quindi, ne induce il Lupi, questo *Petrus qui vocatur Suardo* o *Siuuardus*, e che poi è indicato anche col solo soprannome, era figlio di un giudice Lazzaro, dovea necessariamente connettersi con quel *Lazarus iudex*, che troviamo nei nostri atti dal 976 al 1011. La cosa, a mio vedere, non può esser vera, che fino ad un certo punto, cioè, solo in quanto serva a dimostrarci, che il nostro Suardo usciva da una schiatta nella quale dovea essere tradizionale l'esercizio della giurisprudenza. Questo dubbio mi è fatto sorgere dalla circostanza, che nella permuta del 1068 fra coloro, i quali, coerentemente ad una legge del longobardo re Astolfo (§ 16 in Padelletti *Fontes* I 302), dovettero accertare, che la permuta era vantaggiosa alla chiesa di S. Alessandro, troviamo anche *Atto notarius fil. quond. Lazari — habitat. eadem civitate* (Lupi II 679); e siccome ripetutamente per atti del 1047 e del 1075 sappiamo, che anche questo Attone era figlio *quond. Lazaroni iudex de civitate Bergamo* (Lupi II 619; G. S. doc. 10), così, essendo identica la paternità, ne conseguirebbe, che questi avrebbe dovuto essere fratello del Suardo. Ora, per quanto non si voglia ammettere, che le incompatibilità nei negozi privati e nei pubblici fossero allora così sentite o così regolate come nelle epoche posteriori, nullameno resterà sempre dubbio, che il



prevosto di S. Alessandro abbia voluto scegliere proprio un fratello del contraente per giudicare, che la sua chiesa profitava in quel cambio, mentre un tale giudizio avrebbe potuto essere affidato a cento altre persone. Pur troppo la mancanza di cognomi in quella età crea indubitatamente delle difficoltà di non lieve momento in queste ricerche, e soli restano due capisaldi, i quali possano comecchessia prestare un filo per non perdersi in quel labirinto di nomi sforniti d'ogni altra indicazione. E innanzi tutto la ereditarietà dell'ufficio di scabini, di giudici e notai (Pertile VI, 1 211), per cui quelli di una città tendevano a formarsi in una chiusa corporazione, i cui membri da padre in figlio trasmettevansi quella professione; il che si dimostra non solo altrove coi Leo di Lucca e cogli Aldighieri di Ferrara (Ficker *Forschungen* III 27), ma risulta anche dalla natura stessa delle cose e dalle condizioni di quella età, poichè un ammaestramento orale sulle norme del diritto, come una guida, pure orale, sulla loro applicazione, non poteva trovare ambiente favorevole ed efficace, che nel seno della famiglia (Pawinski *Entstehungsg. d. Consul.* p. 16). Un secondo caposaldo sta nell'uso di mantenere nei successori il nome degli antenati. Che se era una legge costante, che al nipote passasse il nome dell'avo quando al momento della sua nascita questo era ancora in vita (Wüstenfeld in Galantino *St. di Sonc.* III 510 seg. in n. 1), non verificandosi una tale condizione, non era in quella vece infrequente il caso,

che il figlio od uno de' figli assumesse il nome del padre. Quindi, per citare solo alcuni esempi tratti a caso dai documenti della nostra regione lombarda, abbiamo: *Petrone filio b. m. Petroni de Villa* (Cod. Dipl. Long. col. 336); *Leone itemque Leoni clericus filius eius* (col. 511); *Landefredus fil. b. m. itemque Landefredi scacino de Albinias* (col. 791); *Ambrosius missus d. imperatoris et fil. b. m. itemque Ambrosioni* (col. 835); *Raidonis fil. quond. itemque Raidoni* (col. 865); *Petrus fil. quond. item Petrus* (col. 1578); *Arioldus fil. quond. item Arioldi* (col. 1586); *Giselberti qui et Adelbertus, filio item Giselberti* (col. 1608); *Dominicus fil. quond. Dominici* (col. 1616); *Anselmus fil. quond. item Anselmi iudicis et itemque Anselmus pater et filio* (col. 1634), dove appaiono persino tre successive generazioni collo stesso nome; ed in un atto del 999 leggiamo: *constat me Dominicus fil. quond. item Dominici accepisse — a te Boniprandus presbiter fil. quond. item Boniprandi* (col. 1688). E così anche per le figlie, poichè, a cagion d'esempio, troviamo: *Dominica filia quond. Dominiconi* (col. 839), *Atta filia quond. Attoni* (col. 1556). Di un'altra circostanza è necessario tener nota. Se si prescriveva, che i giudici fossero *nobiles et sapientes*, cioè ingenui e cogniti del diritto, e che *quod iudicaverint, sua subscriptione non dissimulent*, onde era condizione indispensabile, che fossero letterati; e se ugualmente si voleva, che i notai fossero *legibus eruditi* (Capit. Lothar. 94 in Padelletti I 424 seg.),

possiamo comprendere, come l'ufficio di notaio ci si presenti generalmente congiunto con quello di scabino e giudice, poichè per l'esercizio di ambedue quelle professioni le condizioni essenziali erano le stesse, ed una posizione non escludeva punto l'altra (Ficker III 12, 220). Le diverse qualificazioni, quindi, in generale non indicavano una diversità di persone. Un'ultima avvertenza. Qui non voglio in niuna guisa addentrarmi in questo argomento, ma, trattandosi di una generazione di giurisperiti non sarà fuor di luogo l'avvertire, che l'esercizio del notariato cominciavasi in que'tempi in età ancor giovanile. Pel nostro Statuto del 1453 (4 § 74) bastava aver compiuti i 19 anni, per quello del 1493 il minimo fu portato ai 20 (5 c. 3 p. 168). Ma certo questa tendenza ad esigere una età più provetta dipese in principal modo dal fatto, che per progredite condizioni sociali s'era reso più complicato il giro degli affari e più difficile un esatto conoscimento di tutta la legislazione, che li regolava. Forse rispecchia meglio una antica condizione di cose quello, che era stato ammesso nello Statuto dei notai piacentini, dal quale si esigeva, che per esercitare il notariato fossero compiuti i 18 anni, ed i 16 soltanto per chi era figlio di notaio (ap. Pertile VI, I, 310 n. 54). Ora, se il nostro *Petrus Siuuardus*, o semplicemente *Siuuardus*, era figlio di un giudice Lazzaro, possiamo bensì ammettere in generale, che si connettesse con una schiatta, nella quale, insieme al nome, come altrove, erasi trasmesso anche l'eser-

cizio della giurisprudenza; ma siccome i primi antenati di quella schiatta risalgono ai primi lustri del secolo antecedente a quello, in cui fece sua comparsa il nostro Suardo, così, a mio avviso, deve restare incerto, a quale dei rami, in cui quella schiatta in un periodo tanto lungo di tempo ebbe sicuramente a scindersi, egli possa essere ascritto. In un testamento del 814 rogato in Wactingo, che non so ove fosse, ma pel quale era tuttavia beneficata la chiesa del nostro Vercurago (*Corogr. Berg.* p. 463), tra le sottoscrizioni vi ha: *Ego Lazaro in hunc iudicatu rogatus a Prandone me testes subscripsi* (*Cod. D. Long.* col. 170). Qui non si qualifica come scabino o notaio, ma la circostanza, che egli sapeva scrivere, e che, come in innumerevoli altri casi fu richiesta la sua presenza per aggiungere forza ad un atto stragiudiziale, e che egli vi adempì allo stesso modo e colla stessa formula usata da scabini, giudici o notai (*Ficker III 15*), mi lascia indurre, che a lui pure non facesse difetto la conoscenza del diritto, e che già fosse iniziato in quella professione. Nel 856 in un atto rogato in Bergamo funge *L. notarius* (*Cod. D. Long.* col. 329); in un altro documento del 879, ad accrescergli efficacia, troviamo: *L. scavino rogatus subscripsi* (col. 488); nel 881 e 882 ancora un *Lazarus* senz'altra qualifica si soscrive a due atti con identica formola (col. 516, 526). Nel 886 e nel 905 abbiamo un *L. notarius domni regis* (col. 566, 705); nel 909, 913, 915 si chiama *iudex d. regis* (col. 742, 783,

804 seg.). Nel 917 e nel 920 troviamo anche un *L. iudex d. imperatoris* (col. 816, 850), che potrebbe anche essere la stessa persona che il precedente, poichè in questi titoli si seguivano le stesse vicende che subiva il trono d'Italia (Handloike *d. Lombard. Städte* p. 68). Nel 923 in un placito tenuto in Bonate superiore, nel 928 e nel 929 come assistente a due atti abbiamo ancora un *L. iudex d. regis* (col. 860 seg., 899, 908). Diverso da questo dev'essere quel *Lazarus*, che roga due atti nel 924, e che porta il semplice titolo di *notarius* (col. 877, 879), e questo tanto più, in quanto con questa sola qualifica compare anche in un atto rogato in Bergamo nel 959 (col. 1084). Fu già osservato, che se i giudici regi come assessori nei placiti o come testimoni vengono regolarmente distinti col titolo più ragguardevole quando però fungano da notai, si chiamano *notarius et iudex d. regis* (Ficker III 12); onde anche per questo Lazzaro, mancando sempre nei documenti venuti fino a noi il titolo di giudice, è forza ritenerlo diverso dall'altro, di cui troviamo ricordo fino al 929. Ma in un atto del 938 troviamo: *Anselmus diaconus — filius b. m. Lazaroni iudex de loco Pompiniano* (Cod. D. Long. col. 940). Dunque si dovrebbe ammettere, che questa famiglia traeva origine dal suburbano Pompiano (Broseta), o che per lo meno vi teneva la sua residenza. Questo, a mio avviso, è necessario ad aversi presente, poichè già fino dal 856 fra i testi ad un atto troviamo un *Petroni de*

*Pumpiniano* (col. 328). Nel 870 uno degli estimatori in una permuta si soscrive: *Ego Petrus qui extimavi et me subscripsi* (col. 426); e qui dobbiamo ammettere, che questo Pietro coltivasse egli pure la giurisprudenza, se all'atto seppe apporre il suo nome, e se consideriamo che in generale la citata legge d'Astolfo e la pratica attestata da documenti senza numero ci dimostrano affidato quell'incarico innanzitutto agli *iudices*. In atto del 905 troviamo un *Auspertus diaconus et filius b. m. Lazaroni de Pumpiniano*, ed in fine di esso: *Petrus notarius rogatus subscripsi* (col 694 seg.); nel 915 abbiamo: *Petrus scavino filius quond. Andrei de Pumpiniano* (col. 804 seg.). Vi era adunque una famiglia stabilita in Pompiniano, dalla quale erano tratti notai, giudici e scabini, e nella quale si ripetono i nomi di Lazzaro e di Pietro, com'essi li troviamo ripetuti nel nostro *Siuuardus* e nel padre suo. L'atto del 980, al quale si appoggia il Lupi, sebbene l'abbia dato imperfettamente (*Cod. Dipl. II 355; G. S. doc. 2*), ha: *Lazarus iudex filius b. m. Lanfranci item iudicis de loco Butenuco* (*Cod. Dipl. Long. col. 1399*), e questo di Bottanuco deve esser stato un ramo speciale di quel casato, perchè ancora nel 1129 troviamo un *Lanfrancus de Botanuco* col nome del suo antenato, che fra quelli della migliore nobiltà assiste ad una sentenza data da due Cardinali (Lupi II 941). Un altro ramo dovea aver preso nome da Azzano. In un atto del 1107 leggiamo: *Belisa coniux Lazari de civitate Per-*

gami (Lupi II 852); ma in altro del 1163 vi ha: *Walam Belize* (e così prese nome dalla madre come i Ficiane, gli Imiane, gli Adelasie) *filium cond. Lazari qui dicebatur de Azziano habitatorem in civitate Pergami* (Lupi II 1203). Probabilmente il padre del Suardo è quello, che troviamo in un atto di permuta del 1017 col vescovo Alcherio, nel quale si legge: *Adam et Lazarum iudicem germanos de infra civitate Bergamo qui professi sunt lege vicere Longobardorum* (Lupi II 487). Questo Lazzaro è certo diverso dall'altro, che è detto figlio di Lanfranco di Bottanuco, che nel 976, 980 si chiama *iudex d. imperatoris* (*Cod. D. Long.* col. 1356, 1399), e che, per l'uso invalso durante la minorità di Ottone III (*Handloike* p. 68), nel 989, 993, 997 porta il titolo di *iudex sacri palatii* (col. 1495, 1543-49, 1633); mentre il suo omonimo e contemporaneo nel 995, 996, 1004 è detto semplicemente *notarius sacri palatii* (col. 1575, 1600; Lupi II 439), nel 1014 si intitola anche *notarius et iudex s. p.* (Lupi II 473), e nel 1026, in un placito tenuto in Genivolta, secondo la consuetudine già rilevata, non porta che il titolo di giudice (Lupi II 535-37). Nè manca neppure il nome di *Petrus* fra questi giurisperiti; così abbiamo un *P. iudex sacri palatii* presente ad un atto del 993 (Lupi II 397), ed un *P. notarius*, che roga atti del 1017, 1018, 1021 (Lupi II 487, 491, 501 ecc.). Se, come parmi, non possa restar dubbio, che Lazzaroni e Suardi sieno due rami di uno stesso casato (Lupi *G. S.* I fol. 12 v.), riterrei

per indubitato, che il primo si connetta con Lanfranco di Bottonuco, già morto nel 980, per mezzo di quel Lazzaro suo figlio, che in quell'anno possedeva il castello di Suisio; il secondo si congiunga col ramo di Pompiniano, ove era anche così frequente il nome di Pietro per mezzo di altro Lazzaro che dal 995 e per alcuni anni successivi non ci compare che come notaio. Così, essendo già distinti i due rami, possiamo anche comprendere, come nel 1068 il prevosto di S. Alessandro potesse valersi dell'opera di Atto *notarius filius quond. Lazari* per giudicare, se nella permuta con *Siuuardus filius quond. Lazari* la sua chiesa n'era stata vantaggiata. La natura di queste note mi contende d'entrare in maggiori particolari; solo osserverò, che sebbene anche i Lazzaroni abbiano ben servito il loro paese, così da meritarse, mediante gli affidati uffici, una giusta fiducia; la forza delle circostanze, però, o la pertinacia di quegli uomini fece sì, che i Suardi soverchiassero ogni altro casato, in guisa, che per ben due secoli i destini della città rimasero legati ai loro, e che vi fu momento, in cui parve alle seguite generazioni, che uno d'essi avrebbe potuto stringere indisputato nelle sue mani il governo della patria.

WALCOSIUS  
*Casarius* (96)

Anche qui è uno dei casi, nei quali ritengo, che se potessimo consultare i documenti originali



troveremmo isolatamente il nome di Walcosius. E così dovrebbe essere, se quei due nomi ci rappresentano in seguito due distinte famiglie; il che non avrebbe potuto avvenire, se fossero stati riuniti in una sola persona. In altra parte del documento abbiamo: *filius Walcosii de Azano et frater eius* (484); ma non è possibile dire con sicurezza, se si tratti di una medesima persona, quantunque non sia inverisimile, e che per esser stato dato il giuramento a distanza di giorni, e per esser stato taciuto il nome dei due figli di Walcosio, siasi creduto opportuno di aggiungere una nuova indicazione al costui nome per togliere ogni dubbio sulla identità delle persone. Nel 1195 ci incontriamo in un *Iohannes Valcosii* notaio (*Arch. Capit.* A 8; cfr. Lupi II 1331), che non esiterei a tenere per uno dei figli del *Walcosius* del 1156. Nell'atto del 1207 leggiamo: *Interrogatus si in Vicinancia s. Pancracii conveniebant plures armati quam in tota alia parte illorum [de Rivola quando - cu]currerunt ad domos Girardi de Latio et Iohannis Valcosii et combusserunt eas* (*Pergam. Mantov.* lin. 40, 41); per il che anche qui non possiamo punto mettere in dubbio la pertinenza di questa famiglia alla nostra Vicinia.

WASTASCUTUM  
*et frater eius* (280)

Come avvertii parlando delle forme dialettali che si trovano nel nostro documento, pare quel

medesimo che troviamo testimonio ad un atto del 1189, ed il cui nome fu dal Lupi (II 1407) trascritto *Wastacut*.

WAZONIS DE ZENDOBIO  
*frater* (26)

Il Cod. I ha *Guazonis*, che risponde forse alla pronuncia allora invalsa. Questo *frater Wazonis* o *Guazonis* era con tutta verisimiglianza fratello di quel *Wazo notarius*, che nel 1151 rogava un atto in Trescore (Lupi II 1103). Siccome allora le professioni continuavano, si può dire, religiosamente nella stessa famiglia, così parrebbe di poter ammettere, che, o figlio od abiatutto di quel *Wazo* fosse il *Guazo notarius*, del quale si fa frequentissimamente menzione nell'atto del 1207 (*Pergam. Mantov.* lin. 45, 47, 49, 51-58, 61, 64, 65). È evidente, che, se fu intestato semplicemente nel documento del 1156 un *frater Wazonis de Zendobio*, è segno, che *Wazo* avea già posto la sua abitazione in città, e vi era conosciuto, e che quindi l'aggiunto: *de Zendobio* non designava che il luogo di origine, poichè, altrimenti, sarebbe difficile comprendere, come col semplice rapporto di parentela si fosse potuta determinare la persona di chi prestò il giuramento, quando propriamente in Zendobio potevano esservi più persone, che portavano quel nome di *Wazo* o *Guazo*.

E qui, nel pubblicare il nostro documento, debbo premettere una avvertenza. Nella distribuzione delle intestazioni mi sono in generale attenuto alla divisione che si trova nei due Codd. Quiriniani, anche là dove per congettura potevasi ammettere, che, invece di una, si dovrebbero avere due intestazioni. Annoterò di volta in volta i luoghi, nei quali ho creduto scostarmi dalla comune lezione. Osservando, e già precedentemente lo avvertii, come di seguito al n. 155 si trovino le parole: *Actum est hoc de mense etc.*, che evidentemente sono fuori di posto, sono stato in forse di fare delle precedenti 155 intestazioni la parte finale dell'atto, parendomi che quelle parole dovessero costituire la chiusura del documento, e che quindi debba essere avvenuto uno spostamento nelle copie, che or possediamo. Così pure, attesa la rilevante deficienza di nomi, come mostrai più addietro (§ 10), sembravami opportuno di segnare con alcuni punti in principio la perdita di molti di quei nomi. Ma poi avendo considerato che queste cose dovrebbero esser fatte da chi di proposito si accingesse a pubblicare il documento colle più ampie illustrazioni, e che a giustificare quei cambiamenti occorrerebbe uno studio accurato su tutto il volume del *Liber Poteris* per poter determinare il modo ed i criteri secondo i quali venne compilato, per darsi una ragione delle varianti, che si trovano nei due Codd.,

delle ommissioni dell'uno rispetto all'altro, nè questo potendo io fare in alcun modo, mi determinai a dare il documento quale si trova in quei Codici (fol. 25 seg.), che è del seguente tenore:

In Christi nomine. Hi sunt de illis mille hominibus Pergami qui iuraverunt ad Dei evangelia in perpetuum tenere ratam et firmam finem et refutationem Vulpini et Cuallini et Cerethelli et eorum territoriis in integrum, et totam concordiam et pacem quam Pergamenses fecerunt cum hominibus Brixie.

1 Zerbosius	14 Lanfrancus Cazola
2 Feragallus eius filius a)	15 Zanebonus de Pallatio
3 Adam Burdogia	16 Mizator
4 Quadragesima	17 Oldevrandus de Roduna
5 Petrus Turta b)	18 Albertus eius frater
6 Dulcius de Mercato	19 Rogerius de Trescurro
7 Dulcius de Zuzanica	20 Bertramus de Cordo
8 Auricula / fratres c)	21 Ottelerius de Terzio d)
9 Homodeus /	22 Zavaresius
10 Guntelminus pistor	23 Oddo filius eius
11 Presbiter de Gutta	24 Oldefredus
12 filius Mauri Ribaldi de Sarriato	25 Albertus de Ternone
15 Paganonus filius Fulchonis de Brambato	26 frater Wazonis de Zendobio e)

a) Il Cod. 2 ommette eius. Viene il dubbio si abbia a leggere: F. [et] filius. V. §§ 14, 18

b) Il Cod. 2 differisce nella disposizione di questi primi nomi.

c) Cod. 2: Quadragesima et Homodei fratres.

d) Il Cod. 4 mette la z dove il Cod. 2 ha sempre la c.

e) V. §§ 14, 18.

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 27 Albericus a)                  | 52 Zanebonus Cacainputeo e)       |
| 28 Oprandus de Mella i)          | 53 Raymundus de Sariato           |
| 29 Suzo de Zenato b)             | 54 Petrobonus de Overnago         |
| 30 Lanfrancus de Taiuno          | 55 Maurus de Durentibus f)        |
| 31 Guarinus de Taiuno            | 56 Iohaninus de Lagio             |
| 32 Guarnerius de Telgato         | 57 Iohannes de Grumello           |
| 33 Giselbertus de Telgato        | 58 Lanfrancus de Nembro g)        |
| 34 Bellottus de Telgato          | 59 Bertraminus de Telgato h)      |
| 35 filius Tadi                   | 60 Pisognus notarius i)           |
| 36 Gualacinus de Verdello        | 61 Zanebonus notarius             |
| 37 Otto Faba                     | 62 Iohannes de Tresolcio j)       |
| 38 Raynerius Faba                | 65 Girardus et                    |
| 39 Maldotus de Murnigo           | 64 Attolinus Rodulfi filii Ar-    |
| 40 Malvezius                     | chidiaconi                        |
| 41 Petrus filius Alberti Ingeldi | 65 Arichinus de Olzello l)        |
| 42 Petrus de Palusco             | 66 Petrus Ramentarius             |
| 43 Mantenazius c)                | 67 filius Gisalberti de Mapello   |
| 44 Tado de Palusco et duo filii  | 68 . . . . de Gumbetho m)         |
| 45 Godiolus de Palusco [et] fra- | 69 Lanfrancus Scarotta            |
| ter eius d)                      | 70 Framessinus de Lesina          |
| 46 Giselbertus de Martinengo     | 71 Teutaldus de Lesina            |
| 47 Albertus de Ertenno           | 72 Pastamarza --                  |
| 48 Martinus eius filius          | 73 Landulfus Servolus             |
| 49 Petracijs de Ertenno          | 74 Raymundus de Capitaneo n)      |
| 50 Caput de Cane de Roduna       | 75 Brumestus                      |
| 51 Zoccus de Oso                 | 76 Otto Martinonus et filius eius |

a) Il Cod. 2 qui ha : et; il Cod. 1 segna la congiunzione dei due nomi.

b) Cod. 2 Cenato.

c) I Codd. Matenazius

d) Cod. 1 : G et frater eius de Palusco.

e) Cod. 1 Caginputeo.

f) V. §§ 14, 18.

g) I Codd. Membro.

h) Cod. 2 Bertarinus.

i) I Codd. Pisoginus.

j) I Codd. Tresoldo.

l) V. §§ 14, 18.

m) I Codd. uniscono queste due intestazioni, ma a torto.

n) V. §§ 14, 18.

77 filius Iohannis Casii	98 Petrus de Castello
78 Falsetus tabernarius a)	99 Iohannes Rue
79 duo filii Iohannis Done	100 Adam pristinarius
80 Totus marcius	101 Zoppus
81 duo filii Belletti	102 Albertus de Lamota b)
82 Brixianus de Levato	103 Lanfrancus Cambra
85 Iohannes de Zuga b)	104 Iohannesbonus castegnarius
84 Rubeus de Colzato et frater eius c)	105 Petrus de Mapello
85 Aripandus de Scarpa	106 filius Pagni
86 Bonatus de Vilano et frater eius	107 Gattarussa
87 Bonifacius de Brembato et tres filii eius	108 Girardus Archidiaconi
88 Aricus filius Petri Spoiti de Paluseo d)	109 Martinus petenarius
89 Albericus Zavatta	110 Griffio
90 Guilielmus Tettavol(ie)	111 Petrus
91 Atto Deybertis	112 Iohannes Clementi
92 Guercius de Castello	113 Ospinellus Zoffo i)
93 Dulcius de Mercato	114 Iohannes Rundi
94 Bonus Durenti e)	115 filius Bustigalli
95 Iohannesbonus de Osio	116 Bassacomes
96 Casarius Walcosius f)	117 Iohannes de Locate
97 Adobatus g)	118 Atto barbanus Alberici Zavatte et filii j)
	119 Zanebonus de Arsino
	120 . . . . . de Sariato et duo fratres sui l)

a) Cod. I Falsitus.

b) V. §§ 14, 18.

c) V. §§ 14, 18.

d) Probabilmente qui dovrebbero essere due intestazioni.

e) V. §§ 14, 18.

f) Dovrebbero essere due differenti intestazioni. V. il Commentario sotto WALCOSIUS al § 18 ed il § 14 per quanto riguarda la pertinenza alla Vicinia di S. Pancrazio.

g) V. § 14, 18.

h) Il Cod. I ne fa una sola intestazione colla precedente.

i) Dovrebbero essere due intestazioni.

j) Per il calcolo di cui al § 10 fu tenuto conto del solo Attone. E così dicasi delle altre consimili intestazioni.

l) È evidente, che questa intestazione va separata dalla precedente. Non così i Codd., che lasciarono poi cadere il nome.

121 Merolus de Sariato et filius eius	159 Petracius Iohannis Toscaneni
122 Guido filius Gualobe de Sariato	140 Truchettus Gastaldii
125 Obertus de Mezato a)	141 Suzo eius frater
124 Albertus Amalvechatus	142 Lesina et frater eius
125 Loterius eius filius	143 Omnes Milites de Solto c)
126 Rogerius de Canale	144 Lanfrancus
127 filius Guilielmi Mecii	145 Armannus eius frater
128 Carenzonus et duo filii eius	146 Rogerius cum suis fratribus d)
129 Lanfrancus Ferarius de Lemine	147 tres filii Adelongi
150 Albertus Primicerii et filius eius	148 Atto et frater eius
151 Obertus de Campanile et frater eius	149 filii Oberti e)
152 Ottebellus et frater eius	150 Lanfrancus eius frater f)
153 Ardericus de Pachazano	151 filii Codeferri g)
154 Obertus de Odericis b)	152 filii Teluuni h)
155 tres filii Landulfi de Foro-	155 Iohannes de Valzell(a) et filii eius i)
156 Annona	154 Ospinellus et
157 Alexander de Longuis	155 Calvus j)
158 Aricus qui ibi moratur	156 Lanterius de Fanone et frater eius
	157 Malcoatus filius Mazuchelli

a) Il Cod. 2 ha: Obertus de Mercato; ma, almeno per ora non è possibile scegliere la vera lezione.

b) Cod. 1 Oldericis.

c) V. § 10.

d) V. § 10, dove per quel calcolo si tenne conto del solo Rogerius.

e) V. § 10.

f) Pare che qui andrebbe L. et eius frater perchè non è ben chiaro il nesso colla precedente intestazione.

g) V. § 10.

h) Cod. 1 Teulni. V. § 10.

i) Cod. 1 Valcel. Qui parrebbe, che Ospinellus et Calvus fossero figli di quel I. de V. vedendo congiunti colla et i due nomi di Ospinellus e Calvus. Quindi questa nel § 10 non fu calcolata fra le intestazioni indeterminate.

j) Qui nei Codd. è intercalato: Actum est hoc de manso etc., che io pongo in fine, dove è più a suo luogo.

- |   |  |
|---|--|
| 158 filius Arnulfi Ingenii              | 178 Alexander de Tesio et filii eius d)                |
| 159 Albertus Orlandi                    | 179 Duniottus  |
| 160 Albertus de Capriolo et frater eius | 180 Bofolus  |
| 161 Iohannes de Gattis et pater eius    | 181 Rogerius et  |
| 162 Ottebonus buzellarius               | 182 Albertus Anzelonus                                 |
| 163 Adamus Parvus                       | 183 Bertraminus  |
| 164 Iohannes Dominici                   | 184 Iohannes   |
| 165 Albertus de Ferario et filius eius  | 185 Andrea de Petrengo                                 |
| 166 Petrus Gallus                       | 186 Lanfrancus Garivertus et filius eius               |
| 167 filii Petri de Albino a)            | 187 Bassus de Sariato                                  |
| 168 Camades                             | 188 Novellus tinctor                                   |
| 169 Rubeus Filainsacco et filius eius   | 189 Biscar   |
| 170 frater Rubei                        | 190 Albericus Novelli et frater eius                   |
| 171 filii Brixiani de Levato b)         | 191 filii Brage e)                                     |
| 172 Pezacca filius Bernardi c)          | 192 Ianettus de Amberzago                              |
| 173 Raynoldus de Laporta                | 193 Charzafrattus de Muchezono                         |
| 174 Petricinus de Scalla et filius eius | 194 Petrus de Pallatio qui moratur Muchezono           |
| 175 Appus de Scalla                     | 195 Girardus de Pallatio                               |
| 176 Decanus de Laporta et filius eius   | 196 Pristinarius de Calcinato qui moratur Muchezono f) |
| 177 Petrusbonus de Carzo et frater eius | 197 filius Carbonerii                                  |
|   | 198 Albertus Rambosius                                 |

a) V. § 10.

b) I Codd. erroneamente uniscono questa alla precedente intestazione. V. § 10.

c) V. il Commentario, ove si parla di Pezacca.

d. V. § 10. Forse qui i seguenti Duniottus e Bofolus erano i figli di Alexander de Tesio, come pare lo fossero Ospinnellus e Calvus di Iohannes de Valzella (nn. 155, 154, 155). Ma i Codd. non lasciando intravedere nulla affatto, si contò questa fra le intestazioni indeterminate.

e) V. § 10.

f) Il Cod. I fa una sola intestazione di questa colla precedente.





- 242 Iohannes Blanci a)  
 243 Griffio Guintelmini  
 244 Braga de Calcinato  
 245 Iohannes Cum capite  
 246 duo filii Caputasini b)  
 247 Petrus de Puia  
 248 Rogerius eius filius  
 249 Olcelerius  
 250 Iohannes de Pergamo c)  
 251 Niger de Pallatio  
 252 Petrecinus de Rogia  
 253 Guallacinus Cuchemanni  
 254 Fraccus frater eius  
 255 Conradus Scacettus  
 256 Saccus Pedelana  
 257 Martinus de Cigola et frater eius  
 258 Iohannes Guarnerius et frater eius  
 259 Guithottus de Burnengo d)  
 260 Guntardus de Castello  
 261 Guarinus de Castello et filius eius  
 262 Ianettus Indivisatus  
 263 Adamus Noxa  
 264 Dalfinellus de Castello  
 265 Berardus de Castello  
 266 Lanfrancus de Castello  
 267 Lanfrancinus Albarinus  
 268 Teutaldus de Sabio  
 269 Malnepos Conradi Mathei et frater eius  
 270 Landulfus de Burgonovo et duo filii eius  
 271 Medicus de Osio et frater eius  
 272 Lanfrancus de Crema [et] eius frater  
 273 Lanfrancus Geroa et frater eius e)  
 274 filius Zochi de Osio  
 275 Giselmertus  
 276 Raynaldus de Porta  
 277 Girardus Novellus et filius  
 278 Benella  
 279 Iohannes de Turre  
 280 Wastascutum et frater eius  
 281 Lanterius de Palter(n)iano et filius eius  
 282 Vestitellus  
 283 Duniottus sarcinator et pater eius  
 284 Atto de Curterezio et duo filii eius  
 285 Iohannesbonus de Antescola f)

a) Il Cod. 1 fa una sola intestazione colla precedente; però separa i due nomi con un punto. Ha anche Iohannis.

b) V. §§ 14, 18.

c) Pare strano questo cognome dove tutti sono di Bergamo. Così però danno i due Codd.

d) Cod. 1 Burnego; Cod. 2 Burnengus, che non può regere col de.

e) Così mi pare di accomodare le intestazioni 271, 272, 273, completando un Cod. coll'altro.

f) I Codd. Antescala.

286 Cremonesius frater eius	501 Guilielmus Abbatisse
287 Cacaouum Antelde et duo fratres illius a)	502 Bonusamicus de Foro et filius eius
288 filius Bombelli	505 Diaconus Grassemundi
289 filii Lanterii Pagani Adelasii b)	504 Lanfrancinus de Mapello
290 Iohannes Zoppus de Oliveto	505 Aripandinus de Gualab... et duo filii eius i)
291 Berinzo	506 tres filii Ginammi
292 Iohannes de Turre	507 filius Iohannis Cani
295 filii Nicole de Rivola c)	508 Obertus Xuardus
294 Bungus Alamannus et filius eius d)	509 Iohannes Ferarius [et] frater eius l)
195 Lanfrancus Adelasius	510 Teutaldus de Ceppa
296 filii Guale Adelasie e)	511 Taiaferrus
297 filii Ottonis Pagani Adelasii f)	512 Bertramus Xuardus
298 filii Lanfranci de Monasterio g)	515 Mazoccus de Lemenne
299 Lanfrancus Seitaturta	514 Albertus de Aleo
500 filii Raymundi de Ertenno h)	515 Arnulfus de Bonato et fratres eius m)
	516 Zacagnanus et filius eius
	517 Robollottus

a) Il Cod. 2 ha il segno di *us* onde si avrebbe a leggere Cacaouinus. Ma il nome perderebbe il suo significato.

b) V. § 10.

c) V. § 10.

d) Qui abbiamo senz'altro due intestazioni riunite. V. §§ 14, 18. nel primo dei quali, pel calcolo ivi fatto, fu tenuto conto del solo Alamannus.

e) V. § 10.

f) V. § 10.

g) V. § 10.

h) V. § 10.

i) Lacuna nei due Codd. Forse dovrebbero essere due intestazioni.

l) Qui i Codd. omettono *et*. onde costui pare fratello del precedente.

m) V. § 10.

518 Cavaza et duo filii eius	542 Teutaldus de Muzzo
519 filii Acerbi de Salianese a)	545 Domentechat
520 . . . . . et filius eius b)	544 Mussus
521 Rodulfus Tarussi	545 Alexander de Grotta
522 Albertus Dulzonus et filius eius	546 Landulfus de Grotta
523 abiatius Guarnerii de Bonato	547 Albertonus Imiane d)
524 Spina et frater eius	548 Bragagnaria
525 filius Carli de Adro	549 Valolta e)
526 Maurus de Canale	550 Armanus Ravazelte f)
527 filius Bebbi	551 Arnaldinus de Azano
528 Culletus	552 Guilielmus de Grotta
529 Casarius de Castello et frater eius	553 Guilielmus Rivola
530 Puppus de Castello	554 Bendiadeus
531 Guilielmus Alberti de Grotta	555 Lanfrancus de Muzo g)
532 Lanfrancus Gardella et filius	556 Lanfrancus de Bonato
533 Andrea Rubeus	557 Albertus de Brambato
534 Lanfrancus de Furno	558 Pons
535 Landulfus Chazola	559 Albericus Quatuor oculi
536 Artensius	560 Patricus de Muzzo
537 Guilielmus de Alze	561 Otto Venter)
538 Arnembaldus	562 Iohannes de Turre
539 Girardus de Rogia	563 Falsacappa
540 Visettus et fratres c)	564 Auricula
541 Bertramus Ficie(ne)	565 Iohannes Busius
	566 Albertus Fragarolus
	567 Lanfrancus de Muzo
	568 Petrus de Pallatio
	569 Raymundus de Trescuro
	570 Lanfrancus de Aza(no)

a) I Codd. Salanese; v. §§ 10, 18.

b) I Codd. fanno una sola intestazione colla precedente; il che non ha senso.

c) V. § 10.

d) I Codd. Imiani.

e) Cod. I Valota, che è lo stesso che Vallalta, oggidi detta Valota.

f) V. §§ 14, 18.

g) V. §§ 14, 18.

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 571 Ottolinus Valeos         | 401 Cavezal(us)              |
| 572 Barzacha a)              | 402 Petrus de Salt(u)        |
| 575 Albertus de Carvi(co)    | 403 Alexander de Trescuro    |
| 574 Guilielmus de Lemine     | 404 Mayfredus de Surlasco e) |
| 575 Clamadeus                | 405 Gilbertus cordoaneri     |
| 576 Ottebonus de Carvico     | 406 Lanfrancus Cucho f)      |
| 577 Paz                      | 407 Albertus de Gabao        |
| 578 Ottebonus de Stephano b) | 408 Alkerius                 |
| 579 Bertramus de Oso         | 409 Otto de Lapetta          |
| 580 Alexander [de] Carzo c)  | 410 Rogerius de Puia         |
| 581 Bonafersura              | 411 filius Zochi             |
| 582 Iohannes Pastamarza      | 412 Ambrosius de Bre(no)     |
| 585 Maza                     | 415 Retoldus Malaspina       |
| 584 Landulfus Orlandi        | 414 Adelburgus               |
| 585 Aricus de Palusco        | 415 Albertinus Ciriolus      |
| 586 Bonefacius               | 416 Mazol(us)                |
| 587 Alexander de Longis      | 417 Faciolus                 |
| 588 Albertus de Sca(no)      | 418 Lanfrancus Miarolus      |
| 589 Iohannes Stura           | 419 Ottobonus                |
| 590 Petrus de Puteo longo    | 420 Albertus Grilus g)       |
| 591 Guilielmus de Alz(e)     | 421 Peterbonus               |
| 592 Petrus Rodulfi           | 422 Iohannes Pestenaga       |
| 595 Mussus Iohannis          | 425 Ambrosius                |
| 594 Guilielmus de Rivola     | 424 Iohannes                 |
| 595 Pellacor(ius) d)         | 425 Albertinus de Colog(ri)o |
| 596 Iohannes Ferarius        | 426 Guithottus de Turre      |
| 597 Urgnanus                 | 427 Rumanus Uchiman h)       |
| 598 Adamus Grappe            | 428 Suzzo                    |
| 599 Albertoc(us)             | 429 Bertraminus Noxe         |
| 400 Galiardinus              |                              |

- a) Cod. 2 Barzaga, che e la forma dialettale.  
 b) Il Cod. 2 ommette de.  
 c) I Codd. non hanno il de, che pure mi pare necessario.  
 d) Il Cod. 2 Pellaco.  
 e) V. §§ 6, 14, 18.  
 f) Cod. 1 Zucho.  
 g) Cod. 2 Albertinus.  
 h) Cod. 1 Uch.nan.

- |  |   |
|--|---|
| 450 Olde Lacca a)                      | 455 filius Zandoni f)                                   |
| 451 Guifredus de Grotta                | 456 Guilielmus Bruxavacca                               |
| 452 Girardus de Castello               | 457 Guaskinus   |
| 455 Morescus                           | 458 Dalfinellus de Diacono                              |
| 454 Ardericus iudex                    | 459 Bruniolus Piceone et fratres eius duo g)            |
| 455 Gigus                              | 460 Blancus Loterii                                     |
| 456 Biffa de Curterezia b)             | 461 Basega et filius eius                               |
| 457 Iohannes Ribaldi                   | 462 Alexandrinus Picenenus h)                           |
| 458 Iohannes de Aciano c)              | 463 Iohannes de Custode                                 |
| 459 Alexander de Alex d)               | 464 Dischaciatu   |
| 460 Paganus Monaci                     | 465 Guilielmus Scopardus                                |
| 461 Alghisius de Bonato                | 466 Obertus Scopardus                                   |
| 462 Otto de Rivola                     | 467 duo de filiis Girardi Loterii                       |
| 463 Guithottus de Castello             | 468 Compater qui dicitur Busca in oculum et filius eius |
| 464 Attelatus                          | 469 Alfusius Batteferri i)                              |
| 465 Bertramus Roina                    | 470 filii Macherii de Lemine j)                         |
| 466 Bungus de Scano e)                 | 471 Iohannes Busca in oculum et frater eius             |
| 467 Otto Marino(nis)                   | 472 Petrusbonus Busca in oculum                         |
| 468 Guithottus de Scano                | 473 Presbiter de Loreto                                 |
| 469 Albertus de Grotta                 | 474 Andreas ferarius de Gandino                         |
| 470 Petrennus                          | 475 Michael Pape et frater eius                         |
| 471 Caizonus                           |   |
| 472 Gualla de Verdello                 |   |
| 473 Giselbertus de Mapello             |   |
| 474 Petrus de Curtedoga et filius eius |   |

a) I Codd. Oldelacca; ma Olde è forma dialettale per Oldus, Aldus.

b) I Codd. fanno una sola di queste e della precedente intestazione. V. §§ 14, 18.

c) I Codd. de Avano.

d) V. §§ 14, 18.

e) Cod. 2 Bongus.

f) Cod. 2 Candoni. Ma in una pergamena di S. Grata Intervites del 1249 si legge: fil. quond. Zandoni, onde questa deve essere la forma anche del nome del 1156.

g) Cod. 1 Pizene.

h) Cod. 1 Pizenenus.

i) I Codd. riuniscono queste colla precedente intestazione.

j) V. § 10.

- |  |   |
|--|---|
| 476 Petrus Fraulus                             | 494 Descanus et frater eius                                     |
| 477 Clementinus de Curno                       | 495 Petrus bonus de Terno et tres sui fratres et filius eius c) |
| > 478 Bucca de pane et frater eius             | 496 Bonettus de Fersuga et frater eius                          |
| 479 Oldericus filius Guithotti de Rivola       | 497 Bertazolus et frater  |
| 480 Loterius Gabalenus et filius               | 498 Prandulfus ferarius   |
| 481 Guala de Muzio et fratres eius duo         | 499 Puggnetus   |
| 482 Iohannes Ruccus et filius eius a)          | 500 Blancus frater eius   |
| 485 Bos de Locate et filius eius et frater     | 501 Girardus de Cluxono   |
| 484 filius Walcosii de Azano et frater eius b) | 502 Rogerius de Rivola  |
| 485 Adam de Mapello                            | 505 Albertus Pisarinus et filius eius                           |
| 486 Conradus de Gumbetho et filius eius        | 504 Iohannes Asinus de Gandino                                  |
| 487 Guilielmus de Carvico et duo eius fratres  | 505 filii Ottonis ferarii duo                                   |
| 488 Albericus de Sporzathoga                   | 506 Girardus parmerius  |
| 489 Ottebonus de Cummo et frater eius          | 507 filii Pelicie buse d)                                       |
| 490 Cuppa de auro                              | 508 Pescottus e)  |
| 491 Albericus Quatuor oculi                    | 509 Calcalana   |
| 492 Franduinus de Bulgaro et frater            | 510 filius Benzoni de Scano                                     |
| 495 Alexandrinus                               | 511 filius Ferlende   |
|  | 512 Frera f)  |
|  | 515 Iovenatta et frater eius                                    |
|  | 514 Pethralta g)  |
|  | 515 Ambrosius de Zurla et frater eius                           |
|  | 516 filius Rabetti de Scano                                     |

a) Cod. I Ruchus.

b) V. §§ 14. 18.

c) I Codd. Treno. V. il Commentario § 18.

d) V. § 10.

e) I Codd. Peccottus e Peccoctus.

f) I Codd. fanno una sola intestazione colla precedente. V. il Commentario § 18.

g) Cod. I Petrarca, lezioni. che per ora non si possono accettare.

- |  |  |
|--|--|
| 517 filius Ottonis de Scano                  | 531 filii Lombardi e)                          |
| 518 filii Lombardi a)                        | 532 Carzonus et filius eius                    |
| 519 Oprandus Mussus                          | 533 Petrus de Solario et filius eius           |
| 520 Pezata de Laporta                        | 534 Petrusbonus de Cugnolio et frater eius     |
| 521 Cuppus                                   | 535 Bonfatus et frater eius                    |
| 522 Catanus et frater b)                     | 536 filii Cucchi de Turre f)                   |
| 525 filius Ottebone de Scano                 | 537 Barzacha                                   |
| 524 filius Mancosie de Scano                 | 538 Guido de Grasobio                          |
| 525 filius Guithotti de Scano                | 539 Petrus Gastaldus de Palusco et filius eius |
| 526 filius Baxiani                           | 540 Petrus Arnulfi de Palusco                  |
| 527 filius Arnoldi de Preposulo              |  |
| 528 Landulfus de Preposalo et frater eius c) |  |
| 529 Iohannes de Overnago d)                  |  |
| 530 Iohannes de Curtina et filius            |  |

Actum est hoc de mense marcii et de mense aprilis anno domini MCLVI indictione IIII. interfuerunt magister malapars et presbiter syrus. et Albertus et eius filius. mazochinus. cravigula et alii plures testes (g).

FINE.

a) V. § 10.

b) V. §§ 14, 18.

c) Questa intestazione manca nel Cod. 4, ed unisce frater eius alla precedente.


d) Cod. 2 Ormenago.

e) V. §§ 6, 10.

f) V. § 10.

g) Ho posto qui, come a luogo più opportuno, queste indicazioni, che nei Codd. si trovano dopo il n. 155.





## AGGIUNTE E CORREZIONI

---

pag.	1 lin.	41 e su quel gruppo	corr. o su quel gruppo
»	5	» 22 municipi	» municipii
»	4	» 6 Porte e Quartieri	» Porte o quartieri
»	4	» 29 Clementis	» Clementinus
»	9	» 15 de loco Credacio	agg. de loco Credacio prope civitate Bergamo
»	10	» 22 di Faverzano	corr. de Faverzano
»	55	» 29 medietatem	» medietatem
»	55	» 50 medietus	» medietas
»	62	» ult. ot	et
»	115	» 21 e la prossimità	» o la prossimità
»	116	» 25 -	agg. a Milano nel 777 abbiamo un <i>Garibald filio quondam Placito de Porta Argentea</i> (427 a); nel 852 ecc.
»	116	» ult.	» (427 a) <i>Cod. D. L.</i> col. 109.
»	118	» 16 messo. Se la predivisione	corr. premesso. Se la divisione
»	126	» 11 Pampiano	» Pompiano
»	127	» si sovvenisse	» ci sovvenisse
»	146	» 25 fumilinae	» familiae
»	146	» 27 374	» 1174
»	163	» 29 1555	» 1555

agg. Così anche in Worms il fitto, che si pagava pel godimento dei beni comuni (Almende), avea pure nome di Almende, Almunde (Maurer *Städtev.* II 801).

• 191	• 7	dei secoli	corr. di secoli
• 192	• 21	II	agg. II 50
• 195	• 29	Ficher	corr. Ficker
• 201	• 26	<i>Statuinus</i>	• <i>Statuimus</i>
• 216	• 15	Comune	• comune
• 219	• 25	cose	• case
• 228	• 24	2 § 5	• 12 § 5
• 255	• 5	i <i>suburbia</i>	agg. cioè i <i>suburbia</i>
• 251	• 9	una terra	• ossia una terra
• 254	• 24	la Statuto	corr. lo Statuto
• 256	• 20	cumunato	• comunato
• 289	• 1	ebbe	• rebbe
• 289	• 5	rsisteva	• esisteva
• 295	• 27	seg. Raginaldus	• Raynoldus
• 295	• 28	Raginaldus	• Raynaldus
• 541	• 20	eclissò	• eclissò
• 244	• 21	de	• del
• 372	• 14	<i>Diacono</i>	• <i>Diacono</i>
• 578	• 18	10	• 20



